

D.Lgs. 15-6-2015 n. 81

Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 24 giugno 2015, n. 144, S.O.

D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 ⁽¹⁾.

Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 24 giugno 2015, n. 144, S.O.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87, quinto comma, e 117, terzo comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183, che, allo scopo di rafforzare le opportunità di ingresso nel mondo del lavoro da parte di coloro che sono in cerca di occupazione, nonché di riordinare i contratti di lavoro vigenti per renderli maggiormente coerenti con le attuali esigenze del contesto occupazionale e produttivo e di rendere più efficiente l'attività ispettiva, delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi, di cui uno recante un testo semplificato delle discipline delle tipologie contrattuali e dei rapporti di lavoro;

Visto l'articolo 1, comma 7, lettera a), recante il criterio di delega volto a individuare e analizzare tutte le forme contrattuali esistenti, ai fini di poterne valutare l'effettiva coerenza con il tessuto occupazionale e con il contesto produttivo nazionale e internazionale, in funzione di interventi di semplificazione, modifica o superamento delle medesime tipologie contrattuali;

Visto l'articolo 1, comma 7, lettera b), recante il criterio di delega volto a promuovere, in coerenza con le indicazioni europee, il contratto a tempo indeterminato come forma comune di contratto di lavoro, rendendolo più conveniente, rispetto agli altri tipi di contratto, in termini di oneri diretti e indiretti;

Visto l'articolo 1, comma 7, lettera d), recante il criterio di delega volto a rafforzare gli strumenti per favorire l'alternanza tra scuola e lavoro;

Visto l'articolo 1, comma 7, lettera e), recante il criterio di delega volto a revisionare la disciplina delle mansioni, in caso di processi di riorganizzazione, ristrutturazione o conversione aziendale individuati sulla base di parametri oggettivi, contemporando l'interesse dell'impresa all'utile impiego del personale con l'interesse del lavoratore alla tutela del posto di lavoro, della professionalità e delle condizioni di vita ed economiche, prevedendo limiti alla modifica dell'inquadramento, e a prevedere che la contrattazione collettiva, anche aziendale

ovvero di secondo livello, stipulata con le organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale a livello interconfederale o di categoria, possa individuare ulteriori ipotesi;

Visto l'articolo 1, comma 7, lettera h), recante il criterio di delega volto a prevedere, tenuto conto di quanto disposto dall'*articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276*, la possibilità di estendere, secondo linee coerenti con quanto disposto dalla lettera a) del predetto comma, il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio per le attività lavorative discontinue e occasionali nei diversi settori produttivi, fatta salva la piena tracciabilità dei buoni lavoro acquistati, con contestuale rideterminazione contributiva di cui all'*articolo 72, comma 4, ultimo periodo, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276*;

Visto l'articolo 1, comma 7, lettera i), recante il criterio di delega relativo all'abrogazione di tutte le disposizioni che disciplinano le singole forme contrattuali, incompatibili con le disposizioni del testo organico semplificato, al fine di eliminare duplicazioni normative e difficoltà interpretative e applicative;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 20 febbraio 2015;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ai sensi del *decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, nella riunione del 7 maggio 2015;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'11 giugno 2015;

Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Capo I

Disposizioni in materia di rapporto di lavoro

Art. 1. Forma contrattuale comune

1. Il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce la forma comune di rapporto di lavoro.

Art. 2. Collaborazioni organizzate dal committente

1. A far data dal 1° gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro

subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.

2. La disposizione di cui al comma 1 non trova applicazione con riferimento:

- a) alle collaborazioni per le quali gli accordi collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale prevedono discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo, in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore;
- b) alle collaborazioni prestate nell'esercizio di professioni intellettuali per le quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali;
- c) alle attività prestate nell'esercizio della loro funzione dai componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e dai partecipanti a collegi e commissioni;
- d) alle collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I., come individuati e disciplinati dall'*articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289*.

3. Le parti possono richiedere alle commissioni di cui all'*articolo 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276*, la certificazione dell'assenza dei requisiti di cui al comma 1. Il lavoratore può farsi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da un avvocato o da un consulente del lavoro.

4. Fino al completo riordino della disciplina dell'utilizzo dei contratti di lavoro flessibile da parte delle pubbliche amministrazioni, la disposizione di cui al comma 1 non trova applicazione nei confronti delle medesime. Dal 1° gennaio 2017 è comunque fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di stipulare i contratti di collaborazione di cui al comma 1.

Art. 3. Disciplina delle mansioni

1. L'articolo 2103 del codice civile è sostituito dal seguente:

«2103. Prestazione del lavoro. - Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti all'inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte.

In caso di modifica degli assetti organizzativi aziendali che incide sulla posizione del lavoratore, lo stesso può essere assegnato a mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore purché rientranti nella medesima categoria legale.

Il mutamento di mansioni è accompagnato, ove necessario, dall'assolvimento dell'obbligo formativo, il cui mancato adempimento non determina comunque la nullità dell'atto di assegnazione delle nuove mansioni.

Ulteriori ipotesi di assegnazione di mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore, purché rientranti nella medesima categoria legale, possono essere previste dai contratti collettivi.

Nelle ipotesi di cui al secondo e al quarto comma, il mutamento di mansioni è

comunicato per iscritto, a pena di nullità, e il lavoratore ha diritto alla conservazione del livello di inquadramento e del trattamento retributivo in godimento, fatta eccezione per gli elementi retributivi collegati a particolari modalità di svolgimento della precedente prestazione lavorativa.

Nelle sedi di cui all'articolo 2113, quarto comma, o avanti alle commissioni di certificazione, possono essere stipulati accordi individuali di modifica delle mansioni, della categoria legale e del livello di inquadramento e della relativa retribuzione, nell'interesse del lavoratore alla conservazione dell'occupazione, all'acquisizione di una diversa professionalità o al miglioramento delle condizioni di vita. Il lavoratore può farsi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da un avvocato o da un consulente del lavoro.

Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta e l'assegnazione diviene definitiva, salvo diversa volontà del lavoratore, ove la medesima non abbia avuto luogo per ragioni sostitutive di altro lavoratore in servizio, dopo il periodo fissato dai contratti collettivi o, in mancanza, dopo sei mesi continuativi.

Il lavoratore non può essere trasferito da un'unità produttiva ad un'altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive.

Salvo che ricorrono le condizioni di cui al secondo e al quarto comma e fermo quanto disposto al sesto comma, ogni patto contrario è nullo.».

2. L'articolo 6 della legge 13 maggio 1985, n. 190, è abrogato.

Capo II

Lavoro a orario ridotto e flessibile

Sezione I

Lavoro a tempo parziale

Art. 4. Definizione

1. Nel rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, l'assunzione può avvenire a tempo pieno, ai sensi dell'*articolo 3 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66*, o a tempo parziale.

Art. 5. Forma e contenuti del contratto di lavoro a tempo parziale

1. Il contratto di lavoro a tempo parziale è stipulato in forma scritta ai fini della prova.
2. Nel contratto di lavoro a tempo parziale è contenuta puntuale indicazione della durata della prestazione lavorativa e della collocazione temporale dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno.
3. Quando l'organizzazione del lavoro è articolata in turni, l'indicazione di cui al

comma 2 può avvenire anche mediante rinvio a turni programmati di lavoro articolati su fasce orarie prestabilite.

Art. 6. Lavoro supplementare, lavoro straordinario, clausole elastiche

1. Nel rispetto di quanto previsto dai contratti collettivi, il datore di lavoro ha la facoltà di richiedere, entro i limiti dell'orario normale di lavoro di cui all'*articolo 3 del decreto legislativo n. 66 del 2003*, lo svolgimento di prestazioni supplementari, intendendosi per tali quelle svolte oltre l'orario concordato fra le parti ai sensi dell'*articolo 5, comma 2*, anche in relazione alle giornate, alle settimane o ai mesi.
2. Nel caso in cui il contratto collettivo applicato al rapporto di lavoro non disciplini il lavoro supplementare, il datore di lavoro può richiedere al lavoratore lo svolgimento di prestazioni di lavoro supplementare in misura non superiore al 25 per cento delle ore di lavoro settimanali concordate. In tale ipotesi, il lavoratore può rifiutare lo svolgimento del lavoro supplementare ove giustificato da comprovate esigenze lavorative, di salute, familiari o di formazione professionale. Il lavoro supplementare è retribuito con una maggiorazione del 15 per cento della retribuzione oraria globale di fatto, comprensiva dell'incidenza della retribuzione delle ore supplementari sugli istituti retributivi indiretti e differiti.
3. Nel rapporto di lavoro a tempo parziale è consentito lo svolgimento di prestazioni di lavoro straordinario, così come definito dall'*articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 66 del 2003*.
4. Nel rispetto di quanto previsto dai contratti collettivi, le parti del contratto di lavoro a tempo parziale possono pattuire, per iscritto, clausole elastiche relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa ovvero relative alla variazione in aumento della sua durata.
5. Nei casi di cui al comma 4, il prestatore di lavoro ha diritto a un preavviso di due giorni lavorativi, fatte salve le diverse intese tra le parti, nonché a specifiche compensazioni, nella misura ovvero nelle forme determinate dai contratti collettivi.
6. Nel caso in cui il contratto collettivo applicato al rapporto non disciplini le clausole elastiche queste possono essere pattuite per iscritto dalle parti avanti alle commissioni di certificazione, con facoltà del lavoratore di farsi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da un avvocato o da un consulente del lavoro. Le clausole elastiche prevedono, a pena di nullità, le condizioni e le modalità con le quali il datore di lavoro, con preavviso di due giorni lavorativi, può modificare la collocazione temporale della prestazione e variarne in aumento la durata, nonché la misura massima dell'aumento, che non può eccedere il limite del 25 per cento della normale prestazione annua a tempo parziale. Le modifiche dell'orario di cui al secondo periodo comportano il diritto del lavoratore ad una maggiorazione del 15 per cento della retribuzione oraria globale di fatto, comprensiva dell'incidenza della retribuzione sugli istituti retributivi indiretti e differiti.
7. Al lavoratore che si trova nelle condizioni di cui all'*articolo 8, commi da 3 a 5, ovvero in quelle di cui all'articolo 10, primo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300*, è riconosciuta la facoltà di revocare il consenso prestato alla clausola

elastica.

8. Il rifiuto del lavoratore di concordare variazioni dell'orario di lavoro non costituisce giustificato motivo di licenziamento.

Art. 7. Trattamento del lavoratore a tempo parziale

1. Il lavoratore a tempo parziale non deve ricevere un trattamento meno favorevole rispetto al lavoratore a tempo pieno di pari inquadramento.

2. Il lavoratore a tempo parziale ha i medesimi diritti di un lavoratore a tempo pieno comparabile ed il suo trattamento economico e normativo è riproporzionato in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa. I contratti collettivi possono modulare la durata del periodo di prova, del periodo di preavviso in caso di licenziamento o dimissioni e quella del periodo di conservazione del posto di lavoro in caso di malattia ed infortunio in relazione all'articolazione dell'orario di lavoro.

Art. 8. Trasformazione del rapporto

1. Il rifiuto del lavoratore di trasformare il proprio rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, o viceversa, non costituisce giustificato motivo di licenziamento.

2. Su accordo delle parti risultante da atto scritto è ammessa la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale.

3. I lavoratori del settore pubblico e del settore privato affetti da patologie oncologiche nonché da gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, eventualmente anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata da una commissione medica istituita presso l'azienda unità sanitaria locale territorialmente competente, hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale. A richiesta del lavoratore il rapporto di lavoro a tempo parziale è trasformato nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno.

4. In caso di patologie oncologiche o gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti riguardanti il coniuge, i figli o i genitori del lavoratore o della lavoratrice, nonché nel caso in cui il lavoratore o la lavoratrice assista una persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa con connotazione di gravità ai sensi dell'*articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104*, che abbia necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, è riconosciuta la priorità nella trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.

5. In caso di richiesta del lavoratore o della lavoratrice, con figlio convivente di età non superiore a tredici anni o con figlio convivente portatore di handicap ai sensi dell'*articolo 3 della legge n. 104 del 1992*, è riconosciuta la priorità nella

trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.

6. Il lavoratore il cui rapporto sia trasformato da tempo pieno in tempo parziale ha diritto di precedenza nelle assunzioni con contratto a tempo pieno per l'espletamento delle stesse mansioni o di mansioni di pari livello e categoria legale rispetto a quelle oggetto del rapporto di lavoro a tempo parziale.

7. Il lavoratore può chiedere, per una sola volta, in luogo del congedo parentale od entro i limiti del congedo ancora spettante ai sensi del Capo V del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, purché con una riduzione d'orario non superiore al 50 per cento. Il datore di lavoro è tenuto a dar corso alla trasformazione entro quindici giorni dalla richiesta.

8. In caso di assunzione di personale a tempo parziale il datore di lavoro è tenuto a darne tempestiva informazione al personale già dipendente con rapporto a tempo pieno occupato in unità produttive site nello stesso ambito comunale, anche mediante comunicazione scritta in luogo accessibile a tutti nei locali dell'impresa, ed a prendere in considerazione le domande di trasformazione a tempo parziale dei rapporti dei dipendenti a tempo pieno.

Art. 9. Criteri di computo dei lavoratori a tempo parziale

1. Ai fini della applicazione di qualsiasi disciplina di fonte legale o contrattuale per la quale sia rilevante il computo dei dipendenti del datore di lavoro, i lavoratori a tempo parziale sono computati in proporzione all'orario svolto, rapportato al tempo pieno. A tal fine, l'arrotondamento opera per le frazioni di orario che eccedono la somma degli orari a tempo parziale corrispondente a unità intere di orario a tempo pieno.

Art. 10. Sanzioni

1. In difetto di prova in ordine alla stipulazione a tempo parziale del contratto di lavoro, su domanda del lavoratore è dichiarata la sussistenza fra le parti di un rapporto di lavoro a tempo pieno, fermo restando, per il periodo antecedente alla data della pronuncia giudiziale, il diritto alla retribuzione ed al versamento dei contributi previdenziali dovuti per le prestazioni effettivamente rese.

2. Qualora nel contratto scritto non sia determinata la durata della prestazione lavorativa, su domanda del lavoratore è dichiarata la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo pieno a partire dalla pronuncia. Qualora l'omissione riguardi la sola collocazione temporale dell'orario, il giudice determina le modalità temporali di svolgimento della prestazione lavorativa a tempo parziale, tenendo conto delle responsabilità familiari del lavoratore interessato e della sua necessità di integrazione del reddito mediante lo svolgimento di altra attività lavorativa, nonché delle esigenze del datore di lavoro. Per il periodo antecedente alla pronuncia, il lavoratore ha in entrambi i casi diritto, in aggiunta alla retribuzione dovuta per le prestazioni effettivamente rese, a un'ulteriore somma a titolo di

risarcimento del danno.

3. Lo svolgimento di prestazioni in esecuzione di clausole elastiche senza il rispetto delle condizioni, delle modalità e dei limiti previsti dalla legge o dai contratti collettivi comporta il diritto del lavoratore, in aggiunta alla retribuzione dovuta, a un'ulteriore somma a titolo di risarcimento del danno.

Art. 11. Disciplina previdenziale

1. La retribuzione minima oraria, da assumere quale base per il calcolo dei contributi previdenziali dovuti per i lavoratori a tempo parziale, si determina rapportando alle giornate di lavoro settimanale ad orario normale il minimale giornaliero di cui all'*articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 11 novembre 1983, n. 638*, e dividendo l'importo così ottenuto per il numero delle ore di orario normale settimanale previsto dal contratto collettivo nazionale di categoria per i lavoratori a tempo pieno.

2. Gli assegni per il nucleo familiare spettano ai lavoratori a tempo parziale per l'intera misura settimanale in presenza di una prestazione lavorativa settimanale di durata non inferiore al minimo di ventiquattro ore. A tal fine sono cumulate le ore prestate in diversi rapporti di lavoro. In caso contrario spettano tanti assegni giornalieri quante sono le giornate di lavoro effettivamente prestate, qualunque sia il numero delle ore lavorate nella giornata. Qualora non si possa individuare l'attività principale per gli effetti dell'*articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797*, e successive modificazioni, gli assegni per il nucleo familiare sono corrisposti direttamente dall'INPS.

3. La retribuzione dei lavoratori a tempo parziale, a valere ai fini dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali è uguale alla retribuzione tabellare prevista dalla contrattazione collettiva per il corrispondente rapporto di lavoro a tempo pieno. La retribuzione tabellare è determinata su base oraria in relazione alla durata normale annua della prestazione di lavoro espressa in ore. La retribuzione minima oraria da assumere quale base di calcolo dei premi per l'assicurazione di cui al presente comma è stabilita con le modalità di cui al comma 1.

4. Nel caso di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale e viceversa, ai fini della determinazione dell'ammontare del trattamento di pensione si computa per intero l'anzianità relativa ai periodi di lavoro a tempo pieno e, in proporzione all'orario effettivamente svolto, l'anzianità inherente ai periodi di lavoro a tempo parziale.

Art. 12. Lavoro a tempo parziale nelle amministrazioni pubbliche

1. Ai sensi dell'*articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, le disposizioni della presente sezione si applicano, ove non diversamente disposto, anche ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni

pubbliche, con esclusione di quelle contenute negli articoli 6, commi 2 e 6, e 10, e, comunque, fermo restando quanto previsto da disposizioni speciali in materia.

Sezione II

Lavoro intermittente

Art. 13. Definizione e casi di ricorso al lavoro intermittente

1. Il contratto di lavoro intermittente è il contratto, anche a tempo determinato, mediante il quale un lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro che ne può utilizzare la prestazione lavorativa in modo discontinuo o intermittente secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi, anche con riferimento alla possibilità di svolgere le prestazioni in periodi predeterminati nell'arco della settimana, del mese o dell'anno. In mancanza di contratto collettivo, i casi di utilizzo del lavoro intermittente sono individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
 2. Il contratto di lavoro intermittente può in ogni caso essere concluso con soggetti con meno di 24 anni di età, purché le prestazioni lavorative siano svolte entro il venticinquesimo anno, e con più di 55 anni.
 3. In ogni caso, con l'eccezione dei settori del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo, il contratto di lavoro intermittente è ammesso, per ciascun lavoratore con il medesimo datore di lavoro, per un periodo complessivamente non superiore a quattrocento giornate di effettivo lavoro nell'arco di tre anni solari. In caso di superamento del predetto periodo il relativo rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.
 4. Nei periodi in cui non ne viene utilizzata la prestazione il lavoratore intermittente non matura alcun trattamento economico e normativo, salvo che abbia garantito al datore di lavoro la propria disponibilità a rispondere alle chiamate, nel qual caso gli spetta l'indennità di disponibilità di cui all'articolo 16.
 5. Le disposizioni della presente sezione non trovano applicazione ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni.
-

Art. 14. Divieti

1. E' vietato il ricorso al lavoro intermittente:

- a) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
- b) presso unità produttive nelle quali si è proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi a norma degli *articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223*, che hanno riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro intermittente, ovvero presso unità produttive nelle quali sono operanti una sospensione del lavoro o una riduzione dell'orario in regime di cassa integrazione guadagni, che interessano lavoratori adibiti alle

mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro intermittente;

c) ai datori di lavoro che non hanno effettuato la valutazione dei rischi in applicazione della normativa di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

Art. 15. Forma e comunicazioni

1. Il contratto di lavoro intermittente è stipulato in forma scritta ai fini della prova dei seguenti elementi:

- a) durata e ipotesi, oggettive o soggettive, che consentono la stipulazione del contratto a norma dell'articolo 13;
- b) luogo e modalità della disponibilità, eventualmente garantita dal lavoratore, e del relativo preavviso di chiamata del lavoratore, che non può essere inferiore a un giorno lavorativo;
- c) trattamento economico e normativo spettante al lavoratore per la prestazione eseguita e relativa indennità di disponibilità, ove prevista;
- d) forme e modalità, con cui il datore di lavoro è legittimato a richiedere l'esecuzione della prestazione di lavoro, nonché modalità di rilevazione della prestazione;
- e) tempi e modalità di pagamento della retribuzione e della indennità di disponibilità;
- f) misure di sicurezza necessarie in relazione al tipo di attività dedotta in contratto.

2. Fatte salve le previsioni più favorevoli dei contratti collettivi, il datore di lavoro è tenuto a informare con cadenza annuale le rappresentanze sindacali aziendali o la rappresentanza sindacale unitaria sull'andamento del ricorso al contratto di lavoro intermittente.

3. Prima dell'inizio della prestazione lavorativa o di un ciclo integrato di prestazioni di durata non superiore a trenta giorni, il datore di lavoro è tenuto a comunicarne la durata alla direzione territoriale del lavoro competente per territorio, mediante sms o posta elettronica. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, possono essere individuate modalità applicative della disposizione di cui al primo periodo, nonché ulteriori modalità di comunicazione in funzione dello sviluppo delle tecnologie. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente comma si applica la sanzione amministrativa da euro 400 ad euro 2.400 in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all'*articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124*.

Art. 16. Indennità di disponibilità

1. La misura dell'indennità mensile di disponibilità, divisibile in quote orarie, è determinata dai contratti collettivi e non è comunque inferiore all'importo fissato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le associazioni

sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

2. L'indennità di disponibilità è esclusa dal computo di ogni istituto di legge o di contratto collettivo.

3. L'indennità di disponibilità è assoggettata a contribuzione previdenziale per il suo effettivo ammontare, in deroga alla normativa in materia di minimale contributivo.

4. In caso di malattia o di altro evento che gli renda temporaneamente impossibile rispondere alla chiamata, il lavoratore è tenuto a informarne tempestivamente il datore di lavoro, specificando la durata dell'impedimento, durante il quale non matura il diritto all'indennità di disponibilità. Ove non provveda all'adempimento di cui al periodo precedente, il lavoratore perde il diritto all'indennità per un periodo di quindici giorni, salvo diversa previsione del contratto individuale.

5. Il rifiuto ingiustificato di rispondere alla chiamata può costituire motivo di licenziamento e comportare la restituzione della quota di indennità di disponibilità riferita al periodo successivo al rifiuto.

6. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è stabilita la misura della retribuzione convenzionale in riferimento alla quale il lavoratore intermittente può versare la differenza contributiva per i periodi in cui ha percepito una retribuzione inferiore a quella convenzionale ovvero ha usufruito dell'indennità di disponibilità fino a concorrenza del medesimo importo.

Art. 17. Principio di non discriminazione

1. Il lavoratore intermittente non deve ricevere, per i periodi lavorati e a parità di mansioni svolte, un trattamento economico e normativo complessivamente meno favorevole rispetto al lavoratore di pari livello.

2. Il trattamento economico, normativo e previdenziale del lavoratore intermittente, è riproporzionato in ragione della prestazione lavorativa effettivamente eseguita, in particolare per quanto riguarda l'importo della retribuzione globale e delle singole componenti di essa, nonché delle ferie e dei trattamenti per malattia e infortunio, congedo di maternità e parentale.

Art. 18. Computo del lavoratore intermittente

1. Ai fini dell'applicazione di qualsiasi disciplina di fonte legale o contrattuale per la quale sia rilevante il computo dei dipendenti del datore di lavoro, il lavoratore intermittente è computato nell'organico dell'impresa in proporzione all'orario di lavoro effettivamente svolto nell'arco di ciascun semestre.

Capo III

Lavoro a tempo determinato

Art. 19. Apposizione del termine e durata massima

1. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a trentasei mesi.
 2. Fatte salve le diverse disposizioni dei contratti collettivi, e con l'eccezione delle attività stagionali di cui all'articolo 21, comma 2, la durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale e indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l'altro, non può superare i trentasei mesi. Ai fini del computo di tale periodo si tiene altresì conto dei periodi di missione aventi ad oggetto mansioni di pari livello e categoria legale, svolti tra i medesimi soggetti, nell'ambito di somministrazioni di lavoro a tempo determinato. Qualora il limite dei trentasei mesi sia superato, per effetto di un unico contratto o di una successione di contratti, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di tale superamento.
 3. Fermo quanto disposto al comma 2, un ulteriore contratto a tempo determinato fra gli stessi soggetti, della durata massima di dodici mesi, può essere stipulato presso la direzione territoriale del lavoro competente per territorio. In caso di mancato rispetto della descritta procedura, nonché di superamento del termine stabilito nel medesimo contratto, lo stesso si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data della stipulazione.
 4. Con l'eccezione dei rapporti di lavoro di durata non superiore a dodici giorni, l'apposizione del termine al contratto è priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto, una copia del quale deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall'inizio della prestazione.
 5. Il datore di lavoro informa i lavoratori a tempo determinato, nonché le rappresentanze sindacali aziendali ovvero la rappresentanza sindacale unitaria, circa i posti vacanti che si rendono disponibili nell'impresa, secondo le modalità definite dai contratti collettivi.
-

Art. 20. Divieti

1. L'apposizione di un termine alla durata di un contratto di lavoro subordinato non è ammessa:
 - a) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
 - b) presso unità produttive nelle quali si è proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi a norma degli articoli 4 e 24 della legge n. 223 del 1991, che hanno riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si

riferisce il contratto di lavoro a tempo determinato, salvo che il contratto sia concluso per provvedere alla sostituzione di lavoratori assenti, per assumere lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, o abbia una durata iniziale non superiore a tre mesi;

c) presso unità produttive nelle quali sono operanti una sospensione del lavoro o una riduzione dell'orario in regime di cassa integrazione guadagni, che interessano lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto a tempo determinato;

d) da parte di datori di lavoro che non hanno effettuato la valutazione dei rischi in applicazione della normativa di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

2. In caso di violazione dei divieti di cui al comma 1, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato.

Art. 21. Proroghe e rinnovi

1. Il termine del contratto a tempo determinato può essere prorogato, con il consenso del lavoratore, solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a trentasei mesi, e, comunque, per un massimo di cinque volte nell'arco di trentasei mesi a prescindere dal numero dei contratti. Qualora il numero delle proroghe sia superiore, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di decorrenza della sesta proroga.

2. Qualora il lavoratore sia riassunto a tempo determinato entro dieci giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi, ovvero venti giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore a sei mesi, il secondo contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato. Le disposizioni di cui al presente comma non trovano applicazione nei confronti dei lavoratori impiegati nelle attività stagionali individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nonché nelle ipotesi individuate dai contratti collettivi. Fino all'adozione del decreto di cui al secondo periodo continuano a trovare applicazione le disposizioni del *decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525*.

3. I limiti previsti dal presente articolo non si applicano alle imprese start-up innovative di cui di cui all'*articolo 25, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 17 dicembre 2012, n. 221*, per il periodo di quattro anni dalla costituzione della società, ovvero per il più limitato periodo previsto dal comma 3 del suddetto articolo 25 per le società già costituite.

Art. 22. Continuazione del rapporto oltre la scadenza del termine

1. Fermi i limiti di durata massima di cui all'articolo 19, se il rapporto di lavoro continua dopo la scadenza del termine inizialmente fissato o successivamente prorogato, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore una

maggiorazione della retribuzione per ogni giorno di continuazione del rapporto pari al 20 per cento fino al decimo giorno successivo e al 40 per cento per ciascun giorno ulteriore.

2. Qualora il rapporto di lavoro continui oltre il trentesimo giorno in caso di contratto di durata inferiore a sei mesi, ovvero oltre il cinquantesimo giorno negli altri casi, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla scadenza dei predetti termini.

Art. 23. *Numero complessivo di contratti a tempo determinato* ⁽²⁾

1. Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi non possono essere assunti lavoratori a tempo determinato in misura superiore al 20 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno di assunzione, con un arrotondamento del decimale all'unità superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5. Nel caso di inizio dell'attività nel corso dell'anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento dell'assunzione. Per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti è sempre possibile stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato.

2. Sono esenti dal limite di cui al comma 1, nonché da eventuali limitazioni quantitative previste da contratti collettivi, i contratti a tempo determinato conclusi:

a) nella fase di avvio di nuove attività, per i periodi definiti dai contratti collettivi, anche in misura non uniforme con riferimento ad aree geografiche e comparti merceologici;

b) da imprese start-up innovative di cui all'*articolo 25, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 179 del 2012*, convertito, con modificazioni, dalla *legge n. 221 del 2012*, per il periodo di quattro anni dalla costituzione della società ovvero per il più limitato periodo previsto dal comma 3 del suddetto articolo 25 per le società già costituite;

c) per lo svolgimento delle attività stagionali di cui all'*articolo 21, comma 2*;

d) per specifici spettacoli ovvero specifici programmi radiofonici o televisivi;

e) per sostituzione di lavoratori assenti;

f) con lavoratori di età superiore a 50 anni.

3. Il limite percentuale di cui al comma 1 non si applica, inoltre, ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati tra università private, incluse le filiazioni di università straniere, istituti pubblici di ricerca ovvero enti privati di ricerca e lavoratori chiamati a svolgere attività di insegnamento, di ricerca scientifica o tecnologica, di assistenza tecnica alla stessa o di coordinamento e direzione della stessa, tra istituti della cultura di appartenenza statale ovvero enti, pubblici e privati derivanti da trasformazione di precedenti enti pubblici, vigilati dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, ad esclusione delle fondazioni di produzione musicale di cui al *decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367*, e lavoratori impiegati per soddisfare esigenze temporanee legate alla realizzazione di mostre, eventi e manifestazioni di interesse culturale. I contratti di lavoro a tempo determinato che hanno ad oggetto in via esclusiva lo svolgimento di attività di ricerca scientifica possono avere durata pari a quella del progetto di ricerca al

quale si riferiscono.

4. In caso di violazione del limite percentuale di cui al comma 1, restando esclusa la trasformazione dei contratti interessati in contratti a tempo indeterminato, per ciascun lavoratore si applica una sanzione amministrativa di importo pari:

a) al 20 per cento della retribuzione, per ciascun mese o frazione di mese superiore a quindici giorni di durata del rapporto di lavoro, se il numero dei lavoratori assunti in violazione del limite percentuale non è superiore a uno;

b) al 50 per cento della retribuzione, per ciascun mese o frazione di mese superiore a quindici giorni di durata del rapporto di lavoro, se il numero dei lavoratori assunti in violazione del limite percentuale è superiore a uno.

5. I contratti collettivi definiscono modalità e contenuti delle informazioni da rendere alle rappresentanze sindacali aziendali o alla rappresentanza sindacale unitaria dei lavoratori in merito all'utilizzo del lavoro a tempo determinato.

(2) In deroga a quanto disposto dal presente articolo vedi l' *art. 16-quater, comma 1, D.L. 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 125.*

Art. 24. Diritti di precedenza

1. Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi, il lavoratore che, nell'esecuzione di uno o più contratti a tempo determinato presso la stessa azienda, ha prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine.

2. Per le lavoratrici, il congedo di maternità di cui al Capo III del *decreto legislativo n. 151 del 2001*, e successive modificazioni, usufruito nell'esecuzione di un contratto a tempo determinato presso lo stesso datore di lavoro, concorre a determinare il periodo di attività lavorativa utile a conseguire il diritto di precedenza di cui al comma 1. Alle medesime lavoratrici è altresì riconosciuto, alle stesse condizioni di cui al comma 1, il diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo determinato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi, con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei precedenti rapporti a termine.

3. Il lavoratore assunto a tempo determinato per lo svolgimento di attività stagionali ha diritto di precedenza rispetto a nuove assunzioni a tempo determinato da parte dello stesso datore di lavoro per le medesime attività stagionali.

4. Il diritto di precedenza deve essere espressamente richiamato nell'atto scritto di cui all'articolo 19, comma 4, e può essere esercitato a condizione che il lavoratore manifesti per iscritto la propria volontà in tal senso al datore di lavoro entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro nei casi di cui ai commi 1 e 2, ed entro tre mesi nel caso di cui al comma 3. Il diritto di precedenza si estingue una volta trascorso un anno dalla data di cessazione del rapporto.

Art. 25. *Principio di non discriminazione*

1. Al lavoratore a tempo determinato spetta il trattamento economico e normativo in atto nell'impresa per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato comparabili, intendendosi per tali quelli inquadrati nello stesso livello in forza dei criteri di classificazione stabiliti dalla contrattazione collettiva, ed in proporzione al periodo lavorativo prestato, sempre che non sia obiettivamente incompatibile con la natura del contratto a tempo determinato.

2. Nel caso di inosservanza degli obblighi di cui al comma 1, il datore di lavoro è punito con la sanzione amministrativa da 25,82 euro a 154,94 euro. Se l'inosservanza si riferisce a più di cinque lavoratori, si applica la sanzione amministrativa da 154,94 euro a 1.032,91 euro.

Art. 26. *Formazione*

1. I contratti collettivi possono prevedere modalità e strumenti diretti ad agevolare l'accesso dei lavoratori a tempo determinato a opportunità di formazione adeguata, per aumentarne la qualificazione, promuoverne la carriera e migliorarne la mobilità occupazionale.

Art. 27. *Criteri di computo*

1. Salvo che sia diversamente disposto, ai fini dell'applicazione di qualsiasi disciplina di fonte legale o contrattuale per la quale sia rilevante il computo dei dipendenti del datore di lavoro, si tiene conto del numero medio mensile di lavoratori a tempo determinato, compresi i dirigenti, impiegati negli ultimi due anni, sulla base dell'effettiva durata dei loro rapporti di lavoro.

Art. 28. *Decadenza e tutele*

1. L'impugnazione del contratto a tempo determinato deve avvenire, con le modalità previste dal primo comma dell'*articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604*, entro centoventi giorni dalla cessazione del singolo contratto. Trova altresì applicazione il secondo comma del suddetto articolo 6.

2. Nei casi di trasformazione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno a favore del lavoratore stabilendo un'indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto

riguardo ai criteri indicati nell'*articolo 8 della legge n. 604 del 1966*. La predetta indennità ristora per intero il pregiudizio subito dal lavoratore, comprese le conseguenze retributive e contributive relative al periodo compreso tra la scadenza del termine e la pronuncia con la quale il giudice ha ordinato la ricostituzione del rapporto di lavoro.

3. In presenza di contratti collettivi che prevedano l'assunzione, anche a tempo indeterminato, di lavoratori già occupati con contratto a termine nell'ambito di specifiche graduatorie, il limite massimo dell'indennità fissata dal comma 2 è ridotto alla metà.

Art. 29. Esclusioni e discipline specifiche

1. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente capo, in quanto già disciplinati da specifiche normative:

- a) ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 25 e 27, i rapporti instaurati ai sensi dell'*articolo 8, comma 2, della legge n. 223 del 1991*;
- b) i rapporti di lavoro tra i datori di lavoro dell'agricoltura e gli operai a tempo determinato, così come definiti dall'*articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375*;
- c) i richiami in servizio del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

2. Sono, altresì, esclusi dal campo di applicazione del presente capo:

- a) i contratti di lavoro a tempo determinato con i dirigenti, che non possono avere una durata superiore a cinque anni, salvo il diritto del dirigente di recedere a norma dell'articolo 2118 del codice civile una volta trascorso un triennio;
- b) i rapporti per l'esecuzione di speciali servizi di durata non superiore a tre giorni, nel settore del turismo e dei pubblici esercizi, nei casi individuati dai contratti collettivi, fermo l'obbligo di comunicare l'instaurazione del rapporto di lavoro entro il giorno antecedente;
- c) i contratti a tempo determinato stipulati con il personale docente ed ATA per il conferimento delle supplenze e con il personale sanitario, anche dirigente, del Servizio sanitario nazionale;
- d) i contratti a tempo determinato stipulati ai sensi della *legge 30 dicembre 2010, n. 240*.⁽³⁾

3. Al personale artistico e tecnico delle fondazioni di produzione musicale di cui al *decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367*, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19, commi da 1 a 3, e 21.

4. Resta fermo quanto disposto dall'*articolo 36 del decreto legislativo n. 165 del 2001*.

(3) Vedi, anche, l' art. 1, comma 228-ter, L. 28 dicembre 2015, n. 208, inserito dall' art. 17, comma 1, D.L. 24 giugno 2016, n. 113.

Capo IV**Somministrazione di lavoro****Art. 30. Definizione**

1. Il contratto di somministrazione di lavoro è il contratto, a tempo indeterminato o determinato, con il quale un'agenzia di somministrazione autorizzata, ai sensi del *decreto legislativo n. 276 del 2003*, mette a disposizione di un utilizzatore uno o più lavoratori suoi dipendenti, i quali, per tutta la durata della missione, svolgono la propria attività nell'interesse e sotto la direzione e il controllo dell'utilizzatore.

Art. 31. Somministrazione di lavoro a tempo indeterminato e determinato

1. Salvo diversa previsione dei contratti collettivi applicati dall'utilizzatore, il numero dei lavoratori somministrati con contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato non può eccedere il 20 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l'utilizzatore al 1° gennaio dell'anno di stipula del predetto contratto, con un arrotondamento del decimale all'unità superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5. Nel caso di inizio dell'attività nel corso dell'anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento della stipula del contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato. Possono essere somministrati a tempo indeterminato esclusivamente i lavoratori assunti dal somministratore a tempo indeterminato.

2. La somministrazione di lavoro a tempo determinato è utilizzata nei limiti quantitativi individuati dai contratti collettivi applicati dall'utilizzatore. E' in ogni caso esente da limiti quantitativi la somministrazione a tempo determinato di lavoratori di cui all'*articolo 8, comma 2, della legge n. 223 del 1991*, di soggetti disoccupati che godono, da almeno sei mesi, di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali, e di lavoratori «svantaggiati» o «molto svantaggiati» ai sensi dei numeri 4) e 99) dell'*articolo 2 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione*, del 17 giugno 2014, come individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

3. I lavoratori somministrati sono informati dall'utilizzatore dei posti vacanti presso quest'ultimo, anche mediante un avviso generale affisso all'interno dei locali dell'utilizzatore.

4. Fermo quanto disposto dall'*articolo 36 del decreto legislativo n. 165 del 2001*, la disciplina della somministrazione a tempo indeterminato non trova applicazione nei confronti delle pubbliche amministrazioni.

Art. 32. Divieti

1. Il contratto di somministrazione di lavoro è vietato:

- a) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
 - b) presso unità produttive nelle quali si è proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi degli *articoli 4 e 24 della legge n. 223 del 1991*, che hanno riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione di lavoro, salvo che il contratto sia concluso per provvedere alla sostituzione di lavoratori assenti o abbia una durata iniziale non superiore a tre mesi;
 - c) presso unità produttive nelle quali sono operanti una sospensione del lavoro o una riduzione dell'orario in regime di cassa integrazione guadagni, che interessano lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione di lavoro;
 - d) da parte di datori di lavoro che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi in applicazione della normativa di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.
-

Art. 33. Forma del contratto di somministrazione

1. Il contratto di somministrazione di lavoro è stipulato in forma scritta e contiene i seguenti elementi:

- a) gli estremi dell'autorizzazione rilasciata al somministratore;
- b) il numero dei lavoratori da somministrare;
- c) l'indicazione di eventuali rischi per la salute e la sicurezza del lavoratore e le misure di prevenzione adottate;
- d) la data di inizio e la durata prevista della somministrazione di lavoro;
- e) le mansioni alle quali saranno adibiti i lavoratori e l'inquadramento dei medesimi;
- f) il luogo, l'orario di lavoro e il trattamento economico e normativo dei lavoratori.

2. Con il contratto di somministrazione di lavoro l'utilizzatore assume l'obbligo di comunicare al somministratore il trattamento economico e normativo applicabile ai lavoratori suoi dipendenti che svolgono le medesime mansioni dei lavoratori da somministrare e a rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori.

3. Le informazioni di cui al comma 1, nonché la data di inizio e la durata prevedibile della missione, devono essere comunicate per iscritto al lavoratore da parte del somministratore all'atto della stipulazione del contratto di lavoro ovvero all'atto dell'invio in missione presso l'utilizzatore.

Art. 34. Disciplina dei rapporti di lavoro

1. In caso di assunzione a tempo indeterminato il rapporto di lavoro tra somministratore e lavoratore è soggetto alla disciplina prevista per il rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Nel contratto di lavoro è determinata l'indennità mensile di disponibilità, divisibile in quote orarie, corrisposta dal somministratore

al lavoratore per i periodi nei quali egli rimane in attesa di essere inviato in missione, nella misura prevista dal contratto collettivo applicabile al somministratore e comunque non inferiore all'importo fissato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. L'indennità di disponibilità è esclusa dal computo di ogni istituto di legge o di contratto collettivo.

2. In caso di assunzione a tempo determinato il rapporto di lavoro tra somministratore e lavoratore è soggetto alla disciplina di cui al capo III per quanto compatibile, con esclusione delle disposizioni di cui agli articoli 19, commi 1, 2 e 3, 21, 23 e 24. Il termine inizialmente posto al contratto di lavoro può in ogni caso essere prorogato, con il consenso del lavoratore e per atto scritto, nei casi e per la durata previsti dal contratto collettivo applicato dal somministratore.

3. Il lavoratore somministrato non è computato nell'organico dell'utilizzatore ai fini dell'applicazione di normative di legge o di contratto collettivo, fatta eccezione per quelle relative alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. In caso di somministrazione di lavoratori disabili per missioni di durata non inferiore a dodici mesi, il lavoratore somministrato è computato nella quota di riserva di cui all'*articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68*.

4. Le disposizioni di cui all'*articolo 4 e 24 della legge n. 223 del 1991* non trovano applicazione nel caso di cessazione della somministrazione di lavoro a tempo indeterminato, cui si applica l'*articolo 3 della legge n. 604 del 1966*.

Art. 35. Tutela del lavoratore, esercizio del potere disciplinare e regime della solidarietà

1. Per tutta la durata della missione presso l'utilizzatore, i lavoratori del somministratore hanno diritto, a parità di mansioni svolte, a condizioni economiche e normative complessivamente non inferiori a quelle dei dipendenti di pari livello dell'utilizzatore.

2. L'utilizzatore è obbligato in solido con il somministratore a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e a versare i relativi contributi previdenziali, salvo il diritto di rivalsa verso il somministratore.

3. I contratti collettivi applicati dall'utilizzatore stabiliscono modalità e criteri per la determinazione e corresponsione delle erogazioni economiche correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi concordati tra le parti o collegati all'andamento economico dell'impresa. I lavoratori somministrati hanno altresì diritto a fruire dei servizi sociali e assistenziali di cui godono i dipendenti dell'utilizzatore addetti alla stessa unità produttiva, esclusi quelli il cui godimento sia condizionato alla iscrizione ad associazioni o società cooperative o al conseguimento di una determinata anzianità di servizio.

4. Il somministratore informa i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive e li forma e addestra all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa per la quale essi vengono assunti, in conformità al *decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81*. Il contratto di somministrazione può prevedere che tale obbligo sia adempiuto dall'utilizzatore. L'utilizzatore osserva nei confronti dei lavoratori somministrati gli obblighi di prevenzione e protezione cui è tenuto, per legge e contratto collettivo, nei

confronti dei propri dipendenti.

5. Nel caso in cui adibisca il lavoratore a mansioni di livello superiore o inferiore a quelle dedotte in contratto, l'utilizzatore deve darne immediata comunicazione scritta al somministratore consegnandone copia al lavoratore medesimo. Ove non abbia adempiuto all'obbligo di informazione, l'utilizzatore risponde in via esclusiva per le differenze retributive spettanti al lavoratore occupato in mansioni superiori e per l'eventuale risarcimento del danno derivante dall'assegnazione a mansioni inferiori.

6. Ai fini dell'esercizio del potere disciplinare, che è riservato al somministratore, l'utilizzatore comunica al somministratore gli elementi che formeranno oggetto della contestazione ai sensi dell'*articolo 7 della legge n. 300 del 1970*.

7. L'utilizzatore risponde nei confronti dei terzi dei danni a essi arrecati dal lavoratore nello svolgimento delle sue mansioni.

8. E' nulla ogni clausola diretta a limitare, anche indirettamente, la facoltà dell'utilizzatore di assumere il lavoratore al termine della sua missione, fatta salva l'ipotesi in cui al lavoratore sia corrisposta una adeguata indennità, secondo quanto stabilito dal contratto collettivo applicabile al somministratore.

Art. 36. *Diritti sindacali e garanzie collettive*

1. Ai lavoratori delle agenzie di somministrazione si applicano i diritti sindacali previsti dalla *legge n. 300 del 1970*, e successive modificazioni.

2. Il lavoratore somministrato ha diritto a esercitare presso l'utilizzatore, per tutta la durata della missione, i diritti di libertà e di attività sindacale, nonché a partecipare alle assemblee del personale dipendente delle imprese utilizzatrici.

3. Ogni dodici mesi l'utilizzatore, anche per il tramite della associazione dei datori di lavoro alla quale aderisce o conferisce mandato, comunica alle rappresentanze sindacali aziendali ovvero alla rappresentanza sindacale unitaria o, in mancanza, agli organismi territoriali di categoria delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, il numero dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.

Art. 37. *Norme previdenziali*

1. Gli oneri contributivi, previdenziali, assicurativi ed assistenziali, previsti dalle vigenti disposizioni legislative, sono a carico del somministratore che, ai sensi e per gli effetti di cui all'*articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88*, è inquadrato nel settore terziario. L'indennità di disponibilità è assoggettata a contribuzione previdenziale per il suo effettivo ammontare, in deroga alla normativa in materia di minimale contributivo.

2. Il somministratore non è tenuto al versamento della aliquota contributiva di cui all'*articolo 25, comma 4, della legge 21 dicembre 1978, n. 845.*

3. Gli obblighi dell'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali previsti dal *decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124*, e successive modificazioni, sono determinati in relazione al tipo e al rischio delle lavorazioni svolte. I premi e i contributi sono determinati in relazione al tasso medio o medio ponderato, stabilito per l'attività svolta dall'impresa utilizzatrice, nella quale sono inquadrabili le lavorazioni svolte dai lavoratori somministrati, ovvero in base al tasso medio o medio ponderato della voce di tariffa corrispondente alla lavorazione effettivamente prestata dal lavoratore somministrato, ove presso l'impresa utilizzatrice la stessa non sia già assicurata.

4. Nel settore agricolo e in caso di somministrazione di lavoratori domestici trovano applicazione i criteri di erogazione e gli oneri previdenziali e assistenziali previsti dai relativi settori.

Art. 38. Somministrazione irregolare

1. In mancanza di forma scritta il contratto di somministrazione di lavoro è nullo e i lavoratori sono considerati a tutti gli effetti alle dipendenze dell'utilizzatore.

2. Quando la somministrazione di lavoro avvenga al di fuori dei limiti e delle condizioni di cui agli articoli 31, commi 1 e 2, 32 e 33, comma 1, lettere a), b), c) e d), il lavoratore può chiedere, anche soltanto nei confronti dell'utilizzatore, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest'ultimo, con effetto dall'inizio della somministrazione.

3. Nelle ipotesi di cui al comma 2 tutti i pagamenti effettuati dal somministratore, a titolo retributivo o di contribuzione previdenziale, valgono a liberare il soggetto che ne ha effettivamente utilizzato la prestazione dal debito corrispondente fino a concorrenza della somma effettivamente pagata. Tutti gli atti compiuti o ricevuti dal somministratore nella costituzione o nella gestione del rapporto, per il periodo durante il quale la somministrazione ha avuto luogo, si intendono come compiuti o ricevuti dal soggetto che ha effettivamente utilizzato la prestazione.

4. La disposizione di cui al comma 2 non trova applicazione nei confronti delle pubbliche amministrazioni.

Art. 39. Decadenza e tutele

1. Nel caso in cui il lavoratore chieda la costituzione del rapporto di lavoro con l'utilizzatore, ai sensi dell'*articolo 38, comma 2*, trovano applicazione le disposizioni dell'*articolo 6 della legge n. 604 del 1966*, e il termine di cui al primo comma del predetto articolo decorre dalla data in cui il lavoratore ha cessato di svolgere la propria attività presso l'utilizzatore.

2. Nel caso in cui il giudice accolga la domanda di cui al comma 1, condanna il

datore di lavoro al risarcimento del danno in favore del lavoratore, stabilendo un'indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'*articolo 8 della legge n. 604 del 1966*. La predetta indennità ristora per intero il pregiudizio subito dal lavoratore, comprese le conseguenze retributive e contributive, relativo al periodo compreso tra la data in cui il lavoratore ha cessato di svolgere la propria attività presso l'utilizzatore e la pronuncia con la quale il giudice ha ordinato la costituzione del rapporto di lavoro.

Art. 40. Sanzioni

1. La violazione degli obblighi e dei divieti di cui agli articoli 33, comma 1, nonché, per il solo utilizzatore, di cui agli articoli 31 e 32 e, per il solo somministratore, di cui all'articolo 33, comma 3, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250 a euro 1.250.
 2. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 35, comma 1, e per il solo utilizzatore, di cui all'articolo 35, comma 3, secondo periodo, e 36, comma 3, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal comma 1.
-

Capo V

Apprendistato

Art. 41. Definizione

1. L'apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani.
 2. Il contratto di apprendistato si articola nelle seguenti tipologie:
 - a) apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore;
 - b) apprendistato professionalizzante;
 - c) apprendistato di alta formazione e ricerca.
 3. L'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e quello di alta formazione e ricerca integrano organicamente, in un sistema duale, formazione e lavoro, con riferimento ai titoli di istruzione e formazione e alle qualificazioni professionali contenuti nel Repertorio nazionale di cui all'*articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13*, nell'ambito del Quadro europeo delle qualificazioni.
-

Art. 42. Disciplina generale

1. Il contratto di apprendistato è stipulato in forma scritta ai fini della prova. Il contratto di apprendistato contiene, in forma sintetica, il piano formativo individuale definito anche sulla base di moduli e formulari stabiliti dalla contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali di cui all'*articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto legislativo n. 276 del 2003*. Nell'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e nell'apprendistato di alta formazione e ricerca, il piano formativo individuale è predisposto dalla istituzione formativa con il coinvolgimento dell'impresa. Al piano formativo individuale, per la quota a carico dell'istituzione formativa, si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
2. Il contratto di apprendistato ha una durata minima non inferiore a sei mesi, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 43, comma 8, e 44, comma 5.
3. Durante l'apprendistato trovano applicazione le sanzioni previste dalla normativa vigente per il licenziamento illegittimo. Nel contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, costituisce giustificato motivo di licenziamento il mancato raggiungimento degli obiettivi formativi come attestato dall'istituzione formativa.
4. Al termine del periodo di apprendistato le parti possono recedere dal contratto, ai sensi dell'articolo 2118 del codice civile, con preavviso decorrente dal medesimo termine. Durante il periodo di preavviso continua a trovare applicazione la disciplina del contratto di apprendistato. Se nessuna delle parti recede il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
5. Salvo quanto disposto dai commi da 1 a 4, la disciplina del contratto di apprendistato è rimessa ad accordi interconfederali ovvero ai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nel rispetto dei seguenti principi:
 - a) divieto di retribuzione a cottimo;
 - b) possibilità di inquadrare il lavoratore fino a due livelli inferiori rispetto a quello spettante in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro ai lavoratori addetti a mansioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al cui conseguimento è finalizzato il contratto, o, in alternativa, di stabilire la retribuzione dell'apprendista in misura percentuale e proporzionata all'anzianità di servizio;
 - c) presenza di un tutore o referente aziendale;
 - d) possibilità di finanziare i percorsi formativi aziendali degli apprendisti per il tramite dei fondi paritetici interprofessionali di cui all'*articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 12 del decreto legislativo n. 276 del 2003*, anche attraverso accordi con le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;
 - e) possibilità del riconoscimento, sulla base dei risultati conseguiti nel percorso di formazione, esterna e interna alla impresa, della qualificazione professionale ai fini contrattuali e delle competenze acquisite ai fini del proseguimento degli studi nonché nei percorsi di istruzione degli adulti;
 - f) registrazione della formazione effettuata e della qualificazione professionale ai fini contrattuali eventualmente acquisita nel libretto formativo del cittadino di cui all'*articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 276 del 2003*;

g) possibilità di prolungare il periodo di apprendistato in caso di malattia, infortunio o altra causa di sospensione involontaria del lavoro, di durata superiore a trenta giorni;

h) possibilità di definire forme e modalità per la conferma in servizio, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, al termine del percorso formativo, al fine di ulteriori assunzioni in apprendistato.

6. Per gli apprendisti l'applicazione delle norme sulla previdenza e assistenza sociale obbligatoria si estende alle seguenti forme:

a) assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

b) assicurazione contro le malattie;

c) assicurazione contro l'invalidità e vecchiaia;

d) maternità;

e) assegno familiare;

f) assicurazione sociale per l'impiego, in relazione alla quale, in aggiunta a quanto previsto in relazione al regime contributivo per le assicurazioni di cui alle precedenti lettere, ai sensi della disciplina di cui all'*articolo 1, comma 773, della legge 27 dicembre 2006, n. 296*, con effetto sui periodi contributivi maturati a decorrere dal 1° gennaio 2013 è dovuta dai datori di lavoro per gli apprendisti artigiani e non artigiani una contribuzione pari all'1,31 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, con riferimento alla quale non operano le disposizioni di cui all'*articolo 22, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183*⁽⁴⁾.

7. Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere, direttamente o indirettamente per il tramite delle agenzie di somministrazione autorizzate, non può superare il rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il medesimo datore di lavoro. Tale rapporto non può superare il 100 per cento per i datori di lavoro che occupano un numero di lavoratori inferiore a dieci unità. E' in ogni caso esclusa la possibilità di utilizzare apprendisti con contratto di somministrazione a tempo determinato. Il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o che comunque ne abbia in numero inferiore a tre, può assumere apprendisti in numero non superiore a tre. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle imprese artigiane per le quali trovano applicazione le disposizioni di cui all'*articolo 4 della legge 8 agosto 1985, n. 443*.

8. Ferma restando la possibilità per i contratti collettivi nazionali di lavoro, stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, di individuare limiti diversi da quelli previsti dal presente comma, esclusivamente per i datori di lavoro che occupano almeno cinquanta dipendenti, l'assunzione di nuovi apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante è subordinata alla prosecuzione, a tempo indeterminato, del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei trentasei mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il 20 per cento degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro, restando esclusi dal computo i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, dimissioni o licenziamento per giusta causa. Qualora non sia rispettata la predetta percentuale, è in ogni caso consentita l'assunzione di un apprendista con contratto professionalizzante. Gli apprendisti assunti in violazione dei limiti di cui al presente comma sono considerati ordinari lavoratori subordinati a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto.

(4) Per lo sgravio totale dei contributi a carico del datore di lavoro di cui alla presente lettera, per il periodo 24 settembre 2015-31 dicembre 2016, vedi l' art. 32, comma 1, lett. c), D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150.

Art. 43. Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore

1. L'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale e il certificato di specializzazione tecnica superiore è strutturato in modo da coniugare la formazione effettuata in azienda con l'istruzione e la formazione professionale svolta dalle istituzioni formative che operano nell'ambito dei sistemi regionali di istruzione e formazione sulla base dei livelli essenziali delle prestazioni di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e di quelli di cui all'articolo 46. ⁽¹⁾
2. Possono essere assunti con il contratto di cui al comma 1, in tutti i settori di attività, i giovani che hanno compiuto i 15 anni di età e fino al compimento dei 25. La durata del contratto è determinata in considerazione della qualifica o del diploma da conseguire e non può in ogni caso essere superiore a tre anni o a quattro anni nel caso di diploma professionale quadriennale.
3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 46, comma 1, la regolamentazione dell'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale e il certificato di specializzazione tecnica superiore è rimessa alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano. In assenza di regolamentazione regionale l'attivazione dell'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale e il certificato di specializzazione tecnica superiore è rimessa al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che ne disciplina l'esercizio con propri decreti.
4. In relazione alle qualificazioni contenute nel Repertorio di cui all'articolo 41, comma 3, i datori di lavoro hanno la facoltà di prorogare fino ad un anno il contratto di apprendistato dei giovani qualificati e diplomati, che hanno concluso positivamente i percorsi di cui al comma 1, per il consolidamento e l'acquisizione di ulteriori competenze tecnico-professionali e specialistiche, utili anche ai fini dell'acquisizione del certificato di specializzazione tecnica superiore o del diploma di maturità professionale all'esito del corso annuale integrativo di cui all'articolo 15, comma 6, del decreto legislativo n. 226 del 2005. Il contratto di apprendistato può essere prorogato fino ad un anno anche nel caso in cui, al termine dei percorsi di cui al comma 1, l'apprendista non abbia conseguito la qualifica, il diploma, il certificato di specializzazione tecnica superiore o il diploma di maturità professionale all'esito del corso annuale integrativo.
5. Possono essere, altresì, stipulati contratti di apprendistato, di durata non superiore a quattro anni, rivolti ai giovani iscritti a partire dal secondo anno dei percorsi di istruzione secondaria superiore, per l'acquisizione, oltre che del diploma di istruzione secondaria superiore, di ulteriori competenze tecnico-professionali rispetto a quelle già previste dai vigenti regolamenti scolastici, utili anche ai fini del conseguimento del certificato di specializzazione tecnica superiore. A tal fine, è abrogato il comma 2 dell'articolo 8-bis del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128. Sono fatti salvi, fino alla loro conclusione, i programmi sperimentali per lo svolgimento di periodi di formazione in azienda già attivati. Possono essere, inoltre, stipulati contratti di apprendistato, di durata non superiore a due anni, per i giovani che frequentano il corso annuale integrativo che si conclude con l'esame

di Stato, di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87.

6. Il datore di lavoro che intende stipulare il contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore sottoscrive un protocollo con l'istituzione formativa a cui lo studente è iscritto, che stabilisce il contenuto e la durata degli obblighi formativi del datore di lavoro, secondo lo schema definito con il decreto di cui all'articolo 46, comma 1. Con il medesimo decreto sono definiti i criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato, e, in particolare, i requisiti delle imprese nelle quali si svolge e il monte orario massimo del percorso scolastico che può essere svolto in apprendistato, nonché il numero di ore da effettuare in azienda, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e delle competenze delle regioni e delle provincie autonome. Nell'apprendistato che si svolge nell'ambito del sistema di istruzione e formazione professionale regionale, la formazione esterna all'azienda è impartita nell'istituzione formativa a cui lo studente è iscritto e non può essere superiore al 60 per cento dell'orario ordinamentale per il secondo anno e al 50 per cento per il terzo e quarto anno, nonché per l'anno successivo finalizzato al conseguimento del certificato di specializzazione tecnica, in ogni caso nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili nel rispetto di quanto stabilito dalla legislazione vigente.

7. Per le ore di formazione svolte nella istituzione formativa il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo. Per le ore di formazione a carico del datore di lavoro è riconosciuta al lavoratore una retribuzione pari al 10 per cento di quella che gli sarebbe dovuta. Sono fatte salve le diverse previsioni dei contratti collettivi.

8. Per le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano che abbiano definito un sistema di alternanza scuola-lavoro, i contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale possono prevedere specifiche modalità di utilizzo del contratto di apprendistato, anche a tempo determinato, per lo svolgimento di attività stagionali.

9. Successivamente al conseguimento della qualifica o del diploma professionale ai sensi del decreto legislativo n. 226 del 2005, nonché del diploma di istruzione secondaria superiore, allo scopo di conseguire la qualificazione professionale ai fini contrattuali, è possibile la trasformazione del contratto in apprendistato professionalizzante. In tal caso, la durata massima complessiva dei due periodi di apprendistato non può eccedere quella individuata dalla contrattazione collettiva di cui all'articolo 42, comma 5.

Art. 44. Apprendistato professionalizzante

1. Possono essere assunti in tutti i settori di attività, pubblici o privati, con contratto di apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione professionale ai fini contrattuali, i soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni. Per i soggetti in possesso di una qualifica professionale, conseguita ai sensi del decreto legislativo n. 226 del 2005, il contratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età. La qualificazione professionale al cui conseguimento è finalizzato il contratto è

determinata dalle parti del contratto sulla base dei profili o qualificazioni professionali previsti per il settore di riferimento dai sistemi di inquadramento del personale di cui ai contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

2. Gli accordi interconfederali e i contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale stabiliscono, in ragione del tipo di qualificazione professionale ai fini contrattuali da conseguire, la durata e le modalità di erogazione della formazione per l'acquisizione delle relative competenze tecnico-professionali e specialistiche, nonché la durata anche minima del periodo di apprendistato, che non può essere superiore a tre anni ovvero cinque per i profili professionali caratterizzanti la figura dell'artigiano individuati dalla contrattazione collettiva di riferimento.

3. La formazione di tipo professionalizzante, svolta sotto la responsabilità del datore di lavoro, è integrata, nei limiti delle risorse annualmente disponibili, dalla offerta formativa pubblica, interna o esterna alla azienda, finalizzata alla acquisizione di competenze di base e trasversali per un monte complessivo non superiore a centoventi ore per la durata del triennio e disciplinata dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, sentite le parti sociali e tenuto conto del titolo di studio e delle competenze dell'apprendista. La regione comunica al datore di lavoro, entro quarantacinque giorni dalla comunicazione dell'instaurazione del rapporto, effettuata ai sensi dell'*articolo 9-bis del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 28 novembre 1996, n. 608*, le modalità di svolgimento dell'offerta formativa pubblica, anche con riferimento alle sedi e al calendario delle attività previste, avvalendosi anche dei datori di lavoro e delle loro associazioni che si siano dichiarate disponibili, ai sensi delle linee guida adottate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in data 20 febbraio 2014.

4. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e le associazioni di categoria dei datori di lavoro possono definire, anche nell'ambito della bilateralità, le modalità per il riconoscimento della qualifica di maestro artigiano o di mestiere.

5. Per i datori di lavoro che svolgono la propria attività in cicli stagionali, i contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale possono prevedere specifiche modalità di svolgimento del contratto di apprendistato, anche a tempo determinato.

Art. 45. Apprendistato di alta formazione e di ricerca

1. Possono essere assunti in tutti i settori di attività, pubblici o privati, con contratto di apprendistato per il conseguimento di titoli di studio universitari e della alta formazione, compresi i dottorati di ricerca, i diplomi relativi ai percorsi degli istituti tecnici superiori di cui all'*articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008*, per attività di ricerca, nonché per il praticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche, i soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore o di un diploma professionale conseguito nei percorsi di istruzione e formazione

professionale integrato da un certificato di specializzazione tecnica superiore o del diploma di maturità professionale all'esito del corso annuale integrativo.

2. Il datore di lavoro che intende stipulare un contratto di cui al comma 1 sottoscrive un protocollo con l'istituzione formativa a cui lo studente è iscritto o con l'ente di ricerca, che stabilisce la durata e le modalità, anche temporali, della formazione a carico del datore di lavoro, secondo lo schema definito con il decreto di cui all'articolo 46, comma 1. Il suddetto protocollo stabilisce, altresì, il numero dei crediti formativi riconoscibili a ciascuno studente per la formazione a carico del datore di lavoro in ragione del numero di ore di formazione svolte in azienda, anche in deroga al limite di cui all'*articolo 2, comma 147, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 novembre 2006, n. 286*. I principi e le modalità di attribuzione dei crediti formativi sono definiti con il decreto di cui all'articolo 46, comma 1. La formazione esterna all'azienda è svolta nell'istituzione formativa a cui lo studente è iscritto e nei percorsi di istruzione tecnica superiore e non può, di norma, essere superiore al 60 per cento dell'orario ordinamentale.

3. Per le ore di formazione svolte nella istituzione formativa il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo. Per le ore di formazione a carico del datore di lavoro è riconosciuta al lavoratore una retribuzione pari al 10 per cento di quella che gli sarebbe dovuta. Sono fatte salve le diverse previsioni dei contratti collettivi.

4. La regolamentazione e la durata del periodo di apprendistato per attività di ricerca o per percorsi di alta formazione è rimessa alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, per i soli profili che attengono alla formazione, in accordo con le associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, le università, gli istituti tecnici superiori e le altre istituzioni formative o di ricerca comprese quelle in possesso di riconoscimento istituzionale di rilevanza nazionale o regionale e aventi come oggetto la promozione delle attività imprenditoriali, del lavoro, della formazione, della innovazione e del trasferimento tecnologico.

5. In assenza delle regolamentazioni regionali di cui al comma 4, l'attivazione dell'apprendistato di alta formazione e di ricerca è rimessa ad apposite convenzioni stipulate dai singoli datori di lavoro o dalle loro associazioni con le università, gli istituti tecnici superiori e le altre istituzioni formative o di ricerca di cui al comma 4, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 46. Standard professionali e formativi e certificazione delle competenze

1. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'*articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, sono definiti gli standard formativi dell'apprendistato, che costituiscono livelli essenziali delle prestazioni ai sensi dell'*articolo 16 del decreto legislativo n. 226 del 2005*.⁽⁵⁾

2. La registrazione nel libretto formativo del cittadino, ai sensi del *decreto legislativo n. 13 del 2013*, è di competenza: a) del datore di lavoro, nel contratto

di apprendistato professionalizzante, per quanto riguarda la formazione effettuata per il conseguimento della qualificazione professionale ai fini contrattuali; b) dell'istituzione formativa o ente di ricerca di appartenenza dello studente, nel contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e nel contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca.

3. Allo scopo di armonizzare le diverse qualifiche e qualificazioni professionali acquisite in apprendistato e consentire una correlazione tra standard formativi e standard professionali è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, il repertorio delle professioni predisposto sulla base dei sistemi di classificazione del personale previsti nei contratti collettivi di lavoro e in coerenza con quanto previsto nelle premesse dalla intesa tra Governo, regioni, province autonome e parti sociali del 17 febbraio 2010, da un apposito organismo tecnico di cui fanno parte il Ministero dell'istruzione, della università e della ricerca, le associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i rappresentanti della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

4. Le competenze acquisite dall'apprendista sono certificate dall'istituzione formativa di provenienza dello studente secondo le disposizioni di cui al *decreto legislativo n. 13 del 2013*, e, in particolare, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni ivi disciplinati.

(5) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.M. 12 ottobre 2015*.

Art. 47. Disposizioni finali

1. In caso di inadempimento nella erogazione della formazione a carico del datore di lavoro, di cui egli sia esclusivamente responsabile e che sia tale da impedire la realizzazione delle finalità di cui agli articoli 43, 44 e 45, il datore di lavoro è tenuto a versare la differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al livello di inquadramento contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di apprendistato, maggiorata del 100 per cento, con esclusione di qualsiasi sanzione per omessa contribuzione. Nel caso in cui rilevi un inadempimento nella erogazione della formazione prevista nel piano formativo individuale, il personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali adotta un provvedimento di disposizione, ai sensi dell'*articolo 14 del decreto legislativo n. 124 del 2004*, assegnando un congruo termine al datore di lavoro per adempiere.

2. Per la violazione della disposizione di cui all'articolo 42, comma 1, nonché per la violazione delle previsioni contrattuali collettive attuative dei principi di cui all'articolo 42, comma 5, lettere a), b) e c), il datore di lavoro è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 600 euro. In caso di recidiva la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata da 300 a 1500 euro. Alla contestazione delle sanzioni amministrative di cui al presente comma provvedono gli organi di vigilanza che effettuano accertamenti in materia di lavoro e legislazione sociale nei modi e nelle forme di cui all'*articolo 13 del decreto*

legislativo n. 124 del 2004. L'autorità competente a ricevere il rapporto ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è la direzione territoriale del lavoro.

3. Fatte salve le diverse previsioni di legge o di contratto collettivo, i lavoratori assunti con contratto di apprendistato sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l'applicazione di particolari normative e istituti.

4. Ai fini della loro qualificazione o riqualificazione professionale è possibile assumere in apprendistato professionalizzante, senza limiti di età, i lavoratori beneficiari di indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione. Per essi trovano applicazione, in deroga alle previsioni di cui all'articolo 42, comma 4, le disposizioni in materia di licenziamenti individuali, nonché, per i lavoratori beneficiari di indennità di mobilità, il regime contributivo agevolato di cui all'articolo 25, comma 9, della legge n. 223 del 1991, e l'incentivo di cui all'articolo 8, comma 4, della medesima legge.

5. Per le regioni e le province autonome e i settori ove la disciplina di cui al presente capo non sia immediatamente operativa, trovano applicazione le regolazioni vigenti. In assenza della offerta formativa pubblica di cui all'articolo 44, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti.

6. La disciplina del reclutamento e dell'accesso, nonché l'applicazione del contratto di apprendistato per i settori di attività pubblici, di cui agli articoli 44 e 45, sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le parti sociali e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997.

7. I benefici contributivi in materia di previdenza e assistenza sociale sono mantenuti per un anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, con esclusione dei lavoratori assunti ai sensi del comma 4 del presente articolo.

8. I datori di lavoro che hanno sedi in più regioni o province autonome possono fare riferimento al percorso formativo della regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge n. 510 del 1996 nel servizio informatico dove è ubicata la sede legale.

9. Restano in ogni caso ferme le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dello statuto speciale e delle relative norme di attuazione.

10. Con successivo decreto, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera a), della legge 10 dicembre 2014, n. 183, sono definiti gli incentivi per i datori di lavoro che assumono con l'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e con l'apprendistato di alta formazione e ricerca.

Lavoro accessorio

Art. 48. Definizione e campo di applicazione

1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 7.000 euro nel corso di un anno civile, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati. Fermo restando il limite complessivo di 7.000 euro, nei confronti dei committenti imprenditori o professionisti, le attività lavorative possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a 2.000 euro, rivalutati annualmente ai sensi del presente comma.

2. Prestazioni di lavoro accessorio possono essere altresì rese, in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, nel limite complessivo di 3.000 euro di compenso per anno civile, rivalutati ai sensi del comma 1, da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito. L'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano in agricoltura:

a) alle attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito delle attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati e da giovani con meno di venticinque anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università;

b) alle attività agricole svolte a favore di soggetti di cui all'*articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633*, che non possono, tuttavia, essere svolte da soggetti iscritti l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.

4. Il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio da parte di un committente pubblico è consentito nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale e, ove previsto, dal patto di stabilità interno.

5. I compensi percepiti dal lavoratore secondo le modalità di cui all'*articolo 49* sono computati ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.

6. E' vietato il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi, fatte salve le specifiche ipotesi individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentite le parti sociali, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

7. Resta fermo quanto disposto dall'*articolo 36 del decreto legislativo n. 165 del 2001*.

Art. 49. Disciplina del lavoro accessorio

1. Per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio, i committenti imprenditori o professionisti acquistano esclusivamente attraverso modalità telematiche uno o più carnet di buoni orari, numerati progressivamente e datati, per prestazioni di lavoro accessorio il cui valore nominale è fissato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, tenendo conto della media delle retribuzioni rilevate per le diverse attività lavorative e delle risultanze istruttorie del confronto con le parti sociali. I committenti non imprenditori o professionisti possono acquistare i buoni anche presso le rivendite autorizzate.

2. In attesa della emanazione del decreto di cui al comma 1, e fatte salve le prestazioni rese nel settore agricolo, il valore nominale del buono orario è fissato in 10 euro e nel settore agricolo è pari all'importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

3. I committenti imprenditori o professionisti che ricorrono a prestazioni occasionali di tipo accessorio sono tenuti, prima dell'inizio della prestazione, a comunicare alla direzione territoriale del lavoro competente, attraverso modalità telematiche, ivi compresi sms o posta elettronica, i dati anagrafici e il codice fiscale del lavoratore, indicando, altresì, il luogo della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore ai trenta giorni successivi.

4. Il prestatore di lavoro accessorio percepisce il proprio compenso dal concessionario di cui al comma 7, successivamente all'accreditamento dei buoni da parte del beneficiario della prestazione di lavoro accessorio. Il compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio.

5. Fermo restando quanto disposto dal comma 6, il concessionario provvede al pagamento delle spettanze alla persona che presenta i buoni, effettuando altresì il versamento per suo conto dei contributi previdenziali all'INPS, alla gestione separata di cui all'*articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335*, in misura pari al 13 per cento del valore nominale del buono, e per fini assicurativi contro gli infortuni all'INAIL, in misura pari al 7 per cento del valore nominale del buono, e trattiene l'importo autorizzato dal decreto di cui al comma 1, a titolo di rimborso spese. La percentuale relativa al versamento dei contributi previdenziali può essere rideterminata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in funzione degli incrementi delle aliquote contributive per gli iscritti alla gestione separata dell'INPS.

6. In considerazione delle particolari e oggettive condizioni sociali di specifiche categorie di soggetti correlate allo stato di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o di fruizione di ammortizzatori sociali per i quali è prevista una contribuzione figurativa, utilizzati nell'ambito di progetti promossi da pubbliche amministrazioni, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto, può stabilire specifiche condizioni, modalità e importi dei buoni orari.

7. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali individua con decreto il concessionario del servizio e regolamenta i criteri e le modalità per il versamento dei contributi di cui al comma 5 e delle relative coperture assicurative e previdenziali. In attesa del decreto ministeriale i concessionari del servizio sono individuati nell'INPS e nelle agenzie per il lavoro di cui agli articoli 4, comma 1, lettere a) e c) e 6, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo n. 276 del 2003.

8. Fino al 31 dicembre 2015 resta ferma la previgente disciplina per l'utilizzo dei buoni per prestazioni di lavoro accessorio già richiesti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 50. Coordinamento informativo a fini previdenziali

1. Al fine di verificare, mediante apposita banca dati informativa, l'andamento delle prestazioni di carattere previdenziale e delle relative entrate contributive, conseguenti allo sviluppo delle attività di lavoro accessorio disciplinate dal presente decreto, anche al fine di formulare proposte per adeguamenti normativi delle disposizioni di contenuto economico di cui all'articolo 49, l'INPS e l'INAIL stipulano apposita convenzione con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Capo VII

Disposizioni finali

Art. 51. Norme di rinvio ai contratti collettivi

1. Salvo diversa previsione, ai fini del presente decreto, per contratti collettivi si intendono i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria.

Art. 52. Superamento del contratto a progetto

1. Le disposizioni di cui agli articoli da 61 a 69-bis del decreto legislativo n. 276 del 2003 sono abrogate e continuano ad applicarsi esclusivamente per la regolazione dei contratti già in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Resta salvo quanto disposto dall'articolo 409 del codice di procedura civile.

Art. 53. Superamento dell'associazione in partecipazione con apporto di lavoro

1. All'articolo 2549 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo comma è sostituito dal seguente: «Nel caso in cui l'associato sia una persona fisica l'apporto di cui al primo comma non può consistere, nemmeno

in parte, in una prestazione di lavoro.»;
 b) il comma terzo è abrogato.

2. I contratti di associazione in partecipazione in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto, nei quali l'apporto dell'associato persona fisica consiste, in tutto o in parte, in una prestazione di lavoro, sono fatti salvi fino alla loro cessazione.

Art. 54. Stabilizzazione dei collaboratori coordinati e continuativi anche a progetto e di persone titolari di partita IVA

1. Al fine di promuovere la stabilizzazione dell'occupazione mediante il ricorso a contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato nonché di garantire il corretto utilizzo dei contratti di lavoro autonomo, a decorrere dal 1º gennaio 2016, i datori di lavoro privati che procedano alla assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di soggetti già parti di contratti di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto e di soggetti titolari di partita IVA con cui abbiano intrattenuto rapporti di lavoro autonomo, godono degli effetti di cui al comma 2 a condizione che:

- a) i lavoratori interessati alle assunzioni sottoscrivano, con riferimento a tutte le possibili pretese riguardanti la qualificazione del pregresso rapporto di lavoro, atti di conciliazione in una delle sedi di cui all'articolo 2113, quarto comma, del codice civile, o avanti alle commissioni di certificazione;
- b) nei dodici mesi successivi alle assunzioni di cui al comma 2, i datori di lavoro non recedano dal rapporto di lavoro, salvo che per giusta causa ovvero per giustificato motivo soggettivo.

2. L'assunzione a tempo indeterminato alle condizioni di cui al comma 1, lettere a) e b), comporta l'estinzione degli illeciti amministrativi, contributivi e fiscali connessi all'erronea qualificazione del rapporto di lavoro, fatti salvi gli illeciti accertati a seguito di accessi ispettivi effettuati in data antecedente alla assunzione.

Art. 55. Abrogazioni e norme transitorie

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni di legge:

- a) il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61;
- b) il decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, salvo quanto previsto al comma 2 e fermo restando quanto disposto dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
- c) l'articolo 3-bis, del decreto-legge 11 giugno 2002, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2002, n. 172;
- d) gli articoli 18, commi 3 e 3-bis, da 20 a 28, da 33 a 45, nonché da 70 a 73 del decreto legislativo n. 276 del 2003.
- e) l'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

- f) l'articolo 32, commi 3, lettera a), dalle parole «ovvero alla nullità del termine apposto al contratto di lavoro» fino alle parole «è fissato in 180 giorni», 5 e 6 della legge 4 novembre 2010, n. 183;
- g) il decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, salvo quanto disposto dall'articolo 47, comma 5;
- h) l'articolo 1, commi 13 e 30, della legge 28 giugno 2012, n. 92;
- i) l'articolo 28, commi da 2 a 6, del decreto-legge n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012;
- l) l'articolo 8-bis, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, e successive modificazioni, fatti salvi, fino alla loro conclusione, i programmi sperimentali per lo svolgimento di periodi di formazione in azienda già attivati;
- m) le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, non espressamente richiamate, che siano incompatibili con la disciplina da esso introdotta.

2. L'articolo 2 del decreto legislativo n. 368 del 2001 è abrogato dal 1º gennaio 2017.

3. Sino all'emanazione dei decreti richiamati dalle disposizioni del presente decreto legislativo, trovano applicazione le regolamentazioni vigenti.

Art. 56. Copertura finanziaria e clausola di salvaguardia

1. Alle minori entrate contributive derivanti dall'attuazione degli articoli 2 e da 52 a 54 del presente decreto, connesse ad un maggior accesso ai benefici contributivi di cui all'articolo 1, comma 118, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, valutate in 16 milioni di euro per l'anno 2015, 58 milioni di euro per l'anno 2016, 67 milioni di euro per l'anno 2017, 53 milioni di euro per l'anno 2018 e in 8 milioni di euro per l'anno 2019 si provvede:

- a) quanto a 16 milioni di euro per l'anno 2015, 52 milioni di euro per l'anno 2016, 40 milioni di euro per l'anno 2017, 28 milioni di euro per l'anno 2018 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
- b) quanto a 6 milioni per l'anno 2016, 20 milioni per l'anno 2017, 16 milioni di euro per l'anno 2018 e a 8 milioni di euro per l'anno 2019 mediante le maggiori entrate derivanti dall'attuazione delle medesime disposizioni;
- c) quanto a 7 milioni di euro per l'anno 2017 e a 9 milioni di euro per l'anno 2018, mediante utilizzo del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, in misura pari a 12 milioni di euro per l'anno 2017 e a 15 milioni di euro per l'anno 2018 al fine di garantire la necessaria compensazione sui saldi di finanza pubblica.

2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche avvalendosi del sistema permanente di monitoraggio e valutazione istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge n. 92 del 2012, assicurano, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, il monitoraggio degli

effetti finanziari derivanti dalle disposizioni del presente decreto. Nel caso in cui si verifichino, o siano in procinto di verificarsi, effetti finanziari negativi e in particolare scostamenti rispetto alla valutazione delle minori entrate di cui al comma 1, agli eventuali maggiori oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'*articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190*. E' conseguentemente accantonato e reso indisponibile sul medesimo Fondo nonché, ai fini degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto, sul fondo di cui all'*articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 4 dicembre 2008, n. 189*, un importo complessivo pari al 50 per cento degli oneri indicati al comma 1, alinea, fino all'esito dei monitoraggi annuali previsti nel primo periodo del presente comma. Le somme accantonate e non utilizzate all'esito del monitoraggio sono conservate nel conto dei residui per essere destinate al Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui all'*articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 28 gennaio 2009, n. 2*. In tali casi, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce alle Camere con apposita relazione ai sensi dell'*articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196*.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 57. Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

L. 13-7-2015 n. 107

Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti.

Pubblicata nella Gazz. Uff. 15 luglio 2015, n. 162.

Art. 1.

1. Per affermare il ruolo centrale della scuola nella società della conoscenza e innalzare i livelli di istruzione e le competenze delle studentesse e degli studenti, rispettandone i tempi e gli stili di apprendimento, per contrastare le diseguaglianze socio-culturali e territoriali, per prevenire e recuperare l'abbandono e la dispersione scolastica, in coerenza con il profilo educativo, culturale e professionale dei diversi gradi di istruzione, per realizzare una scuola aperta, quale laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione e innovazione didattica, di partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva, per garantire il diritto allo studio, le pari opportunità di successo formativo e di istruzione permanente dei cittadini, la presente legge dà piena attuazione all'autonomia delle istituzioni scolastiche di cui all'*articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59*, e successive modificazioni, anche in relazione alla dotazione finanziaria.

2. Per i fini di cui al comma 1, le istituzioni scolastiche garantiscono la partecipazione alle decisioni degli organi collegiali e la loro organizzazione è orientata alla massima flessibilità, diversificazione, efficienza ed efficacia del servizio scolastico, nonché all'integrazione e al miglior utilizzo delle risorse e delle strutture, all'introduzione di tecnologie innovative e al coordinamento con il contesto territoriale. In tale ambito, l'istituzione scolastica effettua la programmazione triennale dell'offerta formativa per il potenziamento dei saperi e delle competenze delle studentesse e degli studenti e per l'apertura della comunità scolastica al territorio con il pieno coinvolgimento delle istituzioni e delle realtà locali.

3. La piena realizzazione del curricolo della scuola e il raggiungimento degli obiettivi di cui ai commi da 5 a 26, la valorizzazione delle potenzialità e degli stili di apprendimento nonché della comunità professionale scolastica con lo sviluppo del metodo cooperativo, nel rispetto della libertà di insegnamento, la collaborazione e la progettazione, l'interazione con le famiglie e il territorio sono perseguiti mediante le forme di flessibilità dell'autonomia didattica e organizzativa previste dal regolamento di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275*, e in particolare attraverso:

- a) l'articolazione modulare del monte orario annuale di ciascuna disciplina, ivi compresi attività e insegnamenti interdisciplinari;
- b) il potenziamento del tempo scolastico anche oltre i modelli e i quadri orari, nei limiti della dotazione organica dell'autonomia di cui al comma 5, tenuto conto delle scelte degli studenti e delle famiglie;
- c) la programmazione plurisettimanale e flessibile dell'orario complessivo del curricolo e di quello destinato alle singole discipline, anche mediante l'articolazione del gruppo della classe.

4. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si provvede nei limiti della dotazione organica dell'autonomia di cui al comma 201, nonché della dotazione organica di personale amministrativo, tecnico e ausiliario e delle risorse strumentali e finanziarie disponibili.

5. Al fine di dare piena attuazione al processo di realizzazione dell'autonomia e di riorganizzazione dell'intero sistema di istruzione, è istituito per l'intera istituzione scolastica, o istituto comprensivo, e per tutti gli indirizzi degli istituti secondari di secondo grado afferenti alla medesima istituzione scolastica l'organico dell'autonomia, funzionale alle esigenze didattiche, organizzative e progettuali delle istituzioni scolastiche come emergenti dal piano triennale dell'offerta formativa predisposto ai sensi del comma 14. I docenti dell'organico dell'autonomia concorrono alla realizzazione del piano triennale dell'offerta formativa con attività di insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di organizzazione, di progettazione e di coordinamento.

6. Le istituzioni scolastiche effettuano le proprie scelte in merito agli insegnamenti e alle attività curricolari, extracurricolari, educative e organizzative e individuano il proprio fabbisogno di attrezzature e di infrastrutture materiali, nonché di posti dell'organico dell'autonomia di cui al comma 64.

7. Le istituzioni scolastiche, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, individuano il fabbisogno di posti dell'organico dell'autonomia, in relazione all'offerta formativa che intendono realizzare, nel rispetto del monte orario degli insegnamenti e tenuto conto della quota di autonomia dei curricoli e degli spazi di flessibilità, nonché in riferimento a iniziative di potenziamento dell'offerta formativa e delle attività progettuali, per il raggiungimento degli obiettivi formativi individuati come prioritari tra i seguenti:

a) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning;

b) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;

c) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori;

d) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità;

e) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali;

f) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini;

g) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica;

h) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro;

i) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;

l) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014;

m) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese;

n) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89*;

o) incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione;

p) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti;

q) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti;

r) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali;

s) definizione di un sistema di orientamento.

8. In relazione a quanto disposto dalla lettera c) del comma 7, le scuole con lingua di insegnamento slovena o con insegnamento bilingue della regione Friuli-Venezia Giulia possono sottoscrivere, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, apposite convenzioni con i centri musicali di lingua slovena di cui al comma 2 dell'*articolo 15 della legge 23 febbraio 2001, n. 38*.

9. All'*articolo 4, comma 5-quater, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 8 novembre 2013, n. 128*, le parole: «un'adeguata quota di prodotti agricoli e agroalimentari provenienti da sistemi di filiera corta e biologica» sono sostituite dalle seguenti: «un'adeguata quota di prodotti agricoli, ittici e agroalimentari provenienti da sistemi di filiera corta e biologica e comunque a ridotto impatto ambientale e di qualità».

10. Nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado sono realizzate, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, iniziative di formazione rivolte agli studenti, per promuovere la conoscenza delle tecniche di primo soccorso, nel rispetto dell'autonomia scolastica, anche in collaborazione con il servizio di emergenza territoriale «118» del Servizio sanitario nazionale e con il contributo delle realtà del territorio.

11. A decorrere dall'anno scolastico 2015/2016, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede, entro il mese di settembre, alla tempestiva erogazione a ciascuna istituzione scolastica autonoma del fondo di funzionamento

in relazione alla quota corrispondente al periodo compreso tra il mese di settembre e il mese di dicembre dell'anno scolastico di riferimento. Contestualmente il Ministero comunica in via preventiva l'ulteriore risorsa finanziaria, tenuto conto di quanto eventualmente previsto nel disegno di legge di stabilità, relativa al periodo compreso tra il mese di gennaio ed il mese di agosto dell'anno scolastico di riferimento, che sarà erogata nei limiti delle risorse iscritte in bilancio a legislazione vigente entro e non oltre il mese di febbraio dell'esercizio finanziario successivo. Con il decreto di cui al comma 143 è determinata la tempistica di assegnazione ed erogazione delle risorse finanziarie alle istituzioni scolastiche al fine di incrementare i livelli di programmazione finanziaria a carattere pluriennale dell'attività delle scuole. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono ridefiniti i criteri di riparto del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'*articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296*, e successive modificazioni.

12. Le istituzioni scolastiche predispongono, entro il mese di ottobre dell'anno scolastico precedente al triennio di riferimento, il piano triennale dell'offerta formativa. Il predetto piano contiene anche la programmazione delle attività formative rivolte al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario, nonché la definizione delle risorse occorrenti in base alla quantificazione disposta per le istituzioni scolastiche. Il piano può essere rivisto annualmente entro il mese di ottobre.

13. L'ufficio scolastico regionale verifica che il piano triennale dell'offerta formativa rispetti il limite dell'organico assegnato a ciascuna istituzione scolastica e trasmette al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca gli esiti della verifica.

14. L'articolo 3 del regolamento di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275*, è sostituito dal seguente:

«Art. 3 (Piano triennale dell'offerta formativa). - 1. Ogni istituzione scolastica predispone, con la partecipazione di tutte le sue componenti, il piano triennale dell'offerta formativa, rivedibile annualmente. Il piano è il documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa che le singole scuole adottano nell'ambito della loro autonomia.

2. Il piano è coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e indirizzi di studi, determinati a livello nazionale a norma dell'articolo 8, e riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale, tenendo conto della programmazione territoriale dell'offerta formativa. Esso comprende e riconosce le diverse opzioni metodologiche, anche di gruppi minoritari, valorizza le corrispondenti professionalità e indica gli insegnamenti e le discipline tali da coprire:

a) il fabbisogno dei posti comuni e di sostegno dell'organico dell'autonomia, sulla base del monte orario degli insegnamenti, con riferimento anche alla quota di autonomia dei curricoli e agli spazi di flessibilità, nonché del numero di alunni con disabilità, ferma restando la possibilità di istituire posti di sostegno in deroga nei limiti delle risorse previste a legislazione vigente;

b) il fabbisogno dei posti per il potenziamento dell'offerta formativa.

3. Il piano indica altresì il fabbisogno relativo ai posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, nel rispetto dei limiti e dei parametri stabiliti dal regolamento di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119*, tenuto conto di quanto previsto dall'*articolo 1, comma 334, della legge 23 dicembre 2014, n. 190*⁽²⁾, il fabbisogno di infrastrutture e di attrezzature

materiali, nonché i piani di miglioramento dell'istituzione scolastica previsti dal regolamento di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80*.

4. Il piano è elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico. Il piano è approvato dal consiglio d'istituto.

5. Ai fini della predisposizione del piano, il dirigente scolastico promuove i necessari rapporti con gli enti locali e con le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio; tiene altresì conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni dei genitori e, per le scuole secondarie di secondo grado, degli studenti».

15. All'attuazione delle disposizioni di cui all'*articolo 3, comma 2, secondo periodo, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275*, come sostituito dal comma 14 del presente articolo, si provvede nel limite massimo della dotazione organica complessiva del personale docente di cui al comma 201 del presente articolo.

16. Il piano triennale dell'offerta formativa assicura l'attuazione dei principi di pari opportunità promuovendo nelle scuole di ogni ordine e grado l'educazione alla parità tra i sessi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni, al fine di informare e di sensibilizzare gli studenti, i docenti e i genitori sulle tematiche indicate dall'*articolo 5, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93*, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, nel rispetto dei limiti di spesa di cui all'*articolo 5-bis, comma 1, primo periodo, del predetto decreto-legge n. 93 del 2013*.

17. Le istituzioni scolastiche, anche al fine di permettere una valutazione comparativa da parte degli studenti e delle famiglie, assicurano la piena trasparenza e pubblicità dei piani triennali dell'offerta formativa, che sono pubblicati nel Portale unico di cui al comma 136. Sono altresì ivi pubblicate tempestivamente eventuali revisioni del piano triennale.

18. Il dirigente scolastico individua il personale da assegnare ai posti dell'organico dell'autonomia, con le modalità di cui ai commi da 79 a 83.

19. Le istituzioni scolastiche, nel limite delle risorse disponibili, realizzano i progetti inseriti nei piani triennali dell'offerta formativa, anche utilizzando le risorse di cui ai commi 62 e 63.

20. Per l'insegnamento della lingua inglese, della musica e dell'educazione motoria nella scuola primaria sono utilizzati, nell'ambito delle risorse di organico disponibili, docenti abilitati all'insegnamento per la scuola primaria in possesso di competenze certificate, nonché docenti abilitati all'insegnamento anche per altri gradi di istruzione in qualità di specialisti, ai quali è assicurata una specifica formazione nell'ambito del Piano nazionale di cui al comma 124.

21. Per il potenziamento degli obiettivi formativi riguardanti le materie di cui al comma 7, lettere e) e f), nonché al fine di promuovere l'eccellenza italiana nelle arti, è riconosciuta, secondo le modalità e i criteri stabiliti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, l'equipollenza, rispetto alla laurea, alla laurea magistrale e al diploma di specializzazione, dei titoli rilasciati da scuole e istituzioni formative di rilevanza nazionale operanti nei settori di competenza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, alle quali si accede con il possesso

del diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

22. Nei periodi di sospensione dell'attività didattica, le istituzioni scolastiche e gli enti locali, anche in collaborazione con le famiglie interessate e con le realtà associative del territorio e del terzo settore, possono promuovere, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, attività educative, ricreative, culturali, artistiche e sportive da svolgere presso gli edifici scolastici.

23. Per sostenere e favorire, nel più ampio contesto dell'apprendimento permanente definito dalla *legge 28 giugno 2012, n. 92*, la messa a regime di nuovi assetti organizzativi e didattici, in modo da innalzare i livelli di istruzione degli adulti e potenziare le competenze chiave per l'apprendimento permanente, promuovere l'occupabilità e la coesione sociale, contribuire a contrastare il fenomeno dei giovani non occupati e non in istruzione e formazione, favorire la conoscenza della lingua italiana da parte degli stranieri adulti e sostenere i percorsi di istruzione negli istituti di prevenzione e pena, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca effettua, con la collaborazione dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE), senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, un monitoraggio annuale dei percorsi e delle attività di ampliamento dell'offerta formativa dei centri di istruzione per gli adulti e più in generale sull'applicazione del regolamento di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263*. Decorso un triennio dal completo avvio del nuovo sistema di istruzione degli adulti e sulla base degli esiti del monitoraggio, possono essere apportate modifiche al predetto regolamento, ai sensi dell'*articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400*.

24. L'insegnamento delle materie scolastiche agli studenti con disabilità è assicurato anche attraverso il riconoscimento delle differenti modalità di comunicazione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

25. Il Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche statali, di cui all'*articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296*, e successive modificazioni, è incrementato di euro 123,9 milioni nell'anno 2016 e di euro 126 milioni annui dall'anno 2017 fino all'anno 2021.

26. I fondi per il funzionamento amministrativo e didattico delle istituzioni statali dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica sono incrementati di euro 7 milioni per ciascuno degli anni dal 2015 al 2022.

27. Nelle more della ridefinizione delle procedure per la rielezione del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale, gli atti e i provvedimenti adottati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca in mancanza del parere del medesimo Consiglio, nei casi esplicitamente previsti dall'*articolo 3, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508*, sono perfetti ed efficaci.

28. Le scuole secondarie di secondo grado introducono insegnamenti opzionali nel secondo biennio e nell'ultimo anno anche utilizzando la quota di autonomia e gli spazi di flessibilità. Tali insegnamenti, attivati nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e dei posti di organico dell'autonomia assegnati sulla base dei piani triennali dell'offerta formativa, sono parte del percorso dello studente e sono inseriti nel curriculum dello studente, che ne individua il profilo associandolo a un'identità digitale e raccoglie tutti i dati utili anche ai fini dell'orientamento e dell'accesso al mondo del lavoro, relativi al percorso degli

studi, alle competenze acquisite, alle eventuali scelte degli insegnamenti opzionali, alle esperienze formative anche in alternanza scuola-lavoro e alle attività culturali, artistiche, di pratiche musicali, sportive e di volontariato, svolte in ambito extrascolastico. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare, ai sensi dell'*articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400*, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono disciplinate le modalità di individuazione del profilo dello studente da associare ad un'identità digitale, le modalità di trattamento dei dati personali contenuti nel curriculum dello studente da parte di ciascuna istituzione scolastica, le modalità di trasmissione al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca dei suddetti dati ai fini di renderli accessibili nel Portale unico di cui al comma 136, nonché i criteri e le modalità per la mappatura del curriculum dello studente ai fini di una trasparente lettura della progettazione e della valutazione per competenze.

29. Il dirigente scolastico, di concerto con gli organi collegiali, può individuare percorsi formativi e iniziative diretti all'orientamento e a garantire un maggiore coinvolgimento degli studenti nonché la valorizzazione del merito scolastico e dei talenti. A tale fine, nel rispetto dell'autonomia delle scuole e di quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 1° febbraio 2001, n. 44, possono essere utilizzati anche finanziamenti esterni.

30. Nell'ambito dell'esame di Stato conclusivo dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado, nello svolgimento dei colloqui la commissione d'esame tiene conto del curriculum dello studente.

31. Le istituzioni scolastiche possono individuare, nell'ambito dell'organico dell'autonomia, docenti cui affidare il coordinamento delle attività di cui al comma 28.

32. Le attività e i progetti di orientamento scolastico nonché di accesso al lavoro sono sviluppati con modalità idonee a sostenere anche le eventuali difficoltà e problematiche proprie degli studenti di origine straniera. All'attuazione delle disposizioni del primo periodo si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

33. Al fine di incrementare le opportunità di lavoro e le capacità di orientamento degli studenti, i percorsi di alternanza scuola-lavoro di cui al *decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77*, sono attuati, negli istituti tecnici e professionali, per una durata complessiva, nel secondo biennio e nell'ultimo anno del percorso di studi, di almeno 400 ore e, nei licei, per una durata complessiva di almeno 200 ore nel triennio. Le disposizioni del primo periodo si applicano a partire dalle classi terze attivate nell'anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. I percorsi di alternanza sono inseriti nei piani triennali dell'offerta formativa.

34. All'*articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77*, dopo le parole: «ivi inclusi quelli del terzo settore,» sono inserite le seguenti: «o con gli ordini professionali, ovvero con i musei e gli altri istituti pubblici e privati operanti nei settori del patrimonio e delle attività culturali, artistiche e musicali, nonché con enti che svolgono attività afferenti al patrimonio ambientale o con enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI,».

35. L'alternanza scuola-lavoro può essere svolta durante la sospensione delle attività didattiche secondo il programma formativo e le modalità di verifica ivi

stabilite nonché con la modalità dell'impresa formativa simulata. Il percorso di alternanza scuola-lavoro si può realizzare anche all'estero.

36. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 34 e 35 si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

37. All'*articolo 5, comma 4-ter, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 8 novembre 2013, n. 128*, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Ai fini dell'attuazione del sistema di alternanza scuola-lavoro, delle attività di stage, di tirocinio e di didattica in laboratorio, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione nel caso di coinvolgimento di enti pubblici, sentito il Forum nazionale delle associazioni studentesche di cui all'*articolo 5-bis* del regolamento di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567*, e successive modificazioni, è adottato un regolamento, ai sensi dell'*articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400*, con cui è definita la Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro, concernente i diritti e i doveri degli studenti della scuola secondaria di secondo grado impegnati nei percorsi di formazione di cui all'*articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53*, come definiti dal *decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77*, con particolare riguardo alla possibilità per lo studente di esprimere una valutazione sull'efficacia e sulla coerenza dei percorsi stessi con il proprio indirizzo di studio».

38. Le scuole secondarie di secondo grado svolgono attività di formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili, mediante l'organizzazione di corsi rivolti agli studenti inseriti nei percorsi di alternanza scuola-lavoro ed effettuati secondo quanto disposto dal *decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81*.

39. Per le finalità di cui ai commi 33, 37 e 38, nonché per l'assistenza tecnica e per il monitoraggio dell'attuazione delle attività ivi previste, è autorizzata la spesa di euro 100 milioni annui a decorrere dall'anno 2016. Le risorse sono ripartite tra le istituzioni scolastiche ai sensi del comma 11.

40. Il dirigente scolastico individua, all'interno del registro di cui al comma 41, le imprese e gli enti pubblici e privati disponibili all'attivazione dei percorsi di cui ai commi da 33 a 44 e stipula apposite convenzioni anche finalizzate a favorire l'orientamento scolastico e universitario dello studente. Analoghe convenzioni possono essere stipulate con musei, istituti e luoghi della cultura e delle arti performative, nonché con gli uffici centrali e periferici del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Il dirigente scolastico, al termine di ogni anno scolastico, redige una scheda di valutazione sulle strutture con le quali sono state stipulate convenzioni, evidenziando la specificità del loro potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione.

41. A decorrere dall'anno scolastico 2015/2016 è istituito presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura il registro nazionale per l'alternanza scuola-lavoro. Il registro è istituito d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dello sviluppo economico, e consta delle seguenti componenti:

a) un'area aperta e consultabile gratuitamente in cui sono visibili le imprese e gli enti pubblici e privati disponibili a svolgere i percorsi di alternanza. Per ciascuna impresa o ente il registro riporta il numero massimo degli studenti ammissibili

nonché i periodi dell'anno in cui è possibile svolgere l'attività di alternanza;

b) una sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile, a cui devono essere iscritte le imprese per l'alternanza scuola-lavoro; tale sezione consente la condivisione, nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali, delle informazioni relative all'anagrafica, all'attività svolta, ai soci e agli altri collaboratori, al fatturato, al patrimonio netto, al sito internet e ai rapporti con gli altri operatori della filiera delle imprese che attivano percorsi di alternanza.

42. Si applicano, in quanto compatibili, i commi 3, 4, 5, 6 e 7 dell'*articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 marzo 2015, n. 33*.

43. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 41 e 42 si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

44. Nell'ambito del sistema nazionale di istruzione e formazione e nel rispetto delle competenze delle regioni, al potenziamento e alla valorizzazione delle conoscenze e delle competenze degli studenti del secondo ciclo nonché alla trasparenza e alla qualità dei relativi servizi possono concorrere anche le istituzioni formative accreditate dalle regioni per la realizzazione di percorsi di istruzione e formazione professionale, finalizzati all'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione. L'offerta formativa dei percorsi di cui al presente comma è definita, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'*articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*. Al fine di garantire agli allievi iscritti ai percorsi di cui al presente comma pari opportunità rispetto agli studenti delle scuole statali di istruzione secondaria di secondo grado, si tiene conto, nel rispetto delle competenze delle regioni, delle disposizioni di cui alla presente legge. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e della dotazione organica dell'autonomia e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

45. Le risorse messe a disposizione dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a valere sul Fondo previsto dall'*articolo 1, comma 875, della legge 27 dicembre 2006, n. 296*, e successive modificazioni, destinate ai percorsi degli istituti tecnici superiori, da ripartire secondo l'accordo in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'*articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, dall'anno 2016 sono assegnate, in misura non inferiore al 30 per cento del loro ammontare, alle singole fondazioni, tenendo conto del numero dei diplomati e del tasso di occupabilità a dodici mesi raggiunti in relazione ai percorsi attivati da ciascuna di esse, con riferimento alla fine dell'anno precedente a quello del finanziamento. Tale quota costituisce elemento di premialità, da destinare all'attivazione di nuovi percorsi degli istituti tecnici superiori da parte delle fondazioni esistenti.

46. I giovani e gli adulti accedono ai percorsi realizzati dagli istituti tecnici superiori con il possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

- a) diploma di istruzione secondaria di secondo grado;
- b) diploma professionale conseguito al termine dei percorsi quadriennali di istruzione e formazione professionale di cui al *decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226*, compresi nel Repertorio nazionale di cui agli accordi in sede di Conferenza

permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 27 luglio 2011, di cui al *decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 11 novembre 2011*, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 269 alla Gazzetta Ufficiale n. 296 del 21 dicembre 2011, e del 19 gennaio 2012, di cui al *decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 23 aprile 2012*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 31 luglio 2012, integrato da un percorso di istruzione e formazione tecnica superiore ai sensi dell'articolo 9 delle linee guida di cui al *decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008, di durata annuale, la cui struttura e i cui contenuti sono definiti con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

47. Per favorire le misure di semplificazione e di promozione degli istituti tecnici superiori, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'*articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, sono emanate le linee guida per conseguire i seguenti obiettivi, a sostegno delle politiche di istruzione e formazione sul territorio e dello sviluppo dell'occupazione dei giovani:

- a) semplificare e snellire le procedure per lo svolgimento delle prove conclusive dei percorsi attivati dagli istituti tecnici superiori, prevedendo modifiche alla composizione delle commissioni di esame e alla predisposizione e valutazione delle prove di verifica finali;
- b) prevedere l'ammontare del contributo dovuto dagli studenti per gli esami conclusivi dei percorsi e per il rilascio del diploma;
- c) prevedere che la partecipazione dei soggetti pubblici in qualità di soci fondatori delle fondazioni di partecipazione cui fanno capo gli istituti tecnici superiori e le loro attività possa avvenire senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico dei loro bilanci;
- d) prevedere che, ai fini del riconoscimento della personalità giuridica da parte del prefetto, le fondazioni di partecipazione cui fanno capo gli istituti tecnici superiori siano dotate di un patrimonio, uniforme per tutto il territorio nazionale, non inferiore a 50.000 euro e comunque che garantisca la piena realizzazione di un ciclo completo di percorsi;
- e) prevedere per le fondazioni di partecipazione cui fanno capo gli istituti tecnici superiori un regime contabile e uno schema di bilancio per la rendicontazione dei percorsi uniforme in tutto il territorio nazionale;
- f) prevedere che le fondazioni esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge possano attivare nel territorio provinciale altri percorsi di formazione anche in filiere diverse, fermo restando il rispetto dell'iter di autorizzazione e nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. In questo caso gli istituti tecnici superiori devono essere dotati di un patrimonio non inferiore a 100.000 euro.

48. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'*articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, sono emanate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le linee guida relativamente

ai percorsi degli istituti tecnici superiori relativi all'area della Mobilità sostenibile, ambiti «Mobilità delle persone e delle merci - conduzione del mezzo navale» e «Mobilità delle persone e delle merci - gestione degli apparati e impianti di bordo», per unificare le prove di verifica finale con le prove di esame di abilitazione allo svolgimento della professione di ufficiale di marina mercantile, di coperta e di macchina, integrando la composizione della commissione di esame, mediante modifica delle norme vigenti in materia.

49. All'*articolo 2* del regolamento di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 75*, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, dopo la lettera b) è inserita la seguente:

«b-bis) diploma di tecnico superiore previsto dalle linee guida di cui al *decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008, conseguito in esito ai percorsi relativi alle figure nazionali definite dall'allegato A, area 1 - efficienza energetica, al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 settembre 2011»;

b) al comma 5, dopo le parole: «ordini e collegi professionali,» sono inserite le seguenti: «istituti tecnici superiori dell'area efficienza energetica,».

50. Dopo la lettera a) del comma 1 dell'*articolo 4* del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, è inserita la seguente:

«a-bis) diploma di tecnico superiore previsto dalle linee guida di cui al *decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008, conseguito in esito ai percorsi relativi alle figure nazionali definite dall'allegato A, area 1 - efficienza energetica, al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 settembre 2011».

51. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, adottato ai sensi dell'*articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400*, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti i Ministri competenti, sono definiti i criteri per il riconoscimento dei crediti acquisiti dallo studente a conclusione dei percorsi realizzati dagli istituti tecnici superiori previsti dal capo II delle linee guida di cui al *decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008, definiti ai sensi dell'*articolo 69, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144*, secondo le tabelle di confluenza tra gli esiti di apprendimento in relazione alle competenze acquisite al termine dei suddetti percorsi e le competenze in esito ai corsi di laurea ad essi assimilabili. L'ammontare dei crediti formativi universitari riconosciuti non può essere comunque inferiore a quaranta per i percorsi della durata di quattro semestri e a sessantadue per i percorsi della durata di sei semestri.⁽⁹⁾

52. All'*articolo 55, comma 3*, del regolamento di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328*, dopo le parole: «della durata di quattro semestri» sono inserite le seguenti: «, oppure i percorsi formativi degli istituti tecnici superiori previsti dalle linee guida di cui al *decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008».

53. Per consentire al sistema degli istituti superiori per le industrie artistiche di continuare a garantire i livelli formativi di qualità attuali e di fare fronte al pagamento del personale e degli oneri di funzionamento connessi con l'attività

istituzionale è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2015.

54. Nelle more dell'adozione dei regolamenti di cui all'*articolo 2, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 508*, l'autorizzazione di spesa di cui all'*articolo 19, comma 4, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 8 novembre 2013, n. 128*, è incrementata di 2,9 milioni di euro per l'anno 2015 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016.⁽⁵⁾

55. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni dei commi 53 e 54, pari a euro 3,9 milioni per l'anno 2015 e a euro 5 milioni annui a decorrere dell'anno 2016, si provvede per euro 2 milioni per l'anno 2015 e per euro 3 milioni a decorrere dall'anno 2016 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'*articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537*. Per i restanti euro 1,9 milioni per l'anno 2015 e euro 2 milioni a decorrere dall'anno 2016 si provvede ai sensi di quanto previsto dal comma 204.

56. Al fine di sviluppare e di migliorare le competenze digitali degli studenti e di rendere la tecnologia digitale uno strumento didattico di costruzione delle competenze in generale, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca adotta il Piano nazionale per la scuola digitale, in sinergia con la programmazione europea e regionale e con il Progetto strategico nazionale per la banda ultralarga.

57. A decorrere dall'anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, le istituzioni scolastiche promuovono, all'interno dei piani triennali dell'offerta formativa e in collaborazione con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, azioni coerenti con le finalità, i principi e gli strumenti previsti nel Piano nazionale per la scuola digitale di cui al comma 56.

58. Il Piano nazionale per la scuola digitale persegue i seguenti obiettivi:

a) realizzazione di attività volte allo sviluppo delle competenze digitali degli studenti, anche attraverso la collaborazione con università, associazioni, organismi del terzo settore e imprese, nel rispetto dell'obiettivo di cui al comma 7, lettera h);

b) potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali necessari a migliorare la formazione e i processi di innovazione delle istituzioni scolastiche;

c) adozione di strumenti organizzativi e tecnologici per favorire la governance, la trasparenza e la condivisione di dati, nonché lo scambio di informazioni tra dirigenti, docenti e studenti e tra istituzioni scolastiche ed educative e articolazioni amministrative del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

d) formazione dei docenti per l'innovazione didattica e sviluppo della cultura digitale per l'insegnamento, l'apprendimento e la formazione delle competenze lavorative, cognitive e sociali degli studenti;

e) formazione dei direttori dei servizi generali e amministrativi, degli assistenti amministrativi e degli assistenti tecnici per l'innovazione digitale nell'amministrazione;

f) potenziamento delle infrastrutture di rete, sentita la Conferenza unificata di cui all'*articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, e successive modificazioni, con particolare riferimento alla connettività nelle scuole;

g) valorizzazione delle migliori esperienze delle istituzioni scolastiche anche attraverso la promozione di una rete nazionale di centri di ricerca e di formazione;

h) definizione dei criteri e delle finalità per l'adozione di testi didattici in formato digitale e per la produzione e la diffusione di opere e materiali per la didattica, anche prodotti autonomamente dagli istituti scolastici.

59. Le istituzioni scolastiche possono individuare, nell'ambito dell'organico dell'autonomia, docenti cui affidare il coordinamento delle attività di cui al comma 57. Ai docenti può essere affiancato un insegnante tecnico-pratico. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

60. Per favorire lo sviluppo della didattica laboratoriale, le istituzioni scolastiche, anche attraverso i poli tecnico-professionali, possono dotarsi di laboratori territoriali per l'occupabilità attraverso la partecipazione, anche in qualità di soggetti cofinanziatori, di enti pubblici e locali, camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, università, associazioni, fondazioni, enti di formazione professionale, istituti tecnici superiori e imprese private, per il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- a) orientamento della didattica e della formazione ai settori strategici del made in Italy, in base alla vocazione produttiva, culturale e sociale di ciascun territorio;
- b) fruibilità di servizi propedeutici al collocamento al lavoro o alla riqualificazione di giovani non occupati;
- c) apertura della scuola al territorio e possibilità di utilizzo degli spazi anche al di fuori dell'orario scolastico.

61. I soggetti esterni che usufruiscono dell'edificio scolastico per effettuare attività didattiche e culturali sono responsabili della sicurezza e del mantenimento del decoro degli spazi.

62. Al fine di consentire alle istituzioni scolastiche di attuare le attività previste nei commi da 56 a 61, nell'anno finanziario 2015 è utilizzata quota parte, pari a euro 90 milioni, delle risorse già destinate nell'esercizio 2014 in favore delle istituzioni scolastiche ed educative statali sul Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, di cui all'*articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296*, e successive modificazioni. A decorrere dall'anno 2016, è autorizzata la spesa di euro 30 milioni annui. Le risorse sono ripartite tra le istituzioni scolastiche ai sensi del comma 11.

63. Le istituzioni scolastiche perseguono le finalità di cui ai commi da 1 a 4 e l'attuazione di funzioni organizzative e di coordinamento attraverso l'organico dell'autonomia costituito dai posti comuni, per il sostegno e per il potenziamento dell'offerta formativa.

64. A decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, con cadenza triennale, con decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza unificata di cui all'*articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, e successive modificazioni, e comunque nel limite massimo di cui al comma 201 del presente articolo, è determinato l'organico dell'autonomia su base regionale.

65. Il riparto della dotazione organica tra le regioni è effettuato sulla base del numero delle classi, per i posti comuni, e sulla base del numero degli alunni, per i posti del potenziamento, senza ulteriori oneri rispetto alla dotazione organica assegnata. Il riparto della dotazione organica per il potenziamento dei posti di sostegno è effettuato in base al numero degli alunni disabili. Si tiene conto, senza ulteriori oneri rispetto alla dotazione organica assegnata, della presenza di aree montane o di piccole isole, di aree interne, a bassa densità demografica o a forte processo immigratorio, nonché di aree caratterizzate da elevati tassi di dispersione

scolastica. Il riparto, senza ulteriori oneri rispetto alla dotazione organica assegnata, considera altresì il fabbisogno per progetti e convenzioni di particolare rilevanza didattica e culturale espresso da reti di scuole o per progetti di valore nazionale. In ogni caso il riparto non deve pregiudicare la realizzazione degli obiettivi di risparmio del regolamento di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81*. Il personale della dotazione organica dell'autonomia è tenuto ad assicurare prioritariamente la copertura dei posti vacanti e disponibili.

66. A decorrere dall'anno scolastico 2016/2017 i ruoli del personale docente sono regionali, articolati in ambiti territoriali, suddivisi in sezioni separate per gradi di istruzione, classi di concorso e tipologie di posto. Entro il 30 giugno 2016 gli uffici scolastici regionali, su indicazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti le regioni e gli enti locali, definiscono l'ampiezza degli ambiti territoriali, inferiore alla provincia o alla città metropolitana, considerando:

- a) la popolazione scolastica;
- b) la prossimità delle istituzioni scolastiche;
- c) le caratteristiche del territorio, tenendo anche conto delle specificità delle aree interne, montane e delle piccole isole, della presenza di scuole nelle carceri, nonché di ulteriori situazioni o esperienze territoriali già in atto.

67. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 66 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

68. A decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, con decreto del dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale, l'organico dell'autonomia è ripartito tra gli ambiti territoriali. L'organico dell'autonomia comprende l'organico di diritto e i posti per il potenziamento, l'organizzazione, la progettazione e il coordinamento, incluso il fabbisogno per i progetti e le convenzioni di cui al quarto periodo del comma 65. A quanto previsto dal presente comma si provvede nel limite massimo di cui al comma 201.

69. All'esclusivo scopo di far fronte ad esigenze di personale ulteriori rispetto a quelle soddisfatte dall'organico dell'autonomia come definite dalla presente legge, a decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, ad esclusione dei posti di sostegno in deroga, nel caso di rilevazione delle inderogabili necessità previste e disciplinate, in relazione ai vigenti ordinamenti didattici, dal regolamento di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81*, è costituito annualmente con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, un ulteriore contingente di posti non facenti parte dell'organico dell'autonomia né disponibili, per il personale a tempo indeterminato, per operazioni di mobilità o assunzioni in ruolo. A tali necessità si provvede secondo le modalità, i criteri e i parametri previsti dal citato *decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81*. Alla copertura di tali posti si provvede a valere sulle graduatorie di personale aspirante alla stipula di contratti a tempo determinato previste dalla normativa vigente ovvero mediante l'impiego di personale a tempo indeterminato con provvedimenti aventi efficacia limitatamente ad un solo anno scolastico. All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse disponibili annualmente nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca indicate nel decreto ministeriale di cui al primo periodo, fermo restando quanto previsto dall'*articolo 64, comma 6, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*.

70. Gli uffici scolastici regionali promuovono, senza nuovi o maggiori oneri per la

finanza pubblica, la costituzione di reti tra istituzioni scolastiche del medesimo ambito territoriale. Le reti, costituite entro il 30 giugno 2016, sono finalizzate alla valorizzazione delle risorse professionali, alla gestione comune di funzioni e di attività amministrative, nonché alla realizzazione di progetti o di iniziative didattiche, educative, sportive o culturali di interesse territoriale, da definire sulla base di accordi tra autonomie scolastiche di un medesimo ambito territoriale, definiti «accordi di rete».

71. Gli accordi di rete individuano:

- a) i criteri e le modalità per l'utilizzo dei docenti nella rete, nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti in materia di non discriminazione sul luogo di lavoro, nonché di assistenza e di integrazione sociale delle persone con disabilità, anche per insegnamenti opzionali, specialistici, di coordinamento e di progettazione funzionali ai piani triennali dell'offerta formativa di più istituzioni scolastiche inserite nella rete;
- b) i piani di formazione del personale scolastico;
- c) le risorse da destinare alla rete per il perseguimento delle proprie finalità;
- d) le forme e le modalità per la trasparenza e la pubblicità delle decisioni e dei rendiconti delle attività svolte.

72. Al fine di razionalizzare gli adempimenti amministrativi a carico delle istituzioni scolastiche, l'istruttoria sugli atti relativi a cessazioni dal servizio, pratiche in materia di contributi e pensioni, progressioni e ricostruzioni di carriera, trattamento di fine rapporto del personale della scuola, nonché sugli ulteriori atti non strettamente connessi alla gestione della singola istituzione scolastica, può essere svolta dalla rete di scuole in base a specifici accordi.

73. Il personale docente già assunto in ruolo a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore della presente legge conserva la titolarità della cattedra presso la scuola di appartenenza. Al personale docente assunto nell'anno scolastico 2015/2016 mediante le procedure di cui all'*articolo 399* del testo unico di cui al *decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297*, continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto legislativo in merito all'attribuzione della sede durante l'anno di prova e alla successiva destinazione alla sede definitiva. Il personale docente assunto ai sensi del comma 98, lettere b) e c), è assegnato agli ambiti territoriali a decorrere dall'anno scolastico 2016/2017. Il personale docente in esubero o soprannumerario nell'anno scolastico 2016/2017 è assegnato agli ambiti territoriali. Dall'anno scolastico 2016/2017 la mobilità territoriale e professionale del personale docente opera tra gli ambiti territoriali.

74. Gli ambiti territoriali e le reti sono definiti assicurando il rispetto dell'organico dell'autonomia e nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

75. L'organico dei posti di sostegno è determinato nel limite previsto dall'*articolo 2, comma 414*, secondo periodo, della *legge 24 dicembre 2007, n. 244*, e successive modificazioni, e dall'*articolo 15, comma 2-bis*, del *decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 8 novembre 2013, n. 128*, ferma restando la possibilità di istituire posti in deroga ai sensi dell'*articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289*, e dell'*articolo 1, comma 605, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296*.

76. Nella ripartizione dell'organico dell'autonomia si tiene conto delle esigenze delle scuole con lingua di insegnamento slovena o con insegnamento bilingue sloveno-italiano della regione Friuli-Venezia Giulia. Per tali scuole, sia il numero

dei posti comuni sia quello dei posti per il potenziamento dell'offerta formativa è determinato a livello regionale.

77. Restano salve le diverse determinazioni che la regione Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano hanno adottato e che possono adottare in materia di assunzione del personale docente ed educativo in considerazione delle rispettive specifiche esigenze riferite agli organici regionali e provinciali.

78. Per dare piena attuazione all'autonomia scolastica e alla riorganizzazione del sistema di istruzione, il dirigente scolastico, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali, fermi restando i livelli unitari e nazionali di fruizione del diritto allo studio, garantisce un'efficace ed efficiente gestione delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche e materiali, nonché gli elementi comuni del sistema scolastico pubblico, assicurandone il buon andamento. A tale scopo, svolge compiti di direzione, gestione, organizzazione e coordinamento ed è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio secondo quanto previsto dall'*articolo 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, nonché della valorizzazione delle risorse umane.

79. A decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, per la copertura dei posti dell'istituzione scolastica, il dirigente scolastico propone gli incarichi ai docenti di ruolo assegnati all'ambito territoriale di riferimento, prioritariamente sui posti comuni e di sostegno, vacanti e disponibili, al fine di garantire il regolare avvio delle lezioni, anche tenendo conto delle candidature presentate dai docenti medesimi e della precedenza nell'assegnazione della sede ai sensi degli *articoli 21 e 33, comma 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104*. Il dirigente scolastico può utilizzare i docenti in classi di concorso diverse da quelle per le quali sono abilitati, purché posseggano titoli di studio validi per l'insegnamento della disciplina e percorsi formativi e competenze professionali coerenti con gli insegnamenti da impartire e purché non siano disponibili nell'ambito territoriale docenti abilitati in quelle classi di concorso.

80. Il dirigente scolastico formula la proposta di incarico in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa. L'incarico ha durata triennale ed è rinnovato purché in coerenza con il piano dell'offerta formativa. Sono valorizzati il curriculum, le esperienze e le competenze professionali e possono essere svolti colloqui. La trasparenza e la pubblicità dei criteri adottati, degli incarichi conferiti e dei curricula dei docenti sono assicurate attraverso la pubblicazione nel sito internet dell'istituzione scolastica.

81. Nel conferire gli incarichi ai docenti, il dirigente scolastico è tenuto a dichiarare l'assenza di cause di incompatibilità derivanti da rapporti di coniugio, parentela o affinità, entro il secondo grado, con i docenti stessi.

82. L'incarico è assegnato dal dirigente scolastico e si perfeziona con l'accettazione del docente. Il docente che riceva più proposte di incarico opta tra quelle ricevute. L'ufficio scolastico regionale provvede al conferimento degli incarichi ai docenti che non abbiano ricevuto o accettato proposte e comunque in caso di inerzia del dirigente scolastico.

83. Il dirigente scolastico può individuare nell'ambito dell'organico dell'autonomia fino al 10 per cento di docenti che lo coadiuvano in attività di supporto organizzativo e didattico dell'istituzione scolastica. Dall'attuazione delle disposizioni del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

84. Il dirigente scolastico, nell'ambito dell'organico dell'autonomia assegnato e delle risorse, anche logistiche, disponibili, riduce il numero di alunni e di studenti per classe rispetto a quanto previsto dal regolamento di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81*, allo scopo di migliorare la qualità didattica anche in rapporto alle esigenze formative degli alunni con disabilità.

85. Tenuto conto del perseguitamento degli obiettivi di cui al comma 7, il dirigente scolastico può effettuare le sostituzioni dei docenti assenti per la copertura di supplenze temporanee fino a dieci giorni con personale dell'organico dell'autonomia che, ove impiegato in gradi di istruzione inferiore, conserva il trattamento stipendiiale del grado di istruzione di appartenenza.

86. In ragione delle competenze attribuite ai dirigenti scolastici, a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016 il Fondo unico nazionale per la retribuzione della posizione, fissa e variabile, e della retribuzione di risultato dei medesimi dirigenti è incrementato in misura pari a euro 12 milioni per l'anno 2015 e a euro 35 milioni annui a decorrere dall'anno 2016, al lordo degli oneri a carico dello Stato. Il Fondo è altresì incrementato di ulteriori 46 milioni di euro per l'anno 2016 e di 14 milioni di euro per l'anno 2017 da corrispondere a titolo di retribuzione di risultato una tantum.

87. Al fine di tutelare le esigenze di economicità dell'azione amministrativa e di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico dei possibili esiti del contenzioso pendente relativo ai concorsi per dirigente scolastico di cui al comma 88, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di svolgimento di un corso intensivo di formazione e della relativa prova scritta finale, volto all'immissione dei soggetti di cui al comma 88 nei ruoli dei dirigenti scolastici. Alle attività di formazione e alle immissioni in ruolo si provvede, rispettivamente, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e a valere sulle assunzioni autorizzate per effetto dell'*articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449*, e successive modificazioni.

88. Il decreto di cui al comma 87 riguarda:

a) i soggetti già vincitori ovvero utilmente collocati nelle graduatorie ovvero che abbiano superato positivamente tutte le fasi di procedure concorsuali successivamente annullate in sede giurisdizionale, relative al concorso per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4^a serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011;

b) i soggetti che abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio ovvero non abbiano avuto, alla data di entrata in vigore della presente legge, alcuna sentenza definitiva, nell'ambito del contenzioso riferito ai concorsi per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4^a serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004, e al decreto del Ministro della pubblica istruzione 3 ottobre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4^a serie speciale, n. 76 del 6 ottobre 2006, ovvero avverso la rinnovazione della procedura concorsuale ai sensi della *legge 3 dicembre 2010, n. 202*.

89. Le graduatorie regionali, di cui al comma 1-bis dell'*articolo 17 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 8*

novembre 2013, n. 128, e successive modificazioni, nelle regioni in cui, alla data di adozione del decreto di cui al comma 87 del presente articolo, sono in atto i contenziosi relativi al concorso ordinario per il reclutamento di dirigenti scolastici indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4^a serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, rimangono aperte in funzione degli esiti dei percorsi formativi di cui al medesimo comma 87.

90. Per le finalità di cui al comma 87, oltre che per quelle connesse alla valorizzazione di esperienze professionali già positivamente formate e impiegate, i soggetti di cui al comma 88, lettera a), che, nell'anno scolastico 2014/2015, hanno prestato servizio con contratti di dirigente scolastico, sostengono una sessione speciale di esame consistente nell'espletamento di una prova orale sull'esperienza maturata, anche in ordine alla valutazione sostenuta, nel corso del servizio prestato. A seguito del superamento di tale prova con esito positivo, sono confermati i rapporti di lavoro instaurati con i predetti dirigenti scolastici.

91. All'attuazione delle procedure di cui ai commi da 87 a 90 si provvede con le risorse strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

92. Per garantire la tempestiva copertura dei posti vacanti di dirigente scolastico, a conclusione delle operazioni di mobilità e previo parere dell'ufficio scolastico regionale di destinazione, fermo restando l'accantonamento dei posti destinati ai soggetti di cui al comma 88, i posti autorizzati per l'assunzione di dirigenti scolastici sono conferiti nel limite massimo del 20 per cento ai soggetti idonei inclusi nelle graduatorie regionali del concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4^a serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto, predispone le necessarie misure applicative.

93. La valutazione dei dirigenti scolastici è effettuata ai sensi dell'*articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*. Nell'individuazione degli indicatori per la valutazione del dirigente scolastico si tiene conto del contributo del dirigente al perseguimento dei risultati per il miglioramento del servizio scolastico previsti nel rapporto di autovalutazione ai sensi del regolamento di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80*, in coerenza con le disposizioni contenute nel *decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150*, e dei seguenti criteri generali:

- a) competenze gestionali ed organizzative finalizzate al raggiungimento dei risultati, correttezza, trasparenza, efficienza ed efficacia dell'azione dirigenziale, in relazione agli obiettivi assegnati nell'incarico triennale;
- b) valorizzazione dell'impegno e dei meriti professionali del personale dell'istituto, sotto il profilo individuale e negli ambiti collegiali;
- c) apprezzamento del proprio operato all'interno della comunità professionale e sociale;
- d) contributo al miglioramento del successo formativo e scolastico degli studenti e dei processi organizzativi e didattici, nell'ambito dei sistemi di autovalutazione, valutazione e rendicontazione sociale;
- e) direzione unitaria della scuola, promozione della partecipazione e della collaborazione tra le diverse componenti della comunità scolastica, dei rapporti con il contesto sociale e nella rete di scuole.

94. Il nucleo per la valutazione dei dirigenti scolastici è composto secondo le disposizioni dell'*articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, e può essere articolato con una diversa composizione in relazione al procedimento e agli oggetti di valutazione. La valutazione è coerente con l'incarico triennale e con il profilo professionale ed è connessa alla retribuzione di risultato. Al fine di garantire le indispensabili azioni di supporto alle scuole impegnate per l'attuazione della presente legge e in relazione all'indifferibile esigenza di assicurare la valutazione dei dirigenti scolastici e la realizzazione del sistema nazionale di valutazione previsto dal regolamento di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80*, per il triennio 2016-2018 possono essere attribuiti incarichi temporanei di livello dirigenziale non generale di durata non superiore a tre anni per le funzioni ispettive. Tali incarichi possono essere conferiti, nell'ambito della dotazione organica dei dirigenti tecnici del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi dell'*articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, e successive modificazioni, anche in deroga, per il periodo di durata di detti incarichi, alle percentuali ivi previste per i dirigenti di seconda fascia. Ai fini di cui al presente comma è autorizzata, per il triennio 2016-2018, la spesa nel limite massimo di 7 milioni di euro per ciascun anno del triennio. La percentuale di cui all'*articolo 19, commi 5-bis e 6, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001*, per i dirigenti tecnici del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è rideterminata, nell'ambito della relativa dotazione organica, per il triennio 2016-2018, in misura corrispondente ad una maggiore spesa non superiore a 7 milioni di euro per ciascun anno. Gli incarichi per le funzioni ispettive di cui ai periodi precedenti sono conferiti in base alla procedura pubblica di cui all'*articolo 19, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, e successive modificazioni, mediante valutazione comparativa dei curricula e previo avviso pubblico, da pubblicare nel sito del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che renda conoscibili il numero dei posti e la loro ripartizione tra amministrazione centrale e uffici scolastici regionali, nonché i criteri di scelta da adottare per la valutazione comparativa.

95. Per l'anno scolastico 2015/2016, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato ad attuare un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente per le istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado, per la copertura di tutti i posti comuni e di sostegno dell'organico di diritto, rimasti vacanti e disponibili all'esito delle operazioni di immissione in ruolo effettuate per il medesimo anno scolastico ai sensi dell'*articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297*, al termine delle quali sono soppresse le graduatorie dei concorsi per titoli ed esami banditi anteriormente al 2012. Per l'anno scolastico 2015/2016, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è altresì autorizzato a coprire gli ulteriori posti di cui alla Tabella 1 allegata alla presente legge, ripartiti tra i gradi di istruzione della scuola primaria e secondaria e le tipologie di posto come indicato nella medesima Tabella, nonché tra le regioni in proporzione, per ciascun grado, alla popolazione scolastica delle scuole statali, tenuto altresì conto della presenza di aree montane o di piccole isole, di aree interne, a bassa densità demografica o a forte processo immigratorio, nonché di aree caratterizzate da elevati tassi di dispersione scolastica. I posti di cui alla Tabella 1 sono destinati alla finalità di cui ai commi 7 e 85. Alla ripartizione dei posti di cui alla Tabella 1 tra le classi di concorso si provvede con decreto del dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale, sulla base del fabbisogno espresso dalle istituzioni scolastiche medesime, ricondotto nel limite delle graduatorie di cui al comma 96. A decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, i posti di cui alla Tabella 1 confluiscono nell'organico dell'autonomia, costituendone i posti per il potenziamento. A

decorrere dall'anno scolastico 2015/2016, i posti per il potenziamento non possono essere coperti con personale titolare di contratti di supplenza breve e saltuaria. Per il solo anno scolastico 2015/2016, detti posti non possono essere destinati alle supplenze di cui all'*articolo 40, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449*, e non sono disponibili per le operazioni di mobilità, utilizzazione o assegnazione provvisoria.

96. Sono assunti a tempo indeterminato, nel limite dei posti di cui al comma 95:

a) i soggetti iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle graduatorie del concorso pubblico per titoli ed esami a posti e cattedre bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 82 del 24 settembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4^a serie speciale, n. 75 del 25 settembre 2012, per il reclutamento di personale docente per le scuole statali di ogni ordine e grado;

b) i soggetti iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente di cui all'*articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296*, e successive modificazioni, esclusivamente con il punteggio e con i titoli di preferenza e precedenza posseduti alla data dell'ultimo aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento, avvenuto per il triennio 2014-2017.

97. Al piano straordinario di assunzioni partecipano i soggetti di cui al comma 96. Alle fasi di cui al comma 98, lettere b) e c), partecipano i soggetti che abbiano presentato apposita domanda di assunzione secondo le modalità e nel rispetto dei termini stabiliti dal comma 103. I soggetti che appartengono ad entrambe le categorie di cui alle lettere a) e b) del comma 96 scelgono, con la stessa domanda, per quale delle due categorie essere trattati.

98. Al piano straordinario di assunzioni si provvede secondo le modalità e le fasi, in ordine di sequenza, di seguito indicate:

a) i soggetti di cui al comma 96, lettere a) e b), sono assunti entro il 15 settembre 2015, nel limite dei posti vacanti e disponibili in organico di diritto di cui al primo periodo del comma 95, secondo le ordinarie procedure di cui all'*articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297*, e successive modificazioni, di competenza degli uffici scolastici regionali;

b) in deroga all'*articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297*, e successive modificazioni, i soggetti di cui al comma 96, lettere a) e b), che non risultano destinatari della proposta di assunzione nella fase di cui alla lettera a) del presente comma, sono assunti, con decorrenza giuridica al 1°settembre 2015, nel limite dei posti vacanti e disponibili in organico di diritto che residuano dopo la fase di cui alla lettera a), secondo la procedura nazionale di cui al comma 100;

c) in deroga all'*articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297*, e successive modificazioni, i soggetti di cui al comma 96, lettere a) e b), che non risultano destinatari della proposta di assunzione nelle fasi di cui alle lettere a) o b) del presente comma, sono assunti, con decorrenza giuridica al 1°settembre 2015, nel limite dei posti di cui alla Tabella 1, secondo la procedura nazionale di cui al comma 100.

99. Per i soggetti assunti nelle fasi di cui alle lettere b) e c) del comma 98, l'assegnazione alla sede avviene al termine della relativa fase, salvo che siano titolari di contratti di supplenza diversi da quelli per supplenze brevi e saltuarie. In tal caso l'assegnazione avviene al 1° settembre 2016, per i soggetti impegnati in

supplenze annuali, e al 1° luglio 2016 ovvero al termine degli esami conclusivi dei corsi di studio della scuola secondaria di secondo grado, per il personale titolare di supplenze sino al termine delle attività didattiche. La decorrenza economica del relativo contratto di lavoro consegue alla presa di servizio presso la sede assegnata.

100. I soggetti interessati dalle fasi di cui al comma 98, lettere b) e c), se in possesso della relativa specializzazione, esprimono l'ordine di preferenza tra posti di sostegno e posti comuni. Esprimono, inoltre, l'ordine di preferenza tra tutte le province, a livello nazionale. In caso di indisponibilità sui posti per tutte le province, non si procede all'assunzione. All'assunzione si provvede scorrendo l'elenco di tutte le iscrizioni nelle graduatorie, dando priorità ai soggetti di cui al comma 96, lettera a), rispetto agli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento e, in subordine, in base al punteggio posseduto per ciascuna classe di concorso.

101. Per ciascuna iscrizione in graduatoria, e secondo l'ordine di cui al comma 100, la provincia e la tipologia di posto su cui ciascun soggetto è assunto sono determinate scorrendo, nell'ordine, le province secondo le preferenze indicate e, per ciascuna provincia, la tipologia di posto secondo la preferenza indicata.

102. I soggetti di cui al comma 98, lettere b) e c), accettano espressamente la proposta di assunzione entro dieci giorni dalla data della sua ricezione secondo le modalità di cui al comma 103. In caso di mancata accettazione, nel termine e con le modalità predetti, i soggetti di cui al comma 96 non possono essere destinatari di ulteriori proposte di assunzione a tempo indeterminato ai sensi del piano straordinario di assunzioni. I soggetti che non accettano la proposta di assunzione eventualmente effettuata in una fase non partecipano alle fasi successive e sono definitivamente espunti dalle rispettive graduatorie. Le disponibilità di posti sopravvenute per effetto delle rinunce all'assunzione non possono essere assegnate in nessuna delle fasi di cui al comma 98.

103. Per le finalità di cui ai commi da 95 a 105 è pubblicato un apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale. Il medesimo avviso disciplina i termini e le modalità previste per le comunicazioni con i soggetti di cui al comma 96, incluse la domanda di assunzione e l'espressione delle preferenze, la proposta di assunzione, l'accettazione o la rinuncia. L'avviso stabilisce quali comunicazioni vengono effettuate a mezzo di posta elettronica certificata ovvero attraverso l'uso, anche esclusivo, del sistema informativo, gestito dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in deroga agli articoli 45, comma 2, e 65 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni.

104. E' escluso dal piano straordinario di assunzioni il personale già assunto quale docente a tempo indeterminato alle dipendenze dello Stato, anche se presente nelle graduatorie di cui al comma 96, lettere a) e b), e indipendentemente dalla classe di concorso, dal tipo di posto e dal grado di istruzione per i quali vi è iscritto o in cui è assunto. Sono altresì esclusi i soggetti che non sciogliono la riserva per conseguimento del titolo abilitante entro il 30 giugno 2015, fermo restando quanto previsto dal periodo precedente.

105. A decorrere dal 1° settembre 2015, le graduatorie di cui, al comma 96, lettera b), se esaurite, perdono efficacia ai fini dell'assunzione con contratti di qualsiasi tipo e durata.

106. La prima fascia delle graduatorie di circolo e di istituto del personale docente ed educativo previste dall'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Ministro

della pubblica istruzione 13 giugno 2007, n. 131, continua a esplicare la propria efficacia, per i soli soggetti già iscritti alla data di entrata in vigore della presente legge, non assunti a seguito del piano straordinario di assunzioni di cui al comma 95 del presente articolo.

107. A decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, l'inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto può avvenire esclusivamente a seguito del conseguimento del titolo di abilitazione.

108. Per l'anno scolastico 2016/2017 è avviato un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015. Tale personale partecipa, a domanda, alla mobilità per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al *decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297*, e successive modificazioni, per tutti i posti vacanti e disponibili inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 ai soggetti di cui al comma 96, lettera b), assunti ai sensi del comma 98, lettere b) e c). Successivamente, i docenti di cui al comma 96, lettera b), assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lettere b) e c), e assegnati su sede provvisoria per l'anno scolastico 2015/2016, partecipano per l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale. Limitatamente agli anni scolastici 2015/2016 e 2016/2017, i docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2015/2016, anche in deroga al vincolo triennale sopra citato, possono richiedere l'assegnazione provvisoria interprovinciale. Tale assegnazione può essere disposta dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nel limite dei posti di organico dell'autonomia disponibili e autorizzati. Per l'anno scolastico 2016/2017 l'assegnazione provvisoria di cui ai periodi precedenti può essere richiesta sui posti dell'organico dell'autonomia nonché sul contingente di posti di cui al comma 69 del presente articolo. Nel caso dovesse emergere una spesa complessiva superiore a quella prevista dalla presente legge, si applicano i commi 206 e 207 del presente articolo.⁽¹⁰⁾

109. Fermo restando quanto previsto nei commi da 95 a 105, nel rispetto della procedura autorizzatoria di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della *legge 27 dicembre 1997, n. 449*, e successive modificazioni, l'accesso ai ruoli a tempo indeterminato del personale docente ed educativo della scuola statale avviene con le seguenti modalità:

a) mediante concorsi pubblici nazionali su base regionale per titoli ed esami ai sensi dell'*articolo 400* del testo unico di cui al *decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297*, come modificato dal comma 113 del presente articolo. La determinazione dei posti da mettere a concorso tiene conto del fabbisogno espresso dalle istituzioni scolastiche nei piani triennali dell'offerta formativa. I soggetti utilmente collocati nelle graduatorie di merito dei concorsi pubblici per titoli ed esami del personale docente sono assunti, nei limiti dei posti messi a concorso e ai sensi delle ordinarie facoltà assunzionali, nei ruoli di cui al comma 66, sono destinatari della proposta di incarico di cui ai commi da 79 a 82 ed esprimono, secondo l'ordine di graduatoria, la preferenza per l'ambito territoriale di assunzione, ricompreso fra quelli della regione per cui hanno concorso. La rinuncia all'assunzione nonché la mancata accettazione in assenza di una valida e motivata giustificazione comportano la cancellazione dalla graduatoria di merito;

b) i concorsi di cui alla lettera a) sono banditi anche per i posti di sostegno; a

tal fine, in conformità con quanto previsto dall'*articolo 400* del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dal comma 113 del presente articolo, i bandi di concorso prevedono lo svolgimento di distinte prove concorsuali per titoli ed esami, suddivise per i posti di sostegno della scuola dell'infanzia, per i posti di sostegno della scuola primaria, per i posti di sostegno della scuola secondaria di primo grado e per quelli della scuola secondaria di secondo grado; il superamento delle rispettive prove e la valutazione dei relativi titoli dà luogo ad una distinta graduatoria di merito compilata per ciascun grado di istruzione. Conseguentemente, per i concorsi di cui alla lettera a) non possono essere predisposti elenchi finalizzati all'assunzione a tempo indeterminato sui posti di sostegno;

c) per l'assunzione del personale docente ed educativo, continua ad applicarsi l'*articolo 399*, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, fino a totale scorrimento delle relative graduatorie ad esaurimento; i soggetti iscritti nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente sono assunti, ai sensi delle ordinarie facoltà assunzionali, nei ruoli di cui al comma 66, sono destinatari della proposta di incarico di cui ai commi da 79 a 82 ed esprimono, secondo l'ordine delle rispettive graduatorie, la preferenza per l'ambito territoriale di assunzione, ricompreso fra quelli della provincia in cui sono iscritti. Continua ad applicarsi, per le graduatorie ad esaurimento, l'*articolo 1*, comma 4-quinquies, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167.

110. A decorrere dal concorso pubblico di cui al comma 114, per ciascuna classe di concorso o tipologia di posto possono accedere alle procedure concorsuali per titoli ed esami, di cui all'*articolo 400* del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dal comma 113 del presente articolo, esclusivamente i candidati in possesso del relativo titolo di abilitazione all'insegnamento e, per i posti di sostegno per la scuola dell'infanzia, per la scuola primaria e per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, i candidati in possesso del relativo titolo di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità. Per il personale educativo continuano ad applicarsi le specifiche disposizioni vigenti per l'accesso alle relative procedure concorsuali. Ai concorsi pubblici per titoli ed esami non può comunque partecipare il personale docente ed educativo già assunto su posti e cattedre con contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato nelle scuole statali.

111. Per la partecipazione ai concorsi pubblici per titoli ed esami di cui all'*articolo 400* del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dal comma 113 del presente articolo, è dovuto un diritto di segreteria il cui ammontare è stabilito nei relativi bandi.

112. Le somme riscosse ai sensi del comma 111 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai pertinenti capitoli di spesa della missione «Istruzione scolastica» dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per lo svolgimento della procedura concorsuale.

113. All'*articolo 400* del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo periodo del comma 01 è sostituito dai seguenti: «I concorsi per titoli ed esami sono nazionali e sono indetti su base regionale, con cadenza triennale, per tutti i posti vacanti e disponibili, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, nonché per i posti che si rendano tali nel triennio. Le relative

graduatorie hanno validità triennale a decorrere dall'anno scolastico successivo a quello di approvazione delle stesse e perdono efficacia con la pubblicazione delle graduatorie del concorso successivo e comunque alla scadenza del predetto triennio»;

b) al secondo periodo del comma 01, dopo le parole: «di un'effettiva» sono inserite le seguenti: «vacanza e»;

c) al primo periodo del comma 02, le parole: «All'indizione dei concorsi regionali per titoli ed esami» sono sostituite dalle seguenti: «All'indizione dei concorsi di cui al comma 01» e, al secondo periodo del comma 02, le parole: «in ragione dell'esiguo numero di candidati» sono sostituite dalle seguenti: «in ragione dell'esiguo numero dei posti conferibili»;

d) al terzo periodo del comma 02, la parola: «disponibili» è sostituita dalle seguenti: «messi a concorso»;

e) al comma 1, le parole: «e, per le scuole e per le classi di concorso per le quali sia prescritto, del titolo di abilitazione all'insegnamento, ove già posseduto» sono soppresse;

f) al comma 14, la parola: «è» è sostituita dalle seguenti: «può essere»;

g) al comma 15 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La predetta graduatoria è composta da un numero di soggetti pari, al massimo, ai posti messi a concorso, maggiorati del 10 per cento»;

h) il comma 17 è abrogato;

i) al comma 19, dopo le parole: «i candidati» sono inserite le seguenti: «dichiarati vincitori» e le parole: «eventualmente disponibili» sono sostituite dalle seguenti: «messi a concorso»;

j) al comma 21, le parole: «in ruolo» sono soppresse.

114. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ferma restando la procedura autorizzatoria, bandisce, entro il 1º dicembre 2015, un concorso per titoli ed esami per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente per le istituzioni scolastiche ed educative statali ai sensi dell'*articolo 400* del testo unico di cui al *decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297*, come modificato dal comma 113 del presente articolo, per la copertura, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, di tutti i posti vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia, nonché per i posti che si rendano tali nel triennio. Limitatamente al predetto bando sono valorizzati, fra i titoli valutabili in termini di maggiore punteggio:

a) il titolo di abilitazione all'insegnamento conseguito a seguito sia dell'accesso ai percorsi di abilitazione tramite procedure selettive pubbliche per titoli ed esami, sia del conseguimento di specifica laurea magistrale o a ciclo unico;

b) il servizio prestato a tempo determinato, per un periodo continuativo non inferiore a centottanta giorni, nelle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado. ⁽¹⁸⁾

115. Il personale docente ed educativo è sottoposto al periodo di formazione e di prova, il cui positivo superamento determina l'effettiva immissione in ruolo.

116. Il superamento del periodo di formazione e di prova è subordinato allo svolgimento del servizio effettivamente prestato per almeno centottanta giorni, dei quali almeno centoventi per le attività didattiche.

117. Il personale docente ed educativo in periodo di formazione e di prova è sottoposto a valutazione da parte del dirigente scolastico, sentito il comitato per la valutazione istituito ai sensi dell'*articolo 11* del testo unico di cui al *decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297*, come sostituito dal comma 129 del presente articolo, sulla base dell'istruttoria di un docente al quale sono affidate dal dirigente

scolastico le funzioni di tutor.

118. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono individuati gli obiettivi, le modalità di valutazione del grado di raggiungimento degli stessi, le attività formative e i criteri per la valutazione del personale docente ed educativo in periodo di formazione e di prova.

119. In caso di valutazione negativa del periodo di formazione e di prova, il personale docente ed educativo è sottoposto ad un secondo periodo di formazione e di prova, non rinnovabile.

120. Continuano ad applicarsi, in quanto compatibili con i commi da 115 a 119 del presente articolo, gli articoli da 437 a 440 del testo unico di cui al *decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297*.

121. Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.

122. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima. ⁽¹⁴⁾

123. Per le finalità di cui al comma 121 è autorizzata la spesa di euro 381,137 milioni annui a decorrere dall'anno 2015.

124. Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80*, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria.

125. Per l'attuazione del Piano nazionale di formazione e per la realizzazione delle

attività formative di cui ai commi da 121 a 124 è autorizzata la spesa di euro 40 milioni annui a decorrere dall'anno 2016.

126. Per la valorizzazione del merito del personale docente è istituito presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca un apposito fondo, con lo stanziamento di euro 200 milioni annui a decorrere dall'anno 2016, ripartito a livello territoriale e tra le istituzioni scolastiche in proporzione alla dotazione organica dei docenti, considerando altresì i fattori di complessità delle istituzioni scolastiche e delle aree soggette a maggiore rischio educativo, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

127. Il dirigente scolastico, sulla base dei criteri individuati dal comitato per la valutazione dei docenti, istituito ai sensi dell'*articolo 11* del testo unico di cui al *decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297*, come sostituito dal comma 129 del presente articolo, assegna annualmente al personale docente una somma del fondo di cui al comma 126 sulla base di motivata valutazione.

128. La somma di cui al comma 127, definita bonus, è destinata a valorizzare il merito del personale docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e ha natura di retribuzione accessoria.

129. Dall'inizio dell'anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, l'*articolo 11* del testo unico di cui al *decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297*, è sostituito dal seguente:

«Art. 11 (Comitato per la valutazione dei docenti). - 1. Presso ogni istituzione scolastica ed educativa è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il comitato per la valutazione dei docenti.

2. Il comitato ha durata di tre anni scolastici, è presieduto dal dirigente scolastico ed è costituito dai seguenti componenti:

a) tre docenti dell'istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno dal consiglio di istituto;

b) due rappresentanti dei genitori, per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo di istruzione; un rappresentante degli studenti e un rappresentante dei genitori, per il secondo ciclo di istruzione, scelti dal consiglio di istituto;

c) un componente esterno individuato dall'ufficio scolastico regionale tra docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici.

3. Il comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base:

a) della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli studenti;

b) dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni e dell'innovazione didattica e metodologica, nonché della collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche;

c) delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale.

4. Il comitato esprime altresì il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed educativo. A tal fine il comitato è composto dal dirigente scolastico, che lo presiede, dai docenti di cui al comma 2, lettera a), ed è integrato dal docente a cui sono affidate le funzioni di tutor.

5. Il comitato valuta il servizio di cui all'*articolo 448* su richiesta dell'interessato, previa relazione del dirigente scolastico; nel caso di valutazione del servizio di un docente componente del comitato, ai lavori non partecipa l'interessato e il consiglio di istituto provvede all'individuazione di un sostituto. Il comitato esercita altresì le competenze per la riabilitazione del personale docente, di cui all'*articolo 501*.

130. Al termine del triennio 2016-2018, gli uffici scolastici regionali inviano al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca una relazione sui criteri adottati dalle istituzioni scolastiche per il riconoscimento del merito dei docenti ai sensi dell'articolo 11 del testo unico di cui al *decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297*, come sostituito dal comma 129 del presente articolo. Sulla base delle relazioni ricevute, un apposito Comitato tecnico scientifico nominato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previo confronto con le parti sociali e le rappresentanze professionali, predisponde le linee guida per la valutazione del merito dei docenti a livello nazionale. Tali linee guida sono riviste periodicamente, su indicazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sulla base delle evidenze che emergono dalle relazioni degli uffici scolastici regionali. Ai componenti del Comitato non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o emolumento comunque denominato.

131. A decorrere dal 1°settembre 2016, i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, per la copertura di posti vacanti e disponibili, non possono superare la durata complessiva di trentasei mesi, anche non continuativi.

132. Nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è istituito un fondo per i pagamenti in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali aventi ad oggetto il risarcimento dei danni conseguenti alla reiterazione di contratti a termine per una durata complessiva superiore a trentasei mesi, anche non continuativi, su posti vacanti e disponibili, con la dotazione di euro 10 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016, fermo restando quanto previsto dall'*articolo 14 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 28 febbraio 1997, n. 30*, e successive modificazioni.

133. Il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario in posizione di comando, distacco o fuori ruolo alla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base di un provvedimento formale adottato ai sensi della normativa vigente, può transitare, a seguito di una procedura comparativa, nei ruoli dell'amministrazione di destinazione, di cui all'*articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n 165*, previa valutazione delle esigenze organizzative e funzionali dell'amministrazione medesima e nel limite delle facoltà assunzionali, fermo restando quanto disposto dall'*articolo 1, comma 330, della legge 23 dicembre 2014, n. 190*.

134. Le disposizioni di cui all'*articolo 1, comma 331, della legge 23 dicembre 2014, n. 190*, non si applicano nell'anno scolastico 2015/2016. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari ad euro 12 milioni nell'anno 2015 e ad euro 25,1 milioni nell'anno 2016, si provvede ai sensi del comma 204.

135. Il contingente di 300 posti di docenti e dirigenti scolastici assegnati presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai sensi dell'articolo 26, comma 8, primo periodo, della *legge 23 dicembre 1998, n. 448*, e successive modificazioni, è confermato per l'anno scolastico 2015/2016, in deroga al limite numerico di cui al medesimo primo periodo.

136. E' istituito il Portale unico dei dati della scuola.

137. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in conformità con l'*articolo 68, comma 3, del codice dell'amministrazione digitale*, di cui al *decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82*, e successive modificazioni, e in applicazione del

decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, garantisce stabilmente l'accesso e la riutilizzabilità dei dati pubblici del sistema nazionale di istruzione e formazione, pubblicando in formato aperto i dati relativi ai bilanci delle scuole, i dati pubblici afferenti al Sistema nazionale di valutazione, l'Anagrafe dell'edilizia scolastica, i dati in forma aggregata dell'Anagrafe degli studenti, i provvedimenti di incarico di docenza, i piani dell'offerta formativa, compresi quelli delle scuole paritarie del sistema nazionale di istruzione di cui all'*articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62*, e successive modificazioni, i dati dell'Osservatorio tecnologico, i materiali didattici e le opere autoprodotti dagli istituti scolastici e rilasciati in formato aperto secondo le modalità di cui all'*articolo 15 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 6 agosto 2008, n. 133*, e successive modificazioni. Pubblica altresì i dati, i documenti e le informazioni utili a valutare l'avanzamento didattico, tecnologico e d'innovazione del sistema scolastico.

138. Il Portale di cui al comma 136, gestito dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, rende accessibili i dati del curriculum dello studente di cui al comma 28, condivisi con il Ministero da ciascuna istituzione scolastica, e il curriculum del docente di cui al comma 80.

139. Il Portale di cui al comma 136 pubblica, inoltre, la normativa, gli atti e le circolari in conformità alle disposizioni del *decreto-legge 22 dicembre 2008, n. 200*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 18 febbraio 2009, n. 9*, e del *decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33*.

140. I dati presenti nel Portale di cui al comma 136 o comunque nella disponibilità del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca non possono più essere oggetto di richiesta alle istituzioni scolastiche.

141. Per l'anno 2015 è autorizzata la spesa di euro 1 milione per la predisposizione del Portale di cui al comma 136 e, a decorrere dall'anno 2016, è autorizzata la spesa di euro 100.000 annui per le spese di gestione e di mantenimento del medesimo Portale.

142. Al fine di fornire un supporto tempestivo alle istituzioni scolastiche ed educative nella risoluzione di problemi connessi alla gestione amministrativa e contabile, attraverso la creazione di un canale permanente di comunicazione con gli uffici competenti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e valorizzando la condivisione di buone pratiche tra le istituzioni scolastiche medesime, a decorrere dall'anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge è avviato un progetto sperimentale per la realizzazione di un servizio di assistenza. Il servizio di assistenza è realizzato nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

143. Ai fini di incrementare l'autonomia contabile delle istituzioni scolastiche ed educative statali e di semplificare gli adempimenti amministrativi e contabili, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad apportare le necessarie modifiche al regolamento di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 1°febbraio 2001, n. 44, provvedendo anche all'armonizzazione dei sistemi contabili e alla disciplina degli organi e dell'attività di revisione amministrativo-contabile dei convitti e degli educandati.

144. Al fine di potenziare il sistema di valutazione delle scuole, previsto dal

regolamento di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80*, è autorizzata la spesa di euro 8 milioni per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019 a favore dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI). La spesa è destinata prioritariamente:

- a) alla realizzazione delle rilevazioni nazionali degli apprendimenti;
- b) alla partecipazione dell'Italia alle indagini internazionali;
- c) all'autovalutazione e alle visite valutative delle scuole.

145. Per le erogazioni liberali in denaro destinate agli investimenti in favore di tutti gli istituti del sistema nazionale di istruzione, per la realizzazione di nuove strutture scolastiche, la manutenzione e il potenziamento di quelle esistenti e per il sostegno a interventi che migliorino l'occupabilità degli studenti, spetta un credito d'imposta pari al 65 per cento delle erogazioni effettuate in ciascuno dei due periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2015 e pari al 50 per cento di quelle effettuate nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017. ⁽⁶⁾ ⁽¹⁶⁾

146. Il credito d'imposta di cui al comma 145 è riconosciuto alle persone fisiche nonché agli enti non commerciali e ai soggetti titolari di reddito d'impresa e non è cumulabile con altre agevolazioni previste per le medesime spese. ⁽¹⁶⁾

147. Il credito d'imposta di cui al comma 145 è ripartito in tre quote annuali di pari importo. Le spese di cui al comma 145 sono ammesse al credito d'imposta nel limite dell'importo massimo di euro 100.000 per ciascun periodo d'imposta. Per i soggetti titolari di reddito d'impresa, il credito d'imposta, ferma restando la ripartizione in tre quote annuali di pari importo, è utilizzabile tramite compensazione ai sensi dell'*articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241*, e successive modificazioni, e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive. ⁽¹⁶⁾

148. Il credito d'imposta è riconosciuto a condizione che le somme siano versate in un apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato secondo le modalità definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le predette somme sono riassegnate ad apposito fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'erogazione alle scuole beneficiarie. Una quota pari al 10 per cento delle somme complessivamente iscritte annualmente sul predetto fondo è assegnata alle istituzioni scolastiche che risultano destinatarie delle erogazioni liberali in un ammontare inferiore alla media nazionale, secondo le modalità definite con il decreto di cui al primo periodo. ⁽¹⁷⁾

149. I soggetti beneficiari provvedono a dare pubblica comunicazione dell'ammontare delle somme erogate ai sensi del comma 148, nonché della destinazione e dell'utilizzo delle erogazioni stesse tramite il proprio sito web istituzionale, nell'ambito di una pagina dedicata e facilmente individuabile, e nel portale telematico del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al *decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196*. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. ⁽¹⁶⁾

150. Ai maggiori oneri derivanti dalla concessione del credito d'imposta di cui ai commi da 145 a 149, valutati in euro 7,5 milioni per l'anno 2017, in euro 15 milioni per l'anno 2018, in euro 20,8 milioni per l'anno 2019, in euro 13,3 milioni

per l'anno 2020 e in euro 5,8 milioni per l'anno 2021, si provvede ai sensi dei commi 201 e seguenti.⁽⁷⁾

151. All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e) le spese per frequenza di corsi di istruzione universitaria, in misura non superiore a quella stabilita per le tasse e i contributi delle università statali»;

b) al comma 1, dopo la lettera e) è inserita la seguente:

«e-bis) le spese per la frequenza di scuole dell'infanzia del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, per un importo annuo non superiore a 400 euro per alunno o studente. Per le erogazioni liberali alle istituzioni scolastiche per l'ampliamento dell'offerta formativa rimane fermo il beneficio di cui alla lettera iocties), che non è cumulabile con quello di cui alla presente lettera»;

c) al comma 2, dopo le parole: «lettere c), e),» è inserita la seguente: «e-bis),».

152. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca avvia, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un piano straordinario di verifica della permanenza dei requisiti per il riconoscimento della parità scolastica di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 10 marzo 2000, n. 62, con particolare riferimento alla coerenza del piano triennale dell'offerta formativa con quanto previsto dalla legislazione vigente e al rispetto della regolarità contabile, del principio della pubblicità dei bilanci e della legislazione in materia di contratti di lavoro. Ai fini delle predette attività di verifica, il piano straordinario è diretto a individuare prioritariamente le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado caratterizzate da un numero di diplomati che si discosta significativamente dal numero degli alunni frequentanti le classi iniziali e intermedie. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca presenta annualmente alle Camere una relazione recante l'illustrazione degli esiti delle attività di verifica. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

153. Al fine di favorire la costruzione di scuole innovative dal punto di vista architettonico, impiantistico, tecnologico, dell'efficienza energetica e della sicurezza strutturale e antisismica, caratterizzate dalla presenza di nuovi ambienti di apprendimento e dall'apertura al territorio, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto, d'intesa con la Struttura di missione per il coordinamento e impulso nell'attuazione di interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 maggio 2014 presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a ripartire le risorse di cui al comma 158 tra le regioni e individua i criteri per l'acquisizione da parte delle stesse regioni delle manifestazioni di interesse degli enti locali proprietari delle aree oggetto di intervento e interessati alla costruzione di una scuola innovativa.⁽¹³⁾

154. Le regioni, entro i sessanta giorni successivi al termine di cui al comma 153, provvedono a selezionare almeno uno e fino a cinque interventi sul proprio territorio e a dare formale comunicazione della selezione al Ministero

dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

155. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, indice specifico concorso con procedura aperta, anche mediante procedure telematiche, avente ad oggetto proposte progettuali relative agli interventi individuati dalle regioni ai sensi del comma 154, nel limite delle risorse assegnate dal comma 158 e comunque nel numero di almeno uno per regione.

156. I progetti sono valutati da una commissione di esperti, cui partecipano anche la Struttura di missione di cui al comma 153 e un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. La commissione, per ogni area di intervento, comunica al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il primo, il secondo e il terzo classificato ai fini del finanziamento. Ai membri della commissione non spetta alcun gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato.

157. Gli enti locali proprietari delle aree oggetto di intervento possono affidare i successivi livelli di progettazione ai soggetti individuati a seguito del concorso di cui al comma 155 del presente articolo, ai sensi dell'articolo 108, comma 6, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al *decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163*.

158. Per la realizzazione delle scuole di cui al comma 153 è utilizzata quota parte delle risorse di cui all'*articolo 18, comma 8, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 9 agosto 2013, n. 98*, pari a euro 300 milioni nel triennio 2015-2017, rispetto alle quali i canoni di locazione da corrispondere all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) sono posti a carico dello Stato nella misura di euro 3 milioni per l'anno 2016, di euro 6 milioni per l'anno 2017 e di euro 9 milioni annui a decorrere dall'anno 2018.

159. All'Osservatorio per l'edilizia scolastica di cui all'*articolo 6 della legge 11 gennaio 1996, n. 23*, al quale partecipa la Struttura di missione per il coordinamento e impulso nell'attuazione di interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 maggio 2014 presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, sono attribuiti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche compiti di indirizzo, di programmazione degli interventi in materia di edilizia scolastica nonché di diffusione della cultura della sicurezza. Alle sedute dell'Osservatorio è consentita, su specifiche tematiche, la partecipazione delle organizzazioni civiche aventi competenza ed esperienza comprovate sulla base di criteri oggettivi e predefiniti. E' istituita una Giornata nazionale per la sicurezza nelle scuole.

160. Al fine di consentire lo svolgimento del servizio scolastico in ambienti adeguati e sicuri, la programmazione nazionale predisposta in attuazione dell'*articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 8 novembre 2013, n. 128*, come da ultimo modificato dai commi 173 e 176 del presente articolo, rappresenta il piano del fabbisogno nazionale in materia di edilizia scolastica per il triennio 2015-2017, è aggiornata annualmente e, per il triennio di riferimento, sostituisce i piani di cui all'*articolo 11, comma 4-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 17 dicembre 2012, n. 221*, anche tenendo conto dei dati inseriti nell'Anagrafe dell'edilizia scolastica, ed è utile per l'assegnazione di finanziamenti statali comunque destinati alla messa in sicurezza degli edifici

scolastici, comprese le risorse di cui all'*articolo 18, comma 8, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 9 agosto 2013, n. 98*, a beneficio degli enti locali con la possibilità che i canoni di investimento siano posti a carico delle regioni. La programmazione nazionale è altresì utile per l'assegnazione di tutte le risorse destinate nel triennio di riferimento all'edilizia scolastica, comprese quelle relative alla quota a gestione statale dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'*articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222*, e successive modificazioni, nonché quelle di cui al Fondo previsto dall'*articolo 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 novembre 2003, n. 326*, come da ultimo incrementato dall'*articolo 2, comma 276, della legge 24 dicembre 2007, n. 244*, in riferimento al quale i termini e le modalità di individuazione degli interventi di adeguamento strutturale e antisismico sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. A tali fini i poteri derogatori per interventi di edilizia scolastica di cui all'*articolo 18, comma 8-ter, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 9 agosto 2013, n. 98*, e successive modificazioni, sono estesi per tutta la durata della programmazione nazionale triennale 2015-2017.⁽¹⁵⁾

161. Le risorse non utilizzate alla data di entrata in vigore della presente legge e relative ai finanziamenti attivati ai sensi dell'*articolo 11 del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 9 agosto 1986, n. 488*, dell'*articolo 1 della legge 23 dicembre 1991, n. 430*, e dell'*articolo 2, comma 4, della legge 8 agosto 1996, n. 431*, nonché ai finanziamenti erogati ai sensi dell'*articolo 4 della legge 11 gennaio 1996, n. 23*, fatte salve quelle relative a interventi in corso di realizzazione o le cui procedure di appalto sono aperte, come previsto dal regolamento di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207*, sono destinate all'attuazione di ulteriori interventi urgenti per la sicurezza degli edifici scolastici. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti locali beneficiari dei predetti finanziamenti trasmettono al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e alla società Cassa depositi e prestiti Spa il monitoraggio degli interventi realizzati, pena la revoca delle citate risorse ancora da erogare. Le conseguenti economie accertate, a seguito del completamento dell'intervento finanziato ovvero della sua mancata realizzazione, sono destinate, secondo criteri e modalità definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, a ulteriori interventi urgenti di edilizia scolastica individuati nell'ambito della programmazione nazionale di cui al comma 160, fermi restando i piani di ammortamento in corso e le correlate autorizzazioni di spesa, nonché agli interventi che si rendono necessari all'esito delle indagini diagnostiche sugli edifici scolastici di cui ai commi da 177 a 179 e a quelli che si rendono necessari sulla base dei dati risultanti dall'Anagrafe dell'edilizia scolastica.

162. Le regioni sono tenute a fornire al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il monitoraggio completo dei piani di edilizia scolastica relativi alle annualità 2007, 2008 e 2009, finanziati ai sensi dell'*articolo 1, comma 625, della legge 27 dicembre 2006, n. 296*, pena la mancata successiva assegnazione di ulteriori risorse statali. Le relative economie accertate all'esito del monitoraggio restano nella disponibilità delle regioni per essere destinate a interventi urgenti di messa in sicurezza degli edifici scolastici sulla base di progetti esecutivi presenti nella rispettiva programmazione regionale predisposta ai sensi dell'*articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 8 novembre 2013, n. 128*, come da ultimo modificato dai commi 173 e 176

del presente articolo, nonché agli interventi che si rendono necessari all'esito delle indagini diagnostiche sugli edifici scolastici di cui ai commi da 177 a 179 e a quelli che si rendono necessari sulla base dei dati risultanti dall'Anagrafe dell'edilizia scolastica. Gli interventi devono essere comunicati dalla regione competente al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che definisce tempi e modalità di attuazione degli stessi.

163. A valere sui rimborsi delle quote dell'Unione europea e di cofinanziamento nazionale della programmazione PON FESR 2007/2013, le risorse relative ai progetti retrospettivi per interventi di edilizia scolastica, al netto delle eventuali somme ancora dovute ai beneficiari finali degli stessi progetti, confluiscano nel Fondo unico per l'edilizia scolastica per essere impiegate, sulla base della programmazione regionale di cui al comma 160, nello stesso territorio ai quali erano destinate e per progetti con analoghe finalità di edilizia scolastica. Le risorse sono altresì destinate agli interventi che si rendono necessari all'esito delle indagini diagnostiche sugli edifici scolastici di cui ai commi da 177 a 179 e a quelli che si rendono necessari sulla base dei dati risultanti dall'Anagrafe dell'edilizia scolastica. Alle eventuali decurtazioni di spesa successivamente decise dalla Commissione europea in esito ad audit riguardanti i progetti retrospettivi di cui al presente comma e alle conseguenti restituzioni delle risorse dell'Unione europea e di cofinanziamento nazionale si fa fronte mediante corrispondente riduzione del Fondo unico per l'edilizia scolastica.

164. La sanzione di cui all'*articolo 31, comma 26, lettera a), della legge 12 novembre 2011, n. 183*, e successive modificazioni, da applicare nell'anno 2015 agli enti locali che non hanno rispettato il patto di stabilità interno per l'anno 2014, è ridotta di un importo pari alla spesa per edilizia scolastica sostenuta nel corso dell'anno 2014, purché non già oggetto di esclusione dal saldo valido ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno. A tale fine, gli enti locali che non hanno rispettato il patto di stabilità interno nell'anno 2014 comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, mediante il sistema web della Ragioneria generale dello Stato, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le spese sostenute nell'anno 2014 per l'edilizia scolastica.

165. Al fine di assicurare la prosecuzione e il completamento degli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici finanziati ai sensi dell'*articolo 80, comma 21, della legge 27 dicembre 2002, n. 289*, e successive modificazioni, con le delibere del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) n. 102/04 del 20 dicembre 2004, di approvazione del primo programma stralcio, e n. 143/2006 del 17 novembre 2006, di approvazione del secondo programma stralcio, come rimodulati dalla *delibera del CIPE n. 17/2008 del 21 febbraio 2008*, è consentito agli enti beneficiari, previa rendicontazione dei lavori eseguiti da produrre al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e comunque non oltre il 31 dicembre 2015, l'utilizzo delle economie derivanti dai ribassi d'asta per la realizzazione di altri interventi finalizzati alla sicurezza delle scuole anche sugli stessi edifici e nel rispetto del limite complessivo del finanziamento già autorizzato. Le modalità della rendicontazione sono rese note attraverso il sito web istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La mancata rendicontazione nel termine indicato preclude l'utilizzo delle eventuali risorse residue ancora nella disponibilità dell'ente, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al primo periodo del presente comma. Le somme relative a interventi non avviati e per i quali non siano stati assunti obblighi giuridicamente

vincolanti, anche giacenti presso la società Cassa depositi e prestiti Spa, sono destinate dal CIPE alle medesime finalità di edilizia scolastica in favore di interventi compresi nella programmazione nazionale triennale 2015-2017 di cui al comma 160, secondo modalità individuate dallo stesso Comitato, nonché degli interventi che si rendono necessari all'esito delle indagini diagnostiche sugli edifici scolastici di cui ai commi da 177 a 179 e di quelli che si rendono necessari sulla base dei dati risultanti dall'Anagrafe dell'edilizia scolastica. Al fine di garantire la sollecita attuazione dei programmi finanziati ai sensi dell'*articolo 18, comma 1, lettera b), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185*, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, con la *delibera del CIPE n. 32/2010 del 13 maggio 2010*, e dei programmi di intervento finanziati ai sensi dell'*articolo 33, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183*, con la *delibera del CIPE n. 6 del 20 gennaio 2012*, il parere richiesto ai provveditorati per le opere pubbliche sui progetti definitivi presentati dagli enti beneficiari si intende positivamente reso entro trenta giorni dalla richiesta, ovvero entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge per quelli presentati precedentemente. Gli enti beneficiari trasmettono al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti le aggiudicazioni provvisorie dei lavori entro il 30 aprile 2016, pena la revoca dei finanziamenti. Le risorse oggetto di revoca sono destinate dal CIPE alle medesime finalità di edilizia scolastica in favore di interventi compresi nella programmazione nazionale triennale 2015-2017, secondo modalità individuate dal medesimo Comitato.⁽⁴⁾

166. Il termine di utilizzo delle risorse del Fondo rotativo per la progettualità per gli interventi di edilizia scolastica, di cui all'*articolo 1, comma 54, quarto periodo, della legge 28 dicembre 1995, n. 549*, come da ultimo modificato dal comma 167 del presente articolo, è differito al 31 dicembre 2018.

167. All'*articolo 1, comma 54, quarto periodo, della legge 28 dicembre 1995, n. 549*, e successive modificazioni, le parole: «inseriti nel piano straordinario di messa in sicurezza degli edifici scolastici, con particolare riguardo a quelli che insistono sul territorio delle zone soggette a rischio sismico» sono sostituite dalle seguenti: «di edilizia scolastica e può essere alimentato anche da risorse finanziarie di soggetti esterni».

168. All'*articolo 9 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133*, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«2-octies. I pareri, i visti, e i nulla osta relativi agli interventi di cui al comma 1 sono resi dalle amministrazioni competenti entro quarantacinque giorni dalla richiesta, anche tramite conferenza di servizi, e, decorso inutilmente tale termine, si intendono acquisiti con esito positivo».

169. All'*articolo 23-ter, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90*, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni, le parole: «1° settembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «1° novembre 2015».

170. Le risorse di cui all'*articolo 2, comma 239, della legge 23 dicembre 2009, n. 191*, e successive modificazioni, destinate alla realizzazione del piano straordinario di messa in sicurezza degli edifici scolastici individuati dalla risoluzione parlamentare n. 8-00143 del 2 agosto 2011 delle Commissioni riunite V e VII della Camera dei deputati, in relazione alle quali non siano state assunte obbligazioni giuridicamente vincolanti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono destinate alla programmazione nazionale di cui all'*articolo 10 del decreto-legge 12*

settembre 2013, n. 104, convertito, con, modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, come da ultimo modificato dai commi 173 e 176 del presente articolo, nonché agli interventi che si rendono necessari all'esito delle indagini diagnostiche sugli edifici scolastici di cui ai commi da 177 a 179 del presente articolo a quelli che si rendono necessari sulla base dei dati risultanti dall'Anagrafe dell'edilizia scolastica.

171. Il monitoraggio degli interventi di cui ai commi da 159 a 176 è effettuato secondo quanto disposto dal *decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229*.

172. Le risorse della quota a gestione statale dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui all'*articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222*, e successive modificazioni, relative all'edilizia scolastica sono destinate agli interventi di edilizia scolastica che si rendono necessari a seguito di eventi eccezionali e imprevedibili individuati annualmente con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, anche sulla base dei dati contenuti nell'Anagrafe dell'edilizia scolastica.

173. Dopo il comma 2 dell'*articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 8 novembre 2013, n. 128*, sono inseriti i seguenti:

«2-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1 e con riferimento agli immobili di proprietà pubblica adibiti all'alta formazione artistica, musicale e coreutica, le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, di cui all'*articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508*, possono essere autorizzate dal Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a stipulare mutui trentennali sulla base dei criteri di economicità e di contenimento della spesa, con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, con la società Cassa depositi e prestiti Spa e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria, ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385. Ai sensi dell'*articolo 1, comma 75, della legge 30 dicembre 2004, n. 311*, le rate di ammortamento dei mutui attivati sono pagate agli istituti finanziatori direttamente dallo Stato. A tale fine sono stanziati contributi pluriennali pari a euro 4 milioni annui per la durata dell'ammortamento del mutuo a decorrere dall'anno 2016, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'*articolo 1, comma 131, della citata legge n. 311 del 2004*. Alla compensazione degli effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente comma si provvede, quanto a euro 5 milioni per l'anno 2017, a euro 15 milioni per l'anno 2018, a euro 30 milioni per l'anno 2019 e a euro 30 milioni per l'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente consequenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'*articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 4 dicembre 2008, n. 189*, e successive modificazioni.

2-ter. Le modalità di attuazione del comma 2-bis sono stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione».

174. All'*articolo 2, comma 1, del decreto-legge 7 aprile 2014, n. 58*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 5 giugno 2014, n. 87*, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) le parole: «2014/2015» sono sostituite dalle seguenti: «2015/2016»;
- b) dopo le parole: «ove non è ancora attiva» sono inserite le seguenti: «, ovvero sia stata sospesa,»;
- c) le parole: «e comunque fino e non oltre il 31 luglio 2015» sono sostituite dalle seguenti: «alla data di effettiva attivazione della citata convenzione e comunque fino a non oltre il 31 luglio 2016».

175. Agli oneri derivanti dal comma 174 si provvede a valere sulle risorse di cui all'*articolo 58, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 9 agosto 2013, n. 98*.

176. All'*articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 8 novembre 2013, n. 128*, al comma 1, terzo periodo, le parole: «40 milioni annui per la durata dell'ammortamento del mutuo, a decorrere dall'anno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «40 milioni per l'anno 2015 e per euro 50 milioni annui per la durata residua dell'ammortamento del mutuo, a decorrere dall'anno 2016» e, al comma 2, dopo le parole: «effettuati dalle Regioni,» sono inserite le seguenti: «anche attraverso la delegazione di pagamento,».

177. Al fine di garantire la sicurezza degli edifici scolastici e di prevenire eventi di crollo dei relativi solai e controsoffitti è autorizzata la spesa di euro 40 milioni per l'anno 2015 per finanziare indagini diagnostiche dei solai degli edifici scolastici, anche attraverso quote di cofinanziamento da parte degli enti locali proprietari, a valere sul Fondo di cui al comma 202.

178. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i termini e le modalità per l'erogazione dei finanziamenti agli enti locali di cui al comma 177, tenendo conto anche della vetustà degli edifici valutata anche in base ai dati contenuti nell'Anagrafe dell'edilizia scolastica.

179. Gli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici che si rendono necessari all'esito delle indagini diagnostiche possono essere finanziati anche a valere sulle risorse di cui ai commi 160, 161, 162, 163, 166 e 170.

180. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi al fine di provvedere al riordino, alla semplificazione e alla codificazione delle disposizioni legislative in materia di istruzione, anche in coordinamento con le disposizioni di cui alla presente legge.

181. I decreti legislativi di cui al comma 180 sono adottati nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'*articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59*, e successive modificazioni, nonché dei seguenti:

- a) riordino delle disposizioni normative in materia di sistema nazionale di istruzione e formazione attraverso:
 - 1) la redazione di un testo unico delle disposizioni in materia di istruzione già contenute nel testo unico di cui al *decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297*, nonché nelle altre fonti normative;
 - 2) l'articolazione e la rubricazione delle disposizioni di legge incluse nella codificazione per materie omogenee, secondo il contenuto precettivo di ciascuna di esse;
 - 3) il riordino e il coordinamento formale e sostanziale delle disposizioni di legge incluse nella codificazione, anche apportando integrazioni e modifiche

innovative e per garantirne la coerenza giuridica, logica e sistematica, nonché per adeguare le stesse all'intervenuta evoluzione del quadro giuridico nazionale e dell'Unione europea;

4) l'adeguamento della normativa inclusa nella codificazione alla giurisprudenza costituzionale e dell'Unione europea;

5) l'indicazione espressa delle disposizioni di legge abrogate;

b) riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria, in modo da renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, mediante:

1) l'introduzione di un sistema unitario e coordinato che comprenda sia la formazione iniziale dei docenti sia le procedure per l'accesso alla professione, affidando i diversi momenti e percorsi formativi alle università o alle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e alle istituzioni scolastiche statali, con una chiara distinzione dei rispettivi ruoli e competenze in un quadro di collaborazione strutturata;

2) l'avvio di un sistema regolare di concorsi nazionali per l'assunzione, con contratto retribuito a tempo determinato di durata triennale di tirocinio, di docenti nella scuola secondaria statale. L'accesso al concorso è riservato a coloro che sono in possesso di un diploma di laurea magistrale o di un diploma accademico di secondo livello per le discipline artistiche e musicali, coerente con la classe disciplinare di concorso. I vincitori sono assegnati a un'istituzione scolastica o a una rete tra istituzioni scolastiche. A questo fine sono previsti:

2.1) la determinazione di requisiti per l'accesso al concorso nazionale, anche in base al numero di crediti formativi universitari acquisiti nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e in quelle concernenti le metodologie e le tecnologie didattiche, comunque con il limite minimo di ventiquattro crediti conseguibili sia come crediti curricolari che come crediti aggiuntivi;

2.2) la disciplina relativa al trattamento economico durante il periodo di tirocinio, tenuto anche conto della graduale assunzione della funzione di docente;

3) il completamento della formazione iniziale dei docenti assunti secondo le procedure di cui al numero 2) tramite:

3.1) il conseguimento, nel corso del primo anno di contratto, di un diploma di specializzazione per l'insegnamento secondario al termine di un corso annuale istituito, anche in convenzione con istituzioni scolastiche o loro reti, dalle università o dalle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, destinato a completare la preparazione degli iscritti nel campo della didattica delle discipline afferenti alla classe concorsuale di appartenenza, della pedagogia, della psicologia e della normativa scolastica;

3.2) la determinazione degli standard nazionali per la valutazione finalizzata al conseguimento del diploma di specializzazione, nonché del periodo di tirocinio;⁽¹¹⁾

3.3) per i vincitori dei concorsi nazionali, l'effettuazione, nei due anni successivi al conseguimento del diploma, di tirocini formativi e la graduale assunzione della funzione docente, anche in sostituzione di docenti assenti, presso l'istituzione scolastica o presso la rete tra istituzioni scolastiche di assegnazione;

3.4) la possibilità, per coloro che non hanno partecipato o non sono risultati vincitori nei concorsi nazionali di cui al numero 2), di iscriversi a proprie spese ai percorsi di specializzazione per l'insegnamento secondario di cui al numero 3.1);

4) la sottoscrizione del contratto di lavoro a tempo indeterminato, all'esito di positiva conclusione e valutazione del periodo di tirocinio, secondo la disciplina di cui ai commi da 63 a 85 del presente articolo;

5) la previsione che il percorso di cui al numero 2) divenga gradualmente l'unico per accedere all'insegnamento nella scuola secondaria statale, anche per l'effettuazione delle supplenze; l'introduzione di una disciplina transitoria in

relazione ai vigenti percorsi formativi e abilitanti e al reclutamento dei docenti nonché in merito alla valutazione della competenza e della professionalità per coloro che hanno conseguito l'abilitazione prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui alla presente lettera;

6) il riordino delle classi disciplinari di afferenza dei docenti e delle classi di laurea magistrale, in modo da assicurarne la coerenza ai fini dei concorsi di cui al numero 2), nonché delle norme di attribuzione degli insegnamenti nell'ambito della classe disciplinare di afferenza secondo principi di semplificazione e di flessibilità, fermo restando l'accertamento della competenza nelle discipline insegnate;

7) la previsione dell'istituzione di percorsi di formazione in servizio, che integrino le competenze disciplinari e pedagogiche dei docenti, consentendo, secondo principi di flessibilità e di valorizzazione, l'attribuzione di insegnamenti anche in classi disciplinari affini;

8) la previsione che il conseguimento del diploma di specializzazione di cui al numero 3.1) costituisca il titolo necessario per l'insegnamento nelle scuole paritarie;

c) promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità e riconoscimento delle differenti modalità di comunicazione attraverso:

1) la ridefinizione del ruolo del personale docente di sostegno al fine di favorire l'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, anche attraverso l'istituzione di appositi percorsi di formazione universitaria;

2) la revisione dei criteri di inserimento nei ruoli per il sostegno didattico, al fine di garantire la continuità del diritto allo studio degli alunni con disabilità, in modo da rendere possibile allo studente di fruire dello stesso insegnante di sostegno per l'intero ordine o grado di istruzione;

3) l'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni scolastiche, sanitarie e sociali, tenuto conto dei diversi livelli di competenza istituzionale;

4) la previsione di indicatori per l'autovalutazione e la valutazione dell'inclusione scolastica;

5) la revisione delle modalità e dei criteri relativi alla certificazione, che deve essere volta a individuare le abilità residue al fine di poterle sviluppare attraverso percorsi individuati di concerto con tutti gli specialisti di strutture pubbliche, private o convenzionate che seguono gli alunni riconosciuti disabili ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e della legge 8 ottobre 2010, n. 170, che partecipano ai gruppi di lavoro per l'integrazione e l'inclusione o agli incontri informali;

6) la revisione e la razionalizzazione degli organismi operanti a livello territoriale per il supporto all'inclusione;

7) la previsione dell'obbligo di formazione iniziale e in servizio per i dirigenti scolastici e per i docenti sugli aspetti pedagogico-didattici e organizzativi dell'integrazione scolastica;

8) la previsione dell'obbligo di formazione in servizio per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, rispetto alle specifiche competenze, sull'assistenza di base e sugli aspetti organizzativi ed educativo-relazionali relativi al processo di integrazione scolastica;

9) la previsione della garanzia dell'istruzione domiciliare per gli alunni che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 12, comma 9, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

d) revisione dei percorsi dell'istruzione professionale, nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, attraverso:

1) la ridefinizione degli indirizzi, delle articolazioni e delle opzioni dell'istruzione professionale;

2) il potenziamento delle attività didattiche laboratoriali anche attraverso

una rimodulazione, a parità di tempo scolastico, dei quadri orari degli indirizzi, con particolare riferimento al primo biennio;

e) istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni, costituito dai servizi educativi per l'infanzia e dalle scuole dell'infanzia, al fine di garantire ai bambini e alle bambine pari opportunità di educazione, istruzione, cura, relazione e gioco, superando disuguaglianze e barriere territoriali, economiche, etniche e culturali, nonché ai fini della conciliazione tra tempi di vita, di cura e di lavoro dei genitori, della promozione della qualità dell'offerta educativa e della continuità tra i vari servizi educativi e scolastici e la partecipazione delle famiglie, attraverso:

1) la definizione dei fabbisogni standard delle prestazioni della scuola dell'infanzia e dei servizi educativi per l'infanzia previsti dal Nomenclatore interregionale degli interventi e dei servizi sociali, sentita la Conferenza unificata di cui all'*articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, e successive modificazioni, prevedendo:

1.1) la generalizzazione della scuola dell'infanzia;

1.2) la qualificazione universitaria e la formazione continua del personale dei servizi educativi per l'infanzia e della scuola dell'infanzia;

1.3) gli standard strutturali, organizzativi e qualitativi dei servizi educativi per l'infanzia e della scuola dell'infanzia, diversificati in base alla tipologia, all'età dei bambini e agli orari di servizio, prevedendo tempi di compresenza del personale dei servizi educativi per l'infanzia e dei docenti di scuola dell'infanzia, nonché il coordinamento pedagogico territoriale e il riferimento alle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, adottate con il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 novembre 2012, n. 254;

2) la definizione delle funzioni e dei compiti delle regioni e degli enti locali al fine di potenziare la ricettività dei servizi educativi per l'infanzia e la qualificazione del sistema integrato di cui alla presente lettera;

3) l'esclusione dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia dai servizi a domanda individuale;

4) l'istituzione di una quota capitaria per il raggiungimento dei fabbisogni standard, prevedendo il cofinanziamento dei costi di gestione, da parte dello Stato con trasferimenti diretti o con la gestione diretta delle scuole dell'infanzia e da parte delle regioni e degli enti locali al netto delle entrate da partecipazione delle famiglie utenti del servizio;

5) l'approvazione e il finanziamento di un piano di azione nazionale per la promozione del sistema integrato di cui alla presente lettera, finalizzato al raggiungimento dei fabbisogni standard delle prestazioni;

6) la copertura dei posti della scuola dell'infanzia per l'attuazione del piano di azione nazionale per la promozione del sistema integrato anche avvalendosi della graduatoria a esaurimento per il medesimo grado di istruzione come risultante alla data di entrata in vigore della presente legge;

7) la promozione della costituzione di poli per l'infanzia per bambini di età fino a sei anni, anche aggregati a scuole primarie e istituti comprensivi;

8) l'istituzione, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, di un'apposita commissione con compiti consultivi e propositivi, composta da esperti nominati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dalle regioni e dagli enti locali; ⁽¹²⁾

f) garanzia dell'effettività del diritto allo studio su tutto il territorio nazionale, nel rispetto delle competenze delle regioni in tale materia, attraverso la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni, sia in relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle condizioni di disagio, sia in relazione ai servizi strumentali; potenziamento della Carta dello studente, tenuto conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, al fine di attestare attraverso la

stessa lo status di studente e rendere possibile l'accesso a programmi relativi a beni e servizi di natura culturale, a servizi per la mobilità nazionale e internazionale, ad ausili di natura tecnologica per lo studio e per l'acquisto di materiale scolastico, nonché possibilità di associare funzionalità aggiuntive per strumenti di pagamento attraverso borsellino elettronico;

g) promozione e diffusione della cultura umanistica, valorizzazione del patrimonio e della produzione culturali, musicali, teatrali, coreutici e cinematografici e sostegno della creatività connessa alla sfera estetica, attraverso:

1) l'accesso, nelle sue varie espressioni amatoriali e professionali, alla formazione artistica, consistente nell'acquisizione di conoscenze e nel contestuale esercizio di pratiche connesse alle forme artistiche, musicali, coreutiche e teatrali, mediante:

1.1) il potenziamento della formazione nel settore delle arti nel curricolo delle scuole di ogni ordine e grado, compresa la prima infanzia, nonché la realizzazione di un sistema formativo della professionalità degli educatori e dei docenti in possesso di specifiche abilitazioni e di specifiche competenze artistico-musicali e didattico-metodologiche;

1.2) l'attivazione, da parte di scuole o reti di scuole di ogni ordine e grado, di accordi e collaborazioni anche con soggetti terzi, accreditati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ovvero dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano anche mediante accordi quadro tra le istituzioni interessate;

1.3) il potenziamento e il coordinamento dell'offerta formativa extrascolastica e integrata negli ambiti artistico, musicale, coreutico e teatrale anche in funzione dell'educazione permanente;

2) il riequilibrio territoriale e il potenziamento delle scuole secondarie di primo grado a indirizzo musicale nonché l'aggiornamento dell'offerta formativa anche ad altri settori artistici nella scuola secondaria di primo grado e l'avvio di poli, nel primo ciclo di istruzione, a orientamento artistico e performativo;

3) la presenza e il rafforzamento delle arti nell'offerta formativa delle scuole secondarie di secondo grado;

4) il potenziamento dei licei musicali, coreutici e artistici promuovendo progettualità e scambi con gli altri Paesi europei;

5) l'armonizzazione dei percorsi formativi di tutta la filiera del settore artistico-musicale, con particolare attenzione al percorso pre-accademico dei giovani talenti musicali, anche ai fini dell'accesso all'alta formazione artistica, musicale e coreutica e all'università;

6) l'incentivazione delle sinergie tra i linguaggi artistici e le nuove tecnologie valorizzando le esperienze di ricerca e innovazione;

7) il supporto degli scambi e delle collaborazioni artistico-musicali tra le diverse istituzioni formative sia italiane che straniere, finalizzati anche alla valorizzazione di giovani talenti;

8) la sinergia e l'unitarietà degli obiettivi nell'attività dei soggetti preposti alla promozione della cultura italiana all'estero;

h) revisione, riordino e adeguamento della normativa in materia di istituzioni e iniziative scolastiche italiane all'estero al fine di realizzare un effettivo e sinergico coordinamento tra il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nella gestione della rete scolastica e della promozione della lingua italiana all'estero attraverso:

1) la definizione dei criteri e delle modalità di selezione, destinazione e permanenza in sede del personale docente e amministrativo;

2) la revisione del trattamento economico del personale docente e amministrativo;

3) la previsione della disciplina delle sezioni italiane all'interno di scuole

straniere o internazionali;

4) la revisione della disciplina dell'insegnamento di materie obbligatorie secondo la legislazione locale o l'ordinamento scolastico italiano da affidare a insegnanti a contratto locale;

i) adeguamento della normativa in materia di valutazione e certificazione delle competenze degli studenti, nonché degli esami di Stato, anche in raccordo con la normativa vigente in materia di certificazione delle competenze, attraverso:

1) la revisione delle modalità di valutazione e certificazione delle competenze degli studenti del primo ciclo di istruzione, mettendo in rilievo la funzione formativa e di orientamento della valutazione, e delle modalità di svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo;

2) la revisione delle modalità di svolgimento degli esami di Stato relativi ai percorsi di studio della scuola secondaria di secondo grado in coerenza con quanto previsto dai regolamenti di cui ai *decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, nn. 87, 88 e 89*.

182. I decreti legislativi di cui al comma 180 sono adottati su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze nonché con gli altri Ministri competenti, previo parere della Conferenza unificata di cui all'*articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, e successive modificazioni. Gli schemi dei decreti sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si esprimono nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti possono comunque essere adottati. Se il termine previsto per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l'esercizio della delega previsto al comma 180, o successivamente, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni.

183. Con uno o più decreti adottati ai sensi dell'*articolo 17, commi 1 e 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400*, e successive modificazioni, sono raccolte per materie omogenee le norme regolamentari vigenti negli ambiti di cui alla presente legge, con le modificazioni necessarie al fine di semplificarle e adeguarle alla disciplina legislativa conseguente all'adozione dei decreti legislativi di cui al comma 180 del presente articolo.

184. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 180, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e con la procedura previsti dai commi 181 e 182 del presente articolo, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi.

185. Dall'attuazione delle deleghe di cui ai commi 180 e 184 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tal fine, per gli adempimenti previsti dai decreti legislativi adottati in attuazione dei commi 180 e 184 le amministrazioni competenti provvedono attraverso una diversa allocazione delle ordinarie risorse umane, finanziarie e strumentali allo stato in dotazione alle medesime amministrazioni. In conformità all'*articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196*, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, essi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi, ivi compresa la legge di stabilità, che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

186. Alla provincia autonoma di Bolzano spetta la legittimazione attiva e passiva

nei procedimenti giudiziari concernenti il personale docente, direttivo ed ispettivo delle scuole a carattere statale.

187. Al fine di rispondere alle esigenze socio-culturali e linguistiche della scuola dei diversi gruppi linguistici, la provincia autonoma di Bolzano adotta linee guida, sulla base di ricerche di settore, per la personalizzazione dei percorsi didattici e formativi, nell'ambito della flessibilità ordinamentale e ferma restando l'autonomia delle istituzioni scolastiche, per rispondere alle esigenze socio-culturali e linguistiche dei tre gruppi linguistici italiano, tedesco e ladino, nel quadro dell'unitarietà dell'ordinamento scolastico provinciale definito dall'articolo 19 del testo unico di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670*.

188. La provincia autonoma di Bolzano si adegua alla normativa statale sugli esami di Stato con legge provinciale, al fine di integrare i percorsi nazionali con aspetti culturali e linguistici legati alla realtà locale. Le norme per l'attuazione delle predette disposizioni sono adottate dalla provincia autonoma, sentito il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. La provincia autonoma nomina i presidenti e i membri delle commissioni per l'esame di Stato delle scuole di ogni ordine e grado. In relazione al particolare ordinamento scolastico di cui all'articolo 9 del testo unificato di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89*, e successive modificazioni, la terza prova dell'esame di Stato conclusivo della scuola secondaria di secondo grado è determinata in aderenza alle linee guida definite dalla provincia autonoma sentito il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

189. In attuazione dell'*articolo 19* del testo unico di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670*, la provincia autonoma di Bolzano, d'intesa con l'università ed il conservatorio di musica che hanno sede nella provincia stessa, disciplina la formazione disciplinare e pedagogico-didattica degli insegnanti delle scuole funzionanti nella provincia autonoma di Bolzano di ogni ordine e grado dei tre gruppi linguistici, anche nelle materie artistiche, nonché le modalità e i contenuti delle relative prove di accesso nel rispetto di quelli minimi previsti a livello nazionale, con possibilità di discostarsi dalla tempistica nazionale, svolgendole anche in lingua tedesca e ladina, ove necessario, e basandosi sui programmi di insegnamento sviluppati ed in vigore nella provincia autonoma stessa. Tale formazione può comprendere fino a quarantotto crediti formativi universitari del percorso quinquennale per attività di insegnamento che riguardano il relativo contesto culturale. La provincia autonoma di Bolzano, d'intesa con l'università ed il conservatorio di cui al primo periodo, definisce altresì il punteggio con il quale integrare la votazione della prova di accesso, in caso di possesso di certificazioni di competenze linguistiche almeno di livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento. Al fine di garantire ai futuri insegnanti delle scuole con lingua di insegnamento tedesca e delle scuole delle località ladine la formazione nella madre lingua, l'abilitazione all'insegnamento si consegue mediante il solo compimento del tirocinio formativo attivo (TFA). Il TFA stesso, nonché le relative modalità di accesso a numero programmato, sono disciplinati dalla provincia autonoma di Bolzano. Per lo specifico contesto linguistico e culturale della provincia autonoma di Bolzano e per l'impegno istituzionale della Libera Università di Bolzano a garantire nei percorsi di formazione i presupposti per l'acquisizione delle competenze indispensabili al fine di poter partecipare alla vita culturale ed economico-sociale e di accedere al mondo del lavoro nella provincia stessa, la Libera Università di Bolzano, d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ha facoltà di ampliare, in tutti i corsi di laurea e di laurea magistrale da essa attivati, i settori scientifici e disciplinari afferenti alle discipline

letterarie e linguistiche, previsti dai rispettivi decreti ministeriali tra le attività formative di base e caratterizzanti.

190. La provincia autonoma di Bolzano è delegata ad esercitare le attribuzioni dello Stato in materia di riconoscimento dei titoli di formazione professionale rilasciati da un Paese membro dell'Unione europea ai fini dell'esercizio della professione di docente nelle scuole di istruzione primaria, secondaria ed artistica in relazione alle classi di concorso esistenti nella sola provincia autonoma di Bolzano o ai soli fini dell'accesso ai posti di insegnamento nelle scuole con lingua di insegnamento tedesca della provincia autonoma di Bolzano o ai posti di insegnamento nelle scuole delle località ladine della provincia autonoma di Bolzano per materie impartite in lingua tedesca. Resta fermo che il beneficiario del riconoscimento delle qualifiche professionali deve possedere le conoscenze linguistiche necessarie. L'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 427 del testo unico di cui al *decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297*, è soppresso.

191. Sono fatte salve le potestà attribuite alla provincia autonoma di Bolzano dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione, nonché ai sensi dell'*articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3*. La provincia autonoma di Bolzano provvede all'adeguamento del proprio ordinamento nel rispetto dei principi desumibili dalla presente legge.

192. Per l'adozione dei regolamenti, dei decreti e degli atti attuativi della presente legge non è richiesto il parere dell'organo collegiale consultivo nazionale della scuola.

193. Il regolamento di cui all'*articolo 64, comma 4, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 6 agosto 2008, n. 133*, non si applica per la procedura del piano straordinario di assunzioni.

194. In sede di prima applicazione della presente legge e limitatamente all'anno scolastico 2015/2016, per la determinazione dell'organico dell'autonomia non è richiesto il parere di cui all'*articolo 22, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448*.

195. Fermo restando il contingente di cui all'*articolo 639, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297*, e successive modificazioni, le disposizioni della presente legge si applicano alle scuole italiane all'estero in quanto compatibili e nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

196. Sono inefficaci le norme e le procedure contenute nei contratti collettivi, contrastanti con quanto previsto dalla presente legge.

197. Al fine di adeguare l'applicazione delle disposizioni della presente legge alle scuole con lingua di insegnamento slovena o con insegnamento bilingue della regione Friuli-Venezia Giulia, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca emana, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge, un decreto stabilendo, per le medesime scuole, le norme speciali riguardanti in particolare:

- a) la formazione iniziale e l'aggiornamento, l'abilitazione e il reclutamento del personale docente;
- b) le modalità di assunzione, formazione e valutazione dei dirigenti scolastici;
- c) il diritto di rappresentanza riferito alla riforma degli organi collegiali, a livello sia nazionale sia territoriale.

198. Per l'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge nonché del decreto di cui al comma 197, per quanto riguarda le scuole con lingua di insegnamento slovena o con insegnamento bilingue della regione Friuli-Venezia Giulia, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca si avvale dell'Ufficio per l'istruzione in lingua slovena.

199. L'*articolo 50 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e i commi 8 e 9 dell'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,* sono abrogati a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 2015/2016.

200. Al comma 7 dell'*articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,* la parola: «docente,» è soppressa.

201. A decorrere dall'anno scolastico 2015/2016, la dotazione organica complessiva di personale docente delle istituzioni scolastiche statali è incrementata nel limite di euro 544,18 milioni nell'anno 2015, 1.828,13 milioni nell'anno 2016, 1.839,22 milioni nell'anno 2017, 1.878,56 milioni nell'anno 2018, 1.915,91 milioni nell'anno 2019, 1.971,34 milioni nell'anno 2020, 2.012,32 milioni nell'anno 2021, 2.053,60 milioni nell'anno 2022, 2.095,20 milioni nell'anno 2023, 2.134,04 milioni nell'anno 2024 e 2.169,63 milioni annui a decorrere dall'anno 2025 rispetto a quelle determinate ai sensi dell'*articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,* nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge, nonché ai sensi dell'*articolo 15, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.*

202. E' iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca un fondo di parte corrente, denominato «Fondo "La Buona Scuola" per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica», con uno stanziamento pari a 83.000 euro per l'anno 2015, a 533.000 euro per l'anno 2016, a 104.043.000 euro per l'anno 2017, a 69.903.000 euro per l'anno 2018, a 47.053.000 euro per l'anno 2019, a 43.490.000 euro per l'anno 2020, a 48.080.000 euro per l'anno 2021, a 56.663.000 euro per l'anno 2022 e a 45.000.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023. Al riparto del Fondo si provvede con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il decreto di cui al presente comma può destinare un importo fino a un massimo del 10 per cento del Fondo ai servizi istituzionali e generali dell'amministrazione per le attività di supporto al sistema di istruzione scolastica.⁽⁸⁾

203. Per l'anno 2015 il Fondo relativo alle spese di funzionamento della Scuola nazionale dell'amministrazione, iscritto nel bilancio dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in aggiunta allo stanziamento di cui all'*articolo 17, comma 3, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128,* è incrementato di 1 milione di euro per l'espletamento della procedura concorsuale per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica.

204. Agli oneri derivanti dai commi 25, 26, 39, 55, ultimo periodo, 62, 86, 94, 123, 125, 126, 132, 134, 135, 141, 144, 158, 176, 177, 201, 202 e 203, pari complessivamente a 1.012 milioni di euro per l'anno 2015, a 2.860,3 milioni di euro per l'anno 2016, a 2.909,5 milioni di euro per l'anno 2017, a 2.903,7 milioni

di euro per l'anno 2018, a 2.911,2 milioni di euro per l'anno 2019, a 2.955,067 milioni di euro per l'anno 2020, a 3.000,637 milioni di euro per l'anno 2021, a 2.924,5 milioni di euro per l'anno 2022, a 2.947,437 milioni di euro per l'anno 2023, a 2.986,277 milioni di euro per l'anno 2024 e a 3.021,867 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, nonché agli oneri derivanti dai commi 150 e 151, valutati in 139,7 milioni di euro per l'anno 2016, in 90,5 milioni di euro per l'anno 2017, in 96,3 milioni di euro per l'anno 2018, in 88,8 milioni di euro per l'anno 2019, in 81,3 milioni di euro per l'anno 2020 e in 75,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede:

- a) quanto a 1.000 milioni di euro per l'anno 2015 e a 3.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, mediante riduzione del Fondo «La Buona Scuola», di cui all'*articolo 1, comma 4, della legge 23 dicembre 2014, n. 190*;
- b) quanto a 36.367.000 euro per l'anno 2020, a 76.137.000 euro per l'anno 2021, a 22.937.000 euro per l'anno 2023, a 61.777.000 euro per l'anno 2024 e a 97.367.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'*articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307*;
- c) quanto a euro 12 milioni per l'anno 2015, mediante corrispondente riduzione del fondo per il funzionamento di cui all'*articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296*⁽³⁾.

205. Alla compensazione degli ulteriori effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, derivanti dalle medesime disposizioni richiamate dall'alinea del comma 204, pari a 178.956.700 euro per l'anno 2015, 338.135.700 euro per l'anno 2016, 379.003.500 euro per l'anno 2017, 419.923.410 euro per l'anno 2018, 466.808.650 euro per l'anno 2019, 479.925.100 euro per l'anno 2020, 370.049.800 euro per l'anno 2021, 350.029.000 euro per l'anno 2022, 368.399.000 euro per l'anno 2023, 351.818.000 euro per l'anno 2024 e 293.754.500 euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'*articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni*.

206. Ferme restando le competenze istituzionali di controllo e verifica spettanti al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e al Ministero dell'economia e delle finanze, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è costituito, a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016 e senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, un comitato di verifica tecnico-finanziaria composto da rappresentanti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministero dell'economia e delle finanze, con lo scopo di monitorare la spesa concernente l'organico dell'autonomia in relazione all'attuazione del piano straordinario di assunzioni, la progressione economica dei docenti nonché l'utilizzo del fondo per il risarcimento, di cui al comma 132. Gli eventuali risparmi rispetto alle previsioni contenute nella presente legge connesse all'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 95 a 105, accertati nell'esercizio finanziario 2015 con decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche tenendo conto delle verifiche effettuate dal comitato di cui al primo periodo, sono destinati nel medesimo anno all'incremento del Fondo di cui al comma 202.

207. Qualora, a seguito della procedura di monitoraggio di cui al comma 206, dovesse emergere una spesa complessiva superiore a quella prevista dalla presente legge, sono adottate idonee misure correttive ai sensi dell'*articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.*

208. Ai componenti del comitato di cui al comma 206 non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o emolumento comunque denominato.

209. Le domande per il riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera del personale scolastico sono presentate al dirigente scolastico nel periodo compreso tra il 1° settembre e il 31 dicembre di ciascun anno, ferma restando la disciplina vigente per l'esercizio del diritto al riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera. Entro il successivo 28 febbraio, ai fini di una corretta programmazione della spesa, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca comunica al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato le risultanze dei dati relativi alle istanze per il riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera del personale scolastico.

210. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

211. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione.

212. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

(2) NDR: In G.U. è riportato il seguente riferimento normativo non corretto: «legge 29 dicembre 2014, n. 190».

(3) NDR: In G.U. è riportato il seguente riferimento normativo non corretto: «legge 29 dicembre 2006, n. 296».

(4) Comma così modificato dall' art. 7, comma 10, D.L. 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 febbraio 2016, n. 21.

(5) Per la rideterminazione dell'autorizzazione di spesa, di cui al presente comma, vedi l' art. 1, comma 369, L. 28 dicembre 2015, n. 208.

(6) Comma così modificato dall' art. 1, comma 231, lett. a), L. 28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere dal 1° gennaio 2016.

(7) Comma così modificato dall' art. 1, comma 231, lett. b), L. 28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere dal 1° gennaio 2016.

(8) Per la rideterminazione del Fondo, di cui al presente comma, vedi l' art. 1, commi 233 e 717, L. 28 dicembre 2015, n. 208 e, successivamente, gli artt. 1-quinquies, comma 3, e 2-quater, comma 3, D.L. 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 maggio 2016, n. 89.

(9) Comma così modificato dall' art. 2-ter, comma 1, D.L. 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 maggio 2016, n. 89.

(10) Comma così modificato dall' art. 1-bis, comma 1, lett. a) e b), D.L. 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 maggio 2016, n. 89.

(11) Numero così modificato dall' art. 1, comma 2, lett. a), L. 26 maggio 2016, n. 89, a decorrere dal 29 maggio 2016.

(12) Lettera così modificata dall' art. 1, comma 2, lett. b), L. 26 maggio 2016, n. 89, a decorrere dal 29 maggio 2016.

(13) In attuazione di quanto disposto dal presente articolo vedi il D.M. 7 agosto 2015. Vedi, anche, l'art. 1, comma 718, L. 28 dicembre 2015, n. 208.

(14) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.P.C.M. 23 settembre 2015.

(15) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.P.C.M. 12 ottobre 2015.

(16) Vedi, anche, il D.M. 8 aprile 2016.

(17) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 8 aprile 2016.

(18) Vedi, anche, l' art. 1-ter, comma 2, D.L. 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 maggio 2016, n. 89.

D.L. 9-2-2012 n. 5
 Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo.
 Pubblicato nella Gazz. Uff. 9 febbraio 2012, n. 33, S.O.

Art. 52 Misure di semplificazione e promozione dell'istruzione tecnico-professionale e degli istituti tecnici superiori - ITS

1. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, adottato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata ai sensi dell'*articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, sono adottate linee guida per conseguire i seguenti obiettivi, a sostegno dello sviluppo delle filiere produttive del territorio e dell'occupazione dei giovani:

a) realizzare un'offerta coordinata, a livello territoriale, tra i percorsi degli istituti tecnici, degli istituti professionali e di quelli di istruzione e formazione professionale di competenza delle regioni;

b) favorire la costituzione dei poli tecnico-professionali di cui all'*articolo 13 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7*, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40;

c) promuovere la realizzazione di percorsi in apprendistato, ai sensi dell'*articolo 3 del testo unico di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167*, anche per il rientro in formazione dei giovani. ^{(134) (137)}

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato d'intesa con la Conferenza unificata ai sensi dell'*articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, sono definite linee guida per:

a) realizzare un'offerta coordinata di percorsi degli istituti tecnici superiori (ITS) in ambito nazionale, in modo da valorizzare la collaborazione multiregionale e facilitare l'integrazione delle risorse disponibili; ⁽¹³⁵⁾

b) semplificare gli organi di indirizzo, gestione e partecipazione previsti dagli statuti delle fondazioni ITS;

c) prevedere, nel rispetto del principio di sussidiarietà, che le deliberazioni del consiglio di indirizzo degli ITS possano essere adottate con voti di diverso peso ponderale e con diversi quorum funzionali e strutturali. ^{(134) (137)}

2-bis. La mancata o parziale attivazione dei percorsi previsti dalla programmazione triennale comporta la revoca e la redistribuzione delle risorse stanziate sul fondo di cui all'*articolo 1, comma 875, della legge 27 dicembre 2006, n. 296*, e successive modificazioni, sulla base degli indicatori per il monitoraggio e la valutazione previsti dalle linee guida di cui al comma 2 del presente articolo. ⁽¹³⁶⁾

3. Le Amministrazioni provvedono all'attuazione del presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

- (134) Comma così sostituito dalla *legge di conversione 4 aprile 2012, n. 35.*
- (135) Lettera così modificata dall' *art. 14, comma 1, D.L. 12 settembre 2013, n. 104*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 8 novembre 2013, n. 128.*
- (136) Comma inserito dall' *art. 14, comma 1-bis, D.L. 12 settembre 2013, n. 104*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 8 novembre 2013, n. 128.*
- (137) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.M. 7 febbraio 2013.*
-

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl. All rights reserved.

D.Lgs. 17-10-2005 n. 226

Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della L. 28 marzo 2003, n. 53.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 4 novembre 2005, n. 257, S.O.

D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226⁽¹⁾.

Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della L. 28 marzo 2003, n. 53⁽²⁾.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 4 novembre 2005, n. 257, S.O.

(2) Vedi, anche, il *D.P.R. 16 gennaio 2006, n. 39* e i commi 1, 1-bis e 1-ter dell'*art. 13, D.L. 31 gennaio 2007, n. 7* nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

16. Livelli essenziali dell'offerta formativa.

1. Le Regioni assicurano, quali livelli essenziali riferiti all'offerta formativa:

a) il soddisfacimento della domanda di frequenza;

b) l'adozione di interventi di orientamento e tutorato, anche per favorire la continuità del processo di apprendimento nei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore, nell'università o nell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché per il recupero e lo sviluppo degli apprendimenti dello studente;

c) l'adozione di misure che favoriscano la continuità formativa anche attraverso la permanenza dei docenti di cui all'articolo 19 nella stessa sede per l'intera durata del percorso, ovvero per la durata di almeno un periodo didattico qualora il percorso stesso sia articolato in periodi;

d) la realizzazione di tirocini formativi ed esperienze in alternanza, in relazione alle figure professionali caratterizzanti i percorsi formativi.

2. Ai fini del soddisfacimento della domanda di frequenza di cui al comma 1 lettera a), è considerata anche l'offerta formativa finalizzata al conseguimento di qualifiche professionali attraverso i percorsi in apprendistato di cui all'*articolo 48 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276*.

18. Livelli essenziali dei percorsi.

1. Allo scopo di realizzare il profilo educativo, culturale e professionale di cui all'articolo 1, comma 5, le Regioni assicurano, quali livelli essenziali dei percorsi:

a) la personalizzazione, per fornire allo studente, attraverso l'esperienza reale e la riflessione sull'operare responsabile e produttivo, gli strumenti culturali e le competenze professionali per l'inserimento attivo nella società, nel mondo del lavoro e nelle professioni;

b) l'acquisizione, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, di competenze linguistiche, matematiche, scientifiche, tecnologiche, storico sociali ed economiche, destinando a tale fine quote dell'orario complessivo obbligatorio idonee al raggiungimento degli obiettivi indicati nel profilo educativo, culturale e professionale dello studente, nonché di competenze professionali mirate in relazione al livello del titolo cui si riferiscono;

c) l'insegnamento della religione cattolica come previsto dall'Accordo che apporta modifiche al Concordato lateranense e al relativo protocollo addizionale, reso esecutivo con la *legge 25 marzo 1985, n. 121*, e dalle conseguenti intese, e delle attività fisiche e motorie;

d) il riferimento a figure di differente livello, relative ad aree professionali definite, sentite le parti sociali, mediante accordi in sede di Conferenza unificata, a norma del *decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, recepiti con decreti del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Tali figure possono essere articolate in specifici profili professionali sulla base dei fabbisogni del territorio.

2. Gli standard minimi formativi relativi alle competenze di cui al comma 1, lettera b) sono definiti con Accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni di cui al *decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, ai fini della spendibilità nazionale ed europea dei titoli e qualifiche professionali conseguiti all'esito dei percorsi ⁽²⁴⁾.

(24) Per il recepimento dell'Accordo di cui al presente comma vedi il *D.M. 11 novembre 2011*.

D.Lgs. 10-9-2003 n. 276

Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30
Pubblicato nella Gazz. Uff. 9 ottobre 2003, n. 235, S.O.

Art. 12. Fondi per la formazione e l'integrazione del reddito ⁽³⁵⁾

1. I soggetti autorizzati alla somministrazione di lavoro sono tenuti a versare ai fondi di cui al comma 4 un contributo pari al 4 per cento della retribuzione corrisposta ai lavoratori assunti con contratto a tempo determinato per l'esercizio di attività di somministrazione. Le risorse sono destinate a interventi di formazione e riqualificazione professionale, nonché a misure di carattere previdenziale e di sostegno al reddito a favore dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato, dei lavoratori che abbiano svolto in precedenza missioni di lavoro in somministrazione in forza di contratti a tempo determinato e, limitatamente agli interventi formativi, dei potenziali candidati a una missione. ⁽²⁹⁾

2. I soggetti autorizzati alla somministrazione di lavoro sono altresì tenuti e versare ai fondi di cui al comma 4 un contributo pari al 4 per cento della retribuzione corrisposta ai lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato. Le risorse sono destinate a:

- a) iniziative comuni finalizzate a garantire l'integrazione del reddito dei lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato in caso di fine lavori;
- b) iniziative comuni finalizzate a verificare l'utilizzo della somministrazione di lavoro e la sua efficacia anche in termini di promozione della emersione del lavoro non regolare e di contrasto agli appalti illeciti;
- c) iniziative per l'inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro di lavoratori svantaggiati anche in regime di accreditamento con le regioni;
- d) per la promozione di percorsi di qualificazione e riqualificazione professionale.

3. Gli interventi di cui ai commi 1 e 2 sono attuati nel quadro delle politiche e delle misure stabilite dal contratto collettivo nazionale di lavoro delle imprese di somministrazione di lavoro, sottoscritto dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale ovvero, in mancanza, dai fondi di cui al comma 4. ⁽³⁰⁾

4. I contributi di cui ai commi 1 e 2 sono rimessi a un fondo bilaterale appositamente costituito, anche nell'ente bilaterale, dalle parti stipulanti il contratto collettivo nazionale delle imprese di somministrazione di lavoro:

- a) come soggetto giuridico di natura associativa ai sensi dell'articolo 36 del codice civile;
- b) come soggetto dotato di personalità giuridica ai sensi dell'articolo 12 del codice civile con procedimento per il riconoscimento rientrante nelle competenze del Ministro del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 12 gennaio 1991, n. 13.

5. I fondi di cui al comma 4 sono attivati a seguito di autorizzazione del Ministero

del lavoro e delle politiche sociali, previa verifica della congruità, rispetto alle finalità istituzionali previste ai commi 1 e 2, dei criteri di gestione e delle strutture di funzionamento del fondo stesso, con particolare riferimento alla sostenibilità finanziaria complessiva del sistema. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali esercita la vigilanza sulla gestione dei fondi e approva, entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione, il documento contenente le regole stabilite dal fondo per il versamento dei contributi e per la gestione, il controllo, la rendicontazione e il finanziamento degli interventi di cui ai commi 1 e 2. Decorso inutilmente tale termine, il documento si intende approvato. ⁽³¹⁾

6. Restano in ogni caso salve le clausole dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulate ai sensi dell'*articolo 1, comma 3, della legge 24 giugno 1997, n. 196.* ⁽²⁸⁾

7. I contributi versati ai sensi dei commi 1 e 2 si intendono soggetti alla disciplina di cui all'*articolo 26-bis della legge 24 giugno 1997, n. 196.*

8. In caso di omissione, anche parziale, dei contributi di cui ai commi 1 e 2, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al fondo di cui al comma 4, oltre al contributo omesso, gli interessi nella misura prevista dal tasso indicato all'*articolo 1 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 26 settembre 2005,* pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 236 del 10 ottobre 2005, più il 5 per cento, nonché una sanzione amministrativa di importo pari al contributo omesso. ⁽³²⁾

8-bis. In caso di mancato rispetto delle regole contenute nel documento di cui al comma 5, il fondo nega il finanziamento delle attività formative oppure procede al recupero totale o parziale dei finanziamenti già concessi. Le relative somme restano a disposizione dei soggetti autorizzati alla somministrazione per ulteriori iniziative formative. Nei casi più gravi, individuati dalla predetta disciplina e previa segnalazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, si procede ad una definitiva riduzione delle somme a disposizione dei soggetti autorizzati alla somministrazione di lavoro in misura corrispondente al valore del progetto formativo inizialmente presentato o al valore del progetto formativo rendicontato e finanziato. Tali somme sono destinate al fondo di cui al comma 4. ⁽³³⁾

9. Trascorsi dodici mesi dalla entrata in vigore del presente decreto, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali con proprio decreto, sentite le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale può ridurre i contributi di cui ai commi 1 e 2 in relazione alla loro congruità con le finalità dei relativi fondi. ⁽³⁶⁾

9-bis. Gli interventi di cui al presente articolo trovano applicazione con esclusivo riferimento ai lavoratori assunti per prestazioni di lavoro in somministrazione. ⁽³⁴⁾

(28) Comma sostituito dall'*art. 3, comma 1, D.Lgs. 6 ottobre 2004, n. 251.*

(29) Comma così modificato dall'*art. 48, comma 4, lett. a), L. 4 novembre 2010, n. 183.* Per la riduzione dell'aliquota prevista dal presente comma vedi l'*art. 2, comma 39, L. 28 giugno 2012, n. 92.*

(30) Comma così sostituito dall'*art. 48, comma 4, lett. b), L. 4 novembre 2010, n. 183.*

(31) Comma così modificato dall'*art. 48, comma 4, lett. c), L. 4 novembre 2010, n. 183.*

- (32) Comma così sostituito dall'*art. 48, comma 4, lett. d)*, L. 4 novembre 2010, n. 183.
- (33) Comma inserito dall'*art. 48, comma 4, lett. e)*, L. 4 novembre 2010, n. 183.
- (34) Comma aggiunto dall'*art. 48, comma 4, lett. f)*, L. 4 novembre 2010, n. 183.
- (35) La Corte costituzionale, con ordinanza 13-28 gennaio 2005, n. 50 (Gazz. Uff. 2 febbraio 2005, n. 5, 1^a Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale del presente articolo.
- (36) Vedi, anche, il *comma 7 dell'art. 19, D.L. 29 novembre 2008, n. 185*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 28 gennaio 2009, n. 2*.

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl. All rights reserved.

D.P.R. 25-5-2001 n. 288

Regolamento concernente l'individuazione dei settori delle lavorazioni artistiche e tradizionali, nonché dell'abbigliamento su misura.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 17 luglio 2001, n. 164.

D.P.R. 25 maggio 2001, n. 288⁽¹⁾.

Regolamento concernente l'individuazione dei settori delle lavorazioni artistiche e tradizionali, nonché dell'abbigliamento su misura.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 17 luglio 2001, n. 164.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, primo comma, lettera c), della *legge 8 agosto 1985, n. 443*, il quale prevede che i settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura saranno individuati con decreto del Presidente della Repubblica, sentite le regioni ed il Consiglio nazionale dell'artigianato;

Considerato che occorre procedere alla individuazione dei settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura, ai fini della definizione dei limiti dimensionali delle imprese artigiane che svolgono la propria attività nei settori stessi;

Visto l'*articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400*;

Sentite le regioni e il Consiglio nazionale dell'artigianato;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 23 giugno 1997 e del 12 febbraio 2001;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 maggio 2001;

Sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero;

Emana il seguente regolamento:

1. 1. Ai fini della determinazione dei limiti dimensionali delle imprese artigiane di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), della legge 8 agosto 1985, n. 443, rientrano nei settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura, come da elenco esemplificativo allegato, che, vistato dal Ministro proponente, forma parte integrante del presente regolamento, le attività individuate sulla base delle seguenti definizioni:

a) settore delle lavorazioni artistiche:

1. Sono da considerare lavorazioni artistiche le creazioni, le produzioni e le opere di elevato valore estetico o ispirate a forme, modelli, decori, stili e tecniche, che costituiscono gli elementi tipici del patrimonio storico e culturale, anche con riferimento a zone di affermata ed intensa produzione artistica, tenendo conto delle innovazioni che, nel compatibile rispetto della tradizione artistica, da questa prendano avvio e qualificazione, nonché le lavorazioni connesse alla loro realizzazione.

2. Dette attività sono svolte prevalentemente con tecniche di lavorazione manuale, ad alto livello tecnico professionale, anche con l'ausilio di apparecchiature, ad esclusione di processi di lavorazione interamente in serie; sono ammesse singole fasi meccanizzate o automatizzate di lavorazione secondo tecniche innovative e con strumentazioni tecnologicamente avanzate.

3. Rientrano nel settore anche le attività di restauro consistenti in interventi finalizzati alla conservazione, al consolidamento ed al ripristino di beni di interesse artistico, od appartenenti al patrimonio architettonico, archeologico, etnografico, bibliografico ed archivistico, anche tutelati ai sensi delle norme vigenti.

b) settore delle lavorazioni tradizionali:

1. Sono considerate lavorazioni tradizionali le produzioni e le attività di servizio realizzate secondo tecniche e modalità che si sono consolidate e tramandate nei costumi e nelle consuetudini a livello locale, anche in relazione alle necessità ed alle esigenze della popolazione sia residente che fluttuante nel territorio, tenendo conto di tecniche innovative che ne compongono il naturale sviluppo ed aggiornamento.

2. Tali lavorazioni vengono svolte con tecniche prevalentemente manuali, anche con l'ausilio di strumentazioni e di apparecchiature, ad esclusione di processi di lavorazione integralmente in serie e di fasi automatizzate di lavorazione.

3. Rientrano nel settore delle lavorazioni tradizionali le attività di restauro e di riparazione di oggetti d'uso.

4. La produzione alimentare tradizionale è quella risultante da tecniche di lavorazione in cui sono riconoscibili gli elementi tipici della cultura locale e regionale, il cui processo produttivo mantiene contenuti e caratteri di manualità e i processi di conservazione, stagionatura e invecchiamento avvengono con metodi naturali;

c) settore dell'abbigliamento su misura:

1. Rientrano nell'abbigliamento su misura le attività di confezione e di lavorazione di abiti, capi accessori ed articoli di abbigliamento, realizzati su misura

o sulla base di schizzi, modelli, disegni e misure forniti dal cliente o dal committente, anche nei normali rapporti con le imprese committenti.

2. Tali attività vengono svolte secondo tecniche prevalentemente manuali, anche con l'ausilio di strumentazioni e di apparecchiature, ad esclusione di processi di lavorazione integralmente in serie e di singole fasi automatizzate di lavorazione.

Allegato ⁽²⁾

(art. 1.)

Elenco delle lavorazioni artistiche tradizionali e dell'abbigliamento su misura (elenco esemplificativo)

I - Abbigliamento su misura:

lavori di figurinista e modellista;
modisterie;
confezione di pellicce e lavorazione delle pelli per pellicceria;
sgheronatura delle pelli per pellicceria per la formazione dei teli;
realizzazione di modelli per pellicceria;
sartorie e confezioni di capi, accessori e articoli per abbigliamento;
camicerie;
fabbricazione di cravatte;
fabbricazione di busti;
fabbricazione di berretti e cappelli;
confezione a maglia di capi per abbigliamento;
fabbricazione di guanti su misura o cuciti a mano;
lavori di calzoleria.

II - Cuoio, pelletteria e tappezzeria:

bulinatura del cuoio;
decorazione del cuoio;
limatura del cuoio;
ricamatura del cuoio (con fila di penne di pavone);
lucidatura a mano di pelli;

fabbricazione di pelletteria artistica;
fabbricazione di pelletteria comune;
pirografia;
sbalzatura del cuoio;
fabbricazione di selle;
stampatura del cuoio con presse a mano;
tappezzeria in cuoio;
tappezzeria in carta, in stoffa e in materie plastiche (di mobili per arredo e di interni).

III - Decorazioni:

lavori di addobbo e apparato;
decorazioni con fiori e realizzazione di lavori con fiori, anche secchi e artificiali;
decorazione di pannelli in materiali vari per l'arredamento;
decorazione artistica di stoffe (tipo Batik);
lavori di pittura, stuccatura e decorazioni edili;
lavori di pittura letteristica e di decorazione di insegne.

IV - Fotografia, riproduzione disegni e pittura:

riproduzione di acquaforti;
realizzazione di originali litografici per riproduzioni policrome, foto d'arte e di opere dell'arte pittorica;
riproduzione di litografie mediante uso di pietre litografiche;
riproduzione di xilografie;
lavori di pittura di quadri, scene teatrali e cinematografiche;
riproduzione di disegni per tessitura;
lavori di copista di galleria;
composizione fotografica (compresi i lavori fotomeccanici e fototecnici, escluse le aziende che hanno macchine rotative per la stampa del fototipo);
lavori di fotoincisione;

lavori di fotoritocco;

V - Legno e affini:

lavori di doratura, argentatura, laccatura e lucidatura del legno;

lavori di intaglio (figure, rilievi e decorazioni), intarsio e traforo;

lavori di scultura (mezzo e tutto tondo, alto e basso rilievo);

fabbricazione di stipi, armadi e di altri mobili in legno;

tornitura del legno e fabbricazione di parti tornite per costruzione di mobili, di utensili e attrezzi;

lavorazione del sughero;

fabbricazione di ceste, canestri, bigonce e simili;

fabbricazione di oggetti in paglia, rafia, vimini, bambù, giunco e simili;

lavori di impagliatura di sedie, fiaschi e damigiane;

fabbricazione di sedie;

fabbricazione di carri, carrelli, carrocci, slitte e simili;

fabbricazione e montaggio di cornici;

fabbricazione di oggetti tipici (botti, tini, fusti, mastelli, mestoli e simili);

ebanisteria;

fabbricazione di pipe;

fabbricazione di paranchi a corda, remi in legno e simili;

carpenteria in legno;

verniciatura di imbarcazioni in legno;

fabbricazione di oggettistica ornamentale e di articoli da regalo in legno

VI - Metalli comuni:

arrotatura di ferri da taglio

lavorazioni di armi da punta e da taglio, coltelli, utensili e altri ferri taglienti

fabbricazione, lavorazione e montaggio di armi da fuoco

fabbricazioni di chiavi

lavori di damaschinatore

fabbricazione, sulla base di progetti tecnici, dei modelli di navi e di complessi meccanici navali

lavorazione del ferro battuto e forgiato

fabbricazione di manufatti edili in acciaio e metallo (magnani)

modellatura dei metalli

fabbricazione di modelli meccanici

battitura e cesellatura del peltro
lavori di ramaio e calderaio (lavorazione a mano)
lavori di sbalzatura
lavori di traforatura artistica
lavori di fabbro in ferro compresi i manufatti edili e gli utensili fucinati
lavori di ferratura, cerchiatura di carri e di maniscalco
fabbricazione di bigiotteria metallica e di oggettistica in metallo
lavorazione dell'ottone e del bronzo
carpenteria in ferro o altri metalli per imbarcazioni di diporto
lavori di cromatura
lavori di fusione di oggetti d'arte, campane, oggetti speciali e micro fusioni

VII - Metalli pregiati, pietre preziose, pietre dure e lavorazioni affini:

lavori di argenteria ed oreficeria in oro, argento e platino (con lavorazione prevalentemente manuale, escluse le lavorazioni in serie anche se la rifinitura viene eseguita a mano);

lavori di cesellatura;

lavori della filigrana;

lavori di incisione di metalli e pietre dure, su corallo, avorio, conchiglie, madreperla, tartaruga, corno, lava, cammeo;

lavorazione ad intarsio delle pietre dure;

incastonatura delle pietre preziose;

lavori di miniatura;

lavori di smaltatura;

formazione di collane in pietre preziose, pregiate e simili (corallo, giada, ambra, lapislazzuli e simili);

infilatura di perle.

VIII - Servizi di barbiere, parrucchiere ed affini ed attività di estetista:

servizi di barbiere;

lavorazione di parrucche;

servizi di parrucchiere per uomo e donna;

attività di estetista (come disciplinate dalla legge n. 1/1990)

IX - Strumenti musicali:

fabbricazione di arpe;
fabbricazione di strumenti a fiato in legno e metallo;
fabbricazione di ottoni;
liuteria ad arco, a plettro ed a pizzico;
fabbricazione di organi, fisarmoniche ed armoniche a bocca e di voci per fisarmoniche;
fabbricazione di campane;
lavori di accordatura;
fabbricazione di corde armoniche.

X - Tessitura, ricamo ed affini:

fabbicazione di arazzi;
lavori di disegno tessile;
fabbricazione e lavorazione manuale di materassi;
lavorazioni di merletti, ricamo e uncinetto;
tessitura a mano (lana, seta, cotone, lino, batista, paglia, rafia e affini);
tessitura a mano di tappeti e stuioie;
confezione a mano di trapunte, coltroni, copriletto, piumoni e simili;
lavorazione e produzione di arredi sacri;
fabbricazione e tessitura di bomboniere;
fabbricazione di vele;
fabbricazione di retine per capelli;

XI - Vetro, ceramica, pietra ed affini:

lavori di applicazione di vetri;
lavori di decorazione del vetro;
fabbricazione di perle a lume con fiamma;
lavori di incisione di vetri;
lavori di piombatura di vetri;
fabbricazione di oggetti in vetro;
fabbricazione di vetrate;
molatura di vetri;

modellatura manuale a fuoco del vetro;
soffiatura del vetro;
fabbricazione di specchi mediante argentatura manuale;
produzione di ceramica, grès, terrecotte, maiolica e porcellana artistica o tradizionale;
fabbricazione di figurini in argilla, gesso, cartapesta o altri materiali;
lavori di formatore statuista;
lavori di mosaico;
lavori di scalpello e di scultura figurativa ed ornamentale in marmo o pietre dure;
lavorazione artistica dell'alabastro.

XII - Carta, attività affini e lavorazioni varie:

rilegatura artistica di libri;
fabbricazione di oggetti in pergamena;
fabbricazione di modelli in carta e cartone;
lavorazione della carta mediante essiccazione;
fabbricazione di ventagli;
fabbricazione di carri e oggetti in carta, cartone e cartapesta;
fabbricazione di maschere in carta, cartone, cartapesta, cuoio, ceramica, bronzo, etc.

XIII - Alimentaristi:

lavorazione cereali e sfarinati;
produzione di paste alimentari con o senza ripieno;
produzione di pane, grissini, focacce ed altri prodotti da forno;
produzione di pasticceria, cacao e cioccolato, confetteria e altri prodotti dolciari;
produzione di gelateria;
produzione di sciroppi, succhi, confetture, nettari, marmellate e altri prodotti similari;
produzione di olio d'oliva;
produzione di conserve animali e vegetali;
produzione e conservazione di prodotti ittici;

produzione e stagionatura di salumi;

lavorazione ed essiccazione di carni fresche;

lavorazione di grassi, strutto e frattaglie;

produzione e stagionatura di formaggi, latticini, burro, ricotta ed altri prodotti caseari;

produzione di specialità gastronomiche;

produzione e invecchiamento di vini, aceti, mosti ed altri prodotti similari;

produzione di distillati e liquori;

lavorazione di funghi secchi e tartufi;

lavorazione di erbe e aromi;

lavorazione di frutta secca e conservata

(2) Allegato così rettificato con *Comunicato 17 settembre 2001* (Gazz. Uff. 17 settembre 2001, n. 216).

L. 23-12-2000 n. 388

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001).
Pubblicata nella Gazz. Uff. 29 dicembre 2000, n. 302, S.O.

Articolo 118. (*Interventi in materia di formazione professionale nonché disposizioni in materia di attività svolte in fondi comunitari e di Fondo sociale europeo*) ⁽²⁷⁰⁾

1. Al fine di promuovere, in coerenza con la programmazione regionale e con le funzioni di indirizzo attribuite in materia al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, lo sviluppo della formazione professionale continua, in un'ottica di competitività delle imprese e di garanzia di occupabilità dei lavoratori, possono essere istituiti, per ciascuno dei settori economici dell'industria, dell'agricoltura, del terziario e dell'artigianato, nelle forme di cui al comma 6, fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua, nel presente articolo denominati "fondi". Gli accordi interconfederali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale possono prevedere l'istituzione di fondi anche per settori diversi, nonché, all'interno degli stessi, la costituzione di un'apposita sezione relativa ai dirigenti. I fondi relativi ai dirigenti possono essere costituiti mediante accordi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei dirigenti comparativamente più rappresentative, oppure come apposita sezione all'interno dei fondi interprofessionali nazionali. I fondi, previo accordo tra le parti, si possono articolare regionalmente o territorialmente e possono altresì utilizzare parte delle risorse a essi destinati per misure di formazione a favore di apprendisti e collaboratori a progetto.

I fondi possono finanziare in tutto o in parte piani formativi aziendali, territoriali, settoriali o individuali concordati tra le parti sociali, nonché eventuali ulteriori iniziative propedeutiche e comunque direttamente connesse a detti piani concordate tra le parti. I piani aziendali, territoriali o settoriali sono stabiliti sentite le regioni e le province autonome territorialmente interessate. I progetti relativi ai piani individuali ed alle iniziative propedeutiche e connesse ai medesimi sono trasmessi alle regioni ed alle province autonome territorialmente interessate, affinché ne possano tenere conto nell'ambito delle rispettive programmazioni.

Ai fondi afferiscono, secondo le disposizioni di cui al presente articolo, le risorse derivanti dal gettito del contributo integrativo stabilito dall'*articolo 25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845*, e successive modificazioni, relative ai datori di lavoro che aderiscono a ciascun fondo.

Nel finanziare i piani formativi di cui al presente comma, i fondi si attengono al criterio della redistribuzione delle risorse versate dalle aziende aderenti a ciascuno di essi, ai sensi del comma 3. ⁽²⁵⁷⁾

2. L'attivazione dei fondi è subordinata al rilascio di autorizzazione da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previa verifica della conformità alle finalità di cui al comma 1 dei criteri di gestione delle strutture di funzionamento dei fondi medesimi, della professionalità dei gestori, nonché dell'adozione di criteri di gestione improntati al principio di trasparenza. La vigilanza sulla gestione dei fondi è esercitata dall'ANPAL, istituita ai sensi dell'*articolo 1, comma 4, lettera c), della legge 10 dicembre 2014, n. 183*, che ne riferisce gli esiti al Ministero del

lavoro e delle politiche sociali. Entro tre anni dall'entrata a regime dei fondi, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali effettuerà una valutazione dei risultati conseguiti dagli stessi. Il presidente del collegio dei sindaci è nominato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Presso lo stesso Ministero è istituito, con decreto ministeriale, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, l'"Osservatorio per la formazione continua" con il compito di elaborare proposte di indirizzo attraverso la predisposizione di linee-guida e di esprimere pareri e valutazioni in ordine alle attività svolte dai fondi, anche in relazione all'applicazione delle suddette linee-guida. Tale Osservatorio è composto da due rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dal consigliere di parità componente la Commissione centrale per l'impiego, da quattro rappresentanti delle regioni designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché da un rappresentante di ciascuna delle confederazioni delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

Tale Osservatorio si avvale dell'assistenza tecnica dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL). Ai componenti dell'Osservatorio non compete alcun compenso né rimborso spese per l'attività espletata. ⁽²⁵⁸⁾

3. I datori di lavoro che aderiscono ai fondi effettuano il versamento del contributo integrativo, di cui all'*articolo 25 della legge n. 845 del 1978*, e successive modificazioni, all'INPS, che provvede a trasferirlo, per intero, una volta dedotti i meri costi amministrativi, al fondo indicato dal datore di lavoro. L'adesione ai fondi è fissata entro il 31 ottobre di ogni anno, con effetti dal 1° gennaio successivo; le successive adesioni o disdette avranno effetto dal 1° gennaio di ogni anno. L'INPS, entro il 31 gennaio di ogni anno, a decorrere dal 2005, comunica al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e ai fondi la previsione, sulla base delle adesioni pervenute, del gettito del contributo integrativo, di cui all'*articolo 25 della legge n. 845 del 1978*, e successive modificazioni, relativo ai datori di lavoro aderenti ai fondi stessi nonché di quello relativo agli altri datori di lavoro, obbligati al versamento di detto contributo, destinato al Fondo per la formazione professionale e per l'accesso al Fondo sociale europeo (FSE), di cui all'*articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 19 luglio 1993, n. 236*. Lo stesso Istituto provvede a disciplinare le modalità di adesione ai fondi interprofessionali e di trasferimento delle risorse agli stessi mediante conti bimestrali nonché a fornire, tempestivamente e con regolarità, ai fondi stessi, tutte le informazioni relative alle imprese aderenti e ai contributi integrativi da esse versati. Al fine di assicurare continuità nel perseguitamento delle finalità istituzionali del Fondo per la formazione professionale e per l'accesso al FSE, di cui all'*articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 19 luglio 1993, n. 236*, rimane fermo quanto previsto dal secondo periodo del *comma 2 dell'articolo 66 della legge 17 maggio 1999, n. 144*. ⁽²⁵⁹⁾

4. Nei confronti del contributo versato ai sensi del comma 3, trovano applicazione le disposizioni di cui al quarto comma dell'*articolo 25 della citata legge n. 845 del 1978*, e successive modificazioni.

5. Resta fermo per i datori di lavoro che non aderiscono ai fondi l'obbligo di versare all'INPS il contributo integrativo di cui al quarto comma dell'*articolo 25 della citata legge n. 845 del 1978*, e successive modificazioni, secondo le modalità vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge.

6. Ciascun fondo è istituito, sulla base di accordi interconfederali stipulati dalle

organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, alternativamente:

- a) come soggetto giuridico di natura associativa ai sensi dell'articolo 36 del codice civile;
- b) come soggetto dotato di personalità giuridica ai sensi degli *articoli 1 e 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361*, concessa con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. ⁽²⁶⁰⁾

[7. I fondi, previo accordo tra le parti, si possono articolare regionalmente o territorialmente.. ⁽²⁶¹⁾]

8. In caso di omissione, anche parziale, del contributo integrativo di cui all'*articolo 25 della legge n. 845 del 1978*, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere il contributo omesso e le relative sanzioni, che vengono versate dall'INPS al fondo prescelto ⁽²⁶²⁾.

9. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sono determinati, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, modalità, termini e condizioni per il concorso al finanziamento di progetti di ristrutturazione elaborati dagli enti di formazione entro il limite massimo di lire 100 miliardi per l'anno 2001, nell'ambito delle risorse preordinate allo scopo nel Fondo per l'occupazione di cui all'*articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148*, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Le disponibilità sono ripartite su base regionale in riferimento al numero degli enti e dei lavoratori interessati dai processi di ristrutturazione, con priorità per i progetti di ristrutturazione finalizzati a conseguire i requisiti previsti per l'accreditamento delle strutture formative ai sensi dell'accordo sancito in sede di conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 18 febbraio 2000, e sue eventuali modifiche ^{(263) (268)}.

10. A decorrere dall'anno 2001 è stabilita al 20 per cento la quota del gettito complessivo da destinare ai fondi a valere sul terzo delle risorse derivanti dal contributo integrativo di cui all'*articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845*, destinato al Fondo di cui all'articolo medesimo. Tale quota è stabilita al 30 per cento per il 2002 e al 50 per cento per il 2003 ⁽²⁶⁴⁾.

11. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sono determinati le modalità ed i criteri di destinazione al finanziamento degli interventi di cui all'*articolo 80, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448*, dell'importo aggiuntivo di lire 25 miliardi per l'anno 2001.

12. Gli importi previsti per gli anni 1999 e 2000 dall'*articolo 66, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144*, sono:

- a) per il 75 per cento assegnati al Fondo di cui al citato *articolo 25 della legge n. 845 del 1978*, per finanziare, in via prioritaria, i piani formativi aziendali, territoriali o settoriali concordati tra le parti sociali;
- b) per il restante 25 per cento accantonati per essere destinati ai fondi, a seguito della loro istituzione. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati i termini ed i criteri di attribuzione delle risorse di cui al presente comma ed al comma 10. ^{(265) (269)}

13. Per le annualità di cui al comma 12, l'INPS continua ad effettuare il

versamento stabilito dall'*articolo 1, comma 72, della legge 28 dicembre 1995, n. 549*, al Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui all'*articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183*, ed il versamento stabilito dall'*articolo 9, comma 5, del citato decreto-legge n. 148 del 1993*, convertito, con modificazioni, dalla *legge n. 236 del 1993*, al Fondo di cui al medesimo comma.

14. Nell'esecuzione di programmi o di attività, i cui oneri ricadono su fondi comunitari, gli enti pubblici di ricerca sono autorizzati a procedere ad assunzioni o ad impiegare personale a tempo determinato per tutta la durata degli stessi, anche mediante proroghe dei relativi contratti di lavoro, anche in deroga ai limiti quantitativi previsti dall'*articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368*. La presente disposizione si applica anche ai programmi o alle attività di assistenza tecnica in corso di svolgimento alla data di entrata in vigore della presente legge.⁽²⁶⁷⁾

15. Gli avanzi finanziari derivanti dalla gestione delle risorse del Fondo sociale europeo, amministrate negli esercizi antecedenti la programmazione comunitaria 1989-1993 dei Fondi strutturali dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale tramite la gestione fuori bilancio del Fondo di rotazione istituito dall'*articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845*, e successive modificazioni, possono essere destinati alla copertura di oneri derivanti dalla responsabilità sussidiaria dello Stato membro ai sensi della normativa comunitaria in materia.

16. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con proprio decreto, destina nell'ambito delle risorse di cui all'*articolo 68, comma 4, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144*, una quota fino a lire 200 miliardi, per l'anno 2001, di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004, 2005, 2006 e 2007 e di 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, nonché di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, di cui il 20 per cento destinato prioritariamente all'attuazione degli *articoli 48 e 50 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276*, e successive modificazioni per le attività di formazione nell'esercizio dell'apprendistato anche se svolte oltre il compimento del diciottesimo anno di età, secondo le modalità di cui all'*articolo 16 della legge 24 giugno 1997, n. 196*.^{(266) (271)}

(257) Comma sostituito dall'*art. 48, comma 1, lettera a), L. 27 dicembre 2002, n. 289*, a decorrere dal 1° gennaio 2003 e modificato dall'*art. 1, comma 151, lett. a) e b), L. 30 dicembre 2004, n. 311*, a decorrere dal 1° gennaio 2005. Successivamente, la Corte Costituzionale, con sentenza 13-28 gennaio 2005, n. 51 (Gazz. Uff. 2 febbraio 2005, n. 5 - Prima Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del predetto *art. 48, comma 1, lett. a), L. 289/2002*, nella parte in cui non prevede strumenti idonei a garantire una leale collaborazione fra Stato e Regioni. Infine, il presente comma è stato così modificato dall'*art. 13, comma 13, lett. a), D.L. 14 marzo 2005, n. 35*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 14 maggio 2005, n. 80* e dall'*art. 10, comma 1, D.L. 13 agosto 2011, n. 138*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 14 settembre 2011, n. 148*.

(258) Comma sostituito dall'*art. 48, comma 1, lettera a), L. 27 dicembre 2002, n. 289*, a decorrere dal 1° gennaio 2003. Successivamente, la Corte Costituzionale, con sentenza 13-28 gennaio 2005, n. 51 (Gazz. Uff. 2 febbraio 2005, n. 5 - Prima Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del predetto *art. 48, comma 1, lett. a), L. 289/2002*, nella parte in cui non prevede strumenti idonei a garantire una leale collaborazione fra Stato e Regioni. Infine il presente comma è stato modificato dall'*art. 13, comma 13, lett. b), D.L. 14 marzo 2005, n. 35*,

convertito, con modificazioni, dalla L. 14 maggio 2005, n. 80, e dall'art. 17, comma 1, D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150, a decorrere dal 24 settembre 2015, ai sensi di quanto disposto dall'art. 35, comma 1, del medesimo D.Lgs- n. 150/2015.

(259) Comma sostituito dall'art. 48, comma 1, lettera a), L. 27 dicembre 2002, n. 289, a decorrere dal 1° gennaio 2003. Successivamente, la Corte Costituzionale, con sentenza 13-28 gennaio 2005, n. 51 (Gazz. Uff. 2 febbraio 2005, n. 5 - Prima Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del predetto art. 48, comma 1, lett. a), L. 289/2002, nella parte in cui non prevede strumenti idonei a garantire una leale collaborazione fra Stato e Regioni. Infine il presente comma è stato nuovamente sostituito dall'art. 1, comma 151, lett. c), L. 30 dicembre 2004, n. 311, a decorrere dal 1° gennaio 2005.

(260) Comma sostituito dall'art. 48, comma 1, lettera b), L. 27 dicembre 2002, n. 289, a decorrere dal 1° gennaio 2003. Successivamente, la Corte Costituzionale, con sentenza 13-28 gennaio 2005, n. 51 (Gazz. Uff. 2 febbraio 2005, n. 5 - Prima Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del predetto art. 48, comma 1, lett. b), L. 289/2002, nella parte in cui non prevede strumenti idonei a garantire una leale collaborazione fra Stato e Regioni.

(261) Comma abrogato dall'art. 48, comma 1, lettera c), L. 27 dicembre 2002, n. 289, a decorrere dal 1° gennaio 2003.

(262) Comma sostituito dall'art. 48, comma 1, lettera d), L. 27 dicembre 2002, n. 289, a decorrere dal 1° gennaio 2003.

(263) A norma dell'art. 52, comma 19, L. 28 dicembre 2001, n. 448, gli interventi previsti dal presente comma sono prorogati per l'anno 2002 entro il limite massimo di 21 milioni di euro

(264) Comma sostituito dall'art. 48, comma 1, lettera e), L. 27 dicembre 2002, n. 289, a decorrere dal 1° gennaio 2003.

(265) Comma sostituito dall'art. 48, comma 1, lettera f), L. 27 dicembre 2002, n. 289, a decorrere dal 1° gennaio 2003.

(266) Comma modificato dall'art. 47, comma 2, L. 27 dicembre 2002, n. 289, a decorrere dal 1° gennaio 2003, dall'art. 3, comma 137, L. 24 dicembre 2003, n. 350, a decorrere dal 1° gennaio 2004, dall'art. 1, comma 156, L. 30 dicembre 2004, n. 311, a decorrere dal 1° gennaio 2005, dall'art. 39-sexies, comma 1, D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51, dall'art. 1, comma 1188, L. 27 dicembre 2006, n. 296, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall'art. 2, comma 518, L. 24 dicembre 2007, n. 244, a decorrere dal 1° gennaio 2008, dall'art. 19, comma 17, D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2 e, successivamente, dall'art. 2, comma 154, L. 23 dicembre 2009, n. 191, a decorrere dal 1° gennaio 2010. Infine il presente comma è stato così modificato dall'art. 1, comma 35, L. 13 dicembre 2010, n. 220, a decorrere dal 1° gennaio 2011.

(267) Comma così modificato dall'art. 14, comma 4-bis, D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 giugno 2014, n. 89.

(268) Per il finanziamento della ristrutturazione degli enti di formazione, vedi il D.M. 30 maggio 2001.

(269) Per la definizione dei criteri di riparto delle risorse di cui al presente comma, vedi il D.M. 23 aprile 2003 e il D.M. 23 aprile 2003.

(270) Vedi, anche, l'art. 19, commi 7 e 7-bis, D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2.

(271) Alla ripartizione delle risorse per il finanziamento delle attività di formazione si è provveduto con decreto 4 maggio 2001, con decreto 23 ottobre 2003, con decreto 10 maggio 2006, con decreto 7 maggio 2007, con decreto 10 novembre 2008, con decreto 4 giugno 2009, con decreto 18 novembre 2009, con decreto 20 dicembre 2010 e con decreto 23 dicembre 2011, n. 78/CONTN/2011.

Ministero del lavoro e della previdenza sociale
D.M. 28-2-2000

Disposizioni relative alle esperienze professionali richieste per lo svolgimento delle funzioni di tutore aziendale, ai sensi dell'art. 16, comma 3, della L. 24 giugno 1997, n. 196 recante: «Norme in materia di promozione dell'occupazione».

Pubblicato nella Gazz. Uff. 11 marzo 2000, n. 59.

D.M. 28 febbraio 2000⁽¹⁾.

Disposizioni relative alle esperienze professionali richieste per lo svolgimento delle funzioni di tutore aziendale, ai sensi dell'art. 16, comma 3, della L. 24 giugno 1997, n. 196 recante: «Norme in materia di promozione dell'occupazione»⁽²⁾.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 11 marzo 2000, n. 59.

(2) Emanato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

**IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE**

Vista la legge 24 giugno 1997, n. 196, recante disposizioni in materia di promozione dell'occupazione;

Visto l'art. 16 della legge 24 giugno 1997, n. 196, citata, recante disposizioni in materia di apprendistato;

Visto il comma 3 del suindicato art. 16 della legge 24 giugno 1997, n. 196, concernente l'emanazione di disposizioni relative alle esperienze professionali richieste per lo svolgimento delle funzioni di tutore aziendale per l'apprendistato;

Sentito il parere delle regioni e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

Decreta:

1. 1. Il tutore aziendale per l'apprendistato ha il compito di affiancare l'apprendista durante il periodo di apprendistato, di trasmettere le competenze necessarie all'esercizio delle attività lavorative e di favorire l'integrazione tra le iniziative formative esterne all'azienda e la formazione sul luogo di lavoro.

2. Il tutore collabora con la struttura di formazione esterna all'azienda allo scopo

di valorizzare il percorso di apprendimento in alternanza.

3. Il tutore esprime le proprie valutazioni sulle competenze acquisite dall'apprendista ai fini dell'attestazione da parte del datore di lavoro.

2. 1. Le funzioni di tutore possono essere svolte da un lavoratore qualificato designato dall'impresa oppure, nel caso di imprese con meno di quindici dipendenti e nelle imprese artigiane, dal titolare dell'impresa stessa, da un socio o da un familiare coadiuvante.

2. Il lavoratore designato dall'impresa per le funzioni di tutore deve:

- a) possedere un livello di inquadramento contrattuale pari o superiore a quello che l'apprendista conseguirà alla fine del periodo di apprendistato;
- b) svolgere attività lavorative coerenti con quelle dell'apprendista;
- c) possedere almeno tre anni di esperienza lavorativa.

3. Il requisito di cui al comma 2, lettera c), del presente articolo non si applica nel caso in cui non siano presenti in azienda lavoratori in possesso di tale caratteristica.

4. Ciascun tutore può affiancare non più di cinque apprendisti, ferme restando, per le imprese artigiane, le limitazioni numeriche poste dalla legge-quadro di settore.

3. 1. Le regioni, di concerto con le organizzazioni di rappresentanza dei datori di lavoro e con i sindacati dei lavoratori, aderenti alle organizzazioni comparativamente più rappresentative, programmano specifici interventi formativi rivolti ai tutori al fine di sviluppare le seguenti competenze:

- a) conoscere il contesto normativo relativo ai dispositivi di alternanza;
- b) comprendere le funzioni del tutore e gli elementi di contrattualistica di settore e/o aziendale in materia di formazione;
- c) gestire l'accoglienza e l'inserimento degli apprendisti in azienda;
- d) gestire le relazioni con i soggetti esterni all'azienda coinvolti nel percorso formativo dell'apprendista;
- e) pianificare e accompagnare i percorsi di apprendimento e socializzazione lavorativa;
- f) valutare i progressi e i risultati dell'apprendimento.

2. I tutori di cui al comma 1, dell'art. 2, del presente decreto sono comunque tenuti a partecipare, all'avvio della prima annualità di formazione esterna, ad almeno una specifica iniziativa formativa di durata non inferiore ad otto ore,

organizzata e finanziata dalle strutture di cui al comma 2, dell'art. 1, del presente decreto nell'ambito delle attività formative per apprendisti.

3. La concessione delle agevolazioni contributive di cui all'*art. 16, comma 3, della legge 24 giugno 1997, n. 196*, verrà determinata sulla base di un piano di sperimentazione predisposto di intesa fra il Ministero del lavoro, regioni e parti sociali.

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl. All rights reserved.

Puglia

Reg. reg. 19-1-2015 n. 1

"Apprendistato per la qualifica professionale di I e III livello" emanato in esecuzione di quanto previsto dal Decreto Legislativo 14 settembre 2011, n. 167, artt. 3 e 5 e dalla legge regionale del 22 ottobre 2012, n. 31, artt. 3 e 6.

Pubblicato nel B.U. Puglia 23 gennaio 2015, n. 11, supplemento.

Reg. reg. 19 gennaio 2015, n. 1 ⁽¹⁾.

"Apprendistato per la qualifica professionale di I e III livello" emanato in esecuzione di quanto previsto dal Decreto Legislativo 14 settembre 2011, n. 167, artt. 3 e 5 e dalla legge regionale del 22 ottobre 2012, n. 31, artt. 3 e 6.

(1) Pubblicato nel B.U. Puglia 23 gennaio 2015, n. 11, supplemento.

IL PRESIDENTE

DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l'emanazione dei regolamenti regionali;

Visto l'art. 42, comma 2, lett. c) L.R. 12 maggio 2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia";

Visto l'art. 44, comma 1, L.R. 12 maggio 2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia";

VISTI:

- il Decreto Legislativo 14 Settembre 2011, n. 167, "Testo Unico dell'Apprendistato, a norma dell'articolo 1, comma 30, della Legge 24 Dicembre 2007, n. 247";

- l'Accordo Stato-Regioni 19 Aprile 2012 per la definizione di un sistema nazionale di certificazione delle competenze comunque acquisite in apprendistato;

- la Legge 28 giugno 2012, n. 92, recante "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita" ed in particolare le disposizioni sull'apprendistato;

- la legge regionale 22 Ottobre 2012, n. 31, recante "Norme in materia di Formazione per il Lavoro", in particolare gli articoli 3 e 6 relativi all'"Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale" ed all'"Apprendistato di alta formazione e ricerca";

- il Decreto Legislativo 16 Gennaio 2013, n. 13, "Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del Sistema Nazionale di Certificazione delle Competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92";

- il Decreto interministeriale del 5 giugno 2014 adottato ai sensi del predetto comma 2 dell'art. 8-bis del Decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni dalla Legge 8 novembre 2013, n. 128;

- la Delib.G.R. n. 974 del 20 maggio 2014, recante: "Schema di convenzione tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - DG Politiche Attive e Passive del Lavoro e la Regione Puglia per l'attuazione della Garanzia Giovani in qualità di Organismo Intermedio del PON YEI - RETTIFICA E NUOVA APPROVAZIONE DELLO SCHEMA CONVENZIONE APPROVATO CON Delib.G.R. n. 813 del 5 maggio 2014";

- la Determinazione 14 aprile 2014 dell'Autorità di Gestione FSE 2007-2013 n. 80 Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 53 del 17 aprile 2014 avente per oggetto: "PO Puglia FSE 2007/2013: Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani. Avviso per manifestazione di interesse all'adesione alla Rete dei punti di accesso al Piano Regionale Garanzia Giovani";

- la Delib.G.R. n. 1148 del 4 giugno 2014 relativa all'approvazione del "Piano di Attuazione regionale" della Regione Puglia per l'attuazione della Garanzia Giovani in qualità di Organismo Intermedio del PON YEI;

- la Determinazione del Dirigente Ufficio Politiche Attive e Tutela della Sicurezza e Qualità delle Condizioni del Lavoro n. 398 del 1° luglio 2014, recante: "Garanzia Giovani. Approvazione linee guida operative per i CPI"

- la Nota della Direzione Generale per le Politiche Attive e Passive del Lavoro Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 28-07-2014, avente ad oggetto: "Chiarimenti in merito alla definizione giuridica dei destinatari della Garanzia Giovani";

- la Delib.G.R. n. 11 del 1° agosto 2014 recante: "Disposizioni organizzative inerenti al piano di attuazione regionale della Regione Puglia per l'attuazione della Garanzia Giovani in qualità di organismo intermedio del PON YEI".

CONSIDERATO CHE:

- ai sensi della suddetta legge regionale 22 ottobre 2012, n. 31, per facilitare e sostenere l'ingresso nel mercato del lavoro dei giovani, la Regione e le istituzioni scolastiche e formative promuovono l'utilizzo dell'apprendistato come contratto di ingresso anche per il conseguimento della qualifica professionale del diploma d'istruzione tecnica e professionale, nonché dell'alta formazione e della ricerca;

- l'apprendistato di alta formazione è lo strumento a disposizione dei datori di lavoro che intendano investire nella qualificazione del proprio personale (apprendistato per il conseguimento di diplomi di istruzione secondaria superiore, di diplomi di specializzazione tecnica superiore, di titoli di studio universitari), ovvero in innovazione e ricerca (apprendistato per dottorato di ricerca, apprendistati di ricerca).

- con le suddette tipologie di contratto di apprendistato, il lavoratore è assunto a tempo indeterminato e che - al fine specifico di conseguire la qualifica, il diploma

-
- sottoscrive, d'intesa col soggetto attuatore, la certificazione del percorso formativo.
-

CAPO II

Apprendistato di alta formazione e ricerca

Art. 10 Modalità di conseguimento dei titoli in apprendistato di alta formazione e ricerca.

In relazione a quanto previsto dall'*articolo 5 del Decreto Legislativo n. 167 del 2011* e dall'*art. 6 della legge regionale n. 31 del 2012*, nel presente Capo si provvede a regolamentare le modalità di conseguimento dei seguenti titoli:

- a) diploma di istruzione tecnica e professionale;
 - b) diploma di tecnico superiore;
 - c) laurea triennale, magistrale e magistrale a ciclo unico;
 - d) master universitari di primo e secondo livello;
 - e) dottorati di ricerca;
 - f) titoli di abilitazione professionale;
 - g) apprendistato per attività di ricerca non finalizzato al conseguimento di un titolo formale.
-

Art. 11 Protocolli d'intesa, accordi e convenzioni.

1. L'articolazione e le modalità di erogazione dei percorsi formativi di cui all'art. 10, lettere a) e b), vengono stabilite nel quadro di quanto previsto da specifici Protocolli d'intesa quadro stipulati tra la Regione, le imprese o le associazioni rappresentative delle imprese e gli istituti scolastici deputati a rilasciare il titolo, e/o l'Ufficio Scolastico Regionale in un'ottica di collaborazione tra sistema formativo e di ricerca e il mondo delle imprese.
 2. Per la realizzazione dei percorsi formativi di cui all'art. 10, lettere c), d), e), f), g), nei protocolli d'intesa stipulati tra la Regione, le imprese o le associazioni rappresentative delle imprese, vengono individuate le istituzioni universitarie, gli ordini professionali e gli Enti di ricerca pubblici o privati.
 3. Le modalità attuative dei suddetti protocolli possono essere oggetto di specifici accordi o convenzioni.
-

Art. 12 Contenuti minimi dei Protocolli d'intesa.

1. I Protocolli d'intesa - da redigersi nel rispetto di un modello approvato con provvedimento/Delibera di Giunta Regionale - devono contenere i seguenti

elementi essenziali e risultare in ogni caso conformi alla normativa nazionale e regionale in materia:

- durata del periodo di apprendistato per quanto attiene ai profili formativi;
 - monte ore della formazione presso le istituzioni scolastiche e/o universitarie, gli studi professionali e i Centri di ricerca pubblici e privati;
 - definizione delle modalità di affiancamento del tutor o referente aziendale;
 - individuazione di modalità, strumenti e/o luoghi o laboratori idonei allo svolgimento della formazione aziendale e dell'attività di ricerca;
 - regolamentazione su crediti culturali/formativi in ingresso per eventuali riduzioni del monte ore di formazione e in uscita in caso di non conseguimento del titolo previsto dal contratto (in quest'ultimo caso anche la eventuale certificazione delle competenze ove maturate);
 - standard minimi dei Piani Formativi Individuali;
 - eventuali modalità di rientro nel percorso formativo ordinario;
 - rilascio del titolo o certificazione di competenza in esito al percorso formativo.
-

Art. 13 Gruppo di coordinamento.

1. Al fine di favorire un costante monitoraggio dei Protocolli d'intesa, con provvedimento regionale è istituito un Gruppo di coordinamento composto da:

- i tre Dirigenti dei Servizi Formazione Professionale, Politiche per il Lavoro e Diritto allo Studio, Scuola Università e Ricerca o loro delegati;
 - un rappresentante delle Province pugliesi, designato dall'U.P.I.;
 - quattro esperti designati dalle Università di Bari, di Foggia e del Salento e dal Politecnico di Bari;
 - un esperto designato dal Consiglio Nazionale di Ricerca;
 - un esperto designato dall'Ufficio Scolastico Regionale;
 - tre esperti delle Associazioni dei datori di lavoro e tre esperti delle Associazioni dei lavoratori designati nell'ambito del Comitato Tecnico Regionale per la Certificazione delle Competenze;
 - un esperto designato dagli Ordini Professionali;
 - un esperto designato dalla Consigliera regionale di parità.
-

Art. 14 Disposizioni transitorie e finali.

1. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano unicamente ai rapporti di apprendistato attivati successivamente alla sua entrata in vigore.

2. Per quanto non disciplinato nel presente Regolamento, si rinvia alla normativa nazionale e regionale in vigore.

Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'*art. 53 comma 1 della L.R. 12 maggio 2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia"*.

Puglia

L.R. 5-8-2013 n. 24

Norme per lo sviluppo, la promozione e la tutela dell'artigianato pugliese.
Pubblicata nel B.U. Puglia 7 agosto 2013, n. 109, supplemento.

CAPO V**Commissione regionale per l'artigianato pugliese**

Art. 21 *Commissione regionale per l'artigianato pugliese.*

1. È istituita la Commissione regionale per l'artigianato pugliese (CRAP) che ha sede presso il competente Servizio regionale.

2. Alla CRAP competono le seguenti funzioni:

a. esprimere pareri consultivi per l'emanazione di direttive per la definizione di criteri omogenei per la tenuta dell'Albo delle imprese artigiane e per la sua armonizzazione con le procedure attinenti l'iscrizione al Registro delle imprese;

b. elaborare, insieme al competente Servizio regionale, e presentare alla Giunta regionale un rapporto annuale concernente le attività artigianali nel territorio regionale;

c. promuovere forme di comunicazione stabili con le CCIAA e con Unioncamere regionale nel settore dell'artigianato;

d. svolgere attività di documentazione, di studio e di informazione ed elaborare periodiche indagini conoscitive e rilevazioni statistiche sulla struttura, le caratteristiche, le prospettive e le potenzialità dell'artigianato in Puglia;

e. formulare proposte alla Giunta regionale, di concerto con il Servizio regionale competente, comprese quelle di tipo promozionale, per la tutela, la valorizzazione e lo sviluppo dell'artigianato, in particolare quello artistico e tradizionale;

f. esprimere pareri e formulare proposte per quanto riguarda i settori nei quali effettuare i corsi di formazione professionale nell'artigianato e di bottega scuola;

g. decidere in via definitiva sui ricorsi proposti di cui all'articolo 10.

3. I compiti di segreteria sono svolti da personale appartenente al competente Servizio regionale.

4. La CRAP è presieduta dal Dirigente del competente Servizio o da un suo delegato.

5 Con il regolamento regionale di cui all'articolo 22 sono disciplinate le modalità di insediamento, di funzionamento e composizione della CRAP, prevedendo la partecipazione di esperti in materie giuridiche e del settore artigianato designati dalle associazioni regionali di categoria, presenti nel CNEL e/o sottoscritte di CCNL, nonché rappresentanti delle associazioni sindacali più rappresentative dei lavoratori dipendenti delle imprese artigiane che operano nella regione.

Puglia

L.R. 5-8-2013 n. 24

Norme per lo sviluppo, la promozione e la tutela dell'artigianato pugliese.
Pubblicata nel B.U. Puglia 7 agosto 2013, n. 109, supplemento.

Art. 23 Abrogazione.

1. La legge regionale 25 febbraio 2005, n. 6 (Norme per la costituzione e il funzionamento delle commissioni provinciali e regionale per l'artigianato e l'istituzione dell'Albo provinciale delle imprese artigiane) e successive modifiche e integrazioni è abrogata dalla data di entrata in vigore del regolamento regionale di cui all'articolo 22, ad eccezione degli articoli 2 e 3 della medesima e di tutti i riferimenti relativi all'istituzione, composizione e funzioni delle Commissioni provinciali per l'artigianato, che sono soppressi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Durante il periodo transitorio, anche con riferimento ai termini dell'articolo 22, le funzioni delle Commissioni provinciali per l'artigianato, soppresse ai sensi del comma 1, sono attribuite al Servizio regionale competente in materia, che le esercita per il tramite delle strutture provinciali, ridenominate "Strutture provinciali dell'Albo imprese artigiane e assistenza alle attività produttive", le quali, ove necessario, possono avere sede presso la CCIAA.
3. Con provvedimento del dirigente del competente Servizio regionale, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità per la tenuta dell'Albo imprese artigiane saranno adeguate alle disposizioni del presente articolo.
4. I procedimenti di iscrizione, modificazioni e di cancellazione dagli Albi provinciali delle imprese artigiane e delle separate sezioni degli stessi per i consorzi e le società consortili artigiane, non ancora definiti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono portati a termine con le modalità di cui al presente articolo.
5. Restano valide le iscrizioni, modificazioni e cancellazioni già esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge negli Albi provinciali delle imprese artigiane.

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'*art. 53, comma 1 della L.R. 12 maggio 2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia"* ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore o il titolo di studio universitario e di alta formazione previsti dagli articoli 3 e 5 del citato *Testo Unico* e dagli articoli 3 e 6 della legge regionale - risulta necessario che il datore di lavoro e l'istituzione formativa stabiliscano la tipologia di formazione necessaria al lavoratore, prevedendo anche percorsi formativi organizzati secondo il modello dell'alternanza scuola/studio e lavoro;

- ciascuna forma di apprendistato di alta formazione costituisce espressione - formalizzata nel piano formativo individuale - di una partnership costituita tra datore di lavoro e istituzioni formative (istituti scolastici, Università, Enti di ricerca; ordini professionali);

- la Regione Puglia potrà prevedere forme di sostegno alla formazione degli apprendisti a valere sulle risorse disponibili dei Fondi comunitari e del PON YEI per la "Garanzia Giovani" nel rispetto della normativa europea sugli Aiuti di Stato.

- i su richiamati *articoli 3 e 6 della legge regionale n. 31 del 2012* attribuiscono alla Giunta regionale la funzione di disciplinare i profili formativi dell'apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale ed i profili che attengono alla formazione dell'apprendistato per attività di ricerca, per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione finalizzati anche al conseguimento di titolo di abilitazione professionale;

- sono state sentite le articolazioni regionali delle associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ed è stata comunque effettuata la consultazione e concertazione con i diversi soggetti previsti agli articoli 3 e 6 della stessa legge regionale;

TUTTO CIÒ PREMESSO E RITENUTO,

in attuazione dei citati *articoli 3 e 6 della legge regionale 22 ottobre 2012, n. 31* e di quanto in premessa richiamato,

Vista la Delib.G.R. n. 2744 del 22 dicembre 2014 di adozione del Regolamento;

emana

Il seguente Regolamento:

CAPO I

Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale

Art. 1

In relazione a quanto previsto dall'*articolo 3 del Decreto Legislativo n. 167 del 2011* e dall'*art. 3 della legge regionale n. 31 del 2012*, nel presente Capo sono regolamentati i profili, i percorsi formativi, la durata degli stessi e le modalità di attuazione delle attività formative finalizzate al conseguimento della qualifica e per il diploma professionale.

Art. 2 Qualifiche.

Le qualifiche che è possibile conseguire nell'ambito del contratto di apprendistato per la qualifica ed il diploma professionale sono quelle previste dal Repertorio nazionale dell'offerta di Istruzione e Formazione Professionale (di seguito IeFP) definito dall'Accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome del 27 luglio 2011, recepito con *D.I. 11 novembre 2011* e integrato dall'Accordo del 19 gennaio 2012, intervenuto nella stessa sede.

Art. 3 Destinatari.

Nel rispetto di quanto previsto dall'*articolo 3 della legge regionale 22 ottobre 2012, n. 31* e dell'ulteriore normativa di riferimento, i percorsi formativi in apprendistato per la qualifica professionale sono rivolti:

- a giovani in obbligo formativo, in età compresa tra 15 e 18 anni;
 - a giovani con più di 18 anni senza qualifica, in possesso della licenza di scuola media secondaria di primo grado.
-

Art. 4 Percorsi per giovani in obbligo formativo, 15-18 anni.

1. I percorsi di cui all'articolo 3 sono strutturati secondo la durata, i destinatari e le configurazioni seguenti:

- *triennali*: rivolti a giovani in possesso della sola licenza di scuola secondaria di primo grado che non hanno frequentato istituti di scuola secondaria di II grado o percorsi di IeFP.

In tal caso non sono previsti crediti in ingresso.

- *biennali*: rivolti a giovani in possesso della licenza di scuola secondaria di primo grado, che hanno frequentato almeno un anno di scuola secondaria di II grado o di percorsi di IeFP.

In tal caso sono previsti crediti in ingresso.

- *annuali*: rivolti a giovani in possesso della licenza di scuola secondaria di primo grado, che hanno frequentato almeno due anni di scuola secondaria di II grado o di percorsi di IeFP.

In tal caso sono previsti crediti in ingresso.

2. La **formazione strutturata**, come previsto dall'Accordo assunto in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano in data *15 marzo 2012* ai sensi dell'*art. 3 del Decreto Legislativo 14 settembre 2011 n. 167*, sarà svolta in parte presso l'organismo formativo e in parte presso l'impresa ed è finalizzata all'acquisizione di:

- competenze di base, contestualizzate rispetto all'area di riferimento della

qualifica;

- competenze professionali comuni (*sicurezza del lavoro, igiene, qualità, salvaguardia dell'ambiente*);
- competenze trasversali (*capacità di relazione, di organizzazione del proprio lavoro, di problemsolving, di adattamento a diversi ambienti lavorativi, di visione d'insieme*);
- competenze professionali specifiche.

3. Una ulteriore ***formazione non strutturata***, finalizzata all'acquisizione di competenze professionali specifiche, è svolta presso l'impresa.

4. Il monte ore annuale dell'attività di formazione, ripartito tra la formazione realizzata presso l'organismo formativo e quella realizzata presso l'impresa, osserva la seguente strutturazione:

Tipologie di percorsi	<u>Formazione strutturata presso l'organismo formativo (ore per ogni annualità)</u>	<u>Formazione strutturata presso l'impresa (ore per ogni annualità)</u>	<u>Formazione non strutturata presso l'impresa (ore per ogni annualità)</u>	<u>Durata complessiva del percorso formativo (ore per ogni annualità)</u>
1. percorso triennale (<i>assenza di crediti in ingresso</i>)	320	180	490	990
2. percorso biennale (<i>presenza di crediti in ingresso</i>)	320	180	490	990
3. percorso annuale (<i>presenza di crediti in ingresso</i>)	320	180	490	990

5. È consentita una flessibilità fino ad un massimo del 10% del monte ore relativo alla formazione strutturata, laddove il soggetto attuatore di cui all'art. 7, verificati i bisogni formativi effettivi in ingresso dell'apprendista, ritenga di dare un peso maggiore a una delle due tipologie di formazione strutturata sopra descritte.

6. Ferma restando la disciplina generale del contratto prevista dall'*articolo 2 del Decreto Legislativo 14 settembre 2011 n. 167*, ai fini della tracciabilità del percorso, progettato congiuntamente dai soggetti attuatori di cui all'art. 7 e dalle imprese, tutta l'attività formativa - sia quella strutturata che quella non strutturata - risulta descritta nel Piano Formativo Individuale, documento propedeutico per il riconoscimento della qualifica professionale e per la registrazione della formazione effettuata nel libretto formativo del cittadino.

7. Per le finalità di cui al precedente comma, l'organismo formativo e l'impresa sono tenuti alla reciproca collaborazione; in ogni caso, ciascuno degli stessi - in relazione e con riferimento ai rispettivi ruoli assunti nell'ambito del processo di erogazione della formazione strutturata e non strutturata - effettua il bilancio delle competenze in ingresso e di quelle acquisite dall'apprendista.

Art. 5 *Percorsi per giovani con più di 18 anni, senza qualifica e in possesso del diploma di scuola media secondaria di primo grado.*

1. I percorsi di cui al presente articolo, rivolti a giovani ultradiciottenni privi di qualifica e prosciolti dall'obbligo d'istruzione, possono essere:

- *triennali*: rivolti a giovani in possesso della sola licenza di scuola secondaria di primo grado, che non hanno frequentato istituti di scuola secondaria di II grado o percorsi di IeFP e che sono privi di esperienza lavorativa.

In tal caso non sono previsti crediti in ingresso.

- *biennali*: rivolti a giovani in possesso della licenza di scuola secondaria di primo grado, che hanno frequentato almeno un anno di scuola secondaria di II grado o percorsi di IeFP e/o con esperienza lavorativa.

In tal caso sono previsti crediti in ingresso.

- *annuali*: rivolti a giovani in possesso della licenza di scuola secondaria di primo grado, che hanno frequentato almeno due anni di scuola secondaria di II grado o percorsi di IeFP e/o con esperienza lavorativa.

In tal caso sono previsti crediti in ingresso.

2. La **formazione strutturata** svolta presso l'organismo formativo e presso l'impresa è finalizzata all'acquisizione di:

- competenze di base (*competenza linguistica, matematica, scientifico-tecnologica, storico-socio-economica*);

- competenze professionali comuni (*sicurezza del lavoro, igiene, qualità, salvaguardia dell'ambiente*);

- competenze trasversali (*capacità di relazione, di organizzazione del proprio lavoro, di problemsolving, di adattamento a diversi ambienti lavorativi, di visione d'insieme*);

- competenze professionali specifiche.

3. Una ulteriore **formazione non strutturata**, finalizzata all'acquisizione di competenze professionali specifiche, è svolta presso l'impresa.

4. Il monte ore annuale dell'attività di formazione, ripartita tra formazione realizzata presso l'organismo formativo e quella realizzata presso l'impresa, osserva la seguente strutturazione:

<u>Tipologie di percorsi</u>	<u>Formazione strutturata presso l'organismo formativo (ore per ogni annualità)</u>	<u>Formazione strutturata presso l'impresa (ore per ogni annualità)</u>	<u>Formazione non strutturata presso l'impresa (ore per ogni annualità)</u>	<u>Durata complessiva del percorso formativo (ore per ogni annualità)</u>
1. percorso triennale (<i>assenza di crediti in ingresso</i>)	140	260	390	790
2. percorso biennale (<i>presenza di crediti in ingresso</i>)	140	260	390	790
3. percorso annuale (<i>presenza di crediti in ingresso</i>)	140	260	390	790

5. È consentita una flessibilità fino ad un massimo del 10% del monte ore relativo alla formazione strutturata, laddove il soggetto attuatore di cui all'art. 7, verificati i bisogni formativi effettivi in ingresso dell'apprendista, ritenga di dare un peso maggiore a una delle due tipologie di formazione strutturata sopra descritte.

6. Ferma restando la disciplina generale del contratto prevista dall'*articolo 2 del*

Decreto Legislativo 14 settembre 2011 n. 167, ai fini della tracciabilità del percorso, progettato congiuntamente dai soggetti attuatori di cui all'art. 7 e dalle imprese, tutta l'attività formativa - sia quella strutturata che quella non strutturata - risulta descritta nel Piano Formativo Individuale, documento propedeutico per il riconoscimento della qualifica professionale ed per la registrazione della formazione effettuata nel libretto formativo del cittadino.

7. Per le finalità di cui al precedente comma, l'organismo formativo e l'impresa sono tenuti alla reciproca collaborazione; in ogni caso, ciascuno degli stessi - in relazione e con riferimento ai rispettivi ruoli assunti nell'ambito del processo di erogazione della formazione strutturata e non strutturata - effettua il bilancio delle competenze in ingresso e di quelle acquisite dall'apprendista.

Art. 6 Crediti in ingresso nel percorso di qualifica Certificazione delle competenze in apprendistato Valutazione.

1. Il Repertorio nazionale dell'offerta di Istruzione e Formazione Professionale (di seguito IeFP) definito dall'Accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome del 27 luglio 2011, recepito con D.I. 11 novembre 2011 e integrato dall'Accordo del 19 gennaio 2012, costituisce il riferimento per il riconoscimento dei crediti in ingresso previsti nei percorsi biennali e annuali per la qualifica.

2. A norma dell'*art. 6 del Decreto Legislativo 14 settembre 2011, n. 167*, la certificazione delle competenze comunque acquisite in apprendistato, avviene secondo le modalità e le procedure di cui al punto A4 dell'Accordo Stato Regioni del 19 aprile 2012, nonché del *D.Lgs. 16 Gennaio 2013, n. 13*.

3. Ai fini della valutazione periodica e finale dei percorsi, si applica quanto previsto dal *Decreto Legislativo 17 ottobre 2005, art. 20, commi 1 e 2*. In particolare:

- i percorsi formativi degli apprendisti sono oggetto di valutazione collegiale e di certificazione, periodica e annuale, da parte dei docenti e di esperti in possesso di documentata esperienza maturata per almeno cinque anni nel settore professionale di riferimento;

- a tutti gli apprendisti iscritti ai percorsi viene rilasciata certificazione periodica e annuale delle competenze, che documenta il livello di raggiungimento degli obiettivi formativi;

- previo superamento di appositi esami, a conclusione dei percorsi descritti ai precedenti artt. 4 e 5, lo studente consegue la qualifica di operatore professionale, con riferimento alla relativa figura professionale;

- ai fini della valutazione annuale e dell'ammissione agli esami, è necessaria la frequenza di almeno tre quarti della durata del percorso.

Art. 7 Soggetti attuatori.

1. Le attività formative di cui al presente Capo possono essere realizzate da:

- Organismi formativi accreditati per l'obbligo formativo, diritto/dovere;
- Associazioni temporanee di scopo fra Organismi formativi accreditati, di cui almeno uno accreditato per l'obbligo formativo, diritto dovere.

2. I soggetti di cui al presente articolo sono responsabili dell'intero percorso formativo dell'apprendista, sia che esso venga realizzato presso di essi, sia che venga realizzato presso le imprese. A tal fine nominano un *coordinatore delle attività formative*, in qualità di responsabile di tutto il percorso. Il coordinatore si rapporta al *tutor aziendale*.

3. Le modalità di selezione dei soggetti attuatori sono definite da appositi Avvisi pubblici.

Art. 8 Piano Formativo Individuale.

1. Il Piano Formativo Individuale (P.F.I.) di cui ai precedenti artt. 4, comma 6 e 5, comma 6, è strutturato in due parti:

- I P.F.I. *generale*, di valenza contrattuale, che riporta la qualifica in esito, le competenze da conseguire, la durata del percorso (1, 2 o 3 anni) e indica il *tutor aziendale*;
- il P.F.I. *di dettaglio* che riporta la formazione che l'apprendista deve svolgere per ogni annualità formativa e la sua articolazione in moduli.

2. Il piano formativo individuale viene compilato dal soggetto attuatore, validato dall'impresa e quindi sottoscritto dall'apprendista e dal soggetto attuatore, i quali ne ricevono copia. Viene altresì conservato dal soggetto attuatore e da questi reso disponibile ad ogni verifica o richiesta da parte dei soggetti interessati.

Art. 9 Tutor aziendale.

1. Il *tutor aziendale* è inserito nell'organizzazione dell'impresa, quale figura di riferimento per l'apprendista ed è in possesso di adeguata professionalità. In particolare, nelle imprese con oltre 15 dipendenti il datore di lavoro delega tale funzione ad un soggetto interno con qualifica professionale pari o superiore a quella che l'apprendista dovrà conseguire; nelle imprese fino a 15 dipendenti tale compito può essere svolto direttamente dal datore di lavoro per l'intero programma formativo.

2. Il *tutor aziendale* esercita le seguenti funzioni:

- cura e gestisce la componente formativa realizzata presso l'impresa;
- cura l'interazione fra l'impresa e il soggetto attuatore. Modalità e strumenti utilizzati per assicurare tale interazione devono essere descritti nel P.F.I.;
- definisce, d'intesa con l'organismo formativo formativa, le modalità di verifica dei livelli di apprendimento;

Puglia

L.R. 5-8-2013 n. 23

Norme in materia di percorsi formativi diretti all'orientamento e all'inserimento nel mercato del lavoro.

Pubblicata nel B.U. Puglia 7 agosto 2013, n. 109, supplemento.

L.R. 5 agosto 2013, n. 23 ⁽¹⁾.

Norme in materia di percorsi formativi diretti all'orientamento e all'inserimento nel mercato del lavoro.

(1) Pubblicata nel B.U. Puglia 7 agosto 2013, n. 109, supplemento.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

La seguente legge:

Art. 1 Finalità e ambito di applicazione.

1. La presente legge disciplina i tirocini e i percorsi formativi, comunque denominati, finalizzati ad agevolare le scelte professionali attraverso la conoscenza diretta del mondo del lavoro, nonché finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione in favore di persone già prese in carico dai servizi sociali e sanitari professionali ⁽²⁾.

2. Ai fini della applicazione delle disposizioni contenute nella presente legge si distinguono:

a. tirocini formativi e di orientamento, finalizzati a favorire la transizione scuola-lavoro attraverso una formazione a diretto contatto con il mondo del lavoro da parte di soggetti che abbiano conseguito da non più di dodici mesi il titolo di studio;

b. tirocini estivi di orientamento, finalizzati alla formazione e rivolti a soggetti regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università o presso un istituto scolastico secondario superiore; in quest'ultimo caso, il destinatario del percorso formativo deve aver compiuto il quindicesimo anno di età;

c. tirocini di inserimento/reinserimento al lavoro, finalizzati ad agevolare

l'inserimento nel mercato del lavoro di inoccupati e il reinserimento di disoccupati, anche in mobilità, nonché di lavoratori sospesi in regime di cassa integrazione;

d. tirocini di orientamento, formazione, inserimento e/o reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione in favore di persone già prese in carico dai servizi sociali e sanitari professionali⁽³⁾.

3. In nessun caso, il tirocinio comporta la costituzione di un rapporto di lavoro.

4. Sono esclusi dall'ambito di applicazione della presente legge:

a. i periodi di pratica professionali e i tirocini per l'accesso alle professioni ordinistiche, per i quali si rinvia alle disposizioni di cui al regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'*articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 14 settembre 2011, n. 148*, emanato con *decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137*;

b. i tirocini curriculari, inseriti all'interno di un percorso formale di istruzione o di formazione, i tirocini transazionali e quelli destinati a soggetti extracomunitari e promossi all'interno delle quote di ingresso, per i quali si rinvia a specifico intervento normativo.

5. Sono assoggettati alla disciplina contenuta nella presente legge i tirocini svolti nel territorio della Regione Puglia, ancorché promossi da soggetti che hanno sede in altre regioni.

(2) Comma così sostituito dall' *art. 3, comma 1, lettera a), L.R. 7 aprile 2015, n. 14*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il testo originario era così formulato: "1. La presente legge disciplina i tirocini e i percorsi formativi, comunque denominati, finalizzati ad agevolare le scelte professionali attraverso la conoscenza diretta del mondo del lavoro e a favorire l'inserimento o il reinserimento nel mercato.".

(3) Lettera aggiunta dall' *art. 3, comma 1, lettera b), L.R. 7 aprile 2015, n. 14*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 2 Durata del tirocinio e impegno orario del tirocinante.

1. La durata del tirocinio è definita sulla base delle competenze da acquisire e degli obiettivi formativi individuati nel progetto. In ogni caso, la loro durata non può essere superiore a sei mesi, prorogabili per non più di trenta giorni; il termine è elevato a dodici mesi, prorogabili fino ad un massimo di ulteriori dodici mesi, nel caso in cui il tirocinio sia diretto a soggetti disabili, ai sensi del comma 1 dell'*articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68* (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), a persone svantaggiate, ai sensi della *legge 8 novembre 1991, n. 381* (Disciplina delle cooperative sociali), nonché a immigrati, richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale.

2. Nel caso di tirocinio estivo, la durata massima del percorso formativo non può essere superiore a tre mesi, ricompresi tra la fine dell'anno accademico o scolastico in corso e l'inizio di quello successivo.

2-bis. Nel caso del tirocinio per l'inclusione sociale, di cui alla lettera d) del

comma 2 dell'articolo 1, la durata dello stesso non può essere superiore a dodici mesi, prorogabili di ulteriori dodici mesi, salvo ripetizione a seguito di attestazione della sua necessità da parte del servizio pubblico che ha in carico la persona ⁽⁴⁾.

3. Il tirocinio è sospeso nel caso di maternità e nel caso di malattia e infortunio che abbiano una durata superiore a un terzo della durata stabilita del percorso formativo.

4. Il tirocinante non può essere sottoposto a regime di orario se non per esigenze formative. In ogni caso, ferma restando la durata massima del tirocinio, come individuata ai commi 1 e 2, la partecipazione al percorso formativo non può comportare per il tirocinante un impegno superiore alle trenta ore settimanali, collocate nella fascia diurna.

(4) Comma aggiunto dall' art. 3, comma 1, lettera c), L.R. 7 aprile 2015, n. 14, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 3 Soggetti ammessi alla promozione e all'attivazione del tirocinio.

1. L'attivazione di tirocini può essere promossa dai soggetti di seguito indicati:

- a. servizi per l'impiego;
- b. istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici;
- c. istituzioni scolastiche statali e paritarie;
- d. uffici scolastici regionali e provinciali;
- e. centri pubblici, o a partecipazione pubblica, di formazione professionale e/o orientamento, accreditati ai sensi della legge regionale 7 agosto 2002, n. 15 (Riforma della formazione professionale), come modificata dalle leggi regionali 5 dicembre 2011, n. 32 e 2 novembre 2006, n. 32, e della successiva Delib.G.R. 31 gennaio 2012, n. 195;
- f. comunità terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali purché iscritti negli specifici albi regionali;
- g. servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti pubblici accreditati dalla Regione;
- h. istituzioni formative private, non aventi scopo di lucro, diverse da quelle indicate in precedenza, sulla base di una specifica autorizzazione della Regione;
- i. soggetti autorizzati all'intermediazione dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30);
- j. soggetti accreditati ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 29 settembre 2011, n. 25 (Norme in materia di autorizzazione e accreditamento per i servizi al lavoro) e del Reg. reg. 22 ottobre 2012, n. 28 (Disposizioni concernenti le procedure e i requisiti per l'accreditamento dei servizi al lavoro della Regione Puglia), come modificato dal Reg. reg. 27 dicembre 2012, n. 34 (Disposizioni concernenti le procedure e i requisiti per l'accreditamento dei servizi al lavoro della Regione Puglia);
- k) i Servizi sociali professionali dei comuni associati in ambito territoriale ovvero delle altre amministrazioni centrali e regionali in materia di sanità e giustizia ⁽⁵⁾.

2. I programmi e le sperimentazioni promossi dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che prevedono l'attivazione di tirocini anche avvalendosi dell'apporto dei propri enti in house, sono attuati nel rispetto delle normative nazionali e della disciplina regionale e d'intesa con i competenti uffici regionali.

3. Possono ospitare tirocini, nei limiti di cui al comma 3, i soggetti pubblici e privati che abbiano sede legale e/o operativa nel territorio regionale.

4. I soggetti ospitanti devono inoltre possedere i seguenti requisiti:

a. essere in regola con le norme in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del *decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81* (Attuazione dell'*articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123*, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);

b. essere in regola con la normativa a tutela del diritto al lavoro dei disabili di cui alla *L. 68/1999*;

c. non avere effettuato licenziamenti nei dodici mesi che precedono l'attivazione del tirocinio, salvo che per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, o attivato procedure di cassa integrazione, anche in deroga, per lavoratori con mansioni equivalenti a quelle cui si riferisce il progetto formativo;

d. non essere in liquidazione volontaria o sottoposti a procedure concorsuali di cui al *decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6* (Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della *legge 3 ottobre 2001, n. 366*).

5. I soggetti pubblici e privati, in possesso dei requisiti prescritti, possono ospitare tirocini all'interno di ciascuna unità produttiva nei limiti di seguito indicati:

a. un tirocinante nelle unità produttive fino a cinque dipendenti a tempo indeterminato;

b. non più di due tirocinanti nelle unità produttive con un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso tra sei e venti;

c. un numero di tirocinanti che non rappresenti più del dieci per cento dei dipendenti a tempo indeterminato nelle unità produttive che contano più di venti dipendenti della medesima tipologia. È consentito l'arrotondamento all'unità superiore.

6. Sono esclusi dal computo dei limiti numerici di cui al comma 5 i tirocinanti che versino in una condizione di disabilità ai sensi del comma 1 dell'*articolo 1 della legge 68/1999* e quelli che si trovino in una condizione di svantaggio ai sensi della *legge 381/1991*, nonché gli immigrati, i richiedenti asilo e i titolari di protezione internazionale.

7. Nel caso in cui il soggetto ospitante sia un'impresa stagionale che opera nel settore del turismo, ai fini della verifica dei rispetto dei limiti numerici di cui al comma 5, si tiene conto, unitamente al numero dei dipendenti a tempo indeterminato, anche dei lavoratori a tempo determinato il cui rapporto di lavoro abbia una durata superiore a quella prevista per il tirocinio da attivare. La sussistenza del requisito della stagionalità in capo al soggetto ospitante è accertata sulla base dei criteri stabiliti nel regolamento di cui all'*articolo 5*.

8. In ogni caso, è fatto divieto al soggetto ospitante di attivare più tirocini con il medesimo soggetto, anche se relativi a profili professionali diversi e svolti presso unità produttive diverse.

9. Tenuto conto della clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 36

dell'*articolo 1 della legge 28 giugno 2012, n. 92* (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita), ai sensi della quale dalla regolamentazione della presente materia non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e fatte salve successive norme di finanziamento, nel caso in cui il soggetto ospitante sia una pubblica amministrazione, l'attivazione di percorsi formativi è subordinata alla disponibilità di risorse contenute nei limiti della spesa destinata ai tirocini nel corso dell'anno antecedente alla data di entrata in vigore della presente legge e/o nei limiti della spesa consentita per finalità formative.

(5) Lettera aggiunta dall' *art. 3, comma 1, lettera d)*, *L.R. 7 aprile 2015, n. 14*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 4 Modalità di attivazione del tirocinio.

1. Il soggetto che intende attivare uno o più tirocini deve sottoscrivere apposita convenzione con un soggetto promotore tra quelli indicati al comma 1 dell'*articolo 3*.
 2. Alla convenzione è allegato il progetto formativo, che stabilisce gli obiettivi, le conoscenze e/o competenze possedute in entrata dal tirocinante individuato dal soggetto ospitante, le competenze da acquisire, la durata, entro i limiti di cui all'*articolo 2*, l'articolazione oraria, le modalità di svolgimento, il profilo professionale del tutore responsabile dell'inserimento e dell'affiancamento sul luogo di lavoro. Nel caso in cui siano attivati, contemporaneamente, da uno stesso soggetto più tirocini, è necessario allegare alla convenzione tanti progetti formativi quanti sono i percorsi che si intende avviare. Lo schema-tipo di convenzione è approvato dal dirigente del Servizio regionale formazione professionale, entro sessanta giorni dalla data di adozione del regolamento di cui all'*articolo 5*.
 3. In sede di sottoscrizione della convenzione, il soggetto promotore individua il tutore responsabile delle attività didattico-organizzative che ha il compito di monitorare l'attuazione del progetto formativo. Al tutore responsabile delle attività didattico-amministrative compete, altresì, la verifica del rispetto, da parte del soggetto ospitante, in materia di obbligo assicurativo contro gli infortuni sul lavoro e di responsabilità civile verso i terzi, che deve concernere tutte le attività riconducibili alla attuazione del progetto formativo, ancorché svolte fuori dai locali aziendali.
-

Art. 5 Modalità di attuazione del tirocinio.

1. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni che precedono, con successivo regolamento di Giunta regionale, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti:
 - a. gli obblighi del soggetto promotore, del soggetto ospitante e del tirocinante e le sanzioni per il caso di loro violazione;
 - b. le modalità di rilascio della specifica autorizzazione alla promozione di

tirocini prevista dal comma 1 dell'*articolo 3* per le istituzioni private non aventi scopo di lucro;

c. le caratteristiche e i compiti del tutore responsabile didattico-organizzativo e del tutore aziendale;

d. i contenuti della convenzione e del progetto formativo che, in ogni caso, non potrà avere ad oggetto attività meramente ripetitive ed esecutive, per le quali non è richiesto un periodo formativo;

e. le condizioni e le modalità per la registrazione del tirocinio nel libretto formativo del cittadino, con particolare riguardo alla attestazione dei risultati conseguiti e alla certificazione delle eventuali competenze acquisite;

f. le modalità di informazione, controllo e monitoraggio attraverso le quali le province, per il tramite dei centri per l'impiego, garantiscono il corretto utilizzo dei tirocini.

Art. 6 Indennità di partecipazione.

1. Per l'attività espletata nel corso del tirocinio, il tirocinante ha diritto a una indennità forfettaria di partecipazione non inferiore all'importo mensile di euro 450, al lordo delle ritenute di legge, ovvero una indennità che costituisce un sostegno di natura economica finalizzata all'inclusione sociale, che è determinata in misura proporzionale al numero di ore di impegno presso un cantiere di cittadinanza, di cui all'*articolo 15 della legge regionale 1° agosto 2014, n. 37 (Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014* ⁽⁶⁾.

2. L'indennità di partecipazione non spetta al tirocinante che risulti già percettore di una forma di sostegno al reddito, ivi compresi gli ammortizzatori sociali, anche in deroga.

3. La Regione Puglia, nei limiti degli stanziamenti annuali dei bilanci di previsione e di finanziamenti europei, può concedere contributi a parziale copertura dell'obbligo di corrispondere l'indennità di partecipazione, secondo procedure, criteri e modalità di assegnazione che saranno definiti con specifici avvisi pubblici, nel rispetto della normativa dell'Unione europea, nazionale e regionale.

(6) Comma così sostituito dall' *art. 3, comma 1, lettera e), L.R. 7 aprile 2015, n. 14*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il testo originario era così formulato: "1. Per l'attività espletata nel corso del tirocinio, il tirocinante ha diritto a una indennità forfettaria di partecipazione non inferiore all'importo mensile di euro 450, al lordo delle ritenute di legge."

Art. 7 Incentivi alla assunzione.

1. La Regione, nei limiti degli stanziamenti annuali dei bilanci di previsione e dei finanziamenti europei, definisce adeguate forme di incentivi in favore dei soggetti ospitanti che, a conclusione del percorso formativo, assumano il tirocinante con contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche nella forma dell'apprendistato.

2. Le procedure, i criteri e le modalità di assegnazione dell'incentivo sono definiti con apposito avviso pubblico, nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale.

Art. 8 Sanzioni.

1. Fermo restando le competenze dello Stato in materia di controlli e sanzioni e quanto disposto dal comma 35 dell'*articolo 1 della legge 92/2012* in tema di omessa erogazione della indennità di partecipazione, il mancato rispetto delle disposizioni contenute nella presente legge determina l'esclusione del soggetto ospitante dalla partecipazione a bandi per l'assegnazione di contributi ai sensi del comma 3 dell'*articolo 6* per i cinque anni successivi all'accertamento della violazione, nonché la revoca dei finanziamenti erogati in suo favore ai sensi del comma 3 dell'*articolo 6*, e dell'*articolo 7*, nei termini che saranno precisati nel provvedimento di cui all'*articolo 5*.

Art. 9 Disposizioni transitorie e finali.

1. Le disposizioni relative ai limiti di durata del tirocinio e all'impegno orario di cui all'*articolo 2* e al diritto all'indennità di partecipazione di cui al comma 1 dell'*articolo 6* si applicano a tutti i tirocini non curriculari attivati dopo la data di entrata in vigore della presente legge. Le altre previsioni contenute nella presente legge sono applicabili ai tirocini attivati successivamente alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'*articolo 5*.

2. Fermo restando quanto stabilito dal comma 1, ai tirocini attivati fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'*articolo 5* continuano a trovare applicazione le disposizioni contenute nel regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'*articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196*, emanato con *decreto del Ministero del lavoro 25 marzo 1998, n. 142*, in quanto compatibili.

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'*art. 53, comma 1 della L.R. 12 maggio 2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia"* ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Puglia

L.R. 22-10-2012 n. 31
Norme in materia di formazione per il lavoro.
Pubblicata nel B.U. Puglia 26 ottobre 2012, n. 156.

L.R. 22 ottobre 2012, n. 31 ⁽¹⁾.

Norme in materia di formazione per il lavoro.

(1) Pubblicata nel B.U. Puglia 26 ottobre 2012, n. 156.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1 Principi generali.

1. La presente legge regola gli aspetti formativi dell'apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, dell'apprendistato professionalizzante o di mestiere, nonché dell'apprendistato per attività di ricerca o per l'alta formazione di cui al testo unico dell'apprendistato, a norma dell'*articolo 1, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 247*, emanato con *decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167*, nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione statale e della funzione della contrattazione collettiva in materia.

Art. 2 Sostegno alla stabilità del rapporto.

1. La Regione, nei limiti degli stanziamenti annuali dei bilanci di previsione, definisce adeguate forme di incentivo per i datori di lavoro che rinuncino contrattualmente ad avvalersi della facoltà loro riconosciuta dall'*articolo 2, comma 1, lettera m), del D.Lgs. 167/2011*.

2. Procedure, criteri e modalità di assegnazione dell'incentivo sono previsti in apposito avviso pubblico, nel rispetto della normativa dell'UE, nazionale e regionale.

Art. 3 Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale⁽²⁾.

1. La Giunta regionale, a seguito dell'accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano e sentite le articolazioni regionali delle associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, disciplina con regolamento i profili formativi dell'apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale nel rispetto dei seguenti criteri e principi direttivi:

a) definizione della qualifica o diploma professionale ai sensi dell'*articolo 18 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226* (Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'*articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53*);

b) previsione di un monte ore di formazione, da impartire all'interno e all'esterno dell'azienda, congruo al conseguimento della qualifica o del diploma professionale;

c) rinvio ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative per la determinazione, anche all'interno degli enti bilaterali, delle modalità di erogazione della formazione aziendale nel rispetto degli standard generali fissati dalle Regioni.

(2) In attuazione di quanto disposto dal presente articolo vedi il *Reg. reg. 19 gennaio 2015, n. 1*.

Art. 4 Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere.

1. La formazione di tipo professionalizzante e di mestiere comprende un monte ore complessivo pari a centoventi ore al fine di permettere l'acquisizione di competenze di base e trasversali, secondo quanto previsto dalle disposizioni seguenti.

2. La durata della formazione finalizzata all'acquisizione di competenze di base e trasversali è pari a sessanta ore per il primo anno di esecuzione del rapporto, quaranta ore per il secondo anno di esecuzione del rapporto e venti ore per il terzo anno di esecuzione del rapporto di apprendistato o di mestiere.

3. La formazione finalizzata all'acquisizione di competenze di base e trasversali è sempre impartita nei primi due mesi di ciascun anno di svolgimento del rapporto e ha a oggetto la disciplina del rapporto di lavoro, delle relazioni sindacali e della sicurezza e igiene sul lavoro.

4. La Regione Puglia, sentite le articolazioni regionali delle associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano

nazionale, specifica con apposito provvedimento i contenuti e le modalità della formazione finalizzata all'acquisizione di competenze di base e trasversali anche in ragione dell'età, del titolo di studio e delle competenze dell'apprendista, nonché del settore economico-produttivo in cui opera il datore di lavoro.

5. La formazione finalizzata all'acquisizione di competenze di base e trasversali è finanziata dalla Regione Puglia, nei limiti degli stanziamenti annuali dei bilanci di previsione, anche in sinergia con i fondi interprofessionali.

Art. 5 Formazione e competenze del tutore aziendale.

1. La formazione e le competenze del tutore aziendale sono quelle stabilite dalla normativa vigente e dagli accordi interconfederali ovvero dai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati a livello nazionale dalle associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Art. 6 Apprendistato di alta formazione e di ricerca⁽³⁾.

1. La Regione Puglia, previa consultazione e concertazione con le associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, con le università, con gli ordini professionali, con gli istituti tecnici e professionali, anche per il tramite dell'Ufficio scolastico regionale, e altre istituzioni formative di ricerca, disciplina con regolamento i profili che attengono alla formazione dell'apprendistato per attività di ricerca, per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione finalizzati anche al conseguimento di titolo di abilitazione professionale.

(3) In attuazione di quanto disposto dal presente articolo vedi il Reg. reg. 19 gennaio 2015, n. 1.

Art. 7 Certificazione delle competenze.

1. La Regione, a seguito della definizione prevista entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. 167/2011 da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali degli standard formativi per la verifica dei percorsi formativi in apprendistato per la qualifica e il diploma professionale e in apprendistato di alta formazione, disciplina con regolamento le modalità di certificazione delle competenze degli apprendisti.

Art. 8 Bottega scuola.

1. Al fine di sostenere la qualificazione e il rilancio dell'artigianato artistico, la Regione Puglia riconosce specifici incentivi, nei limiti degli stanziamenti annuali dei bilanci di previsione, per l'assunzione di lavoratori con contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere, alle imprese artigiane operanti nel settore delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura che abbiano altresì conseguito la qualificazione di "Bottega scuola".
2. La "Bottega scuola" è diretta e gestita dal titolare in possesso della qualifica di "Maestro artigiano" di cui all'articolo 9, coadiuvato, ove necessario e al fine di non disperdere un patrimonio culturale e artistico, anche da un "Maestro artigiano" pensionato.
3. La "Bottega scuola" deve risultare adeguatamente attrezzata sotto il profilo tecnico, didattico e ambientale, anche al fine di assicurare lo svolgimento dell'attività formativa in conformità alle disposizioni vigenti.
4. Con provvedimento della Giunta regionale, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le procedure di riconoscimento della qualifica di "Bottega scuola". Possono essere previsti, inoltre, nei limiti degli stanziamenti annuali dei bilanci di previsione dell'Ente, incentivi per l'adeguamento delle strutture della "Bottega scuola".

Art. 9 Maestro dell'artigianato artistico.

1. Il titolo di "Maestro artigiano" è attribuito dalla Commissione regionale per l'artigianato di cui all'*articolo 5 della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 6* (Norme per la costituzione e il funzionamento delle commissioni provinciali e regionale per l'artigianato e istituzione dell'Albo provinciale delle imprese artigiane), su richiesta da inoltrare per il tramite del competente Servizio attività economiche e consumatori, a coloro che siano titolari o siano stati titolari di imprese artigiane, regolarmente iscritte all'Albo provinciale delle imprese artigiane istituito ai sensi dell'*articolo 13 della L.R. n. 6/2005*, ovvero ai soci di questa, purché partecipino o abbiano partecipato personalmente e professionalmente all'attività.

2. Il titolo di "Maestro artigiano" può essere attribuito a condizione che:

- a) l'impresa artigiana di cui al comma 1 sia iscritta o sia stata iscritta per attività del settore dell'artigianato artistico, tradizionale e dell'abbigliamento su misura, di cui all'elenco allegato al *decreto del Presidente della Repubblica 25 maggio 2001, n. 288* (Regolamento concernente l'individuazione dei settori delle lavorazioni artistiche e tradizionali, nonché dell'abbigliamento su misura). La Giunta regionale può integrare detto elenco a condizione di rispettare le condizioni indicate nel *D.P.R. 288/2001*;
- b) il candidato abbia un'anzianità di iscrizione all'Albo provinciale delle imprese artigiane di almeno quindici anni;
- c) il candidato abbia un adeguato grado di capacità professionale, desumibile dal conseguimento di premi, titoli di studio o diplomi o dall'esecuzione di saggi di lavoro o, anche, da specifica e notoria perizia e attitudine all'insegnamento professionale.

Art. 10 Abrogazione legge regionale 22 novembre 2005, n. 13.

1. La *legge regionale 22 novembre 2005, n. 13*(Disciplina in materia di apprendistato professionalizzante), è abrogata, fatta salva l'applicazione della stessa ai rapporti di apprendistato già instaurati.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 1 della L.R. 12 maggio 2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia".

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Puglia

Delib.G.R. 4-6-2014 n. 1148

Approvazione del "Piano di Attuazione Regionale" della Regione Puglia per l'attuazione della Garanzia Giovani in qualità di Organismo Intermedio del PON YEI.

Pubblicata nel B.U. Puglia 2 luglio 2014, n. 86.

Delib.G.R. 4 giugno 2014, n. 1148 ⁽¹⁾.

Approvazione del "Piano di Attuazione Regionale" della Regione Puglia per l'attuazione della Garanzia Giovani in qualità di Organismo Intermedio del PON YEI ^{(3) (2)}.

(1) Pubblicata nel B.U. Puglia 2 luglio 2014, n. 86.

(2) Con Det. reg. 15 maggio 2015, n. 126 sono state apportate modifiche al Piano di attuazione regionale della Garanzia giovani approvato dalla presente delibera.

(3) Vedi, anche, la *Delib.G.R. 30 dicembre 2014, n. 2823*.

Assente gli Assessori al Lavoro, Politiche per il Lavoro Leo Caroli e alle Politiche Giovanili Guglielmo Minervini, sulla base dell'istruttoria espletata dai competenti Uffici e confermata dai Dirigenti del Servizio Politiche per il Lavoro, Formazione Professionale, Politiche Giovanili e Autorità di Gestione P.O. FSE, riferisce l'ass. Alba Sasso:

VISTI

- il *Regolamento (UE) n. 1303/2013* del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla GUE del 20.12.2013 che reca disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga il *Regolamento (CE) n. 1083/2006* del Consiglio;

- il *Regolamento (UE) n. 1304/2013* del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla GUE del 20 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e abrogante il *Regolamento (CE) n. 1081/2006* del Consiglio che sostiene, all'art. 16, l'"Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile per la lotta alla disoccupazione giovanile";

- il Regolamento (UE - EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;

- la *Legge n. 196 del 24 giugno 1997* "Norme in materia di promozione dell'occupazione", la *Legge n. 92 del 28 giugno 2012* "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita" e l'Accordo Stato-Regioni del 24 gennaio 2013 "Linee guida in materia di tirocini" che dettano disposizioni in merito al tirocinio;

- la *Legge n. 64 del 6 marzo 2001*, "Istituzione del servizio civile nazionale" (con modifiche del *Decreto Legge 31 gennaio 2005, n. 7* convertito con modificazioni dalla

Legge 31 marzo 2005, n. 43) che istituisce e disciplina il servizio civile;

- la Legge n. 183 del 16 aprile 1987 in materia di "Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e all'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari" con la quale all'articolo 5 è stato istituito il Fondo di Rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie;

- la Legge n. 236 del 19 luglio 1993 e s.m.i. in materia di "Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione" con la quale all'articolo 9 è stato istituito il Fondo di rotazione per la Formazione Professionale e per l'accesso al Fondo Sociale Europeo;

- il Decreto Legislativo n. 167 del 14 settembre 2011 "Testo unico dell'apprendistato, a norma dell'articolo 1, comma 30, della Legge 24 dicembre 2007, n. 247" che disciplina il contratto di apprendistato;

- il Decreto Legge n. 76 del 28 giugno 2013, convertito dalla Legge n. 99/2013 coordinato con la Legge di conversione 9 agosto 2013, n. 99 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), che interviene a sostegno dei "Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti";

- la Comunicazione della Commissione COM (2013) 144, relativa alla Youth Employment Initiative, rappresenta un'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile, aperta a tutte le Regioni con un livello di disoccupazione giovanile superiore al 25%;

- la Raccomandazione del Consiglio del 22 aprile 2013 pubblicata sulla GUE Serie C 120/2013 del 26 aprile 2013 delinea lo schema di opportunità per i giovani, promosso dalla suddetta Comunicazione della Commissione COM (2013) 144, istituendo una "garanzia" per i giovani che invita gli Stati Membri a garantire ai giovani con meno di 25 anni un'offerta qualitativamente valida di lavoro, di proseguimento degli studi, di apprendistato o di tirocinio o altra misura di formazione entro quattro mesi dall'inizio della disoccupazione o dall'uscita dal sistema di istruzione formale;

- la proposta di Accordo di Partenariato, trasmesso in data 10 dicembre 2013, che individua il Programma Operativo Nazionale per l'attuazione della Iniziativa Europea per l'Occupazione dei Giovani" (cui in questo documento ci si riferisce con l'abbreviazione PON-YEI) tra i Programmi Operativi Nazionali finanziati dal FSE;

- la Delib.G.R. n. 2328 del 3 dicembre 2013 - Piano "Tutti i giovani sono una risorsa". Approvazione di Indirizzi strategici e obiettivi di sviluppo di Bollenti Spiriti, programma della Regione Puglia per le Politiche Giovanili 2014 - 2015.

TENUTO CONTO CHE

- la Commissione europea ha preso atto con nota n. ARES EMPL/E3/MB/gc (2014) del Piano di attuazione della Garanzia Giovani, inviato alla Commissione Europea il 23 dicembre 2013;

- il "Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani" definisce le azioni comuni da intraprendere sul territorio italiano e il PON-YEI costituisce l'atto base di programmazione delle risorse provenienti dalla YEI;

- il summenzionato Piano al par. 2.2.1 "Governance gestionale" indica che l'attuazione della Garanzia Giovani venga realizzata mediante la definizione di un unico Programma operativo nazionale (PON YEI), che preveda le Regioni e le Province Autonome come organismi intermedi;

- l'"Outline for the YGIP - Non-exhaustive list of examples of Youth Guarantee policy measures and reforms that can be supported by the European Social Fund ESF and the Youth Employment Initiative (YEI)" comprensivo degli allegati prevede che la Youth Employment Iniziative finanziamente misure direttamente riconducibili al contrasto

alla disoccupazione giovanile e non azioni di sistema e azioni di assistenza tecnica;

- in applicazione dell'*art. 15 del Regolamento (UE) n. 1311/2013*, gli Stati membri beneficiari dell'iniziativa devono impegnare le risorse dell'iniziativa per i giovani nel primo biennio di programmazione (2014 - 2015) nell'ottica di accelerare l'attuazione della YEI, in coerenza, tra le altre, con le disposizioni dell'*art. 19 del Regolamento (UE) n. 1304/2013* e dell'*art. 29 comma 4 del Regolamento (UE) n. 1303/2013* che consentono l'approvazione e l'avvio dei programmi operativi dedicati alla YEI prima della presentazione dell'accordo di partenariato. Tale interpretazione è confermata dalla nota ARES EMPL/E3/MB/gc (2014) della Commissione che evidenzia l'urgenza di procedere ad una celere programmazione ed una pronta esecuzione delle misure finanziate della YEI;

- il Decreto Direttoriale n. D.D. 237/Segr D.G.\2014 del 4 aprile 2014, con cui sono state ripartite le risorse del "Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani" tra le Regioni e la Provincia Autonoma di Trento, attribuisce alla Regione Puglia risorse complessive pari ad euro 120.454.459,00;

- al fine di consentire una tempestiva attuazione del PON - YEI, la Ragioneria Generale dello Stato anticiperà a valere sul Fondo di Rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie ex *art. 5 della Legge n. 183/87* risorse pari a euro 300.000.000,00;

- la Regione Puglia viene individuata con il ruolo di Organismo Intermedio del PON - YEI ai sensi del comma 7 dell'*art. 123 del Regolamento (UE) n. 1303/2013* e pertanto le sono delegate tutte le funzioni previste dell'*art. 125* del summenzionato regolamento.

CONSIDERATO CHE

- con Delib.G.R. n. 974 del 20 maggio 2014 è stato approvato lo schema di convenzione tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - DG Politiche Attive e Passive del Lavoro e la Regione Puglia per l'attuazione della Garanzia Giovani in qualità di Organismo Intermedio del PON YEI;

- che la convenzione è stata sottoscritta dal Dirigente del Servizio Autorità di Gestione P.O. FSE conformemente allo schema approvato con la suddetta Deliberazione di Giunta Regionale;

- entro 20 giorni dalla sottoscrizione della suddetta convenzione, la Regione Puglia si è impegnata a presentare il Piano di attuazione regionale, coerente con le finalità e l'impianto metodologico del Piano Italiano di attuazione della Garanzia Giovani e del PON YEI e con le schede descrittive degli interventi, allegate alla convenzione;

- dato il carattere di assoluta innovatività dell'iniziativa, si ritiene opportuno demandare al Dirigente del Servizio Autorità di Gestione P.O. FSE, l'apporto di eventuali modifiche al Piano di attuazione regionale, ivi compreso lo spostamento del budget tra le diverse misure, che si rendessero necessarie ai fini della migliore attuazione del Piano stesso, conformemente a quanto previsto dalla convenzione sottoscritta tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - DG Politiche Attive e Passive del Lavoro e la Regione Puglia.

Con il presente provvedimento si propone l'approvazione del "Piano di attuazione regionale della Garanzia Giovani", parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato 1), coerente con le finalità e l'impianto metodologico del Piano Italiano di attuazione della Garanzia Giovani e del PON YEI e con le schede descrittive degli interventi, allegate alla convenzione sottoscritta tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - DG Politiche Attive e Passive del Lavoro e la Regione Puglia per l'attuazione della Garanzia Giovani in qualità di Organismo Intermedio del PON YEI.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. n. 28/2001 E S.M.I.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessori relatore, sulla base delle risultanze istruttorie, propongono alla Giunta Regionale l'adozione del seguente atto finale, così come definito dall'art. 4. comma 4, lettere f) e k) della L.R. n. 7/1997.

LA GIUNTA REGIONALE

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Servizio Autorità di Gestione P.O. FSE, che ne attesta la conformità alla normativa vigente;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge

Delibera

[Testo della deliberazione]

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate:

- di approvare il "Piano di attuazione regionale della Garanzia Giovani", parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato 1), coerente con le finalità e l'impianto metodologico del Piano Italiano di attuazione della Garanzia Giovani e del PON YEI e con le schede descrittive degli interventi, allegate alla convenzione sottoscritta tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - DG Politiche Attive e Passive del Lavoro e la Regione Puglia per l'attuazione della Garanzia Giovani in qualità di Organismo Intermedio del PON YEI.
 - di demandare alla Dirigente del Servizio Autorità di Gestione P.O. FSE, l'apporto di eventuali modifiche al Piano di attuazione regionale, ivi compreso lo spostamento del budget tra le diverse misure, che si rendessero necessarie ai fini della migliore attuazione del Piano stesso, conformemente a quanto previsto dalla convenzione sottoscritta tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - DG Politiche Attive e Passive del Lavoro e la Regione Puglia;
 - di dare atto di quanto indicato nella sezione "COPERTURA FINANZIARIA" che qui si intende integralmente riportato;
 - di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP, sul sito www.regione.puglia.it e nelle pagine web dedicate degli Assessorati competenti.
-

Allegato

Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani - Piano esecutivo Regionale

Periodo di riferimento: 2014-2020

Dati identificativi

Denominazione del programma	Regione Puglia - Piano di attuazione regionale della Garanzia Giovani
Periodo di programmazione	2014-2020
Regione	Puglia
Periodo di riferimento del Piano esecutivo	2014-2015

Quadro di sintesi di riferimento

Misure	Trimestri							Totale
	2014-II	2014-III	2014-IV	2015-I	2015-II	2015-III	2015-IV	
1-A Accoglienza e informazioni sul programma								euro 0,00
1-B Accoglienza, presa in carico, orientamento								euro 6.000.000,00
1-C Orientamento specialistico o di II livello								euro 5.000.000,00
2-A Formazione mirata all'inserimento lavorativo								euro 5.000.000,00
2-B Reinserimento di giovani 15-18enni in percorsi formativi								euro 13.000.000,00
3 Accompagnamento al lavoro								euro 14.000.000,00
4-A Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale								euro 2.000.000,00
4-B Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere								euro 0,00
4-C Apprendistato per l'alta formazione e la ricerca								euro 3.000.000,00
5 Tirocinio extra-curriculare, anche in mobilità geografica								euro 25.000.000,00
6-A Servizio civile nazionale								euro 7.000.000,00
6-B Servizio civile regionale								euro 5.000.000,00
7. Sostegno all'autoimpiego e all'autoimprenditorialità								euro 3.000.000,00
8. Mobilità professionale transnazionale e territoriale								euro 4.000.000,00
9. Bonus occupazionale								euro 28.454.459,00
Totale								euro 120.454.459,00

2 Il contesto regionale

2.1 Il contesto economico ed occupazionale

Al fine di indagare le più recenti dinamiche dell'economia regionale pugliese, si riportano in primo luogo i dati sull'andamento del PIL nel periodo 2007-2012.

Con riferimento al dato complessivo, appare evidente come, dopo le massicce e generalizzate contrazioni verificatesi negli anni 2008 e 2009, nel successivo biennio vi sia stato in Puglia un primo segnale di ripresa (+0,6% e +0,7%), a fronte di andamenti pure positivi a livello nazionale (+1,3% e + 0,4% rispettivamente nel 2010 e nel 2011), e negativi, invece, nel Mezzogiorno (-0,2% e -0,4%).

Relativamente al dato pro-capite, invece, le tabelle riportate di seguito mostrano come nel 2009 - dopo i primi segnali negativi già registrati nell'anno precedente - la Puglia abbia risentito del crollo verticale del prodotto interno lordo, in misura inferiore al dato italiano ma superiore rispetto a quello del resto del Mezzogiorno, facendo registrare in quell'anno una variazione percentuale negativa del PIL pari al -5,5%, a fronte di corrispondenti percentuali pari al -6,1% per l'Italia ed al -5,3% per il Mezzogiorno. A partire dall'anno successivo, in Puglia si è registrata una certa ripresa del PIL pro-capite (+0,4 nel 2010 e +0,6 nel 2011) in una dinamica che pure è tornata positiva a livello nazionale (+1,3 nel 2010 e +0,4 nel 2011), restando invece negativa per il Mezzogiorno (-0,2 nel 2010 e -0,4 nel 2011).

Prodotto interno lordo lato produzione valori assoluti - prezzi correnti (mln di euro)

	2007	2008	2009	2010	2011	2012 (*)
Puglia	71.193,4	71.631,7	69.135,9	70.495,6	71.792,8	71.284,7
Mezzogiorno	368.524,1	373.343,8	360.929,4	364.547,2	370.045,7	369.746,5
Italia	1.554.198,9	1.575.143,9	1.519.695,1	1.553.083,2	1.579.659,2	1.565.900,0

VARIAZIONI	Var. % 2012 (*)/2007	Var. % 2008/2007	Var. % 2009/2008	Var. % 2010/2009	Var. % 2011/2010	Var. % 2012/2011
Puglia	0,1	0,6	-3,5	2,0	1,8	-0,7
Mezzogiorno	0,3	1,3	-3,3	1,0	1,5	-0,1
Italia	0,8	1,3	-3,5	2,2	1,7	-0,9

(*) dati Puglia e Mezzogiorno stimati

Fonte. ISTAT. Elaborazioni IPRES.

Prodotto interno lordo a prezzi di mercato pro-capite (euro correnti)

Regioni e ripartizioni geografiche	Anni					
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Puglia	17.081	17.479	17.565	16.937	17.246	17.546
Italia	25.331	26.176	26.326	25.247	25.678	26.003
Mezzogiorno	17.200	17.725	17.914	17.295	17.445	17.689

Fonte: Istat - Conti economici regionali

Prodotto interno lordo pro-capite (variazioni percentuali)

Regioni e ripartizioni geografiche	Anni					
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Puglia	2,1	0,4	-1,5	-5,5	0,4	0,6
Italia	1,6	0,9	-1,9	-6,1	1,3	0,4
Mezzogiorno	1,8	1,0	-1,6	-5,3	-0,2	-0,4

Fonte: Istat - Conti economici regionali

Anche i dati sul valore aggiunto ai prezzi base confermano per la Puglia un trend di ripresa "post-crisi" nelle annualità 2010 e 2011, più positivo rispetto a quello delle altre ripartizioni geografiche considerate.

Mentre, infatti, sia a livello nazionale che di Mezzogiorno, il valore aggiunto risulta attestarsi nell'anno 2011 all'incirca sulle rispettive grandezze dell'anno 2008, in Puglia si registra una crescita più consistente dell'indicatore sia nel 2010 che, in misura ancora maggiore, nel 2011. Se, infatti, nel 2010, tale crescita si dimostra essere ampiamente superiore a quella del Mezzogiorno (+1,6% contro + 0,3%) ma in linea con il dato nazionale (+1,7%), l'anno successivo (+2,1%) oltre a confermarsi superiore al dato del Mezzogiorno (+1%), stacca significativamente anche quello nazionale (+1,6%).

Valore aggiunto ai prezzi base (mln di euro)

VARIAZIONI	2007	2008	2009	2010	2011
	Var.% 2011/2007	Var.% 2008/2007	Var.% 2009/2008	Var.% 2010/2009	Var.% 2011/2010
	2011/2007	2008/2007	2009/2008	2010/2009	2011/2010
Puglia	62.765,6	62.741,5	61.137,5	62.100,8	63.402,2
Mezzogiorno	326.448,1	330.629,3	321.961,0	322.979,2	326.140,3
Italia	1.391.950,9	1.417.499,6	1.368.574,1	1.391.857,3	1.413.548,2
Puglia	1,0	0,0	-2,6	1,6	2,1
Mezzogiorno	-0,1	1,3	-2,6	0,3	1,0
Italia	1,6	1,8	-3,5	1,7	1,6

Fonte. ISTAT. Elaborazioni IPRES.

La branca di attività economica che meno delle altre ha risentito della crisi economica è certamente quella dell'agricoltura, sia a livello nazionale che regionale con delle cospicue riduzioni registratesi ovunque unicamente nel 2009. Ad eccezione di tale anno, la Puglia fa registrare performances positive in questa branca con incrementi di valore mediamente superiori a quelli del Mezzogiorno ed inferiori a quelli nazionali solo per il 2012. Nel 2009, invece, quando l'effetto della crisi ha colpito anche il settore agricolo, il decremento di valore evidenziato dalla Puglia è stato nettamente superiore sia al dato nazionale che a quello del Mezzogiorno.

Per quanto attiene gli altri settori emerge con evidenza come quelli a carattere industriale abbiano subito maggiormente gli effetti della crisi, con notevoli e frequenti riduzioni di

valore, anche se la Regione Puglia, anche in questo caso, fa registrare performance mediamente migliori sia rispetto alla situazione del Mezzogiorno nel 2011 (con perdite più contenute a fronte dei primi segnali di ripresa evidenziati a livello nazionale) ed anche rispetto alla situazione nazionale nell'anno successivo (con un aumento mediamente più elevato di quello nazionale, a fronte del decremento del Mezzogiorno).

Valore aggiunto ai prezzi base per branca (milioni di euro correnti)

Branche	Anni				
	2007	2008	2009	2010	2011
Puglia					
Agricoltura, silvicolture e pesca	2.363,6	2.463,0	2.119,9	2.199,4	2.288,1
Industria	15.348,6	15.412,6	13.737,5	13.512,6	13.703,8
<i>Industria in senso stretto</i>	9.929,8	9.799,3	8.493,3	8.590,0	8.549,1
Costruzioni	5.418,8	5.613,3	5.244,2	4.922,6	5.154,7
Servizi	45.053,4	44.866,0	45.280,2	46.388,9	47.410,3
<i>Commercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli e motocicli; trasporti e magazzinaggio; servizi di alloggio e di ristorazione; servizi di informazione e comunicazione</i>	13.735,3	13.856,3	13.443,6	13.902,4	14.255,3
Attività finanziarie e assicurative; attività immobiliari; attività professionali, scientifiche e tecniche; amministrazione e servizi di supporto	15.344,5	15.073,9	15.479,2	15.727,2	16.322,3
Amministrazione pubblica e difesa, assicurazione sociale obbligatoria, istruzione, sanità e assistenza sociale; attività artistiche, di intrattenimento e divertimento; riparazione di beni per la casa e altri servizi	15.973,5	15.935,7	16.357,4	16.759,3	16.832,7
Valore aggiunto ai prezzi base	62.765,6	62.741,5	61.137,5	62.100,8	63.402,2
Mezzogiorno					
Agricoltura, silvicolture e pesca	11.429,4	11.384,3	10.554,3	10.593,5	10.910,5
Industria	67.876,4	67.855,0	61.295,7	59.373,5	58.448,7
<i>Industria in senso stretto</i>	45.202,0	44.568,4	39.042,9	38.650,1	37.610,9
Costruzioni	22.674,4	23.286,5	22.252,8	20.723,4	20.837,9
Servizi	247.142,3	251.390,0	250.111,0	253.012,1	256.781,0
<i>Commercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli e motocicli; trasporti e magazzinaggio; servizi di alloggio e di ristorazione; servizi di informazione e comunicazione</i>	75.054,6	77.709,0	75.574,5	76.235,4	77.883,8
Attività finanziarie e assicurative; attività immobiliari;					

<i>attività professionali, scientifiche e tecniche; amministrazione e servizi di supporto</i>	80.080,4	79.325,8	79.533,1	80.675,9	83.146,5
<i>Amministrazione pubblica e difesa, assicurazione sociale obbligatoria, istruzione, sanità e assistenza sociale; attività artistiche, di intrattenimento e divertimento; riparazione di beni per la casa e altri servizi</i>	92.007,4	94.355,3	95.003,3	96.100,8	95.750,7
Valore aggiunto ai prezzi base	326.448,1	330.629,3	321.961,0	322.979,2	326.140,3
Italia					
<i>Agricoltura, silvicoltura e pesca</i>	28.743,3	28.851,2	26.313,7	26.371,4	27.655,4
<i>Industria</i>	378.144,5	378.721,6	342.008,4	349.042,5	349.412,7
<i>Industria in senso stretto</i>	290.092,3	288.468,1	255.289,5	264.541,5	263.209,1
<i>Costruzioni</i>	88.052,3	90.253,5	86.718,8	84.501,0	86.203,6
<i>Servizi</i>	985.063,1	1.009.926,7	1.000.252,1	1.016.443,4	1.036.480,1
<i>Commercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli e motocicli, trasporti e magazzinaggio; servizi di alloggio e di ristorazione; servizi di informazione e comunicazione</i>	348.117,4	350.626,6	341.031,4	346.533,4	352.650,5
<i>Attività finanziarie e assicurative; attività immobiliari; attività professionali, scientifiche e tecniche; amministrazione e servizi di supporto</i>	366.399,3	378.618,0	372.860,4	378.902,1	392.080,0
<i>Amministrazione pubblica e difesa, assicurazione sociale obbligatoria, istruzione, sanità e assistenza sociale; attività artistiche, di intrattenimento e divertimento; riparazione di beni per la casa e altri servizi</i>	270.546,4	280.682,1	286.360,2	291.008,0	291.749,6
Valore aggiunto ai prezzi base	1.391.950,9	1.417.499,6	1.368.574,1	1.391.857,3	1.413.548,2

Fonte: ISTAT.

Un altro indicatore pesantemente influenzato dalla crisi economica soprattutto nell'anno 2009 è quello dei "consumi finali interni per abitante", che nella regione Puglia - come del resto nelle altre ripartizioni geografiche considerate - si sono ridotti di circa 200 euro pro capite rispetto all'anno 2008, per poi ritornare nel 2010 pressappoco ai valori precedenti.

Consumi finali interni per abitante (euro correnti)

Regioni e ripartizioni geografiche	Anni				
	2006	2007	2008	2009	2010

Puglia	16.343	16.564	16.966	16.766	16.865
Italia	20.288	20.719	21.094	20.836	21.191
Mezzogiorno	17.071	17.439	17.778	17.550	17.734

Fonte: Istat - Conti economici regionali

Con riferimento alla popolazione che vive in famiglie al di sotto della soglia di povertà, la Puglia (27,2%) fa registrare un certo incremento tra il 2010 ed il 2011 rilevando un dato che sebbene inferiore a quello delle regioni Obiettivo Convergenza si mostra leggermente superiore alla quota ripartizionale del Mezzogiorno e pari ad oltre il doppio dell'indice nazionale (13,6%).

Indice di povertà regionale (popolazione) (a) (b)

Popolazione che vive in famiglie al di sotto della soglia di povertà (percentuale)

Puglia e ripartizioni geografiche	Anni								
	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Puglia	20,6	26,6	20,2	22,3	21,9	21,0	21,9	24,8	27,2
Italia	11,8	13,1	13,0	12,9	12,8	13,6	13,1	13,8	13,6
- Mezzogiorno	22,4	26,7	26,5	25,2	24,9	26,7	25,7	27,1	26,9
- Ob. CONV	23,6	28,4	28,6	26,7	26,1	28,0	27,2	28,6	28,3

Fonte: Istat.

Note: (a) La stima della povertà relativa diffusa dall'Istat si basa sull'uso di una linea di povertà nota come International Standard of Poverty Line (Ispl) che definisce povera una famiglia di due componenti con una spesa per consumi inferiore o pari alla spesa media per consumi pro-capite (per famiglie di diversa ampiezza viene invece utilizzata una scala di equivalenza). Nel 2011, la soglia di povertà relativa, per una famiglia di due componenti, è pari a 1011,03 euro.

(b) L'indicatore fa parte delle tavole di osservazione del QSN ed è identificato dall'ID_QSN 04.02.

In termini di numero di famiglie che vivono al di sotto della soglia di povertà, invece, il dato percentuale fatto registrare dalla Puglia nel 2011(22,6) si attesta al di sotto sia di quello dell'Obiettivo Convergenza (24,4) che di quello del Mezzogiorno (23,2), sebbene ancora al largamente superiore a quello relativo alla media nazionale (11,1).

Indice di povertà regionale (famiglie) (a) (b)

Popolazione che vive in famiglie al di sotto della soglia di povertà (percentuale)

Puglia e ripartizioni geografiche	Anni								
	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Puglia	20,0	25,2	19,4	19,8	20,2	18,5	21,0	21,1	22,6
Italia	10,6	11,7	11,1	11,1	11,1	11,3	10,8	11,0	11,1
- Mezzogiorno	21,3	25,0	24,0	22,6	22,5	23,8	22,7	23,0	23,2
- Ob. CONV	22,5	26,6	25,9	24,0	23,3	24,9	24,1	24,4	24,4

Fonte: Istat.

Note: (a) La stima dell'incidenza della povertà relativa (la percentuale di famiglie e persone povere) viene calcolata sulla base di una soglia convenzionale (nota come International Standard of Poverty Line) che individua il valore di spesa per consumi al di sotto del quale una famiglia viene definita povera in termini relativi. La soglia di povertà relativa per una famiglia di due componenti è pari alla spesa media mensile per persona nel Paese, che nel 2012 è risultata di 990,88 euro. Le famiglie composte da due persone che hanno una spesa mensile pari o inferiore a tale valore vengono classificate come povere. Per famiglie di ampiezza diversa il valore della linea si ottiene applicando un'opportuna scala di equivalenza.

, Dal 1997 al 2001 è disponibile il dato per ripartizioni: Nord, Centro e Mezzogiorno, pertanto è stata inserita la ripartizione "Nord".

(c) L'indicatore fa parte delle tavole di osservazione del QSN ed è identificato dall'ID_QSN 04.03

Analisi del mercato del lavoro regionale

Dall'indagine sulle forze di lavoro dell'Istat emerge una dinamica relativamente positiva mercato del lavoro della regione Puglia nel periodo 2007-2012, soprattutto se posta in relazione con l'andamento delle altre regioni meridionali e con il dato nazionale: si osserva, infatti, un tasso di occupazione in crescita e tassi di disoccupazione e di inattività più contenuti.

A livello provinciale spiccano, in questo arco temporale, le province di Brindisi e Taranto che registrano le performance migliori. Entrambe le provincie riportano la più alta concentrazione di lavoro nel settore agricolo e cospicui livelli di lavoro atipico.

Osservando l'andamento del tasso di occupazione (il rapporto percentuale fra gli occupati tra 15 e 64 anni e il totale della popolazione della stessa età) si evidenzia come la regione Puglia registri, nell'arco temporale compreso tra il 2007 e il 2012, un calo più contenuto (-1,7 punti percentuali) rispetto alla media delle regioni meridionali (-2,7 punti) e alla media italiana (-1,9 punti). Le province di Brindisi e Taranto registrano un andamento positivo, segnando un aumento del tasso pari, rispettivamente, a +1,2 punti e +0,6 punti.

Ancora più positivi sono i dati riguardanti l'ultimo biennio. La regione ha registrato un lieve aumento del tasso di occupazione (+0,6 punti) a fronte di un calo di -0,1 punti rilevabile sia per il Mezzogiorno che per l'Italia. A cavallo di questo biennio, province come Brindisi e Taranto hanno registrato elevati aumenti pari, rispettivamente, a +4,7 e +3,2 punti percentuali.

In sintesi è possibile affermare che nei primi 5 anni della crisi (periodo 2007-2012) la Puglia ha retto all'impatto negativo in termini occupazionali pur presentando valori assoluti ancora bassi.

Tasso di occupazione (15-64 anni) in Puglia per provincia e nelle ripartizioni Anni 2007-2012 (valori percentuali)

PROVINCE	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Bari	49,2	49,7	47,2	48,5	48	48,3
BAT				40,8	41,1	39,6
Brindisi	44,7	46	42,8	41,2	45,3	45,9
Foggia	43,2	42,1	41,6	46,1	40,6	40,9
Lecce	46,6	45,6	45	44,4	44,4	44,5
Taranto	45,1	45,6	43,9	42,5	45	45,7
PUGLIA	46,7	46,7	44,9	44,4	44,8	45
Mezzogiorno	46,5	46,1	44,6	43,9	44	43,8
ITALIA	58,7	58,7	57,5	56,9	56,9	56,8

Fonte: RCFL - Istat

Con riferimento alla componente femminile, invece, il tasso di occupazione in Puglia, evidenzia, nel 2012, una crescita generalizzata rispetto al 2007 per tutte le province ad eccezione di Lecce dove si riduce dello 0,3%. In merito alla età, invece, ancora una volta, ad un calo del 3,9% fra le 15-24enni corrisponde, sempre nel medesimo intervallo di tempo, un incremento del 2,7% fra le 55-64enni.

Tasso di occupazione femminile per classe di età e provincia. Regione Puglia. Anni 2007 e 2012 - Media dell'anno (valori percentuali)

Regione e Province	15-24 anni	25-34 anni	35-44 anni	45-54 anni	55-64 anni	15-64 anni	totale (15 anni e oltre)
				Anno 2007			
Puglia	14,9	38,6	37,7	36,4	17,3	30,0	23,3
Foggia	8,5	30,1	30,7	35,0	17,4	25,4	19,8

	FuShow						
Bari	17,8	43,2	39,1	36,0	19,0	32,0	25,3
Taranto	13,5	33,9	33,9	38,9	12,9	27,1	21,0
Brindisi	16,4	33,4	38,4	35,2	16,3	28,6	22,1
Lecce	14,5	42,6	42,9	36,9	17,5	32,4	24,4
Barletta-Andria-Trani	-	-	-	-	-	-	-
ITALIA	19,5	59,0	62,3	56,9	23,0	46,6	35,0
Anno 2012							
Puglia	11,0	39,4	40,4	39,0	20,0	31,1	23,8
Foggia	6,0	27,4	34,5	40,6	20,5	26,8	20,5
Bari	12,3	45,7	44,2	38,5	23,0	34,2	26,5
Taranto	13,6	40,1	41,8	36,9	18,6	30,9	23,6
Brindisi	14,2	40,6	44,4	39,8	23,1	33,7	25,4
Lecce	11,2	41,6	42,5	45,6	18,1	32,6	24,1
Barletta-Andria-Trani	8,5	31,7	28,0	28,2	12,1	22,7	17,9
ITALIA	15	54,9	61,9	59,5	30,9	47,1	35,1

Fonte: ISTAT.

Meno positivo è l'andamento del tasso di disoccupazione (il rapporto percentuale fra i disoccupati di 15 anni e oltre e le forze di lavoro della stessa età che sono costituite da occupati e disoccupati). Il tasso pugliese complessivamente stabile tra il 2007 ed il 2011 conosce una impennata nel 2012 (+2,6%) sostanzialmente in linea con il dato nazionale e comunque inferiore di oltre un punto percentuale alle altre regioni meridionali.

A livello provinciale appare di particolare interesse il dato di Brindisi, in quanto è l'unica provincia che fa registrare un calo del tasso di disoccupazione dal 2007 al 2012, flessione che diventa più significativa nel biennio 2010-2012 (-1,6 punti). Nello stesso arco temporale, anche la nuova provincia di Barletta-Andria-Trani segna una diminuzione della disoccupazione (-1,4 punti percentuali). Complessivamente, in questo arco temporale, la regione fa rilevare un aumento del tasso di disoccupazione più contenuto rispetto alle altre regioni meridionali.

Tasso di disoccupazione (15 anni e oltre) in Puglia per provincia e nelle ripartizioni Anni 2007-2012 (valori percentuali)

PROVINCE	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Bari	9,7	10,3	11,1	11,1	12,1	16
BAT				13,3	12,3	11,9
Brindisi	13,7	12	14,3	14,7	13	13,1
Foggia	9,5	11,5	13,6	13,6	14,4	18
Lecce	14,5	15	16,2	17,7	15,6	18,3
Taranto	10,6	10,3	9,6	12,5	11,1	13
PUGLIA	11,2	11,6	12,6	13,5	13,1	15,7
Mezzogiorno	11	12	12,5	13,4	13,6	17,2
ITALIA	6,1	6,7	7,8	8,4	8,4	10,7


Infine, il tasso di attività, ovvero il rapporto percentuale tra forze di lavoro (occupati + persone in cerca) e popolazione tra 15 e 64 anni, risulta in crescita negli ultimi cinque anni: tutte le provincie registrano un aumento, ad eccezione di Lecce (-0,1 punti), mentre nell'ultimo biennio (2010-2012) l'unica provincia a segnare un calo è Barletta-Andria-Trani (-2,2 punti percentuali). La media regionale è in linea con la media meridionale e inferiore a quella nazionale.

Si tratta di un dato di particolare rilievo in quanto mostra come, nonostante il clima di diffuso pessimismo e la retorica sulla assenza di opportunità ampiamente utilizzata dal sistema mediatico regionale, nel pieno della crisi il cd effetto "scoraggiamento" sia risultato in calo nella popolazione pugliese.

Le dinamiche per fascia di età: i giovani (15-29 anni)

In tutto il Paese la crisi economica colpisce in misura più marcata le giovani generazioni e, infatti, spostando il focus sui giovani della Puglia si evidenzia una situazione più critica rispetto a quella sinora descritta. Il tasso di occupazione giovanile (15-29 anni) risulta quasi dimezzato rispetto a quello complessivo (15-64 anni) e registra un calo dal 2007 al 2012, pari a -4,5 punti percentuali. Il tasso di attività cala di 2,4 punti per i giovani, mentre quello di disoccupazione aumenta di 7 punti percentuali, contro i +4,5 punti del tasso generale di disoccupazione (15 anni e oltre).

Tasso di occupazione, di disoccupazione e di attività giovanili (15-29 anni) in Puglia Anni 2007-2012 (valori percentuali)




Osservando la classe di età giovanile più ampia, ossia quella compresa tra i 15 e i 34 anni, si rileva che le provincie di Brindisi e Taranto registrano nell'ultimo biennio un aumento del tasso di occupazione e di attività giovanile. Un aumento di attività rilevante si registra anche per Bari, il cui tasso passa dal 49,3% nel 2010 al 52,3% nel 2012, mentre un calo del tasso di disoccupazione giovanile ha riguardato le province di Brindisi e Lecce.

Tasso di disoccupazione (15-29 anni) in Puglia, Mezzogiorno e Italia Anni 2007-2012 (valori percentuali)


Tasso di occupazione (15-29 anni) in Puglia, Mezzogiorno e Italia Anni 2007-2012 (valori percentuali)

Tasso di disoccupazione giovanile




Tasso di occupazione (15-29 anni) in Puglia, Mezzogiorno e Italia Anni 2007-2012 (valori percentuali)

Tasso di occupazione giovanile



Tasso di attività (15-29 anni) in Puglia, Mezzogiorno e Italia Anni 2007-2012 (valori percentuali)

Tasso di attività giovanile



L'ultima rilevazione concernente il tasso di disoccupazione giovanile femminile assegna alla Puglia (48,3%) una posizione leggermente migliore rispetto al contesto meridionale (49,9%) nel suo complesso; tuttavia, nel 2012, il tasso di oltre 10 punti superiore al valore italiano (37,5%), ha fatto registrare un incremento di 8,2 punti rispetto alla precedente rilevazione del 2011.

Tasso di disoccupazione giovanile (femmine) (a)

Donne disoccupate in età 15-24 in percentuale delle forze di lavoro nella corrispondente classe di età (percentuale)

Puglia e ripartizioni geografiche	Anni								
	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Puglia	44,2	39,9	37,6	34,6	38,3	36,6	35,2	40,1	48,3
Italia	27,2	27,4	25,3	23,3	24,7	28,7	29,4	32,0	37,5
- Mezzogiorno	44,6	44,6	40,5	38,3	39,3	40,9	40,6	44,6	49,9
- Ob. CONV	46,3	46,0	41,7	38,8	39,4	41,1	41,1	46,0	50,6

Fonte: Istat.

Note: (a) Disoccupati femmine in età 15-24 anni su forze di lavoro della corrispondente classe di età per 100.

Per concludere, si presenta di seguito l'evoluzione regionale del tasso dei NEET (Not in Education, Employment or Training), ovvero il rapporto tra i giovani tra i 15 e i 29 anni che non sono iscritti a scuola o all'università, non seguono corsi di formazione e non lavorano, ed il totale della popolazione di riferimento.

Se si pongono a confronto il 2008 con il 2012 appare evidente che il tasso dei NEET è aumentato significativamente, passando dal 25,6% al 31,1%. Ancora una volta la Puglia, pur con tassi elevati in termini assoluti, mostra tassi più contenuti rispetto alla media meridionale.

NEET (15-29 anni) e tasso di Neet in Puglia e per ripartizione Anni 2008-2012 (valori assoluti e percentuali)

ANNO	Neet (v.a.)			Tasso Neet (v. %)		
	PUGLIA	Mezzogiorno	ITALIA	PUGLIA	Mezzogiorno	ITALIA
2008	198.799	1.108.865	1.773.714	25,6	27,8	18,3
2009	212.111	1.166.181	1.974.422	28	29,6	20,5
2010	214.002	1.197.971	2.107.236	28,7	30,8	22
2011	215.229	1.225.264	2.155.413	29,2	31,9	22,7
2012	225.738	1.257.902	2.250.502	31,1	33,2	23,8

Analisi del sistema di istruzione e formazione a livello regionale

Il tasso di scolarizzazione superiore inteso come l'incidenza della popolazione in età 20-24 anni che ha conseguito almeno il diploma di scuola secondaria superiore vede la Puglia praticamente allineata al contesto nazionale; da questo punto di vista, nell'ultimo decennio la regione ha fatto registrare una crescita del proprio trend guadagnando posizioni di primato all'interno dello scenario ripartizionale del Mezzogiorno.

Tasso di scolarizzazione superiore (a)

Popolazione in età 20-24 anni che ha conseguito almeno il diploma di scuola secondaria superiore (percentuale)

Puglia e ripartizioni geografiche	Anni								
	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Puglia	66,1	67,2	68,7	69,8	72,1	70,9	71,5	75,7	76,9
Italia	72,3	73,0	74,8	75,7	76,0	75,8	75,9	76,5	77,1
- Mezzogiorno	67,7	68,0	69,5	70,3	72,2	72,4	72,8	74,2	74,6
- Ob. CONV	67,4	68,1	69,3	69,6	71,8	72,0	72,6	74,3	74,6

Fonte: Istat;

Note: (a) l'indicatore fa parte delle tavole di osservazione del QSN ed è identificato dall'ID_QSN 01.04.

Diversamente da quanto osservato per il livello di scolarizzazione, l'incidenza di adulti che frequentano un corso di studio o di formazione professionale in Puglia (5% nel 2012) non solo è inferiore al dato ripartizionale del Mezzogiorno ma addirittura in flessione negli anni post-crisi economica.

Adulti che partecipano all'apprendimento permanente (a)

Popolazione 25-64 anni che frequenta un corso di studio o di formazione professionale (percentuale)

Puglia e ripartizioni geografiche	Anni								
	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Puglia	5,3	4,8	4,9	5,3	5,7	5,1	5,2	4,8	5,0
Italia	6,3	5,8	6,1	6,2	6,3	6,0	6,2	5,7	6,6
- Mezzogiorno	5,9	5,3	5,5	5,5	5,8	5,3	5,5	5,1	5,7
- Ob. CONV	5,6	5,1	5,4	5,3	5,5	5,1	5,2	4,8	5,3

Fonte: Istat;

Note: (a) l'indicatore fa parte delle tavole di osservazione del QSN ed è identificato dall'ID_QSN 01.03

Anche l'indicatore concernente il numero di laureati in materie scientifiche e tecnologiche vede per la Puglia (6,9 per mille, nel 2012) una situazione di criticità di 1,5 punti in meno rispetto alla quota osservata per il Mezzogiorno (8,4 per mille); sebbene, infatti, il trend sia positivo la quota regionale è di gran lunga inferiore a quella nazionale rispetto alla quale si registra - per l'ultima annualità rilevata - un gap sfavorevole di 5,5 punti.

Laureati in scienza e tecnologia (a), (b), (c).

Laureati in discipline scientifiche e tecnologiche in età 20-29 anni (numero per mille abitanti)

Puglia e ripartizioni geografiche	Anni									
	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	
Puglia	3,7	3,9	4,9	6,0	6,8	6,4	6,9	7,0	6,9	
Italia	7,4	9,0	10,2	10,7	12,2	11,9	12,1	12,2	12,4	
- Mezzogiorno	5,0	5,6	6,6	7,3	8,4	8,0	8,2	8,3	8,4	
- Ob. CONV	4,9	5,5	6,6	7,3	8,5	8,1	8,3	8,3	8,5	

Fonte: Istat; Elaborazioni Istat su dati Miur;

Note: (a) Sono stati considerati i diplomati (corsi di diploma del vecchio ordinamento), i laureati, i dottori di ricerca, i diplomati ai corsi di specializzazione, di perfezionamento e dei master di I e II livello (corrispondenti ai livelli Isced 5A, 5B e 6) nelle seguenti facoltà: Ingegneria, Scienze e tecnologie informatiche, Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali, Scienze statistiche, Chimica Industriale, Scienze nautiche, Scienze ambientali e Scienze biotecnologiche, Architettura (corrispondenti ai campi disciplinari Isced 42, 44, 46, 48, 52, 54 e 58).

(b) Oltre ai laureati dei corsi di laurea tradizionali, dal 2002 i dati includono anche i laureati provenienti dai nuovi corsi di laurea di primo livello, dai corsi di laurea di secondi livello e dai corsi a ciclo unico.

(c) Per gli anni 2005 e 2006 i dati diffusi sul sito di Eurostat, per problemi legati al ritardo nell'aggiornamento dei dati sulla popolazione di riferimento, potrebbero discostarsi leggermente da quelli qui presentati.

(d) l'indicatore fa parte delle tavole di osservazione del QSN ed è identificato dall'ID_QSN 01.02

Gli indicatori riportati di seguito evidenziano, con riferimento ai principali obiettivi di "Europa 2020", una situazione complessivamente positiva per la regione Puglia.

In particolare, il settore dell'istruzione ha fatto registrare significativi miglioramenti nel corso degli ultimi anni, grazie ai quali la Puglia si avvicinata di molto al target previsto per la nuova fase di programmazione.

Nello specifico, si osserva una notevole riduzione del tasso di abbandono scolastico - dal 30,3% del 2003 al 19,5% del 2011 - che ora si attesta su percentuali pressappoco simili a quelle medie nazionali.

Giovani che lasciano prematuramente la scuola

OBIETTIVI NAZIONALI UE2020: 15-16; OBIETTIVI UE2020: 10

Regioni e ripartizioni geografiche	Anni	
	2003	2011
Puglia	30,3	19,5
Mezzogiorno	27,7	21,2
Italia	22,9	18,2
UE(27)	16,1	13,5

Fonte: Istat e Eurostat; Quaderno Strutturale Territoriale 2012 del DPS

Anche con riferimento al numero di laureati tra i 30-34 anni si è assistito ad un netto miglioramento dell'indicatore pugliese nel periodo considerato (dall'11,5% del 2003 al 15,5% del 2011). In questo caso, però, il valore pare ancora molto distante dai corrispondenti dati nazionale (20,3%) e comunitario (34,6%) e soprattutto dai rispettivi target per il 2020 (26-27% e 40%).

Laureati tra 30-34 anni

OBIETTIVI NAZIONALI UE2020: 26-27; OBIETTIVI UE2020: 40

Regioni e ripartizioni geografiche	Anni	
	2003	2011
Puglia	11,5	15,5
Mezzogiorno	12,9	16,4
Italia	15,6	20,3
UE(27)	27,9	34,6

Fonte: Istat e Eurostat; Quaderno Strutturale Territoriale 2012 del DPS

2.2 Il quadro attuale

Le politiche regionali per l'occupazione

Le politiche pubbliche della Regione Puglia in questi anni hanno dedicato all'occupazione uno sforzo eccezionale, prima con l'approvazione del **Piano Straordinario per il Lavoro** (gennaio 2011) e poi con l'avvio del **Piano straordinario per i percettori di Ammortizzatori in deroga** (aprile 2013).

Il **piano straordinario per il lavoro**, in particolare, ha inteso fornire una risposta efficace ad una dinamica occupazionale sempre più difficile che colpisce con particolare durezza i giovani e le donne, stanziando quattrocentonovantuno milioni di euro, divisi in 6 linee di intervento (*Il lavoro dei giovani; Il lavoro delle donne; Il lavoro per l'inclusione sociale; Il lavoro per la qualità della vita; il lavoro per lo sviluppo e l'innovazione; Più qualità al lavoro*), che si declinano a loro volta in oltre 30 interventi rivolti a 115.794 potenziali destinatari e 5.860 imprese.

Il Piano si è mosso verso due obiettivi: creare nuova occupazione e salvaguardare quella esistente. Nel primo caso si è proposto di innalzare i livelli occupazionali di quella parte di forza lavoro che presenta prospettive di occupazione più basse come i giovani, le donne e i soggetti espulsi o a rischio di espulsione dai processi produttivi, nel secondo di valorizzare il capitale umano inteso come strumento per migliorare la competitività delle imprese.

Al lavoro dei giovani è stato destinato il pacchetto più ampio di risorse: 206 milioni di euro per 8 interventi di formazione, lavoro e impresa. Si tratta delle politiche realizzate con: **Ritorno al futuro 2011 e 2013** (43 milioni di euro), **Diritti a scuola** (84 milioni), **Formazione integrata, tirocini e aiuti all'occupazione per giovani diplomati e laureati** (4,5 milioni), **Apprendistato professionalizzante** (16,7 milioni), **Catalogo per l'Alta formazione** (7 milioni), **Reddito di continuità per i lavoratori atipici** (5,6 milioni), **Microcredito** (42 milioni), **Formazione nel settore audiovisivo** (3,2 milioni di euro).

Nell'ambito di tali politiche va segnalata la sperimentazione **Formazione integrata, tirocini e aiuti all'occupazione per giovani diplomati e laureati**, azione mista formazione/lavoro articolata in due linee di intervento strettamente connesse fra loro e cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo. La finalità perseguita è stata, innanzi tutto e principalmente, quella di creare per i giovani opportunità di partecipazione a percorsi formativi *on the job* attraverso cui accrescere le proprie competenze e prendere parte a processi individualizzati di socializzazione lavorativa con le realtà produttive esistenti nel territorio regionale; quindi, quella di agevolare un successivo inserimento occupazionale presso la medesima impresa nella quale era stato perfezionato il progetto di tirocinio. In tal modo, lo strumento tradizionale del tirocinio ha svolto la duplice funzione di favorire la transizione scuola/lavoro attraverso un processo di orientamento e formazione sul campo e di agevolare l'inserimento e/o, in alcuni casi, il reinserimento nel mercato del lavoro da parte dei giovani. Tale esperienza ha rivelato la idoneità dello strumento del tirocinio a consentire l'inserimento lavorativo dei giovani, tenuto conto che quasi il 50% dei tirocini perfezionati è stato seguito dalla assunzione stabile presso la medesima impresa ospitante.

Con il **Piano straordinario per i percettori di Ammortizzatori in deroga**, inoltre, la Regione Puglia ha inteso promuovere e favorire la ricollocazione nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle lavoratrici colpiti dalla crisi e sostenere il reddito di coloro che non potevano più percepire gli ammortizzatori sociali in deroga.

Il **Piano Straordinario Percettori** ha invertito le tendenze finora attuate per le politiche attive del lavoro. Con il PSP, infatti, la Regione Puglia ha sperimentato un percorso che parte dalle esigenze del percettore, trasformando le politiche di contrasto alla precarietà in un'occasione per (ri)entrare nel mercato del lavoro attraverso una rete che mette a sistema l'offerta professionale, le politiche per il lavoro e l'attività formativa.

In particolare, il Piano ha previsto le seguenti azioni:

- un Avviso per il sostegno al reddito per gli esclusi dalla mobilità in deroga con una dotazione finanziaria di 11 milioni di euro;
- un Avviso per la presentazione della nuova offerta formativa con una dotazione di 40 milioni di euro (il totale degli interventi di politiche attive del PSP ammonta a 59 milioni di euro);
- un Avviso per impegnare 2,7 milioni di euro a favore dei lavoratori in CIGS per cessata attività dell'azienda;
- con un impegno di 5 milioni di euro, in aggiunta alle attività formative e di politica attiva, verrà pubblicato un apposito avviso per l'erogazione di incentivi finalizzati all'assunzione (Dote Occupazionale) a tempo indeterminato di percettori di cassa integrazione in deroga a zero ore e di mobilità in deroga;
- la realizzazione, per la prima volta, di un sistema informativo integrato tra formazione, lavoro e sistema degli incentivi che consente una gestione esclusivamente informatizzata di tutti gli Avvisi pubblicati con una vera e propria rivoluzione nella gestione delle politiche attive per il lavoro;
- la formazione degli operatori Centri per l'impiego, già avviata, per la realizzazione dei bilanci di competenza ad ogni lavoratore escluso dal mercato del lavoro.

Interventi complementari in corso di programmazione e/o attuazione (ad es. interventi finanziati a valere sul POR FSE 2007-2013)

Il Programma Bollenti Spiriti

La Regione Puglia nel novembre 2005 ha istituito, in materia di politiche giovanili, il programma *Bollenti Spiriti*, assumendo fra le sue priorità la promozione della partecipazione delle giovani generazioni in tutti gli ambiti della vita attiva, nella convinzione che i giovani pugliesi siano una risorsa per il presente e un investimento per il futuro.

Attraverso una serie di atti di indirizzo (DGM n. 1993/2005, n. 175/2008, n. 778/2011 e n. 2788/2012), la Giunta Regionale ha definito gli orientamenti e gli obiettivi da raggiungere.

Oggi il programma è articolato in 3 macroaree di intervento che riguardano il riuso di edifici pubblici da trasformare in spazi sociali per i giovani (Laboratori Urbani), il supporto a idee e progetti giovanili (Principi Attivi), la promozione della cultura della legalità e dell'antimafia (Cantiere della Legalità) e una serie di azioni sperimentali e iniziative trasversali.

Bollenti Spiriti è una delle esperienze più note in Italia nel campo delle politiche per i giovani.

L'assunto alla base del programma è considerare le giovani generazioni come una risorsa, probabilmente la più importante su cui far leva per il cambiamento sociale, economico, culturale della regione. Bollenti Spiriti ha un carattere trasversale rispetto alle politiche verticali che impattano sulla gioventù: scuola, università, formazione, lavoro, cultura, territorio, innovazione.

L'obiettivo di Bollenti Spiriti è valorizzare il contributo dei giovani in questi ambiti, non solo come destinatari di politiche pubbliche, ma come parte attiva di un processo di innovazione e sviluppo del territorio e delle comunità.

Per far questo, la Regione Puglia ha elaborato una peculiare strategia di intervento basata sulla sperimentazione di iniziative pilota, la valutazione in progress dei risultati raggiunti e la messa a sistema dei dispositivi.

Così sono nate alcune iniziative ad alto impatto, poi entrate stabilmente tra le politiche

regionali (Laboratori Urbani, Principi Attivi) e che hanno ricevuto importanti riconoscimenti a livello nazionale e internazionale.

Attraverso il piano di azione Bollenti Spiriti 2013-2015, la Regione Puglia vuole proseguire nella direzione tracciata fino ad oggi, ma anche estendere le opportunità di partecipazione ad una platea più ampia.

L'obiettivo è consentire al maggior numero possibile di giovani pugliesi di rafforzare le proprie competenze sul campo, elaborare un progetto personale e professionale e, nello stesso tempo, partecipare attivamente allo sviluppo del proprio territorio.

Il compito di Bollenti Spiriti è valorizzare il loro contributo per fronteggiare la crisi e trasformarla in opportunità di cambiamento.

Il tutto attraverso una integrazione intelligente tra le politiche regionali, nazionali ed europee e il coinvolgimento progressivo di persone, organizzazioni, attori sociali.

Le attività - da sostenere anche attraverso le risorse del Fondo Sviluppo e Coesione e del Fondo Sociale Europeo 2007-2013 - potranno essere messe a sistema nell'ambito della nuova programmazione regionale 2014-2020.

Il piano di articola in 5 obiettivi strategici:

1) Far emergere le forze latenti

Se la disoccupazione e l'esclusione dei giovani costituiscono un gigantesco spreco, la crisi può diventare l'occasione per imparare a riconoscere e utilizzare tutte le risorse a disposizione. Il primo indirizzo strategico di Bollenti Spiriti è trovare nuovi sistemi per far emergere i talenti e valorizzare le energie sottoutilizzate dei giovani cittadini. Anche quando non fondano una startup di successo, i giovani possono creare valore per la propria comunità.

2) Permettere ai giovani di sperimentare e imparare facendo

Per rimettere in circolo le energie giovanili, la Regione Puglia punta sull'educazione non formale e sul learning by doing. Il secondo orientamento strategico di Bollenti Spiriti è moltiplicare le iniziative di apprendimento in situazione da mettere in relazione con i bisogni dei territori. I problemi delle comunità possono diventare opportunità di lavoro e impresa se si dà ai giovani la possibilità di mettersi alla prova.

3) Accompagnare progetti e iniziative verso l'autonomia

Bollenti Spiriti ha sempre avuto una missione generativa. Il programma ha investito su progetti giovanili, laboratori urbani o sul riuso dei beni confiscati per aiutare queste esperienze a stare in piedi con le proprie gambe. La progressiva riduzione dei trasferimenti, i tagli alla spesa pubblica e i vincoli connessi al patto di stabilità devono diventare lo stimolo per moltiplicare gli sforzi in questa direzione. Il terzo orientamento è partire dai casi di successo nati in Puglia in questi anni per migliorare la capacità di generare valore dagli investimenti pubblici.

4) Creare un sistema aperto di interventi per i giovani

L'attenzione degli attori pubblici e privati verso i giovani può diventare l'occasione per unire le forze e fare sistema. La Regione Puglia vuole mettere Bollenti Spiriti al servizio di ogni iniziativa rivolta al bene comune che riguardi lavoro, impresa, scuola, università, sviluppo urbano, innovazione, con particolare riferimento alle azioni di politica attiva del lavoro giovanile promosse nell'ambito della Youth Guarantee (formazione, apprendistato, tirocini formativi, servizi per l'impiego etc.). Il programma può aiutare i giovani a cogliere tutte le opportunità, e insieme migliorare la quantità e la qualità della partecipazione dei giovani pugliesi.

5) Rendere la Puglia una regione accogliente per i "nuovi"

L'esperienza maturata da Bollenti Spiriti in questi anni insegna che i progetti giovanili hanno bisogno di un ambiente favorevole. Possono crescere, e produrre effetti straordinari e duraturi, quando incontrano l'attenzione e il sostegno di imprese, istituzioni, comunità locali. La Regione Puglia vuole coinvolgere persone e organizzazioni pubbliche e private in una grande azione diffusa di apertura e condivisione delle risorse in favore dei giovani. L'ambizione di Bollenti Spiriti è agire sulle condizioni materiali e culturali che impediscono il ricambio generazionale, mortificano il talento, ostacolano la partecipazione dei giovani alla vita delle comunità. La crisi che stiamo attraversando è la crisi di un vecchio modello di sviluppo. Può diventare l'opportunità per sperimentare un modello diverso, più aperto al contributo dei nuovi cittadini.

In linea con questi orientamenti strategici, nel periodo 2014-2015 la Regione Puglia intende realizzare le iniziative descritte di seguito, articolate in 8 linee di intervento.

1. UNA NUOVA AZIONE PER FAR EMERGERE IL TALENTO INESPRESSO

Tutti i giovani sono dei "bollenti spiriti". E tutti hanno dei talenti. Bisogna inventare nuovi modi per farli emergere.

2. UNA NUOVA AZIONE PER METTERE I GIOVANI AL SERVIZIO DEL BENE COMUNE

Anche chi non ha le idee chiare, o sta cercando la propria strada, può dare un contributo alla propria comunità. E insieme maturare esperienze e competenze.

3. UNA RETE DI SPAZI SOCIALI PER I GIOVANI

In quasi tutti i comuni della Puglia c'è un Laboratorio Urbano per i giovani. Bisogna che tutti siano aperti, attivi, in rete e a disposizione delle comunità.

4. NUOVI SERVIZI PER L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO

Per aiutare i nuovi cittadini servono nuove tipologie di servizi.

5. UN ECOSISTEMA DI PERSONE E PROGETTI

In Puglia è nata una generazione di giovani innovatori. Bisogna aiutarli a crescere e liberare la loro capacità di cambiamento.

6. UNA PIATTAFORMA PER IMPARARE A FARE IMPRESA

Laboratori dal Basso inverte la logica della formazione tradizionale. Con risultati importanti. Bisogna mettere a sistema questa sperimentazione.

7. LA LEGALITÀ COME CANTIERE

Per diffondere cultura antimafia bisogna aiutare i giovani a praticarla.

8. AZIONI TRASVERSALI

Le azioni del nuovo piano verranno accompagnate da 4 linee di intervento trasversali: formazione; comunicazione e web; assistenza tecnica; valutazione.

Il Progetto Diritti a scuola

Il P.O. Puglia FSE 2007-2013 si propone tra gli obiettivi strategici quello di innalzare i livelli di apprendimento della popolazione scolastica pugliese, e in particolare degli studenti maggiormente in difficoltà, assicurare l'equità di accesso, garantire il possesso delle competenze chiave attraverso interventi efficaci per il recupero delle competenze di base e trasversali anche con azioni sul contesto di riferimento, tali da contrastare la dispersione scolastica e i processi di emarginazione sociale dei soggetti più deboli che hanno riflessi negativi inevitabili sulle prospettive di inserimento lavorativo.

In questa logica, la Regione Puglia ha sottoscritto appositi accordi con il Miur, a partire dall'anno scolastico 2009-2010, con un finanziamento complessivo pari a euro 140 Meuro, per la realizzazione di azioni complementari agli interventi scolastici finalizzate a promuovere lo sviluppo delle competenze di base e trasversali nell'area della lettura/comprendizione, della matematica e delle scienze, la cui grande efficacia è stata rilevata: dalle azioni di monitoraggio e verifica delle attività realizzate dalla Cabina di Regia, dai risultati dell'indagine effettuata da OCSE-PISA e INVALSI - che hanno dimostrato un miglioramento significativo dei livelli di apprendimento ed una drastica riduzione della quota di studenti con scarse competenze di base e trasversali - nonché dall'ISTAT e dal MIUR, che hanno evidenziato la **riduzione del tasso di dispersione scolastica in Puglia dal 30,3% del 2004 al 19,5% del 2011.**

Con gli avvisi "Diritti a scuola", già alla quinta edizione, si è inteso promuovere e rafforzare ulteriormente l'azione volta al contrasto della dispersione scolastica, all'innalzamento dei livelli di apprendimento, all'inclusione sociale degli studenti più svantaggiati, coerentemente con una delle priorità del P.O. Puglia FSE 2007-2013 che prevede la promozione di azioni di sistema, finalizzate alla rimozione delle cause di esclusione e discriminazione sociale delle persone svantaggiate, per favorirne l'inserimento nel mercato del lavoro.

Le edizioni 2011/2012, 2012/2013 e 2013/2014 di "Diritti a scuola" hanno visto un impegno di risorse pari a 84 milioni di euro e un coinvolgimento di circa 70.000 allievi.

I progetti di "diritti a scuola" sono complementari agli interventi scolastici e mirano a potenziare i processi di apprendimento e sviluppo delle competenze degli allievi delle scuole primarie e secondarie di primo grado e del primo biennio della scuola secondaria di secondo grado, dando priorità alle scuole con maggiori livelli di dispersione scolastica e agli studenti che vivono particolari situazioni di svantaggio e che presentano maggiori difficoltà nello studio.

Inoltre, è stata prevista un'azione aggiuntiva volta a favorire l'integrazione sociale e ad attenuare le situazioni di svantaggio degli studenti al fine di aumentarne i livelli di profitto nello studio e accrescerne le prospettive occupazionali, attraverso l'apertura o il rafforzamento (ove già esistenti) di sportelli caratterizzati dalla presenza di due o tre distinte figure professionali: A. psicologi; B. esperti dell'orientamento scolastico e professionale e/o C. esperti della mediazione interculturale.

Gli interventi previsti hanno carattere innovativo e sperimentale e sono finalizzati alla implementazione ed al potenziamento di azioni collegate a moduli specifici, diretti a sviluppare l'orientamento ed il sostegno all'apprendimento degli studenti anche per la promozione ed il raggiungimento degli obiettivi di servizio del QSN relativi al focus dell'Istruzione.

Investire, infatti, nell'innalzamento dei livelli di istruzione e formazione, in un più generale contesto di valorizzazione delle risorse umane, nella consapevolezza che questo sia l'investimento che più paga in prospettiva e che serve a restituire fiducia e futuro ai giovani è uno dei temi centrali delle politiche regionali e condizione necessaria per conseguire adeguati livelli di benessere e coesione sociale della popolazione.

A tal fine la Regione Puglia sta puntando anche, soprattutto negli istituti professionali e tecnici, sulla valorizzazione e sull'aumento di un'offerta coordinata di istruzione tecnica e professionale di qualità, coerente con i cambiamenti in atto e gli obiettivi di Europa 2020: "più formazione specialistica per rafforzare le politiche e le dinamiche occupazionali del territorio".

La qualificazione del sistema di istruzione e di istruzione e formazione professionale vede, in particolare, nella costituzione degli ITS e dei Poli Tecnico-Professionali un modello innovativo di intervento che integra sul territorio istruzione, formazione, lavoro, ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico e che consente di coniugare in settori ritenuti strategici per l'apparato produttivo regionale l'innalzamento delle competenze specialistiche e di base, la crescita del capitale umano e sociale.

Gli Its e i Poli Tecnico-Professionali rientrano nella ridefinizione di una filiera formativa integrata con le vocazioni delle filiere produttive e le reti di ricerca presenti sul territorio, a sostegno dello sviluppo delle filiere produttive del territorio pugliese.

3. Attuazione della Garanzia a livello regionale

3.1 Principali elementi di attuazione della Garanzia Giovani a livello regionale

La Regione Puglia condivide gli obiettivi del programma europeo Youth Guarantee, volto a favorire l'avvicinamento dei giovani al mercato del lavoro attraverso nuove opportunità di orientamento, formazione e inserimento al lavoro.

In particolare, coerentemente a quanto previsto anche dal piano nazionale della "Garanzia per i Giovani", la Regione Puglia intende mettere in atto una strategia composita, che consideri la necessità e l'urgenza di offrire una risposta mirata non solo ai ragazzi e alle ragazze che ogni anno si affacciano al mondo del lavoro dopo la conclusione degli studi, ma anche ai giovani disoccupati e scoraggiati, che hanno necessità di ricevere un'adeguata attenzione da parte delle strutture preposte alle politiche attive del lavoro.

In questo senso, la Regione Puglia intende valorizzare la propria consolidata esperienza in tema di politiche giovanili e per l'istruzione, sviluppata ed accresciutasi nel corso degli ultimi anni grazie alle già richiamate iniziative regionali sul tema, in primis quelle realizzate nell'ambito del: Piano straordinario per il lavoro; del Programma "Bollenti spiriti" e dell'Avviso "diritti a scuola".

Per queste ragioni, al fine di potenziare l'efficacia complessiva degli interventi in tema di politiche giovanili per l'istruzione e l'occupazione, la Regione Puglia intende sviluppare le azioni di "Garanzia giovani" inserendole opportunamente nella propria strategia e contestualizzandole pienamente nella specificità del proprio territorio. A fianco degli strumenti classici previsti dal Piano nazionale e dal PON predisposto dal Ministero, che privilegiano una impostazione fondata su incentivi e bonus economici, la Regione Puglia intende concentrare le proprie risorse sulle politiche di attivazione destinate proprio alle fasce più marginali dei giovani Neet.

In particolare, la strategia pugliese in tema di politiche giovanili per l'istruzione e la formazione è fortemente caratterizzata da un approccio distintivo, che si qualifica proprio attraverso il primo e principale obiettivo del programma "Bollenti Spiriti", ovvero *valorizzare il contributo dei giovani, non solo come destinatari di politiche pubbliche, ma come parte attiva di un processo di innovazione e sviluppo del territorio e delle comunità*.

Nell'ambito di una strategia regionale così connotata, si collocano gli obiettivi che in questi ultimi anni la Regione ha cercato di perseguire attraverso le proprie iniziative, ed in particolare:

- consentire al maggior numero possibile di giovani pugliesi di rafforzare le proprie competenze sul campo, elaborare un progetto personale e professionale e, nello stesso tempo, partecipare attivamente allo sviluppo del proprio territorio (Bollenti spiriti);
- innalzare i livelli di apprendimento, assicurare l'equità di accesso, garantire il possesso delle competenze chiave attraverso interventi efficaci per il recupero delle competenze di base e trasversali anche con azioni sul contesto di riferimento, tali da contrastare la dispersione scolastica e i processi di emarginazione sociale dei soggetti più deboli che hanno riflessi negativi inevitabili sulle prospettive di inserimento lavorativo (Diritti a scuola);
- creare per i giovani opportunità di partecipazione a percorsi formativi *on the job* attraverso cui accrescere le proprie competenze e prendere parte a processi individualizzati di socializzazione lavorativa con le realtà produttive esistenti nel territorio regionale; ed agevolare un successivo inserimento occupazionale presso la medesima impresa nella quale è stato perfezionato il progetto di tirocinio (azioni miste).

formazione/lavoro promosse nell'ambito del Piano straordinario per il lavoro).

La scelta della Regione Puglia di inserire il programma "Garanzia giovani" nella propria più complessiva strategia di intervento è sottolineata anche dalla decisione di prevedere, nel presente piano regionale, ben **sei misure complementari** rispetto a quelle previste a livello nazionale, che saranno attivate con risorse finanziarie della Regione, (il riferimento è alle schede numero: 10 - Principi attivi; 11 - Neet; 12 - Scuola Bollenti Spiriti; 13 - Nidi; 14 - Staffetta generazionale; 15 - Finmeccanica), oltre ad una innovativa scheda rivolta al Servizio civile regionale "Iniziativa spirito civico" (scheda 6-B).

Pertanto, le misure riportate nel piano di attuazione della Garanzia giovani della Regione Puglia sono le seguenti:

- Accoglienza e informazioni sul programma (scheda 1-A)
- Accoglienza, presa in carico, orientamento (scheda 1-B)
- Orientamento specialistico o di II livello (scheda 1-C)
- Formazione mirata all'inserimento lavorativo (scheda 2-A)
- Reinserimento di giovani 15-18 anni in percorsi formativi (scheda 2-B)
- Accompagnamento al lavoro (scheda 3)
- Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale (scheda 4-A)
- Apprendistato per l'alta formazione e la ricerca (scheda 4-C)
- Tirocinio extra-curriculare, anche in mobilità geografica (scheda 5)
- Servizio civile nazionale (scheda 6-A)
- Servizio civile regionale "Iniziativa spirito civico" (scheda 6-B)
- Sostegno all'autoimpiego e all'autoimprenditorialità (scheda 7)
- Mobilità professionale transnazionale e territoriale (scheda 8)
- Bonus occupazionale (scheda 9)
- Misure complementari finanziate con risorse regionali (schede 10 - Principi attivi; 11 - Neet; 12 - Scuola Bollenti Spiriti; 13 - Nidi; 14 - Staffetta generazionale; 15 - Finmeccanica).

Nell'ambito del piano regionale (almeno in fase di prima attuazione) non è prevista l'attivazione della misura "Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere (scheda 4-B)", in virtù della scelta strategica di concentrare le risorse sulle altre forme di apprendistato previste dalla "Garanzia giovani".

La Regione Puglia inoltre ha anticipato la attuazione del Piano regionale con la approvazione dell'**Avviso per la manifestazione di interesse all'adesione alla Rete dei Punti di Accesso al Piano Regionale Garanzia Giovani**, che garantiranno un'adeguata attività di informazione, promozione e accesso ai servizi di Youth Guarantee su tutto il territorio pugliese. Attraverso questa Rete, che sarà sviluppata sulla buona prassi dell'esperienza maturata con la Rete dei Nodi di animazione del Piano straordinario per il Lavoro, i giovani in possesso dei requisiti potranno recarsi agli sportelli per avere informazioni e iscriversi a Garanzia Giovani.

Potranno aderire alla Rete dei Punti di Accesso sia i soggetti già inseriti nella Rete dei Nodi del Piano per il Lavoro, sia le organizzazioni non ancora accreditate alla suddetta Rete, nel rispetto dei requisiti strutturali e funzionali/operativi previsti dall'Avviso. La Regione ha già concluso una prima serie di sessioni informative e formative, la cui partecipazione è

requisito essenziale per potersi accreditare.

3.2 Coinvolgimento del partenariato

Il principio di partenariato non rappresenta una novità nei programmi dei Fondi comunitari, ma nella programmazione 2014-20 si è affermata la convinzione, maturata a livello europeo, che sia necessario far riferimento a uno schema comune di principi fondamentali per rafforzare l'efficacia della pratica partenariale.

In particolare, il Regolamento UE 1303/2013 sottolinea la necessità di rafforzare il coinvolgimento dei potenziali *stakeholders* nell'ambito dell'intero ciclo di *policy* (programmazione, attuazione, monitoraggio e valutazione), nel rispetto del Codice di condotta europeo.

Nella fase di definizione della strategia regionale per l'attuazione della Garanzia Giovani, la Regione Puglia ha declinato tali principi coinvolgendo il partenariato istituzionale ed economico-sociale attraverso una serie di incontri nel corso dei quali sono state illustrate e condivise le linee attuative del Programma nel territorio regionale.

In particolare, tale percorso di coinvolgimento si è sostanziato nei seguenti incontri:

- 2 incontri Province: 4 aprile e 20 maggio;
- 1 incontro con il partenariato economico-sociale: 13 aprile;
- 6 incontri con la Rete dei nodi su base provinciale: dal 12 al 15 maggio.

Anche nella fase di attuazione della Garanzia, coerentemente a quanto disposto in ambito comunitario, sarà garantito un coinvolgimento del partenariato ampio e sistematico, attraverso la promozione di specifici momenti di confronto volti anche a valutare l'efficacia delle iniziative in corso di svolgimento. Gli incontri di confronto con il partenariato avranno cadenza almeno quadrimestrale.

3.3 Destinatari e risorse finanziarie

Tavola 3: Finanziamento della Garanzia Giovani

Nome della riforma/ iniziativa	Fonti e livelli di finanziamento							
	YEI (incluso cofinanziamento FSE e nazionale)	altri Fondi nazionali (PAC)	Fondi Regionali/locali	Fondi privati	POR FSE 2014- 2020	Totalle	N. di beneficiari previsti	Costo per beneficiario
1-A Accoglienza e informazioni sul programma	euro 0,00							
1-B Accoglienza, presa in carico, orientamento	euro 6.000.000,00							
1-C Orientamento specialistico o di II livello	euro 5.000.000,00							
2-A Formazione mirata all'inserimento lavorativo	euro 5.000.000,00							
2-B Reinserimento di giovani 15-18 anni in percorsi formativi	euro 13.000.000,00							
3 Accompagnamento al lavoro	euro 14.000.000,00							
4-A Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale	euro 2.000.000,00							
4-B Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere	euro 0,00							
4-C Apprendistato per l'alta formazione e la ricerca	euro 3.000.000,00							
5 Tirocinio extra- curriculare, anche in mobilità geografica	euro 25.000.000,00							
6-A Servizio civile nazionale	euro 7.000.000,00							
6-B Servizio civile regionale	euro 5.000.000,00							
7. Sostegno all'autoimpiego e all'autoimprenditorialità	euro 3.000.000,00							
8. Mobilità professionale transnazionale e territoriale	euro 4.000.000,00							

9. Bonus occupazionale	euro 28.454.459,00					
Totale	120.454.459,00					

4. Misure

4.1 Accoglienza e informazioni sul programma (scheda 1-A)

Azioni previste

L'obiettivo è quello di facilitare e sostenere l'utente nell'acquisizione di informazioni, anche in auto consultazione, utili a valutare la partecipazione al Programma YG e a orientarsi rispetto ai servizi disponibili. Il servizio ha carattere universale. Le azioni previste sono le seguenti:

- informazione sul Programma Garanzia Giovani, sui servizi e le misure disponibili;
- informazioni sulla rete dei servizi competenti;
- informazione sulle modalità di accesso e di fruizione, nell'ambito della rete territoriale del lavoro e della formazione;
- informazioni sulle modalità di registrazione per avere accesso formale al Programma;
- supporto all'autoimmissione degli utenti nel portale regionale dedicato.

Le azioni previste saranno svolte in coerenza con gli standard dei servizi definiti nel Masterplan regionale.

Target

Al 1° gennaio 2013 la popolazione attiva in Puglia è di 4.076.538 unità; tra loro i giovani con età 15-29 anni sono 725.288 unità, circa il 18%. Tra questi coloro che "non studiano, non si formano e non lavorano" sono 225.738 unità, il 5,5% della popolazione attiva (il 31% della popolazione attiva di riferimento 15-29 anni).

Regione Puglia - Popolazione Attiva, Popolazione 15/29 anni e Neet 15/29 anni

Cpi/Provincia/Regione	Popolazione Attiva	Popolazione 15-29 anni		Neet 15-29 anni	
		v.a.	%	v.a.	% su Popolazione
Provincia di Bari	1.255.960	222.846	17,74%	61.528	4,90%
Provincia BAT	391.718	73.296	18,71%	24.879	6,35%
Provincia di Brindisi	401.608	71.532	17,81%	24.996	6,22%
Provincia di Foggia	637.102	117.936	18,51%	42.906	6,73%
Provincia di Lecce	812.983	138.235	17,00%	37.924	4,66%
Provincia di Taranto	577.168	101.444	17,58%	33.504	5,80%
Totale Puglia	4.076.538	725.288	17,79%	225.738	5,54%

Fonte: Osservatorio MdL Regione Puglia/RCFL ISTAT 2012

Il bacino sopra esposto rappresenta l'utenza potenziale per i servizi competenti; a loro occorrerà aggiungere i giovani che, residenti in altre Regioni, sceglieranno la Puglia per usufruire della Garanzia e, viceversa, sottrarre i giovani che, residenti in Puglia, sceglieranno altre Regioni.

In ogni caso è ipotizzabile che sia coinvolto nel servizio l'80% dei potenziali destinatari secondo la seguente distribuzione:

Cpi/Provincia/Regione	Target di riferimento Servizio di Accoglienza ed Informazione (*)
Provincia di Bari	49.222
Provincia BAT	19.903
Provincia di Brindisi	19.997
Provincia di Foggia	34.325
Provincia di Lecce	30.340
Provincia di Taranto	26.804
Totale Puglia	180.590

(*) Ipotesi utenza 80% bacino potenziale

Il servizio di accoglienza e informazioni verrà garantito a tutti i potenziali beneficiari.

Parametro di costo

Per lo svolgimento delle attività previste dal servizio di Accoglienza e Informazioni, in coerenza con le indicazioni del PON nazionale, non è previsto alcun riconoscimento economico ai soggetti attuatori.

Principali attori coinvolti

L'erogazione del servizio sarà assicurata dalla:

- rete regionale dei servizi per l'impiego (**centri per l'impiego**)
- Rete dei punti di accesso al Piano Regionale Garanzia Giovani

La Regione Puglia dispone di 44 centri per l'impiego distribuiti sul territorio secondo la tabella che segue.

Provincia	Numero Cpi
Bari	13
BAT	4
Brindisi	4
Foggia	7
Lecce	10
Taranto	6
Totale	44

A supporto dell'azione dei centri per l'impiego, la Regione Puglia, attraverso un avviso volto ad acquisire manifestazioni di interesse, intende riproporre l'esperienza della Rete dei Nodi già utilizzata per la promozione delle misure del piano per il lavoro 2011.

Ad oggi la Rete dei Nodi è composta da 403 soggetti, al netto dei Centri per l'impiego, così distribuiti per tipologia e provincia:

Regione	Bari	BAT	Brindisi	Foggia	Lecce	Taranto
---------	------	-----	----------	--------	-------	---------

Tipologia	403	106	40	41	74	89	53
		27%	10%	10%	18%	22%	13%
Consigliere di Parità	3	1				1	1
Comuni/URP	33	6	4	3	5	12	3
Ambiti di Zona	3			3			
Province	4		1			3	
Altre istituzioni	2	1					1
CCIAA/Aziende Speciali	2	1			1		
Associazioni Datoriali	57	12	4	4	18	10	9
Società Servizi	9	3	1	1		3	1
Ordini/CAF	5	1			3		1
Sindacato/Patronato/ CAAF	79	18	10	7	10	16	18
Enti Sviluppo Locale	19	4	1	4	4	4	2
APL	2	2					
Università/ Placement	6	1					
Istituti Superiori	13	3	4	1	5		
Enti Formazione	69	24	5	6	11	17	6
Cooperative Sociali	14	4	1		4	3	2
Associazioni	72	24	8	10	12	9	9
LUC	11	1	1	2			7

Attraverso la Rete dei punti di accesso al Piano Regionale Garanzia Giovani, la Regione intende moltiplicare i punti di accesso per l'erogazione del servizio di accoglienza e informazione per i potenziali beneficiari.

Modalità di coinvolgimento dei servizi competenti, pubblici e privati

Con riferimento alla Rete dei punti di accesso al Piano Regionale Garanzia Giovani è già stato pubblicato un avviso per la manifestazione di interesse, aperto durante l'arco di realizzazione del Programma. Per l'adesione, la registrazione e l'utilizzo degli strumenti e materiali presenti i Nodi potranno utilizzare la piattaforma regionale www.sistema.puglia.it.

Attraverso la Rete di punti di accesso, la Regione Puglia intende:

- costruire un sistema territoriale inclusivo tra tutti gli attori coinvolti nel Programma Garanzia Giovani, per rafforzare la circolazione delle informazioni e la cooperazione operativa nell'attuazione del Piano, e promuovere la crescita occupazionale e professionale dei giovani cittadini;
- assicurare una copertura capillare di servizi info orientativi disseminati su tutto il territorio regionale;
- assicurare pari opportunità di informazione e accesso a tutti i potenziali destinatari.

Modalità di attuazione

Tutti gli operatori individuati saranno sottoposti ad un programma informativo/formativo in merito a:

- a) piano regionale complessivo;
- b) target potenziale;
- c) servizio di accoglienza ed informazione e modalità di erogazione e durata (fino a 2 h per singolo utente);
- d) rapporti con gli altri soggetti inseriti nella YG;
- e) monitoraggio delle azioni svolte;
- f) campagna informativa e di comunicazione (Regione/MLPS)

Risultati attesi/prodotti

Giovani informati sulle opportunità e sui servizi previsti dal Programma YG in ambito regionale.

In relazione ai target potenziale è ipotizzabile che circa un terzo dei potenziali beneficiari come sopra individuati (circa 180.590 giovani) possa rivolgersi alla Rete dei punti di accesso al Piano Regionale Garanzia Giovani per ottenere informazioni, per un target potenziale di circa 60 mila giovani NEET.

Per la costituzione e la qualificazione dei soggetti che saranno chiamati ad erogare il servizio, i risultati potranno essere monitorati in relazione ai seguenti indicatori:

- N. attività formative
- N. soggetti coinvolti in attività formative

I risultati del servizio potranno essere monitorati in relazione a:

- N. e % (rispetto al v.a.) dei potenziali Destinatari accolti ed informati;
- Rapporto tra N. Destinatari accolti ed informati e N. Soggetti della rete

Interventi di informazione e pubblicità

Materiali informativi e di comunicazione che saranno definiti in coerenza con il Piano Nazionale e le azioni di informazione e coinvolgimento rivolte alla domanda di lavoro previste dal Piano di comunicazione.

4.2 Accoglienza, presa in carico, orientamento (scheda 1-B)

Azioni previste

Il Ministero del lavoro ha definito un sistema di **profiling** sulla base del quale saranno graduati gli incentivi economici relativi alla attuazione delle azioni previste per il giovane. Tale sistema si incentrerà su alcune variabili definite dal Ministero, quali il genere, il titolo di studio posseduto, la condizione (status) lavorativa dell'anno precedente, la Regione e la Provincia di residenza e l'età, ecc. Tali variabili determineranno automaticamente un punteggio che verrà attribuito al giovane. In sede di accoglienza e presa in carico il servizio competente dovrà verificare la correttezza dei dati inseriti in sede di registrazione ed inserire i dati eventualmente mancanti. La profilazione mira a graduare opportunamente i vari interventi proposti, evitando fenomeni di *creaming*, vale a dire la scelta dei soggetti più facilmente collocabili. Nella proposta si prevedono 4 classi di maggiore o minore distanza dal mercato del lavoro, da identificare mediante apposita metodologia basata anche sull'analisi statistica.

La raccolta dei dati per la profilazione dei soggetti verrà curata in sede di primo colloquio dagli operatori dei CTI che utilizzeranno gli strumenti tecnici che verranno messi a disposizione dal Ministero del lavoro. Il dato di output del profiling verrà allegato al Patto di Servizio.

L'attività di accoglienza, presa in carico e primo orientamento è successiva alla fase di accoglienza ed informazione ed è propedeutica all'accesso agli eventuali servizi successivi e alle misure. Il numero degli utenti da coinvolgere sarà proporzionale alle risorse economiche ricevute dal MLPS, anche in relazione ai costi standard fissati.

Le azioni successive verranno gradualmente aggiunte al Patto di Servizio originariamente stipulato nel corso del primo incontro.

I soggetti attuatori dovranno realizzare:

- Compilazione/aggiornamento e rilascio della scheda anagrafico-professionale;
- Integrazione, ove necessario, delle informazioni necessarie per consentire al Ministero del lavoro il cd profiling del giovane;
- Informazione orientativa sul mercato del lavoro territoriale, con particolare attenzione ai settori trainanti e ai profili richiesti dal mercato del lavoro e ai titoli di studio più funzionali;
- Valutazione della tipologia di bisogno espresso dal giovane;
- Individuazione del percorso e delle misure attivabili, in relazione alle caratteristiche socio-professionali rilevate e alle opportunità offerte dalla Youth Guarantee;
- Stipula del Patto di servizio e registrazione delle attività/misure/servizi progettati ed erogati.
- Rimando eventuale ad altri operatori abilitati ad erogare i servizi successivi e a gestire le misure specialistiche.
- Assistenza tecnico-operativa per lo sviluppo di competenze quali ad esempio parlare in pubblico, sostenere un colloquio individuale; invio del curriculum ecc.;

Le azioni previste saranno svolte in coerenza con gli standard dei servizi definiti nel Masterplan regionale.

Target

Il target di riferimento potenziale è quello della scheda 1.1 (80% dei Giovani NEET 15/29 anni). Si ritiene tuttavia che non tutti i giovani così individuati possano arrivare a sottoscrivere il Patto di servizio (legandosi alle misure previste dalla Garanzia).

L'ipotesi è che i destinatari effettivi del servizio di accoglienza, presa in carico e primo orientamento che si formalizza con la sottoscrizione del patto di servizio possano essere una percentuale del 50% dei soggetti che hanno avuto accesso al servizio di accoglienza ed informazione, per un target potenziale di circa 30 mila giovani NEET.

Tale platea potenziale verrà presa in carico nei limiti finanziari del programma e compatibilmente con il carico organizzativo dei servizi e la effettiva capacità di supporto del piano di assistenza tecnica che dovrà essere predisposto dal Ministero e da Italia Lavoro.

Parametro di costo

Le attività saranno finanziate attraverso il ricorso alle UCS regionali per la gestione del piano anticrisi che prevedono:

- 38 euro/h (individuale)
- 15 euro/h (di gruppo)

Principali attori coinvolti

Il servizio di presa in carico e primo orientamento verrà realizzato attraverso la rete pubblica dei servizi per l'impiego (Centri per l'impiego).

Modalità di coinvolgimento dei servizi competenti, pubblici e privati

Nel corso della realizzazione dell'intervento la Regione prevede di attivare (avviso) l'Albo dei soggetti privati/pubblici autorizzati/accreditati ai Servizi per il Lavoro. Definito l'Albo verrà valutata la opportunità di affidare il servizio ai nuovi soggetti in complementarietà con i servizi pubblici e nei soli limiti in cui il numero degli utenti dovesse rivelarsi superiore alle previsioni. In una prima fase sarà possibile prevedere, anche in un'ottica di sperimentazione, che siano attivate, per l'erogazione del servizio e la firma del Patto di Servizio, sia le Università/Servizi di Placement che le Scuole Secondarie superiori.

Modalità di attuazione

Il servizio dovrà essere erogato a seguito registrazione/prenotazione effettuata dal destinatario entro e non oltre 60 gg.

La durata del servizio è pari a minimo 60 minuti e massimo 120 minuti.

Risultati attesi/prodotti

- Patto di Servizio
- Profiling

Indicatori di riferimento:

- N. PdS sottoscritti
- N. Operatori coinvolti
- Rapporto tra PdS sottoscritti e N. Operatori coinvolti

Interventi di informazione e pubblicità

Materiali informativi e di comunicazione che saranno definiti in coerenza con il Piano Nazionale e le azioni di informazione e coinvolgimento rivolte alla domanda di lavoro previste dal Piano di

comunicazione.

4.3 Orientamento specialistico o di II livello (scheda 1-C)

Azioni previste

Il processo orientativo è finalizzato ad esplorare in maniera approfondita l'esperienza di vita del soggetto per sollecitarne maturazione, proattività e autonomia nella ricerca attiva del lavoro. In generale, l'orientamento di secondo livello si colloca in una prospettiva che integra il problema specifico della sfera formativa e lavorativa nel ciclo di vita della persona. Questa azione risponde al bisogno di riflettere sulla propria esperienza per progettare cambiamenti e/o sviluppi futuri e richiede:

- una motivazione personale a mettersi in gioco in modo aperto e critico;
- la disponibilità ad attivare un processo che non può essere strutturato in tempi rigidi e predefiniti;
- la presenza di condizioni oggettive favorevoli.

L'orientamento di II livello è rivolto soprattutto a giovani più distanti dal mercato del lavoro, con necessità di costruire una progettualità professionale collocata in una prospettiva temporale non necessariamente immediata e si avvale di una serie di approcci metodologici diversi, a seconda del contesto, la fase di vita, ed ulteriori variabili.

Nello specifico si fa riferimento ad un processo orientativo di II livello che si articola essenzialmente in tre fasi:

- I fase: Analisi dei bisogni del giovane e formulazione e definizione degli obiettivi da raggiungere;
- II fase: Ricostruzione della storia personale con particolare riferimento all'approfondimento della storia formativa e lavorativa del giovane (che deve tendenzialmente concludersi con la compilazione di un Bilancio delle competenze, secondo il modello già introdotto e sperimentato dalla Regione Puglia nell'ambito del Piano straordinario per i percettori di ammortizzatori sociali in deroga);
- III fase: Messa a punto di un progetto personale che deve fondarsi sulla valorizzazione delle risorse personali (caratteristiche, competenze, interessi, valori, ecc.,) in una prospettiva sia di ricostruzione del progresso ma anche di valutazione delle risorse di contesto (familiari, ambientali ecc..) e specificazione del ruolo che possono svolgere a sostegno della specifica problematica/transizione del giovane (che deve tendenzialmente concludersi con la compilazione del Piano di Azione individuale).

A sostegno del processo possono essere utilizzati una serie di strumenti. Tra i principali:

- **Colloqui individuali.** Rappresentano lo strumento fondamentale di un'azione di orientamento di II livello e vanno condotti da un professionista esperto nel rispetto del setting, inteso non solo come luogo e spazio adatti, ma anche in relazione agli obiettivi condivisi.
- **Laboratori di gruppo.** I laboratori possono prevedere una conduzione o una co-conduzione in funzione delle esigenze dell'utenza e dell'équipe.
- **Griglie e schede strutturate.** Tali strumenti vengono utilizzati sia nell'ambito del colloquio sia nei laboratori.
- **Questionari e strumenti di analisi validati e standardizzati.** Si configurano come strumenti di supporto nella conduzione dei colloqui, qualora il consulente ne ritenga opportuno l'utilizzo al fine di ottenere informazioni più puntuali. Gli strumenti standardizzati disponibili sul mercato possono essere utilizzati esclusivamente dagli operatori, nelle strutture che dispongono di professionalità adeguate, in ottemperanza a quanto raccomandato dai codici deontologici e dalle associazioni internazionali.

Le attività rivolte alle persone devono essere svolte in coerenza con quanto eventualmente già definito dagli standard dei servizi al lavoro già approvati con atto ufficiale della Regione.

L'azione rappresenta una delle porte di accesso per i Giovani verso le azioni previste dal Piano regionale.

Le azioni previste saranno svolte in coerenza con gli standard dei servizi definiti nel Masterplan regionale.

Target

L'ipotesi è che possano rivolgersi al servizio il 40% dei soggetti che hanno sottoscritto il Patto di Servizio, per un target potenziale di circa 12 mila giovani NEET.

Occorre prevedere, come stabilito dal Piano nazionale, una priorità per i giovani della fascia di età 15-24 anni, laddove, in una fase successiva, e compatibilmente con i flussi che verranno registrati e le risorse messe a disposizione, verranno trattati i giovani registrati nella fascia 25-29 anni.

Parametro di costo

Le attività saranno finanziate attraverso il ricorso alle UCS regionali per la gestione del piano antirisi che prevedono:

- 38 euro/h (individuale)
- 15 euro/h (di gruppo)

Principali attori coinvolti

Rete pubblica dei servizi per l'impiego (Centri per l'impiego).

Enti accreditati ai servizi per il lavoro con le modalità indicate successivamente.

Modalità di coinvolgimento dei servizi competenti, pubblici e privati

Nel corso della realizzazione dell'intervento la Regione prevede di attivare (con apposito avviso) l'Albo dei soggetti privati/pubblici autorizzati/accreditati ai Servizi per il Lavoro. Definito l'Albo verrà verificata la possibilità di affidare il servizio ai nuovi soggetti. Nelle more della definizione dell'Albo dei soggetti accreditati sarà possibile il coinvolgimento di soggetti privati secondo specifiche procedure di selezione.

In una prima fase sarà possibile prevedere, anche in un'ottica di sperimentazione, che siano coinvolte, per il Bilancio delle Competenze e l'attivazione del PAI, sia le Università/Servizi di Placement che le Scuole Secondarie superiori.

Modalità di attuazione

Il servizio di presa in carico e orientamento verrà realizzato, almeno in prima istanza, attraverso la rete pubblica dei servizi per l'impiego (Centri per l'impiego).

Nel corso della realizzazione dell'intervento la Regione prevede di attivare (avviso) l'Albo dei soggetti privati/pubblici autorizzati/accreditati ai Servizi per il Lavoro. Definito l'Albo verrà verificata la possibilità di affidare il servizio ai nuovi soggetti. Nelle more della definizione dell'Albo dei soggetti accreditati sarà possibile il coinvolgimento di soggetti privati secondo specifiche procedure di selezione. In una prima fase sarà possibile prevedere, anche in un'ottica di sperimentazione, che siano coinvolte, per il Bilancio delle Competenze e l'attivazione del PAI, sia le Università/Servizi di Placement che le Scuole Secondarie superiori. Il servizio verrà inoltre potenziato attraverso l'utilizzo di Orientatori senior e orientatori junior da contrattualizzare sul fondo messo a disposizione dal MLPS per il tramite di Italia Lavoro.

Risultati attesi/prodotti

I principali risultati sono essenzialmente riconducibili sia nell'ambito formativo e di sviluppo personale professionale sia nell'ambito relativo all'attivazione del giovane nel mercato del lavoro (occupabilità del soggetto).

I risultati previsti, in particolare, sono:

1) Bilancio delle Competenze

- Ricostruzione e valorizzazione delle esperienze di vita e di lavoro;
- formalizzazione delle competenze acquisite e la loro rielaborazione consapevole in termini di spendibilità in altri contesti;
- il rafforzamento e lo sviluppo dell'identità personale e lavorativa attraverso un processo di attribuzione di significato alla propria esperienza di vita professionale e personale;

2) Piano di azione individuale.

- Costruzione di un progetto professionale e personale coerente con i valori e le scelte di vita del beneficiario e in sintonia con l'ambiente socio-lavorativo di riferimento. Al progetto può aggiungersi un piano di azione che consenta al beneficiario di definire le tappe e le modalità da mettere in atto nel breve e medio termine per realizzare quanto è stato definito.

La durata massima dei servizi è 8 ore per singolo utente. Il servizio deve essere attivato non oltre 4 mesi dalla stipula del Patto di Servizio.

Interventi di informazione e pubblicità

Materiali informativi e di comunicazione che saranno definiti in coerenza con il Piano Nazionale e le azioni di informazione e coinvolgimento rivolte alla domanda di lavoro previste dal Piano di comunicazione.

4.4 Formazione mirata all'inserimento lavorativo (scheda 2-A)

Azioni previste

La Regione Puglia in questi anni, attraverso il Piano straordinario per il Lavoro in Puglia, con il contributo delle parti sociali e del partenariato economico e sociale, ha sperimentato una serie di interventi mirati all'inserimento lavorativo dei giovani in settori di "nicchia". Si è riscontrato che giovani con esperienze di percorsi formativi nell'ambito dei mestieri collegati ad: artigianato, turismo e agroalimentare a vocazione regionale e di qualità hanno avuto maggiori possibilità di occupazione nel periodo di crisi economica.

L'Obiettivo di questa misura è, pertanto, quello di mettere a frutto l'esperienza maturata con risorse comunitarie e fornire ai giovani dai 17 a 29 anni le competenze necessarie per inserirsi professionalmente in tali ambiti del mercato del lavoro, incluse quelle che possono favorire la creazione di micro-imprese, sulla base dell'analisi delle potenzialità del giovane, rilevate nell'ambito delle azioni di accoglienza e di orientamento previste dal Programma di Garanzia per i Giovani.

In base alla ricognizione delle richieste delle imprese/datori di lavoro e dei loro fabbisogni occupazionali si procederà al "match-making" tra le necessità delle imprese e le aspirazioni lavorative dei giovani.

Saranno realizzati percorsi formativi specialistici, mirati e personalizzati, a favore di giovani, per fornire le competenze necessarie ai fini dell'inserimento lavorativo o dell'avvio di attività autonome per la costituzione di nuove imprese giovanili.

Gli interventi prevedono:

- sulla base degli esiti delle azioni di orientamento fruite dai giovani e della rilevazione del fabbisogno delle imprese del territorio, identificazione delle competenze necessarie e indirizzo vero la formazione specialistica;
- corsi di formazione della durata tra 50 e 200 ore, per il completamento delle necessarie competenze tecnico-professionali, specialistiche, anche in coerenza con il Repertorio regionale delle Figure Professionali, finalizzati all'inserimento lavorativo;
- erogazione di un bonus occupazionale per le aziende che assumono i formati di cui alla successiva apposita scheda;
- affiancamento tecnico per l'eventuale traduzione dell'idea di impresa in progetto di fattibilità (costruzione del *business plan* e accompagnamento allo startup d'impresa).

Si prevede l'attivazione di attività in collaborazione tra Organismi di formazione accreditati ed aziende/datori di lavoro disponibili ad accogliere i giovani.

I singoli interventi, infatti, dovranno avvenire in forte raccordo con le singole imprese interessate all'assunzione dei giovani e con le organizzazioni datoriali, che avranno esplicitato i loro bisogni specifici in termini di formazione mirata all'occupazione.

Le aziende/imprese potranno porsi come i migliori interpreti della Garanzia per i Giovani, aderendo alle varie iniziative previste dallo schema della Garanzia per i Giovani in Italia e in Puglia perché avranno l'opportunità di far propri i principi della Responsabilità Sociale d'Impresa (RSI). Per queste, infatti, investire sui giovani che entrano a far parte della vita delle aziende è un elemento chiave per rafforzare e condividere la cultura della responsabilità sociale.

Target

Giovani da 17 a 29 anni sulla base dell'analisi degli obiettivi di crescita professionale e delle potenzialità del giovane, rilevate nell'ambito delle azioni di accoglienza ed orientamento previste dal Programma di Garanzia per i Giovani.

Parametro di costo

I parametri di costo utilizzati fanno riferimento alle UCS nazionali di cui al Documento tecnico D.2.1

"Metodologia Unità di Costo Standard" ed alle Schede di misura, allegate alla Convenzione sottoscritta con il Ministero del Lavoro:

- Fascia C - euro 73,13 ora/corso; euro 0,80 ora/allievo;
- Fascia B - euro 117,00 ora/corso; euro 0,80 ora/allievo.

È previsto un rimborso fino a 4.000Euro per ciascun giovane, riconoscibile fino al 70% del costo standard delle ore di formazione erogate; nel caso di successiva collocazione nel posto di lavoro (entro 60 giorni dalla fine del corso) sarà riconosciuto l'ulteriore percentuale di costo.

Per il contratto di lavoro conseguente è prevista l'erogazione del bonus occupazionale per le aziende che assumono i formati.

Principali attori coinvolti

Organismi di formazione accreditati nella Regione Puglia e imprese singole e associate.

Modalità di coinvolgimento dei servizi competenti, pubblici e privati

Le imprese singole o associate potranno proporre ad un Organismo di formazione accreditato di organizzare un corso di formazione mirato sulle loro esigenze in relazione al giovane e/o ai giovani.

Oppure un Organismo di formazione potrà proporre ad imprese singole o associate un corso di formazione mirato all'inserimento lavorativo di giovani, che una volta formati, possano incontrare le loro necessità aziendali.

Modalità di attuazione

Saranno emanati Avvisi a sportello, con procedure informatizzate, ai quali si potranno candidare gli Organismi di Formazione accreditati insieme a imprese per la realizzazione di corsi di formazione mirati all'inserimento lavorativo di giovani, che una volta formati, possano incontrare le necessità aziendali oppure che potranno portare anche a forme di auto-impiego e/o di auto-imprenditorialità, in particolare nell'ambito dei mestieri collegati all'artigianato, turismo e agroalimentare a vocazione regionale e di qualità.

L'ambito e i contenuti didattici dei percorsi dovranno essere strettamente rispondenti ai fabbisogni formativi delle imprese e del settore e dovranno assicurare l'acquisizione di competenze tecnico-professionali, anche in coerenza con il Repertorio Regionale delle Figure Professionali, in una fase successiva, la validazione e la certificazione delle stesse.

Risultati attesi/prodotti

- formazione specifica, mirata all'inserimento lavorativo;
- attestazione della formazione frutta, spendibile nell'ambito del successivo processo di validazione/certificazione delle competenze.

Interventi di informazione e pubblicità

Materiali informativi e di comunicazione che saranno definiti in coerenza con il Piano Nazionale e le azioni di informazione e coinvolgimento rivolte alla domanda di lavoro previste dal Piano di Comunicazione.

4.5 Reinserimento di giovani 15-18 anni in percorsi formativi (scheda 2-B)

Azioni previste

In un sistema sociale in cui l'accesso al sapere (finalizzato all'acquisizione sia delle competenze di cittadinanza che di quelle professionali) e le competenze lavorative sono fondamentali per il benessere sociale ed economico, chi precocemente esce dai processi di formazione, strumenti indispensabili per una vita autonoma e partecipativa, rischia di scivolare ai margini della comunità di cui fa parte, entrando così in dinamiche di esclusione e spesso di devianza.

Per questo, è fondamentale:

- reinserire i giovani di età inferiore a 19 anni, privi di qualifica o diploma, in percorsi di istruzione e formazione professionale, allo scopo di consolidare le conoscenze di base e favorire il successivo inserimento nel mondo del lavoro e nella società;
- costruire percorsi formativi individualizzati, utilizzando le opportunità previste dalla normativa vigente in tema di istruzione e formazione professionale, allo scopo di ridurre i gap formativi e mettere i soggetti in grado di aumentare il bagaglio di competenze da spendere per l'ingresso stabile nel mondo del lavoro.

Le azioni previste sono quelle di progettazione ed erogazione di percorsi di potenziamento/acquisizione di competenze, articolati in moduli certificabili, anche personalizzati, caratterizzati da contenuti didattico-formativi innovativi ed attraenti e, comunque, riferibili a competenze di base, trasversali e tecnico-professionali che caratterizzano anche i diversi percorsi di qualifica, in cui particolare attenzione sia dedicata all'apprendimento in contesti diversi da quello d'aula e centrati su attività di didattica laboratoriale o sull'esperienza in azienda, nonché sulla valorizzazione degli apprendimenti non formali e informali. La spendibilità di tali competenze certificate potrà rimotivare allo studio e favorire il rientro di giovani in percorsi formativi per il conseguimento della qualifica professionale e/o del diploma.

Tra i moduli possono essere particolarmente interessanti quelli centrati sulla informazione/formazione nella transizione scuola lavoro per far acquisire consapevolezza al soggetto della sua posizione di debolezza rispetto all'inserimento nella vita lavorativa futura e spingerlo a dotarsi degli strumenti di formazione necessari.

Target destinatari

Giovani di età compresa tra 15-18 anni, fuoriusciti prematuramente da percorsi triennali/quinquennali di istruzione e formazione professionale.

La difficoltà di definire un target è dovuta al fatto che i calcoli sui Neet vengono realizzati prendendo in considerazione altre fasce d'età, ad esempio quella tra i 15 e i 24 anni.

Considerando che l'incidenza percentuale dei Neet tra i giovani 15-24 anni è pari al 28,14% nel 2013, le persone tra i 15 e i 24 anni sono 465.710. Dunque se l'intervento dovesse essere realizzato per tale fascia d'età, a fruirne dovrebbero essere 131.050 persone. Dal momento che i 15-18 anni rappresentano il 37,3% della fascia 15-24, si stima che l'intervento possa essere rivolto a 39.300 destinatari.

Parametro di costo

I parametri di costo utilizzati fanno riferimento alle UCS nazionali di cui al Documento tecnico D.2.1 "Metodologia Unità di Costo Standard" ed alle Schede di misura, indicate alla Convenzione sottoscritta con il Ministero del Lavoro:

- Fascia C - euro 73,13 ora/corso; euro 0,80 ora/allievo;
- Fascia B - euro 117,00 ora/corso; euro 0,80 ora/allievo.

La fascia indicata si riferisce alle fasce di livello del personale docente previste dalla Circolare n. 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Le ore di stage curriculare dei percorsi IeFp sono finanziabili in quanto parte integrante di percorsi solo formativi.

Principali attori coinvolti

- Istituti Tecnici, Istituti Professionali e Soggetti accreditati o autorizzati dalle Regioni all'erogazione dei servizi formativi.
- Docenti in servizio presso i CPIA o, in mancanza, docenti privi di incarico, reclutati attraverso lo scorrimento delle graduatorie d'Istituto.
- Docenti a contratto degli Organismi formativi accreditati dalla Regione.
- Ufficio Scolastico Regionale, per la predisposizione di un protocollo d'intesa con la Regione Puglia che declini le modalità di erogazione dell'attività formativa, da realizzarsi attraverso apposita convezione tra Organismi formativi e istituti scolastici/CPIA, e fissi criteri, unitamente all'ente Regione, per il riconoscimento delle competenze e dei crediti formativi utili ai passaggi tra sistemi o per un rientro agevolato nei percorsi ordinari.

Modalità di coinvolgimento dei servizi competenti, pubblici e privati

Gli Istituti Tecnici, gli Istituti Professionali e i Soggetti accreditati o autorizzati dalle Regioni all'erogazione dei servizi formativi opereranno in stretta sinergia per garantire una efficace realizzazione della misura.

Modalità di attuazione

Moduli erogabili per un monte ore pari orientativamente a 300, da attuarsi in unica soluzione o in più unità auto consistenti, comunque centrate su attività di tipo laboratoriale ed esperienziale.

Risultati attesi/prodotti

Percorsi di istruzione e formazione professionale finalizzati alla valorizzazione ed al potenziamento delle competenze di base, trasversali e tecnico-professionali, nonché all'orientamento dei giovani nella costruzione di un proprio progetto professionale. In esito ad essi, il riconoscimento di crediti utili per il rientro nel percorso formativo individuato come più confacente alle proprie vocazioni e talenti costituirà rafforzamento dell'autoconsapevolezza nelle proprie capacità e spinta motivazionale all'acquisizione della qualifica triennale e/o del diploma quinquennale degli Istituti Tecnici e Professionali.

Interventi di informazione e pubblicità

Materiali informativi e di comunicazione che saranno definiti in coerenza con il Piano Nazionale e le azioni di informazione e coinvolgimento rivolte alla domanda di lavoro previste dal Piano di Comunicazione.

4.6 - Accompagnamento al lavoro (scheda 3)

Azioni previste

La misura ha come obiettivo quello di affiancare il giovane e supportarlo nell'attuazione del Piano di Azione individuale per la ricerca attiva del lavoro, individuando le idonee opportunità professionali, valutando le proposte di lavoro, promuovendo la sua candidatura e fornendo gli strumenti utili per partecipare ai colloqui di selezione.

1. Assistenza nella ricognizione delle opportunità occupazionali;
2. Promozione dei profili, delle competenze e della professionalità dei giovani presso il sistema imprenditoriale;
3. Pre-selezione;
4. Accesso alle misure individuate; (tirocinio, contratto in apprendistato, contratto di lavoro)
5. Accompagnamento del giovane nell'accesso al percorso individuato e nell'attivazione delle misure collegate;
6. Accompagnamento del giovane nella prima fase di inserimento;
7. Assistenza al sistema della Domanda nella definizione del progetto formativo legato al contratto di apprendistato;
8. Assistenza al sistema della Domanda nell'individuazione della tipologia contrattuale più funzionale al fabbisogno manifestato (ad esempio tra contratto di apprendistato e tempo determinato).
9. Durata dei servizi: la durata dei servizi è variabile in funzione dell'esito.

Target

Giovani disoccupati/inoccupati che hanno assolto l'obbligo di istruzione e formazione o che hanno conseguito la qualifica professionale.

L'ipotesi è che possano rivolgersi ai servizi il 20% dei soggetti che hanno sottoscritto il Patto di Servizio, per un target potenziale di circa 6 mila giovani NEET.

Occorre prevedere, come stabilito dal Piano nazionale, una priorità per i giovani della fascia di età 15-24 anni, laddove, in una fase successiva, e compatibilmente con i flussi che verranno registrati e le risorse messe a disposizione, verranno trattati i giovani registrati nella fascia 25-29 anni.

Parametro di costo

I parametri di costo utilizzati fanno riferimento alle UCS nazionali di cui al Documento tecnico D.2.1 "Metodologia Unità di Costo Standard" ed alle Schede di misura, indicate alla Convenzione sottoscritta con il Ministero del Lavoro.

Il servizio erogato sarà rimborsato al conseguimento del risultato, in funzione della categoria di profilazione del giovane e del tipo di contratto offerto; gli importi relativi saranno erogati in

maniera differenziata e con conseguente diversa intensità, eventualmente anche a tranches.

Il parametro di costo è indicato nella seguente tabella.

Tipo di contratto	BASSA	MEDIA	ALTA	MOLTO ALTA
Tempo indeterminato e Apprendistato I e III livello	1.500	2.000	2.500	3.000
Apprendistato II livello, Tempo determinato o Somministrazione ≥ 12 mesi	1.000	1.300	1.600	2.000
Tempo determinato o somministrazione 6-12 mesi	600	800	1.000	1.200

In caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro l'importo è proporzionato alla durata effettiva (l'importo è concesso per l'intero dopo sei mesi nel primo caso, dodici negli altri casi)

Principali attori coinvolti

Gli attori coinvolti in questa fase saranno da un lato i CPI e dall'altro i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro, che garantiranno i servizi previsti e finalizzati all'inserimento lavorativo.

Tali soggetti dovranno stabilire relazioni funzionali con gli enti accreditati alla formazione al fine di favorire l'esito occupazionale dei percorsi formativi di cui alla scheda nazionale 2.A.

Modalità di coinvolgimento dei servizi competenti, pubblici e privati

Il coinvolgimento avverrà tramite incontri di coordinamento convocati dalla Regione, sia nella fase di avvio dell'iniziativa al fine di chiarire le condizioni per la realizzazione operativa della specifica misura, sia in corso d'opera tramite periodiche riunioni, nonché gruppi di lavoro operativi, seminari, ecc.

La Regione negli atti di definizione e affidamento dei servizi stabilirà inoltre le regole relative alle forme di cooperazione pubblico-privato e alle possibili relazioni partenariali tra i soggetti, in relazione all'affidamento di altri servizi. Nelle more della definizione dell'Albo dei soggetti accreditati sarà possibile il coinvolgimento di soggetti privati secondo specifiche procedure di selezione.

Modalità di attuazione

Le regole relative alle modalità di affidamento dei servizi ed al coinvolgimento dei soggetti accreditati vengono stabilite tramite emanazione di avviso pubblico regionale.

Risultati attesi/prodotti

Attivazione di un contratto di lavoro a tempo determinato, indeterminato, in somministrazione o in apprendistato.

Almeno il 50% dei soggetti presi in carico dovrebbe ricevere dai servizi incaricati una concreta occasione di lavoro secondo le tipologie contrattuali definite dal Ministero.

Interventi di informazione e pubblicità

Campagna promozionale realizzata a livello regionale in coerenza con il piano di comunicazione nazionale.

4.7 Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale (scheda 4-A)

Azioni previste

Ridurre la dispersione scolastica dei più giovani, permettendo loro di conseguire una qualifica e il diploma professionale nell'ambito di un rapporto di lavoro a causa mista, rimuovendo i principali ostacoli che rendono poco appetibile l'attivazione del suddetto contratto. L'Obiettivo è raggiunto attraverso la riduzione del costo del lavoro per l'azienda sulla base di un accordo con le PPSS, il finanziamento della formazione strutturata, e la garanzia al giovane di una adeguata indennità collegata alla partecipazione alle attività formative.

Progettazione del Piano Formativo Individuale ed erogazione della formazione strutturata da svolgersi all'interno dell'impresa o all'esterno, presso Organismi di Formazione accreditati e/o presso gli Istituti Professionali di Stato.

Erogazione di una indennità di partecipazione a supporto del successo formativo in caso di modulazione della disciplina salariale connessa all'assolvimento dell'obbligo formativo previsto da questa tipologia contrattuale.

Target

Giovani in obbligo formativo, in età compresa tra 15 e 18 anni.

Giovani con più di 18 anni senza qualifica, in possesso della licenza di scuola media secondaria di primo grado.

Parametro di costo

Gli importi stimati sono parametrati su base annua e le risorse della Youth Guarantee prevedono la copertura per una annualità. Il parametro di costo utilizzato sono le UCS nazionali di cui al Documento tecnico D.2.1 "Metodologia Unità di Costo Standard", allegato alla Convenzione sottoscritta con il Ministero del Lavoro:

- Fascia C - euro 73,13 ora/corso; euro 0,80 ora/allievo
- Fascia B - euro 117,00 ora/corso; euro 0,80 ora/allievo

La fascia indicata si riferisce alle fasce di livello del personale docente previste dalla Circolare n. 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Saranno erogabili fino a:

- ✓ 7.000 euro per anno per apprendista per 400 ore per anno di formazione strutturata. Una parte della formazione strutturata potrà essere erogata presso le imprese.
- ✓ 2.000 euro per anno per apprendista minorenne come indennità di partecipazione.
- ✓ 3.000 euro per anno per apprendista maggiorenne come indennità di partecipazione.

Nel caso in cui nella Regione non sussista una contrattazione di secondo livello, che preveda la riduzione della remunerazione dell'apprendista, gli importi per erogare l'indennità di partecipazione dovranno essere erogati all'impresa a compensazione del maggior costo del lavoro

(e nei limiti degli Aiuti di importanza minore, così detto regime "de minimis").

Principali attori coinvolti

Imprese.

Organismi di Formazione accreditati.

Istituti Professionali di Stato.

Modalità di coinvolgimento dei servizi competenti, pubblici e privati

Progettazione del Piano Formativo Individuale ed erogazione della formazione strutturata da svolgersi all'interno dell'impresa o all'esterno, presso Organismi di Formazione accreditati e/o presso gli Istituti Professionali di Stato.

Modalità di attuazione

Durata fino a tre anni.

Per i giovani in obbligo formativo, in età compresa tra 15 e 18 anni, i percorsi possono essere:

- **triennali:** rivolti a giovani in possesso della sola licenza di scuola secondaria di primo grado che non hanno frequentato istituti di scuola secondaria di II grado o percorsi di IeFP. In tal caso non sono previsti crediti in ingresso.
- **biennali:** rivolti a giovani in possesso della licenza di scuola secondaria di primo grado, che hanno frequentato almeno un anno di scuola secondaria di II grado o di percorsi di IeFP. In tal caso sono previsti crediti in ingresso.
- **annuali:** rivolti a giovani in possesso della licenza di scuola secondaria di primo grado, che hanno frequentato almeno due anni di scuola secondaria di II grado o di percorsi di IeFP. In tal caso sono previsti crediti in ingresso.

Per i giovani con più di 18 anni senza qualifica, in possesso della licenza di scuola media secondaria di primo grado, i percorsi possono essere:

- **triennali:** rivolti a giovani in possesso della sola licenza di scuola secondaria di primo grado, che non hanno frequentato istituti di scuola secondaria di II grado o percorsi di IeFP e che sono privi di esperienza lavorativa. In tal caso non sono previsti crediti in ingresso.
- **biennali:** rivolti a giovani in possesso della licenza di scuola secondaria di primo grado, che hanno frequentato almeno un anno di scuola secondaria di II grado o percorsi di IeFP e/o con esperienza lavorativa. In tal caso sono previsti crediti in ingresso
- **annuali:** rivolti a giovani in possesso della licenza di scuola secondaria di primo grado, che hanno frequentato almeno due anni di scuola secondaria di II grado o percorsi di IeFP e/o con esperienza lavorativa. In tal caso sono previsti crediti in ingresso.

Modalità di attuazione a sportello, aperto presso il Servizio Formazione Professionale della Regione Puglia per tutta la durata della Garanzia Giovani.

Le Imprese e/o gli Organismi di Formazione accreditati potranno presentare la Domanda per attivare la presente Misura ed ottenere i benefici previsti, presentando un Domanda su apposito modello predisposto dal Servizio Formazione Professionale della Regione Puglia.

Risultati attesi/prodotti

Giovane che lavora con un contratto, e che consegne un titolo di qualifica professionale triennale, o un diploma professionale.

Interventi di informazione e pubblicità

Materiali informativi e di comunicazione che saranno definiti in coerenza con il Piano Nazionale e le azioni di informazione e coinvolgimento rivolte alla domanda di lavoro previste dal Piano di Comunicazione.

4.8 Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere (scheda 4-B)

Non previsto

4.9 Apprendistato per l'alta formazione e la ricerca (scheda 4-C)

Azioni previste

Garantire ai giovani tra i 17 e i 29 anni assunti con questa tale tipologia di contratto, una formazione coerente con le istanze delle imprese, conseguendo un titolo di studio in alta formazione o svolgendo attività di ricerca, attraverso il riconoscimento alle Università dei costi della personalizzazione dell'offerta formativa.

Progettazione ed erogazione di attività formativa individuale, addizionale al percorso di studio intrapreso dal giovane.

Tutoraggio formativo individuale funzionale a favorire il raccordo tra competenze acquisite in ambito scolastico/universitario/di ricerca e competenze/abilità acquisite nel corso delle attività lavorative.

Attraverso la collaborazione tra imprese, istituzioni scolastiche, istituzioni formative, Università è possibile conseguire i seguenti titoli di studio:

- Lauree
- Master
- Dottorati di Ricerca
- Diplomi ITS
- Certificato di Specializzazione Tecnica Superiore (IFTS)
- È inoltre possibile attivare un Contratto di Apprendistato di Ricerca non finalizzato al conseguimento di un titolo di studio.

Target

Giovani tra i 17 e i 29 anni, che vogliono conseguire un titolo di studio in alta formazione, o svolgere un'attività di ricerca.

Parametro di costo

Il parametro di costo utilizzato sono le UCS nazionali di cui al Documento tecnico D.2.1 "Metodologia Unità di Costo Standard" ed alle Schede di misura, allegate alla Convenzione sottoscritta con il Ministero del Lavoro:

- Fascia B - euro 117,00 ora/corso; euro 0,80 ora/allievo;
- Fascia A - euro 146,25 ora/corso; euro 0,80 ora/allievo.

La fascia indicata si riferisce alle fasce di livello del personale docente previste dalla Circolare n. 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

È rimborsabile un importo fino a euro 6.000 annuali come incentivo nei limiti previsti dagli aiuti di importanza minore (cd. *de minimis*) o, in alternativa, a titolo di riconoscimento, alle Università ed agli altri soggetti formatori, dei costi della personalizzazione dell'offerta formativa, comprensivi del rimborso delle spese di iscrizione, ad esclusione degli ITS e IFTS.

Principali attori coinvolti

Imprese.

Istituti Tecnici, Istituti Professionali.

Istituzioni di alta formazione.

Università.

Centri di ricerca.

Modalità di coinvolgimento dei servizi competenti, pubblici e privati

Attivazione dei Servizi Regionali per fare incontrare e mettere in rete i principali attori coinvolti.

Modalità di attuazione

Variabile, anche in termini temporali, secondo quanto previsto dall'Intesa con le Parti Sociali recepita con Delib.G.R. dalla Regione Puglia (oppure dal Regolamento dell'Apprendistato di Terzo Livello emanato dalla Regione Puglia), cui si fa espresso rinvio.

Modalità di attuazione a sportello, aperto presso il Servizio Formazione Professionale della Regione Puglia per tutta la durata della Garanzia Giovani.

Le Imprese, di concerto gli Istituti Tecnici o Professionali o con le Università o con le Istituzioni di alta formazione o con i Centri di Ricerca, e/o gli Organismi di Formazione accreditati potranno presentare la Domanda per attivare la presente Misura ed ottenere i benefici previsti, presentando un Domanda su apposito modello predisposto dal Servizio Formazione Professionale della Regione Puglia.

Risultati attesi/prodotti

Giovane che lavora, e che ha conseguito un titolo di studio di alta formazione, o ha svolto attività di ricerca.

Interventi di informazione e pubblicità

Materiali informativi e di comunicazione che saranno definiti in coerenza con il Piano Nazionale e le azioni di informazione e coinvolgimento rivolte alla domanda di lavoro previste dal Piano di Comunicazione.

4.10 Tirocinio extra-curriculare, anche in mobilità geografica (scheda 5)

Azioni previste

L'obiettivo perseguito è duplice. Per un verso, l'azione è mirata a favorire la transizione scuola-lavoro e ad agevolare le scelte professionali da parte di chi abbia conseguito il titolo di studio da non più di dodici mesi attraverso la partecipazione ad un percorso di formazione a diretto contatto con il mondo del lavoro (c.d. formazione *on the job*). Per altro verso, la misura è finalizzata ad agevolare, attraverso l'apprendimento e l'addestramento per l'acquisizione di competenze, l'inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro di giovani che, avendo conseguito il titolo di studio da più di dodici mesi, non abbiano avuto nessuna esperienza lavorativa o, pur avendola avuta, sono al momento privi di occupazione.

Nel caso di tirocini in mobilità geografica nazionale e transnazionale, le finalità sopra rappresentate sono perseguiti favorendo un contatto diretto con realtà produttive collocate al di fuori dell'ambito regionale di appartenenza.

Le azioni comprese nell'ambito della misura sono le seguenti:

- definizione di un progetto formativo individuale che tenga conto delle conoscenze e competenze già possedute dal tirocinante;
- attuazione delle attività formative e contestuale riconoscimento in favore del tirocinante di una indennità di partecipazione al percorso di tirocinio;
- attestazione e certificazione delle competenze acquisite dal tirocinante che abbia partecipato almeno al 70% alle attività formative, secondo il monte ore definito all'interno del progetto individuale;
- promozione, entro sessanta giorni dalla conclusione del progetto formativo, di forme di inserimento occupazionale coerenti con le competenze, abilità e conoscenze acquisite.

Le azioni previste saranno svolte in conformità alle prescrizioni della vigente disciplina regionale in materia di tirocini.

Target

I destinatari dell'intervento sono giovani di età compresa fra 16 e 25 anni, che hanno assolto l'obbligo di istruzione e formazione, ovvero giovani fino a 29 anni se laureati.

Parametro di costo

Il parametro di costo utilizzato sono le UCS nazionali di cui al Documento tecnico D.2.1 "Metodologia Unità di Costo Standard" ed alle Schede di misura, allegate alla Convenzione sottoscritta con il Ministero del Lavoro:

In favore del soggetto che promuove il tirocinio è corrisposta una remunerazione a risultato a costi standard secondo la parametrizzazione riportata nella tabella sottostante:

In base al profiling del giovane e delle differenze territoriali
--

	Bassa	Media	Alta	Molto alta
Remunerazione a risultato	200	300	400	500

La remunerazione a risultato è erogata in due *tranches*: il 50% alla realizzazione della metà del percorso di tirocinio tenuto conto del monte ore complessivo indicato nel progetto formativo individuale; il restante 50% a completamento delle attività formative o, comunque, a realizzazione almeno del 70% delle attività formative.

In relazione allo svolgimento del tirocinio, sono previsti:

- una indennità di partecipazione in favore del tirocinante fino a 500,00 euro mensili (e, comunque non inferiore a euro 450,00) per la durata massima sopra descritta fino ad un tetto complessivo di euro 3.000,00 (elevato a euro 6.000,00 nel caso in cui si tratti di soggetti disabili ai sensi della legge n. 68/1999 o socialmente svantaggiati ai sensi della legge 381/1991);
- un rimborso per la mobilità geografica, parametrato sulla base delle attuali tabelle CE dei programmi di mobilità.

Nel caso in cui, all'esito del percorso formativo, il soggetto ospitante assuma il tirocinante a tempo indeterminato con attribuzione di una qualifica coerente con il percorso formativo svolto, è riconosciuto un contributo nella misura indicata nella scheda 9.

Principali attori coinvolti

La realizzazione della misura richiede il coinvolgimento di soggetti promotori e soggetti ospitanti individuati ai sensi della normativa regionale.

In particolare, ai sensi dell'art. 3, co. 1, L.R. n. 23/2013 e dell'art. 4, Reg. Reg. n. 3/2014, possono promuovere tirocini i seguenti soggetti:

- Servizi per l'impiego
- Istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici
- Istituzioni scolastiche statali e paritarie
- Uffici scolastici regionali e provinciali
- Centri pubblici, o a partecipazione pubblica, nonché gli enti privati di formazione professionale e/o di orientamento accreditati ai sensi della legge regionale
- Comunità terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali purché iscritti in specifici albi regionali
- Servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti pubblici accreditati dalla Regione Puglia
- Istituzioni formative private, non aventi scopo di lucro autorizzati ai sensi dell'art. 8, Reg. Reg. n. 3/2010
- Soggetti autorizzati all'intermediazione dal Ministero del lavoro e delle Politiche sociali ai sensi del D.Lgs. n. 276/2003
- Soggetti accreditati ai servizi al lavoro, ai sensi della normativa regionale.

I soggetti ospitanti possono avere natura di diritto pubblico o privato in possesso dei requisiti prescritti dall'art. 3, co. 3 e 4, L.R. n. 23/2013 e dell'art. 5, Reg. Reg. n. 3/2014.

Modalità di coinvolgimento dei servizi competenti, pubblici e privati

Tutti i soggetti promotori ed ospitanti individuati ai sensi della normativa regionale (pubblici e privati) opereranno in stretta sinergia per garantire una efficace realizzazione della misura.

Modalità di attuazione

L'attivazione del tirocinio prevede, innanzi tutto, la sottoscrizione di una convenzione di tirocinio fra soggetto attuatore e soggetto ospitante, nonché la definizione di un progetto formativo individuale che, partendo dagli esiti del bilancio di competenze del tirocinante, descriva un percorso di attività teoriche e tecnico-pratiche per il conseguimento di competenze riconducibili a figure/profilo professionali di riferimento individuate nel Repertorio Regionale approvato con Delib.G.R. n. 327/2013 ovvero alla classificazione ISTAT 2011.

L'avvio e la successiva attuazione delle attività formative devono avvenire nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa regionale (L.R. n. 23/2013 e Reg. reg. n. 3/2014).

Risultati attesi/prodotti

Partecipazione del giovane ad un percorso formativo *on the job* e conseguente attestazione/certificazione delle competenze acquisite.

Inserimento occupazionale stabile.

Interventi di informazione e pubblicità

Materiali informativi e di comunicazione che saranno definiti in coerenza con il Piano Nazionale e le azioni di informazione e coinvolgimento rivolte alla domanda di lavoro previste dal Piano di comunicazione.

4.11 Servizio civile nazionale (scheda 6-A)**Azioni previste**

Il SCN è un'esperienza formativa che utilizza strumenti tipici dell'apprendimento non formale per consentire ai giovani di acquisire propensione all'attivazione, competenze trasversali, informazioni e orientamento, motivazione utili alla loro occupabilità.

L'iniziativa prevede l'inserimento di giovani in progetti di interesse generale (assistenza alle persone, protezione civile, ambiente, beni culturali, educazione e promozione culturale) presentati da Enti accreditati agli Albi di SCN (Servizio Civile Nazionale). I progetti prevedono percorsi di formazione generale sui temi propri del SCN e specifica per le attività di progetto. I partecipanti vengono seguiti nel corso dello svolgimento delle attività da un tutor (Operatore Locale di Progetto) e da altre figure che ne facilitano l'ingresso nel programma.

Target

Giovani cittadini italiani o stranieri di età compresa tra 18 e 29 anni, destinatari delle azioni di Garanzia Giovani.

Parametro di costo

Il parametro di costo utilizzato fa riferimento alle UCS nazionali di cui al Documento tecnico D.2.1 "Metodologia Unità di Costo Standard" ed alle Schede di misura, indicate alla Convenzione

sottoscritta con il Ministero del Lavoro:

- $(433,80 \times 12) \times 0,85 + (90+74+87,924) = 5.900$ euro su base annua per ogni volontario ⁽⁴⁾ .
Nel caso in cui un soggetto ospitante (non avente natura pubblica) assuma il prestatore di servizio civile con contratto di lavoro subordinato entro 60 gg dalla conclusione del servizio, al datore di lavoro viene riconosciuto un bonus occupazionale.

Principali attori coinvolti

Soggetti pubblici e privati accreditati all'albo nazionale e regionale del Servizio Civile Nazionale con sedi di attuazione in Puglia.

Modalità di coinvolgimento dei servizi competenti, pubblici e privati

Gli enti interessati devono accreditarsi agli Albi del SCN secondo quanto stabilito dal Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile.

Solo gli enti accreditati possono presentare progetti.

Modalità di attuazione

- Viene pubblicato un Avviso in risposta al quale gli enti accreditati presentano delle proposte progettuali di interesse generale nei settori previsti dal SCN (assistenza, protezione civile, ambiente, patrimonio artistico e culturale, educazione e promozione culturale).
- La Regione Puglia valuta i progetti presentati e i progetti valutati positivamente diventano disponibili per l'inserimento degli aspiranti volontari;
- Gli enti che attuano i progetti, valutano le candidature dei volontari;
- I giovani volontari selezionati dagli Enti (secondo i criteri individuati nelle domande precedentemente presentate) vengono inseriti nei progetti.

Risultati attesi/prodotti

- Miglioramento dell'occupabilità dei giovani.
- Acquisizione di esperienze, conoscenze e competenze tecniche e trasversali, abilità pratiche, capacità operative e relazionali.
- Rafforzamento della fiducia in se stessi e maggiore autostima, aumento della consapevolezza di sé.
- Validazione delle competenze.

Interventi di informazione e pubblicità

Materiali informativi e di comunicazione che saranno definiti in coerenza con il Servizio Civile Nazionale.

4.12 Servizio civile regionale - iniziativa "Spirito civico" (scheda 6-B)

Azioni previste

"Spirito Civico" è un'iniziativa che intende mutuare il valore sociale e formativo tipico del Servizio Civile, coinvolgendo però una più ampia platea di Enti ospitanti e rendendo più semplice e flessibile l'incontro tra progetti e giovani volontari.

L'iniziativa prevede l'inserimento di giovani volontari in progetti di pubblica utilità, con una durata compresa tra 1 a 6 mesi, presentati da:

- organizzazioni senza scopo di lucro;
- organizzazioni profit (su temi e attività afferenti alla responsabilità sociale d'impresa).

L'obiettivo è generare valore sociale e incrementare lo spirito civico dei giovani, incrementandone l'autostima e facilitandone l'ingresso nel mercato del lavoro. I partecipanti vengono seguiti nel corso dello svolgimento delle attività da un operatore di politiche giovanili (Youth Worker) responsabile del corretto svolgimento delle attività e del coinvolgimento dei giovani volontari.

Target

Giovani cittadini italiani o stranieri di età compresa tra 18 e 29 anni, destinatari delle azioni di Garanzia Giovani.

Parametro di costo

Il parametro di costo utilizzato fa riferimento alle UCS nazionali di cui al Documento tecnico D.2.1 "Metodologia Unità di Costo Standard" ed alle Schede di misura, indicate alla Convenzione sottoscritta con il Ministero del Lavoro:

- $(433,80 \times 12) \times 0,85 + (74+87,924) = 4.962,76$ euro su base annua per ogni volontario ⁽⁵⁾ .
Nel caso in cui un soggetto ospitante assuma il prestatore di servizio civile con contratto di lavoro subordinato entro 60 gg dalla conclusione del servizio, al datore di lavoro viene riconosciuto un bonus occupazionale.

Si prevede, inoltre, il pagamento di un'indennità per gli Youth Worker nella misura di 20 euro/giorno.

Principali attori coinvolti

- Organizzazioni private di natura profit e non profit;
- Giovani volontari.

Modalità di coinvolgimento dei servizi competenti, pubblici e privati

Bando pubblico a sportello, senza necessità di accreditamento preventivo.

Modalità di attuazione

- 1) La Regione Puglia emette un bando rivolto a organizzazioni private, sia profit che non profit, per la presentazione di progetti di utilità sociale di durata compresa tra 1 e 6 mesi che coinvolgano giovani volontari in attività di educazione non formale. Ogni progetto deve prevedere la figura di uno Youth Worker, interno o esterno all'organizzazione, responsabile del raggiungimento degli obiettivi e delle attività formative in favore dei volontari;
- 2) La Regione Puglia valuta i progetti presentati e i progetti valutati positivamente vengono

pubblicati su una piattaforma on-line;

3) I volontari accedono alla piattaforma e si candidano a partecipare ad uno o più progetti.

4) L'Organizzazione proponente il progetto valuta le candidature e avvia i progetti.

Ciascun volontario può partecipare a più di un progetto, per un periodo complessivo massimo di 6 mesi.

Risultati attesi/prodotti

- Offrire ai giovani un'opportunità di attivazione facilmente accessibile;
- Stimolare la partecipazione diretta di imprese e altri attori sociali in processi di responsabilità sociale attraverso l'attivazione delle risorse giovanili;
- Valorizzare il contributo di tutti i giovani come risorsa per lo sviluppo del territorio;
- Favorire l'avvicinamento consapevole e responsabile dei giovani alla partecipazione, alla cittadinanza attiva e all'impegno solidaristico;
- Migliorare l'occupabilità dei giovani esclusi dal mercato del lavoro e della formazione attraverso esperienze di formazione non formale in enti profit e non profit del territorio.

Interventi di informazione e pubblicità

Materiali informativi e di comunicazione che saranno definiti in coerenza con il Piano Nazionale e con il Programma Regionale Bollenti Spiriti.

4.13 Sostegno all'autoimpiego e all'autoimprenditorialità (scheda 7)

Azioni previste

L'obiettivo consiste nel fornire supporto all'autoimpiego e all'autoimprenditorialità per giovani fino a 29 anni, mediante un percorso strutturato in diverse azioni, teso a migliorare le competenze dalla pianificazione d'impresa, alla conoscenza degli strumenti di accesso al credito, fino alla costituzione ed avvio effettivo dell'impresa. Il giovane, che nelle azioni preliminari del percorso YG abbia manifestato una propensione per l'autoimpiego o l'autoimprenditorialità, grazie al supporto di diversi operatori specializzati, verrà accompagnato alla costituzione della propria impresa ed anche assistito nella fase di start-up imprenditoriale.

I percorsi specialistici mirati saranno articolati nelle seguenti fasi:

a. **Formazione specifica per il business plan**; alle persone coinvolte sarà offerta l'opportunità di acquisire strumenti pratici e tecniche operative utili per la redazione di un business plan, indispensabile all'avvio di una nuova iniziativa d'impresa. L'attività sarà organizzata nella forma del corso breve (durata compresa tra le 8 e le 24 ore) con gruppi composti al massimo da 20 persone. L'attività formativa avrà i seguenti contenuti minimi: 1. Struttura del piano d'impresa; 2. Descrizione dell'azienda, del settore, del mercato di riferimento, del prodotto e delle strategie; 3. Piano operativo per le aree commerciale e tecnico/produttiva; 4. Pianificazione degli investimenti; 5. Piano economico-finanziario; 6. Fonti di finanziamento e sostenibilità.

b. **Assistenza personalizzata per la stesura del business plan**; azione sarà rivolta in favore dei soggetti che abbiano completato positivamente la formazione specifica per il business plan. L'azione è strutturata in un servizio di assistenza "one to one" della durata massima di 8 ore durante il quale i giovani potranno redigere e completare il proprio piano d'impresa sotto la guida di esperti del settore.

c. **Servizi a sostegno della costituzione dell'Impresa**; i giovani che avranno portato a termine le fasi precedenti, fino alla stesura del proprio business plan, avranno l'opportunità di confrontarsi con esperti e tecnici che offriranno loro tutte le informazioni e il supporto in ordine agli adempimenti necessari per l'avvio dell'attività d'impresa, con specifico riferimento alla tipologia di attività da avviare (ad esempio, adempimenti amministrativi, normative di settore, qualifiche professionali, abilitazioni, vincoli urbanistici, ecc.). Il servizio sarà organizzato in incontri individuali della durata massima di 4 ore.

d. **Supporto allo start up**; il supporto allo start up sarà garantito dalle agevolazioni previste dalla misura complementare Nuove Iniziative d'Impresa della Regione Puglia, sintetizzata nella scheda n. 13. Si tratta di uno strumento già pienamente operativo finalizzato a sostenere, attraverso un sistema integrato di agevolazioni, lo start-up di imprese promosse da soggetti in condizioni di svantaggio rispetto al mercato del lavoro. I destinatari della presente azione rispondono pienamente ai requisiti previsti dalla misura Nidi.

La Regione Puglia valuterà, inoltre, l'opportunità di avviare con la presente azione percorsi di mentoring in favore dei soggetti che, dopo aver completato le fasi precedenti, abbiano avviato la propria iniziativa d'impresa con il sostegno finanziario della misura Nidi. L'eventuale percorso di mentoring potrà avere una durata massima di 24 ore.

Target

L'ipotesi è che possano rivolgersi al servizio il 10% dei soggetti che hanno sottoscritto il Patto di Servizio, per un target potenziale di circa 3 mila giovani NEET.

Occorre prevedere che possano accedere alla presente azione i giovani che, completati i percorsi individuali delle precedenti azioni, risultino essere fortemente motivati e dotati delle giuste propensioni per l'avvio di un'attività d'impresa.

Parametro di costo

Il parametro di costo utilizzato fa riferimento alle UCS nazionali di cui al Documento tecnico D.2.1 "Metodologia Unità di Costo Standard" ed alle schede di Misura, allegati alla Convenzione sottoscritta con il Ministero del Lavoro:

• UCS: euro 40/h

Il parametro di costo è erogabile fino al 70% alla conclusione di ciascun processo. La restante percentuale, fino al 100%, a risultato conseguito (a titolo esemplificativo, l'effettivo avvio dell'attività imprenditoriale, i tempi di completamento degli investimenti per l'avvio dell'impresa, il risultato economico dell'impresa nel primo esercizio).

Per il credito: fino ad euro 25.000

Principali attori coinvolti

Gli attori coinvolti su questa azione potranno essere differenti per ciascuna fase e saranno i soggetti pubblici accreditati ai servizi per il lavoro, che garantiranno i servizi previsti e finalizzati all'autoimpiego e all'autoimprenditorialità. La Regione Puglia valuterà l'opportunità di coinvolgere

Ulteriori soggetti per l'erogazione di servizi che richiedano specifiche esperienze e specializzazioni.

Modalità di coinvolgimento dei servizi competenti, pubblici e privati

Nel corso della realizzazione dell'intervento la Regione prevede di attivare (avviso) l'Albo dei soggetti privati/pubblici autorizzati/accreditati ai Servizi per il Lavoro. Definito l'Albo la Regione Puglia valuterà quali soggetti potranno essere coinvolti su ciascuna fase oltre all'eventuale coinvolgimento di ulteriori attori.

Nelle more della definizione dell'Albo dei soggetti accreditati sarà possibile il coinvolgimento di soggetti privati secondo specifiche procedure di selezione.

Modalità di attuazione

Il servizio di Sostegno all'autoimpiego e all'autoimprenditorialità verrà realizzato attraverso soggetti selezionati nell'ambito della rete pubblica dei servizi per il lavoro con il coordinamento delle strutture regionali e delle società in house competenti. Nelle more della definizione dell'Albo dei soggetti accreditati sarà possibile il coinvolgimento di soggetti privati secondo specifiche procedure di selezione.

Il servizio verrà attuato e monitorato in ragione dell'impegno orario dei singoli attori coinvolti, degli output specifici di ciascuna fase di attività e del raggiungimento di specifici obiettivi intermedi che potranno essere definiti.

Risultati attesi/prodotti

I risultati sono essenzialmente riconducibili all'avvio effettivo di attività imprenditoriali da parte di giovani appartenenti al target del programma YG nella forma dell'autoimprenditorialità e dell'autoimpiego.

Potranno essere valutati specifici indicatori chiave di performance (KPI) per ciascuna delle fasi di attività.

Tra questi, a titolo esemplificativo:

1) Formazione specifica per il business plan

- Numero di persone coinvolte/numero percorsi formativi completati;
- Numero di percorsi formativi completati/numero di business plan elaborati;
- Numero di persone coinvolte/numero nuove imprese avviate.

2) Assistenza personalizzata per la stesura del business plan

- Numero di persone coinvolte/numero business plan elaborati;
- Numero di business plan elaborati/numero imprese ammesse alle agevolazioni delle misure complementari;
- Numero di business plan elaborati/numero nuove imprese avviate.

3) Supporto allo start up

(Indicatori di attuazione della misura complementare NIDI);

Per le eventuali attività di mentoring:

- numero imprese coinvolte/imprese in vita a distanza di 24-36 mesi dalla costituzione;

- numero imprese coinvolte/imprese in utile alla chiusura del primo esercizio;

La durata massima dei servizi è 60 ore per singolo utente. Il servizio deve essere attivato non oltre 6 mesi dalla stipula del Patto di Servizio.

Interventi di informazione e pubblicità

Materiali informativi e di comunicazione che saranno definiti in coerenza con il Piano Nazionale e le azioni di informazione e coinvolgimento rivolte alla domanda di lavoro previste dal Piano di comunicazione.

4.14 Mobilità professionale transnazionale e territoriale (scheda 8)

Azioni previste

Promozione della mobilità professionale all'interno del territorio nazionale o in Paesi UE.

È centrale il ruolo dei Servizi competenti, anche attraverso la rete Eures, per aspetti come l'informazione, la ricerca dei posti di lavoro, le assunzioni - sia nei confronti dei giovani alla ricerca di sbocchi professionali che delle imprese interessate ad assumere personale di altri paesi europei.

La scheda verrà attuata mediante due principali linee di azione.

Indennità per la mobilità che aiuti a coprire i costi di viaggio e di alloggio, parametrato sulla base delle attuali tabelle CE dei programmi di mobilità e sulla normativa nazionale.

La Regione Puglia verificherà con il Ministero ed il Coordinamento nazionale Eures la possibilità di includere anche offerte di SVE (servizio volontario europeo), erasmus placement ed altre esperienze transnazionali utili ai giovani privi di esperienza e con insufficiente bagaglio linguistico.

Rimborso per l'operatore (in prevalenza della rete Eures) che attiva il contratto in mobilità geografica, secondo le modalità che verranno concordate con il Ministero ed il Coordinamento nazionale Eures.

Target

Giovani iscritti al programma con competenze (con particolare riferimento a quelle linguistiche) adeguate.

Si ipotizza un numero di beneficiari potenzialmente pari a 500 giovani.

Parametro di costo

Il parametro di costo utilizzato fa riferimento alle UCS nazionali di cui al Documento tecnico D.2.1 "Metodologia Unità di Costo Standard" ed alle Schede di misura, allegate alla Convenzione sottoscritta con il Ministero del Lavoro:

Indennità per la mobilità : parametrata sulla base delle attuali tabelle CE dei programmi di mobilità

Rimborso per l'operatore della rete Eures, che attiva il contratto in mobilità geografica, come da scheda 3: a risultato.

Principali attori coinvolti

Rete pubblica dei servizi per l'impiego (Centri per l'impiego) e, in particolare rete Eures secondo il

modello organizzativo che verrà definito con il Ministero ed il Coordinamento nazionale Eures.
Enti accreditati con le modalità indicate successivamente.

Modalità di coinvolgimento dei servizi competenti, pubblici e privati

Nel corso della realizzazione dell'intervento la Regione valuterà l'opportunità di un coinvolgimento di soggetti pubblici e privati autorizzati e accreditati in complementarietà rispetto ai Servizi resi dalla Rete Eures e dai Servizi pubblici per il lavoro

Modalità di attuazione

Il servizio verrà realizzato, almeno in prima istanza, attraverso la rete pubblica dei servizi per l'impiego (Centri per l'impiego) e la rete Eures. Andranno concordati con il Ministero ed il Coordinamento nazionale Eures concreti modelli operativi.

I soggetti coinvolti erogheranno principalmente i seguenti servizi:

Azioni di Potenziamento degli skills (lingue - comunicazione - mercato del lavoro estero - analisi dei trend) dei consiglieri Eures Puglia (tutti, anche quelli delle Province)

Produzione di materiale informativo MULTIMEDIALE e gadgets

Voucher formativi linguistici ai lavoratori (lingue + mercato del lavoro del Paese di riferimento - procedure, documenti, uffici)

Voucher formativi professionali ai soggetti da potenziare/riqualificare (adeguamento agli standard del Paese di riferimento)

Contributo per i lavoratori "mobili"

Organizzazione di specifici eventi di reclutamento per singola azienda

Organizzazione di seminari Living and Working, Job Fair e Career Day anche con la partecipazione di grandi aziende

Azioni di comunicazione e divulgazione della rete Eures Puglia (scuole, università, enti di formazione, rete degli informagiovani)

Progettazione ed implementazione di nuovi strumenti e canali di comunicazione (web, social, radio, televisione ...)

Pubblicazione e divulgazione multimediale di Case History e Buone Prassi

Interventi di informazione e pubblicità

Materiali informativi e di comunicazione che saranno definiti in coerenza con il Piano Nazionale e le azioni di informazione e coinvolgimento rivolte alla domanda di lavoro previste dal Piano di comunicazione.

4.15 Bonus occupazionale (scheda 9)

Azioni previste

Obiettivo dell'intervento è promuovere l'inserimento lavorativo dei giovani, attraverso il riconoscimento di un bonus ai datori di lavoro che assumano a tempo indeterminato giovani con contratto full-time o part-time.

Il sistema di assegnazione del bonus è diversificato in funzione delle condizioni soggettive di svantaggio rilevate e del contesto territoriale di riferimento, così come emerge dal *profiling* del giovane a seguito Patto di servizio e Piano di azione individuale.

Il bonus non compete a seguito dello svolgimento di percorsi di apprendistato e tirocini, esistendo già una disposizione di legge incentivante.

Il bonus è riconosciuto nei limiti previsti per gli aiuti di importanza minore (cd. *de minimis*) e non è cumulabile con altri incentivi.

Il bonus verrà corrisposto da Inps sulla base delle modalità che non sono state rese note dal Ministero e che dovranno essere condivise con la Regione. In ogni caso, le concrete modalità operative dovranno consentire alla Regione adeguata flessibilità nella individuazione delle tipologie contrattuali da incentivare, nonché idonee garanzie circa il mantenimento in servizio dei lavoratori assunti.

Target

La misura è rivolta ai giovani con età superiore ai 18 anni, iscritti al Programma Garanzia Giovani e che verranno inseriti presso le aziende ubicate (sede operativa) nel territorio regionale.

Parametro di costo

Il parametro di costo utilizzato fa riferimento alle UCS nazionali di cui al Documento tecnico D.2.1 "Metodologia Unità di Costo Standard" ed alle Schede di misura, allegate alla Convenzione sottoscritta con il Ministero del Lavoro:

Per i datori di lavoro, si prevede un sistema di riconoscimento del bonus così articolato:

	BONUS ASSEGNAZI IN BASE AL PROFILING DEL GIOVANE E DELLE DIFFERENZE TERRITORIALI			
	BASSA	MEDIA	ALTA	MOLTO ALTA
Contratto a tempo indeterminato (*)	1.500	3.000	4.500	6.000

(*) In caso di lavoro a tempo parziale (comunque superiore a 24 ore settimanali) l'importo è moltiplicato per la percentuale di part-time. In caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro l'importo è proporzionato alla durata effettiva (l'importo è concesso rispettivamente in XXX ratei).

Principali attori coinvolti

Il Bonus potrà essere riconosciuto alle imprese di qualsiasi dimensione, le cooperative, i consorzi di piccole e medie imprese, le organizzazioni no profit che svolgono attività economiche aventi sede legale e/o produttiva nel territorio della regione Puglia e che si trovino nelle specifiche condizioni previste dall'Avviso pubblico.

Modalità di coinvolgimento dei servizi competenti, pubblici e privati

Nella fase di accompagnamento al lavoro, anche in relazione a specifici progetti di inserimento (es. work experience, piani di inserimento per nuove figure professionali, etc...), saranno coinvolti i servizi per l'impiego regionale, le scuole e le università (uffici di Placement) e soggetti accreditati

ai servizi per lavoro regionali, compresi i soggetti rientranti nel partenariato obbligatorio. La promozione della misura sarà inserita nel Piano di Comunicazione regionale della YG e potrà eventualmente revedere il coinvolgimento delle associazioni datoriali, sindacali, CCIAA, Consulenti del Lavoro e ODCED, Distretti Produttivi e Tecnologici, etc..., compresi gli Enti locali di sviluppo.

Modalità di attuazione

Trattasi di una misura una tantum, da riconoscere ai datori di lavoro a seguito del mantenimento dei lavoratori per almeno un determinato periodo temporale, con modalità che verranno definite con apposito avviso pubblico.

Le modalità di attuazione e gestione della misura saranno in coerenza con le previsioni della Convenzione sottoscritta con il Ministero del Lavoro - DG Politiche attive e passive del Lavoro, art. 5, commi 1, 3 e 4 e art 6, comma 7, a):

- l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è individuato dal MLPS quale Organismo Intermedio del PON YEI per l'attuazione della misura Bonus occupazionale ai sensi dell'art. 123 comma 6 del regolamento (UE) n. 1303/2013 e soggetto affidatario per la completa gestione delle relative risorse;
- l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale effettua l'attività di monitoraggio periodico sull'avanzamento della misura Bonus occupazionale, mantenendo evidenza contabile separata per la Regione.

Risultati attesi/prodotti

Giovani inseriti con contratti di lavoro a tempo indeterminato. Considerando una media di euro 4.500 per contratto di lavoro stipulato è ipotizzabile un target massimo pari a 6250 contratti incentivabili.

Interventi di informazione e pubblicità

Materiali informativi e di comunicazione che saranno definiti in coerenza con il Piano Nazionale e le azioni di informazione e coinvolgimento rivolte alla domanda di lavoro previste dal Piano di comunicazione.

Comunicazione istituzionale sul Portale regionale www.sistema.puglia.it.

4.16 Misure complementari finanziarie con risorse regionali (schede 10, 11, 12, 13, 14, 15)

A) PRINCIPI ATTIVI (scheda 10)

Azioni previste

Principi Attivi è l'iniziativa di Bollenti Spiriti per favorire la partecipazione dei giovani pugliesi alla vita attiva e allo sviluppo del territorio attraverso il finanziamento di progetti ideati e realizzati dai giovani stessi della durata massima di 1 anno.

L'obiettivo è duplice:

- verso i giovani: dare responsabilità, occasioni di apprendimento e di attivazione diretta
- verso la comunità regionale: dare un iniezione di energia e innovazione al sistema sociale ed economico pugliese.

Target

Gruppi di giovani cittadini italiani o stranieri residenti in Puglia di età compresa tra 18 e 32 anni

Parametro di costo

Ciascun progetto può richiedere un finanziamento a fondo perduto per un importo massimo di 25.000 euro erogato in due tranches:

- La prima, pari al 70% del totale, viene erogata anticipatamente, all'avvio del progetto;
- La seconda, pari al restante 30%, viene erogata a saldo, dopo il termine del progetto.

Principali attori coinvolti

Gruppi informali composti da minimo due persone. In caso di approvazione del progetto il gruppo informale si impegna a costituire un nuovo soggetto giuridico a propria scelta che diventa titolare del finanziamento.

È possibile presentare i progetti in partnership con Enti pubblici e privati che intendano offrire un supporto di qualsiasi genere, utile al raggiungimento dei risultati.

Modalità di coinvolgimento dei servizi competenti, pubblici e privati

Bando pubblico

Modalità di attuazione

1. La Regione Puglia pubblica un bando per la presentazione di progetti giovanili in tre ambiti:
 - ° A. Idee per la tutela e la valorizzazione del territorio
(es: sviluppo sostenibile, turismo, sviluppo urbano e rurale, tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale, culturale ed artistico etc.);
 - ° B. Idee per lo sviluppo dell'economia della conoscenza e dell'innovazione
(es. innovazioni di prodotto e di processo, media e comunicazione, nuove tecnologie etc.);
 - ° C. Idee per l'inclusione sociale e la cittadinanza attiva
(es. qualità della vita, disabilità, antirazzismo, migranti, sport, pari opportunità, apprendimento, accesso al lavoro, impegno civile, legalità etc.).
2. Una Commissione indipendente valuta i progetti pervenuti;
3. I Gruppi informali vincitori costituiscono entro 60 giorni dalla notifica dell'aggiudicazione del finanziamento un nuovo soggetto giuridico che firma un Atto di impegno con la Regione Puglia e avvia il progetto. In seguito alla firma dell'atto di impegno i beneficiari ricevono la prima tranche di finanziamento (70%).
4. Al termine dei progetti, i beneficiari rendicontano alla Regione Puglia le spese sostenute e ricevono la seconda tranche di finanziamento (30%).

Risultati attesi/prodotti

- Offrire un'opportunità di apprendimento in situazione ai giovani pugliesi;
- Far emergere il talento inespresso;
- Stimolare la partecipazione dei giovani ai processi di sviluppo regionale.

Interventi di informazione e pubblicità: Indicazione degli strumenti e attività di comunicazione che verranno posti in essere

Materiali informativi e di comunicazione che saranno definiti in coerenza con il Piano Nazionale e con il Programma Regionale Bollenti Spiriti.

B) PROGETTI DI EDUCAZIONE NON FORMALE PER NEET (scheda 11)**Azioni previste**

In linea con le raccomandazioni dell'Unione europea e con il Piano Nazionale Garanzia Giovani, la Regione Puglia vuole sperimentare nuove modalità per offrire ai giovani che escono dai percorsi di lavoro, studio e formazione (NEET), opportunità concrete di apprendimento *on the job* finalizzato all'inserimento lavorativo e/o alla creazione d'impresa.

Su queste premesse, la Regione Puglia realizzerà una nuova iniziativa per sostenere gruppi di giovani che vogliono mettersi alla prova, sperimentarsi sul campo, scoprire opportunità e vocazioni professionali partendo dai problemi, dalle opportunità e dalle risorse sottoutilizzate del territorio.

L'obiettivo generale dell'iniziativa è stimolare l'attivazione dei giovani NEET attraverso percorsi di apprendimento informale e non-formale orientati alla creazione di impresa, allo sviluppo locale e all'inserimento lavorativo.

Una rete di "attivatori" territoriali (youth worker) si occuperanno di promuovere la creazione dei gruppi di giovani e la partecipazione al bando. In caso di approvazione, gli stessi youth workers svolgeranno una funzione di coaching e tutorship nello svolgimento delle attività.

Target

Gruppi informali di giovani cittadini italiani o stranieri, disoccupati, residenti in Puglia di età compresa tra 18 e 30 anni, accompagnati da un Tutor, cittadino italiano o straniero, residente in Puglia, maggiorenne.

Parametro di costo

Ciascun progetto può richiedere un finanziamento a fondo perduto per un importo massimo di euro 10.000

Principali attori coinvolti

Gruppi informali composti da minimo due persone accompagnate da un Tutor. È possibile presentare i progetti in partnership con Enti pubblici e privati che intendano offrire un supporto di qualsiasi genere utile alla realizzazione del progetto.

Modalità di coinvolgimento dei servizi competenti, pubblici e privati

Bando pubblico

Modalità di attuazione

1. La Regione Puglia pubblica un bando per la presentazione di progetti giovanili di breve durata, ad alto impatto e con buone prospettive di follow-up;
2. Una Commissione valuta i progetti pervenuti;
3. I gruppi informali vincitori si aggiudicano il finanziamento ed avviano le attività previste da progetto.
4. Al termine dei progetti, i gruppi rendicontano le spese sostenute alla Regione Puglia
Sono ammissibili le spese per la realizzazione delle attività progettuali e per la retribuzione del Tutor.

Risultati attesi/prodotti

- Favorire l'inclusione di giovani NEET in esperienze di attivazione;
- Offrire opportunità di apprendimento in situazione a giovani NEET;
 - Sperimentare nuove modalità di integrazione di giovani NEET;
 - Stimolare la nascita di nuove attività imprenditoriali e l'inserimento lavorativo di giovani NEET.

Interventi di informazione e pubblicità

Materiali informativi e di comunicazione che saranno definiti in coerenza con il Piano Nazionale e con il Programma Regionale Bollenti Spiriti.

C) SCUOLA BOLLENTI SPIRITI (scheda 12)**Azioni previste**

La Scuola di Bollenti Spiriti forma nuove figure professionali dedicate all'attivazione di progetti di sviluppo locale e di animazione di comunità attraverso il coinvolgimento dei giovani pugliesi.

La Scuola di Bollenti Spiriti è un percorso intensivo di apprendimento finalizzato a formare degli operatori di politiche giovanili in grado di:

- contribuire all'estensione delle opportunità di partecipazione al nuovo Piano Bollenti Spiriti 2014-2015 "Tutti i giovani sono una risorsa" a persone e contesti con capitale culturale, economico e relazionale debole;
- promuovere azioni generative in diversi campi di attività che valorizzino il contributo dei giovani cittadini al bene comune e siano occasione di sperimentazione, apprendimento non formale e scoperta dei talenti inespressi;
- favorire l'emersione e l'interconnessione di energie e risorse latenti degli attori istituzionali, economici e sociali e dei giovani cittadini pugliesi.

La Scuola di Bollenti Spiriti affronta i temi dello sviluppo locale, delle politiche giovanili,

dell'imprenditoria sociale, della rigenerazione urbana e dell'animazione di comunità, in forte relazione con il contesto locale in cui la Scuola di Bollenti Spiriti viene realizzata.

Target

I beneficiari diretti (allievi della Scuola) sono cittadini italiani e stranieri, residenti in Puglia, di età compresa tra 18 e 35 anni.

Parametro di costo

Ai partecipanti sarà garantito l'alloggio e verrà corrisposta un'indennità di partecipazione e vitto pari ad un massimo di 1.200,00 euro, al lordo delle ritenute di legge, corrispondenti a 5,00 euro per ogni ora di effettiva frequenza al corso. Tale indennità verrà corrisposta in due rate, posticipate, di cui la prima da erogarsi al termine della quarta settimana di corso, e la seconda al termine delle attività. In entrambi i casi, l'indennità non verrà corrisposta in caso di assenza, ancorché giustificata, superiore al 30% delle ore formative.

Principali attori coinvolti

L'ARTI (Agenzia Regionale per la Tecnologia e l'Innovazione) organizza la Scuola in coordinamento con la Regione Puglia. Nel corso delle lezioni verranno coinvolti esperti e presentate esperienze di livello regionale, nazionale ed internazionale sui temi di interesse della Scuola.

Modalità di coinvolgimento dei servizi competenti, pubblici e privati

Avviso pubblico

Modalità di attuazione

1. L'ARTI pubblica un Avviso per la presentazione di candidature alla partecipazione alla Scuola;
2. Una Commissione valuta le candidature pervenute e seleziona i 30 partecipanti sulla base della domanda presentata e di un colloquio motivazionale;
3. La Scuola di Bollenti Spiriti ha una durata complessiva di 240 ore, distribuite in otto settimane, con una frequenza giornaliera obbligatoria di 6 ore e con carattere residenziale.

Risultati attesi/prodotti

- Favorire la nascita di una nuova figura professionale in grado di stimolare l'attivazione giovanile e favorire l'interconnessione tra i giovani e gli altri attori del territorio
- Abbassare la soglia di partecipazione alle opportunità del Piano Regionale Bollenti Spiriti e di qualsiasi altra opportunità dedicata ai giovani.

Interventi di informazione e pubblicità

Materiali informativi e di comunicazione che saranno definiti in coerenza con il Piano Nazionale e con il Programma Regionale Bollenti Spiriti.

D) NIDI - Nuove iniziative d'impresa (scheda 13)**Azioni previste**

La Regione Puglia ha previsto la realizzazione di interventi di Sostegno all'avvio di microimprese di nuova costituzione realizzate da soggetti svantaggiati con la Delib.G.R. 25 ottobre 2013, n. 1990 costituendo il Fondo Nuove Iniziative di Impresa della Puglia.

La misura è in linea con gli obiettivi delineati dalla Commissione Europea con la comunicazione COM(2012) 795 nel piano d'azione "Imprenditoria 2020" adottato il 9 gennaio 2013 con il quale, per la prima volta, si presenta una strategia generale sull'imprenditorialità promuovendo una vera rivoluzione culturale. L'intento della Commissione è quello di dare opportunità concrete a chi è disposto a rischiare al fine di rispondere alla prima emergenza della crisi, la disoccupazione, che ha raggiunto livelli molto elevati in particolare per i giovani, superando il 50% in alcune aree dell'Unione.

La Regione Puglia, in linea con gli orientamenti della Commissione sta già attuando una strategia di sostegno per le nuove imprese realizzate da soggetti svantaggiati e per migliorare l'accesso al credito mediante fondi di garanzia, adattati alle PMI. Al fine di proseguire su questa strada il primo nodo da sciogliere, è quello del sostegno finanziario soprattutto in favore di chi non ha i requisiti e la capacità patrimoniale per accedere al mercato del credito. Il Piano d'azione afferma con chiarezza che senza accesso ai capitali non vi saranno nuove imprese. Lo stesso Piano d'azione richiede che il sostegno all'imprenditorialità concentri azioni su specifiche categorie di soggetti in condizioni di svantaggio. Tra questi, i giovani rappresentano uno dei target prioritari.

Nell'esperienza della Regione Puglia degli ultimi anni gli aiuti alla creazione di nuove microimprese da parte di giovani hanno rappresentato una diffusa alternativa alla carenza di posti di lavoro.

Con la Misura Nidi la Regione Puglia consente ai giovani di accedere alle agevolazioni e ai finanziamenti necessari per consentire l'autoimpiego da parte di chi dispone di una buona idea d'impresa nei seguenti settori:

- attività manifatturiere
- costruzioni ed edilizia
- riparazione di autoveicoli e motocicli
- affittacamere e bed & breakfast
- ristorazione con cucina (sono escluse le attività di ristorazione senza cucina quali bar, pub, birrerie, pasticcerie, gelaterie, caffetterie, ristorazione mobile, ecc.)
- servizi di informazione e comunicazione
- attività professionali, scientifiche e tecniche
- agenzie di viaggio
- servizi di supporto alle imprese
- istruzione
- sanità e assistenza sociale non residenziale
- attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento (sono escluse le attività delle lotterie, scommesse e case da gioco)
- attività di servizi per la persona

Target

Possono richiedere l'agevolazione soggetti che intendano avviare una nuova impresa o che abbiano un'impresa costituita da meno di 6 mesi ed inattiva. L'impresa dovrà essere partecipata per almeno la metà, sia del capitale sia del numero di soci, da soggetti appartenenti ad almeno una delle seguenti categorie:

- giovani con età tra 18 anni e 35 anni;
- donne di età superiore a 18 anni;
- disoccupati che non abbiano avuto rapporti di lavoro subordinato negli ultimi 3 mesi;
- persone in procinto di perdere un posto di lavoro
- lavoratori precari con partita IVA (meno di 30.000 euro di fatturato e massimo 2 clienti)

Non sono richieste garanzie fatta eccezione per le società cooperative a responsabilità limitata, per le società a responsabilità limitata e per le associazioni professionali per le quali è richiesta una fideiussione personale agli amministratori.

Parametro di costo

Per le imprese che prevedono investimenti fino a euro 50.000,00, l'agevolazione è pari al 100%, metà a fondo perduto e metà come prestito rimborsabile.

Per le imprese che prevedono investimenti compresi tra euro 50.000,00 ed euro 100.000,00, l'agevolazione è pari all'90%, metà a fondo perduto e metà come prestito rimborsabile.

Per le imprese che prevedono investimenti compresi tra euro 100.000,00 ed euro 150.000,00, l'agevolazione è pari all'80%, metà a fondo perduto e metà come prestito rimborsabile.

È inoltre previsto un contributo sulle spese di gestione dei primi sei mesi pari ad euro 5.000,00.

Il prestito rimborsabile è erogato nella forma di finanziamento della durata di 60 mesi, con tasso fisso, pari al tasso di riferimento UE (a maggio 2014 il mutuo è concesso al tasso dello 0,53%).

Principali attori coinvolti

La misura è gestita da Puglia Sviluppo S.p.A. - Società in house della Regione Puglia.

Modalità di coinvolgimento dei servizi competenti, pubblici e privati

Selezionati tramite Avviso Pubblico, sono a disposizione oltre 60 sportelli gratuiti informativi e di assistenza, distribuiti in tutto il territorio regionale, che possono aiutare gli interessati a verificare il possesso dei requisiti e a supportarli per la presentazione della domanda. L'elenco degli sportelli informativi è disponibile sul sito www.sistema.puglia.it/nidi.

Modalità di attuazione

Avviso pubblico a sportello attivo dal 13 febbraio 2014.

La procedura di accesso alle agevolazioni è molto semplice e prevede la compilazione di una domanda preliminare telematica che descrive le caratteristiche tecniche ed economiche del progetto, i profili dei soggetti proponenti, l'ammontare e le caratteristiche degli investimenti e delle spese previste. Non è previsto l'invio di alcun documento cartaceo né l'uso della PEC.

Per tutte le domande preliminari che rispettano i requisiti è previsto un colloquio di tutoraggio durante il quale:

- gli interessati sono aiutati a presentare l'istanza definitiva di accesso alle agevolazioni e presentano la documentazione necessaria (preventivi, individuazione della sede, ecc.);
- saranno verificate le competenze e la consapevolezza in merito all'attività da avviare.

Risultati attesi/prodotti

Avvio di n. 1.200 nuove iniziative d'impresa sul territorio regionale.

Interventi di informazione e pubblicità

Materiali informativi e di comunicazione che saranno definiti in coerenza con il Piano Nazionale e in coerenza con l'immagine coordinata della misura NIDI.

E) STAFFETTA GENERAZIONALE (scheda 14)**Azioni previste**

L'intervento è finalizzato ad erogare un Sostegno al Reddito ai Giovani Disoccupati per evitare la dispersione di competenze ed esperienze acquisite e che, se supportati con un adeguato percorso di Politiche Attive, potrebbero più agevolmente riposizionarsi nel mercato del lavoro.

Di seguito si riportano le fasi di lavoro per la realizzazione dell'intervento.

1. ATTIVITÀ PRELIMINARI

> Progettazione e pianificazione dell'intervento attraverso la predisposizione e pubblicazione di un avviso pubblico.

> Coinvolgimento attori della rete per la gestione delle domande inerenti l'avviso pubblico.

2. EROGAZIONE DEI SERVIZI**> Accoglienza/Informazione**

Presentazione dei lavoratori al Cpi competente per attività di accoglienza (collettiva):

- Informazione su modalità e tempi di erogazione delle politiche

- Sottoscrizione patto di servizio

> Orientamento

- Colloquio per la definizione/aggiornamento della scheda anagrafico professionale

- Colloquio per la definizione/aggiornamento del bilancio di competenze attraverso la piattaforma Sistema Puglia e successiva individuazione del percorso formativo verificando anche l'eventuale necessità/desiderio di completare gli studi.

- Incontro di orientamento su:

o ricerca attiva

o sgravi/agevolazioni/contrattualistica

o gestione processi di selezione

o autoimpiego

o attivazione on-line ed utilizzo dei social network

o Costruzione dell'E-portfolio

> Accompagnamento all'inserimento formativo/lavorativo

- Preselezioni per stage o tirocini
 - Candidature lavorative
 - Attivazione autoimpiego
 - > **Azioni sulla domanda**
 - Promozione bacino dei lavoratori e loro competenze
 - Scouting aziende e matching con le competenze dei lavoratori
 - Preselezioni lavorative (per le aziende che ne facciano richiesta)
- 3. ATTIVITÀ TRASVERSALI**
- > Comunicazione e promozione dell'intervento: la pubblicizzazione dello stesso e la sensibilizzazione della platea anche attraverso canali più vicini ai giovani come siti web e social network.
 - > Monitoraggio: l'attività di monitoraggio sarà impostata dall'inizio dell'intervento attraverso la rilevazione su sistema Sintesi sul modello di quanto già fatto per i primi percettori di sostegno al reddito al fine di omogenizzare i dati rilevabili da tutte le Province.

Target

Giovani disoccupati ed inoccupati tra i 18 ed i 29 anni, in possesso di diploma o laurea, già ricompresi nel Piano Straordinario e rientranti fra coloro che sono ora privi di qualunque forma di sostegno al reddito.

Parametro di costo

Le risorse disponibili sono pari a 2,6 milioni di euro; si ipotizza un sostegno al reddito pari a euro 500,00 al mese per massimo 6 mesi.

Principali attori coinvolti

Regione Puglia
Province e Centri per l'Impiego

Italia Lavoro SpA
Soggetti privati del Mercato del Lavoro

Modalità di coinvolgimento dei servizi competenti, pubblici e privati

Coinvolgimento diretto dell'INPS e avviso pubblico.

Modalità di attuazione

Dal 15 Giugno 2014 al 31 dicembre 2014.

Risultati attesi/prodotti

Tenuto conto delle risorse disponibili e dell'importo della misura di sostegno al reddito, si prevede il coinvolgimento a vario titolo di 850 giovani.

Interventi di informazione e pubblicità

Materiali informativi e di comunicazione che saranno definiti in coerenza con il Piano Nazionale e le azioni di informazione e coinvolgimento rivolte alla domanda di lavoro previste dal Piano di comunicazione.

F) FINMECCANICA (scheda 15)**Azioni previste**

L'intervento è finalizzato al reclutamento di Giovani Under 25 per le aziende del gruppo Finmeccanica.

Di seguito si riportano le fasi di lavoro per la realizzazione dell'intervento.

1. ATTIVITÀ PRELIMINARI

- > Progettazione e pianificazione dell'intervento
- > Verifica disponibilità e requisiti giovani individuati.

2. EROGAZIONE DEI SERVIZI**- Accoglienza/Informazione:**

- o workshop collettivi informativi dell'intervento;
 - o raccolta adesioni;
 - o iscrizione Cpi
- Orientamento:**
- o colloquio per la definizione dell'obiettivo/progetto professionale *da scegliere*
 - o Workshop ricerca attiva
 - o Workshop sgravi/agevolazioni/contrattualistica
 - o Workshop gestione processi di selezione
 - o Attivazione esperienze di job shadowing
 - o Individuazione di percorsi formativi
 - o Incontri collettivi di follow up sull'andamento della ricerca di impiego e realizzazione dei piani di attivazione individuali
 - o Incontri per gestione del feed-back sulle selezioni affrontate
 - o Impiego di manager in cerca di occupazione per attività di orientamento, tutoraggio e servizi di accompagnamento ai giovani (a cura di Fondirigenti, Fondazione di Confindustria e Federmanager)

- Accompagnamento all'inserimento lavorativo:

- o Definizione Fabbisogni Professionali
 - o Preselezione e supporto alla selezione, per le aziende che ne facciano richiesta
 - o Consulenza su sgravi e agevolazioni
 - o Supporto nella fase di inserimento in azienda
 - o Incontri di follow-up su esiti dell'inserimento
 - o Scouting aziende extra bacino (coinvolgimento Confindustria) e possibilità di incrociare le richieste delle aziende in bacino con profili di altri candidati
- 3. ATTIVITÀ TRASVERSALI**
- o Animazione della Rete
 - o Comunicazione e Promozione dell'Intervento
 - o Eventi conclusivi di presentazione dell'esperienza e dei risultati

o Monitoraggio**Target**

Giovani disoccupati Under 25, con profili professionali di natura tecnico-scientifica, già aderenti al programma denominato "1000 giovani per Finmeccanica".

Parametro di costo

Non previsto

Principali attori coinvolti

Regione Puglia

Province e Centri per l'Impiego

Italia Lavoro SpA

Soggetti privati del Mercato del Lavoro

Modalità di coinvolgimento dei servizi competenti, pubblici e privati

Convenzione sottoscritta a livello nazionale con Finmeccanica

Modalità di attuazione

Dal 15 Maggio 2014 al 30 Luglio 2014.

Risultati attesi/prodotti

A partire da bacino dei curricula messi a disposizione da Finmeccanica sono stati individuati nr. 334 giovani potenzialmente attivabili. Inoltre, sono state individuate nr. 38 aziende disponibili ad attivare percorsi di inserimento lavorativo.

Interventi di informazione e pubblicità

Materiali informativi e di comunicazione che saranno definiti in coerenza con il Piano Nazionale e le azioni di informazione e coinvolgimento rivolte alla domanda di lavoro previste dal Piano di comunicazione.

(4) Riferimenti utilizzati per la definizione del costo unitario:

Pocket money = 433,80 euro mensili

IRAP su base annua 442,476 euro

Contributo formazione una tantum 90 euro

Copertura assicurativa su base annua 74 euro

Rimborsi viaggi 87,924

(5) Riferimenti utilizzati per la definizione del costo unitario:

Pocket money = 433,80 euro mensili

IRAP su base annua 442,476 euro

Copertura assicurativa su base annua 74 euro

Rimborsi viaggi 87,924